

	<b>REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA</b>
<b>DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE</b>	
Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento	inquinamento@regione.fvg.it saua@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Decreto n° 28852/GRFVG del 20/06/2023 SAPI - PN/AIA/78-1

Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'attività di cui al punto 2.5, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dalla Società FONDERIE PANDOLFO S.p.A. presso l'installazione sita nel Comune di Maniago (PN).

## IL DIRETTORE

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

**Vista** la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

**Visto** il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

**Vista** la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale n. 22295/2014;

**Vista** la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare prot. n. 0012422/GAB del 17 giugno 2015 "Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46";

**Vista** la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 27569 del 14 novembre 2016, recante "Criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 46/2014";

**Visto** che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda del decreto medesimo e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques);

**Vista** la Decisione di esecuzione (UE) 2016/1032 della Commissione del 13 giugno 2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per le industrie dei metalli non ferrosi;

**Visto** l'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti);

**Vista** la legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare);

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. (Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni);

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno);

**Vista** la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);

**Visto** il DM 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";

**Vista** la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16, "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico";

**Visto** il Decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 (Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161);

**Vista** la Delibera della Giunta regionale n. 307 del 24 febbraio 2017 di approvazione, in via definitiva, dell'elaborato documentale recante "Definizione dei criteri per la predisposizione dei Piani comunali di risanamento acustico, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge regionale 16/2007 e dei criteri per la redazione dei Piani aziendali di risanamento acustico, di cui all'articolo 31, della legge regionale 16/2007";

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

**Visto** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

**Visti**, altresì, l'articolo 6, commi da 22 a 24 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), nonché l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici), in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

**Visto** l'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2020, n. 1133, recante "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento (di seguito indicato come Servizio competente) curi gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

**Visto** l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il decreto del Direttore centrale della Direzione centrale ambiente ed energia n. 1141 del 13 marzo 2018, con il quale è stata autorizzata la modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 439 del 24 marzo 2015, come rettificata ed aggiornata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 1802 del 13 ottobre 2015 e n. 1079 del 10 maggio 2016, rilasciata a favore della Società FONDERIE PANDOLFO S.R.L.

con sede legale in Comune di Rubano (PD), via della Provvidenza, 143, frazione Sarmeola, identificata dal codice fiscale 03809810280, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 2.5, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l'installazione sita nel Comune di Maniago (PN), via Ponte Giulio, 45;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 3286 dell'11 settembre 2018, con il quale:

1) si è preso atto dell'intervenuta variazione della titolarità dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore centrale della Direzione centrale ambiente ed energia n. 1141 del 13 marzo 2018, dalla Società FONDERIE PANDOLFO S.R.L. alla Società FONDERIE PANDOLFO S.p.A. con sede legale nel Comune di Rubano (PD), via della Provvidenza, 143, frazione Sarmeola, identificata dal codice fiscale 03809810280.

2) è stata modificata e rettificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1141/2018.

3) è stata autorizzata, dalla data di messa in esercizio del nuovo forno fusorio e fino alla data di messa in esercizio del nuovo forno di omogeneizzazione, una soglia massima di capacità di fusione di metalli non ferrosi e loro leghe pari a 314 Mg al giorno (100.000 Mg all'anno).

4) è stato imposto al Gestore di effettuare gli specifici controlli per il suolo, secondo la tempistica prevista all'articolo 29-sexies, comma 6-bis, del decreto legislativo 152/2006, con decorrenza dal 13 marzo 2018 (data del decreto di modifica sostanziale).

5) è stato imposto al Gestore di effettuare sulle acque sotterranee, tenuto conto che non vi sono, in sito, già disponibili pozzi di approvvigionamento su dette acque, gli specifici controlli di cui all'articolo 29-sexies, comma 6-bis, del decreto legislativo 152/2006, a decorrere dalla data di comunicazione con la quale ARPA FVG ovvero l'Autorità competente in materia di AIA specificheranno modalità e procedure da adottare;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 5040 del 7 ottobre 2021, con il quale è stata aggiornata, rettificata e modificata l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1141 del 13 marzo 2018, come modificata e rettificata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 3286 dell'11 settembre 2018;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 24725 del 23 novembre 2022, con il quale è stata accettata, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34, la garanzia finanziaria del valore complessivo di euro 802.657,56 (ottocentoduemilaseicentocinquantesette/56), prestata dalla Società FONDERIE PANDOLFO S.p.A. con la Fidejussione bancaria n. 460011545881 del 25 maggio 2015, con l'Appendice modificativa datata 28 gennaio 2019 e con l'Atto Integrativo del 9 dicembre 2021, rilasciati da UNICREDIT S.p.A. con sede legale in Milano, Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A, al fine di provvedere alla copertura dei costi connessi agli interventi necessari ad assicurare la regolarità della gestione, nonché dei costi relativi alla chiusura degli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti e degli interventi ad essa successivi;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 31913 del 23 dicembre 2022, con il quale è stato approvato il "Piano d'ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)", ai sensi dell'articolo 29-decies, commi 11-bis e 11-ter, del decreto legislativo 152/2006 per il triennio 2023 - 2024 - 2025";

**Vista** la nota dell'11 gennaio 2022, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 12 gennaio 2022 con protocollo n. 1218, con la quale il Gestore ha inviato la Relazione tecnica relativa ai Monitoraggi aggiuntivi per gli stabilimenti AIA previsti dall'articolo 29-sexies, comma 6-bis, del decreto legislativo 152/2006;

**Vista** la nota prot. n. 20035 del 7 aprile 2022, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato ad ARPA FVG la documentazione fornita dal Gestore con la nota dell'11 gennaio 2022 e ha chiesto all'Agenzia regionale medesima di esprimere le proprie valutazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della nota regionale;

**Vista** la nota prot. n. 13586 /P /GEN/ AIA del 6 maggio 2022, con la quale ARPA FVG, esaminata la documentazione, ha chiesto al Gestore di proporre un aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo inserendo, in modo puntuale, tutti i controlli indiretti chiarendo le frequenze e modalità degli stessi e ha precisato che con frequenza almeno quinquennale i controlli di integrità delle pavimentazioni dovranno essere svolti da personale specializzato che sottoscriva la verifica svolta;

**Vista** la nota del 29 luglio 2022, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), acquisita dal Servizio competente l'1 agosto 2022 con protocollo n. 44058, con la quale il Gestore ha comunicato, ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'intenzione di realizzare la seguente modifica (**Aggiornamento AIA n. 6**):

- realizzazione, all'interno dell'attuale capannone, di una seconda linea di colata per la fusione di pani di alluminio primario e di rottami di alluminio, che comprende l'installazione di un nuovo forno di attesa. La nuova linea di colata è finalizzata alla differenziazione di prodotti (tipologie di lega) in vendita senza aumento della capacità produttiva e di recupero rifiuti già autorizzata;

**Vista** la nota prot. n. 29737 del 24 maggio 2022, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, ha comunicato che la realizzazione di una seconda linea di colata per la fusione di pani di alluminio primario e di rottami di alluminio, non determina modifiche significative agli impatti esistenti per le diverse componenti ambientali e non comporta notevoli ripercussioni negative sull'ambiente e che, quindi, non rientrando nella categoria progettuale punto 8, lettera t), dell'Allegato IV, del decreto legislativo 152/2006, non sia da assoggettare alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'articolo 19 del decreto legislativo medesimo;

**Vista** la nota prot. n. 46899 del 12 agosto 2022, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato al Comune di Maniago, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO), al Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone, a Livenza Tagliamento Acque S.p.A., all'Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti (AUSIR), al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e al Servizio Gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, copia della comunicazione del Gestore datata 29 luglio 2022 e dell'allegata documentazione tecnica, comunicando che la modifica sopra menzionata è da ritenersi non sostanziale ed invitando gli Enti medesimi a formulare, entro 30 giorni dal ricevimento della nota stessa, eventuali osservazioni in merito;

**Vista** la nota prot. n. 27089 /P /GEN/ AIA del 31 agosto 2022, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 49650, con la quale ARPA FVG ha formulato le proprie osservazioni e ha chiesto integrazioni;

**Vista** la nota prot. n. 50200 del 2 settembre 2022, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha inviato al Gestore la nota di ARPA FVG datata 31 agosto 2022, chiedendo al Gestore stesso di dare riscontro alle richieste integrative dell'Agenzia regionale medesima entro il

termine di 60 giorni dal ricevimento della nota regionale;

2) ha comunicato al Gestore che in attesa dell'acquisizione della documentazione integrativa, il termine di cui all'articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, decorso il quale il Gestore stesso può procedere alla realizzazione della modifica non sostanziale, è sospeso;

**Vista** la nota prot. n. 40439 del 5 settembre 2022, con la quale il Servizio Gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile ha formulato le proprie osservazioni e chiesto integrazioni;

**Vista** la nota prot. n. 18086 del 19 settembre 2022, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 20 settembre 2022 con protocollo n. 53570, con la quale il Comune di Maniago:

1) ha comunicato che, per quanto di competenza, non risultano osservazioni inerenti la richiesta di modifica dell'autorizzazione integrata ambientale;

2) ha chiesto al Gestore di attivare, per mezzo del portale digitale dello Sportello Unico Attività Produttive, la procedura per la deliberazione, da parte dell'Azienda sanitaria, della classificazione di industria insalubre;

**Vista** la nota prot. n. 78733 del 22 settembre 2022, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 23 settembre 2022 con protocollo n. 54452, con la quale l'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) ha comunicato di non rilevare motivi e/o pareri ostativi alla modifica non sostanziale dell'AIA e ha raccomandato di effettuare sull'acqua utilizzata nelle nuove torri evaporative la verifica della presenza del batterio "Legionella" con le stesse modalità e frequenze previste per le esistenti torri;

**Viste** la nota del 7 novembre 2022, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 224899 e la nota del 20 dicembre 2022, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 332490, con le quali il Gestore ha inviato documentazione integrativa a riscontro delle richieste di ARPA FVG

e del Servizio Gestione risorse idriche della Regione con le rispettive note datate 31 agosto 2022 e 5 settembre 2022;

**Vista** la nota prot. n. 335305 del 21 dicembre 2022, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato ad ARPA FVG e al Servizio Gestione risorse idriche la documentazione fornita dal Gestore con le note del 31 agosto 2022 e del 5 settembre 2022, chiedendo agli Enti medesimi di esprimere le proprie valutazioni in merito entro 30 giorni dal ricevimento della nota regionale;

**Vista** la nota del 13 gennaio 2023, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 16 gennaio 2023 con protocollo n. 18629, con la quale il Gestore ha fornito, come richiesto da ARPA FVG con la nota del 6 maggio 2022, un aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo, comprendente tutti i controlli indiretti con relative frequenze e modalità;

**Vista** la nota prot. n. 1996 /P /GEN/ AIA del 20 gennaio 2023, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 23 gennaio 2023 con protocollo n. 31738, con la quale ARPA FVG:

1) ha formulato le proprie osservazioni riguardo la documentazione integrativa fornita dal Gestore con le note del 31 agosto 2022 e del 5 settembre 2022;

2) ha chiesto che il Gestore stesso:

a) chiarisca la conformità della sezione di campionamento del camino E15 alla Norma UNI EN 15259 e definisca, in modo chiaro, le caratteristiche della piattaforma in prossimità della sezione di campionamento, facendo espliciti riferimenti a quanto previsto dalle linee guida di ARPA FVG;

b) riproponga l'aggiornamento del Piano di monitoraggio e controllo preferibilmente in un testo coordinato complessivo e completo;

**Vista** la nota prot. n. 42122 del 24 gennaio 2023, con la quale il Servizio Gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile ha comunicato di non rilevare scarichi di acque reflue di competenza autorizzativa del Servizio stesso, ai sensi del decreto legislativo 152/2006;

**Vista** la nota del 26 gennaio 2023, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 48755, con la quale il Gestore ha inviato integrazioni documentali, a riscontro delle richieste effettuate da ARPA FVG con la propria nota del 20 gennaio 2023;

**Vista** la nota prot. n. 123741 dell'1 marzo 2023, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato ad ARPA FVG la documentazione fornita dal Gestore con la nota del 26 gennaio 2023 e ha chiesto all'Agenzia regionale medesima di formulare, nel più breve tempo possibile, le proprie valutazioni conclusive e di fornire l'aggiornamento del Piano di monitoraggio e controllo;

**Vista** la nota prot. n. 8661 /P / GEN/ AIA del 18 marzo 2023, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal servizio competente il 20 marzo 2023 con protocollo n. 160345, con la quale ARPA FVG ha formulato le proprie osservazioni riguardo il camino E15 e ha inviato, debitamente aggiornato, il Piano di monitoraggio e controllo;

**Visto** il certificato di conformità alla norma UNI EN ISO 14001:2015, n. 50 100 13379 – Rev.004, rilasciato dalla Società di certificazione TUV ITALIA S.R.L. con sede nel Comune di Sesto San Giovanni (MI), via Carducci, 125, Pal. 23, da cui risulta che dalla data del 19 gennaio 2016, la Società FONDERIE PANDOLFO S.p.A. è dotata di un sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2015 per le attività di "Produzione di billette di alluminio mediante processi di trattamento del rottame, fusione della materia prima, raffinazione colata e omogeneizzazione (IAF 17)", svolte presso il sito operativo di Maniago (PN), via Ponte Giulio, fino al 18 gennaio 2025;

**Preso atto** che il Gestore presta, a favore della Regione, per le operazioni R4 (riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici) ed R13 (messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 – escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti), una garanzia finanziaria rilasciata da Unicredit S.p.A., con la Fidejussione bancaria n. 460011545881 del 25 maggio 2015, con l'Appendice modificativa del 28 gennaio 2019 e con l'Atto integrativo del 9 dicembre 2021, del valore di euro 802.657,56 (ottocentoduemilaseicentocinquantesette/56), avente validità fino al 13 marzo 2030;

**Constatata** la completezza della documentazione amministrativa normativamente richiesta ed acquisita agli atti;

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto, di:

- 1) rilasciare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per la modifica della convogliabilità tecnica dell'emissione E10, ai sensi dell'articolo 269 del decreto legislativo 152/2006;
- 2) di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 1141 del 13 marzo 2018, come modificata, rettificata e aggiornata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 3286 dell'11 settembre 2018 e n. 5040 del 7 ottobre 2021;

## DECRETA

1. È aggiornata l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1141 del 13 marzo 2018, come modificata, rettificata e aggiornata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 3286 dell'11 settembre 2018 e n. 5040 del 7 ottobre 2021, a favore della Società FONDERIE PANDOLFO S.p.A. con sede legale nel Comune di Rubano (PD), via della Provvidenza, 143, frazione Sarmeola, identificata dal codice fiscale 03809810280, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 2.5, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l'installazione sita nel Comune di Maniago (PN), via Ponte Giulio, 45.

#### **Art. 1 – Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale**

1. L'Allegato "Descrizione dell'Attività", l'Allegato B "Limiti e prescrizioni" e l'Allegato C "Piano di monitoraggio e controllo", al decreto n. 1141/2018, come sostituiti dai decreti n. 3286/2018 e n. 5040/2021, sono sostituiti dagli Allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

#### **Art. 2 – Autorizzazioni sostituite**

1. L'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al presente decreto sostituisce l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (Titolo I, Parte quinta del decreto legislativo 152/2006).

#### **Art. 3 – Prescrizioni**

1. Il Gestore in possesso della certificazione UNI EN ISO 14001:

- a) trasmette tempestivamente al Servizio competente ed al Comune di Maniago, il rinnovo della certificazione ISO 14001;
- b) comunica entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza della certificazione ISO 14001 al Servizio competente e al Comune di Maniago, il mancato rinnovo della stessa;
- c) trasmette entro 30 giorni al Servizio competente e al Comune di Maniago, la documentazione relativa alla eventuale sospensione o revoca della certificazione stessa.

#### **Art. 4 – Disposizioni finali**

1. Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui ai decreti n. 1141/2018, n. 3286/2018 e n. 5040/2021.
2. Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Fonderie Pandolfo S.p.A., al Comune di Maniago, ad ARPA SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO), al Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone, all'Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti (AUSIR), a Livenza Tagliamento Acque S.p.A. e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento, con sede in Trieste, via Carducci, 6.
4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

# DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ

## INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L'installazione gestita da FONDERIE PANDOLFO S.p.A. è collocata in via Ponte Giulio, 45, nel Comune di Maniago (PN).

Con riferimento agli strumenti urbanistici vigenti (PRGC) del Comune di Maniago, l'area occupata dall'installazione ricade in zona omogenea D.1.1 (zona omogenea industriale di interesse regionale a gestione NIP) ed è identificata catastalmente come segue:

Foglio mappale: 30

Particelle cat.: 687, 330, 1273, 1276, 1294, 1296, 1298, 1300, 1303, 1305, 1307, 1308, 1400, 1404, 1408, 1791;

Foglio mappale: 37

Particelle cat.: 42, 404, 450, 452, 461, 463, 465, 465, 467, 469, 471, 475, 478, 479, 481, 483, 485, 655.

Nell'area attorno l'installazione entro il raggio di un chilometro dal confine dell'installazione sono presenti, altre attività produttive, abitazioni isolate, la S.S. 251 e la S.S. 464 e zone agricole ai margini della Z.I.P.R. L'installazione è servita da fognatura e acquedotto consortili N.I.P., da un elettrodotto di potenza maggiore o uguale a 15kW e da un metanodotto.

A circa 1 km di distanza è presente un asilo nido mentre nell'area attorno l'installazione non sono presenti ospedali, impianti sportivi o ricreativi, corpi idrici di superficie, opere di presa idrica destinate al consumo umano, riserve o parchi naturali.

## CICLO PRODUTTIVO

L'installazione gestita da FONDERIE PANDOLFO S.r.l., ricade tra le attività industriali identificate al punto 2.5, lettera b) dell'allegato VIII alla parte II del d.lgs. 152/2006 (fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 4 Mg al giorno per piombo e il cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli).

Presso l'installazione viene svolta l'attività di fusione di pani di alluminio e rottami di alluminio selezionati per la produzione di billette in lega di alluminio.

La soglia massima autorizzata di capacità di fusione di metalli non ferrosi (compresi cadmio e piombo) e loro leghe, dell'attività IPPC di cui al punto 2.5, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, è pari a 194 Mg al giorno così suddivisi:

- di alluminio primario in pani, sfridi alluminio, di rottami metallici e leghe madri per alluminio;
- di rifiuti non pericolosi di metalli non ferrosi e loro leghe derivanti dall'attività di recupero (R4), nella quantità massima di 60 Mg al giorno [codici CER 10.08.99, 12.01.03, 12.01.99, 15.01.04, 16.01.18, 17.04.02, 19.10.02, 19.12.03 e 20.01.40].

In data 7 agosto 2017 il Gestore ha trasmesso comunicazione di modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale consistente nell'installazione di una nuova linea produttiva, costituita da un forno fusorio e da un forno di omogeneizzazione, che comporta un aumento della capacità massima di fusione.

Il Gestore ha dichiarato che la capacità di fusione complessiva dei forni presenti nell'installazione IPPC è pari a 440 Mg al giorno [140.000 Mg all'anno] così suddivisi:

- di alluminio primario in pani, sfridi alluminio, di rottami metallici e leghe madri per alluminio;
- di rifiuti non pericolosi di metalli non ferrosi e loro leghe derivanti dall'attività di recupero (R4), nella quantità massima di 157 Mg al giorno [codici CER 10.08.99, 12.01.03, 12.01.99, 15.01.04, 16.01.18, 17.04.02, 19.10.02, 19.12.03 e 20.01.40].

Il ciclo produttivo inizia con la ricezione e messa in riserva dell'alluminio primario in pani e di sfridi e rottami di alluminio. Il processo prevede una prima fase di controllo visivo del rottame in ingresso che stabilisce la necessità di una eventuale cernita e/o di una tranciatura dello stesso. L'alluminio primario e di recupero, viene fuso in un forno a doppia camera alimentato a gas metano, dove vengono altresì aggiunti gli elementi richiesti per la preparazione delle leghe di alluminio desiderate. La lega di alluminio fusa subisce quindi un processo di affinazione e degasaggio per poi essere inviato alla macchina di colata. Le billette prodotte dalla macchina di colata vengono quindi tagliate e inviate ad appositi forni di riscaldamento, per l'eliminazione delle autotensioni derivanti dal processo di raffreddamento subito durante la colata, per poi essere raffreddate gradualmente in un forno di mantenimento. Le billette così prodotte vengono quindi stoccate a magazzino in attesa della spedizione.

## **ENERGIA**

Per sopperire al limitato fabbisogno di energia elettrica della nuova linea al verificarsi di black-out verrà utilizzato il gruppo elettrogeno attualmente esistente da 800 kVA azionato da un motore diesel. La produzione di energia ha un valore annuo trascurabile, trattandosi, normalmente, solo di quella prodotta durante le programmate prove di funzionamento del gruppo elettrogeno e, saltuariamente, per sopperire a limitate necessità emerse in caso di emergenza dovuta a blackout elettrico.

Per il riscaldamento dei forni fusori viene impiegato gas naturale metano. Per l'azionamento delle macchine, le apparecchiature e per l'illuminazione viene impiegata energia elettrica di rete.

## EMISSIONI IN ATMOSFERA

### EMISSIONI CONVOGLIATE

All'interno dell'installazione sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera soggette ad autorizzazione:

Sigla punto di emissione	Impianto di provenienza	Portata massima di progetto (Nmc/ora)	Altezza camino da terra (m)	Sistema di abbattimento	Note
E1	(M1) Fusione 1	90.000	25,0	Ciclone + Neutralizzatore + Adsorbitore a carboni attivi + Filtro a maniche	
E2	(M2) Omogeneizzazione billette	2.400	25,0	Non presente	
E4	(M4) Taglio teste billette	1.500	25,0	Ciclone	
E7	(M7) Saldatrice	2.000	25,0	Non presente	
E9	(M9) 2° forno omogeneizzazione	9.900	25,0	Non presente	
E10	(M10) Fusione 2	120.000	25,0	Ciclone + Neutralizzatore + Adsorbitore a carboni attivi + Filtro a maniche	Comunicazione di modifica non sostanziale AIA del 29-07-2022 (Agg. AIA n. 6)
E11	(M11) Aspirazione impianto cernita plastica	20.000	ambiente	Non presente	
E13	(M13) Silos carbone	--	--	Filtro a tessuto	
E14	(M14) Silos trattamento fumi	--	--	Filtro a tessuto	

All'interno dell'installazione sono presenti i seguenti punti di emissione in atmosfera non soggetti ad autorizzazione:

Sigla punto di emissione	Impianto di provenienza	Impianto non soggetto ad autorizzazione ai sensi	Note
E3	(M3) Centrale termica	Non soggetto ad autorizzazione ai sensi della lettera dd), del punto 1, alla Parte I, all'Allegato IV (impianti attività in deroga) alla Parte Quinta, del d.lgs. 152/2006	
E5	(M5) Macchina colata 1	Non soggetto ad autorizzazione ai sensi del comma 5 dell'articolo 272 del d.lgs. 152/2006, in quanto emissioni (vapor acqueo) provenienti da sfiato esclusivamente adibito alla protezione e alla sicurezza dell'ambiente di lavoro	Comunicazione di modifica non sostanziale AIA del 29-07-2022 (Agg. AIA n. 6)
E6	(M6) Gruppo elettrogeno di emergenza	Non soggetto ad autorizzazione ai sensi della lettera bb), del punto 1, alla Parte I, all'Allegato IV (impianti attività in deroga) alla Parte Quinta, del d.lgs. 152/2006	
E8	(M8) Filtro maniche silo calce 1	Non soggetto ad autorizzazione ai sensi della lettera m), del punto 1, alla Parte I, all'Allegato IV (impianti attività in deroga) alla Parte Quinta, del d.lgs. 152/2006	
E12	(M12) Filtro maniche silo calce 2	Non soggetto ad autorizzazione ai sensi della lettera m), del punto 1, alla Parte I, all'Allegato IV (impianti attività in deroga) alla Parte Quinta, del d.lgs. 152/2006	
E15	(M15) Macchina colata 2	Non soggetto ad autorizzazione ai sensi del comma 5 dell'articolo 272 del d.lgs. 152/2006, in quanto emissioni (vapor acqueo) provenienti da sfiato esclusivamente adibito alla protezione e alla sicurezza dell'ambiente di lavoro	Comunicazione di modifica non sostanziale AIA del 29-07-2022 (Agg. AIA n. 6)

## EMISSIONI DIFFUSE

Emissioni diffuse potrebbero manifestarsi durante le operazioni di alimentazione delle materie prime o delle leghe madri al forno di fusione o al forno di attesa oppure durante le operazioni di scorifica del metallo fuso. Per contenere tali emissioni l'alimentazione dei rottami viene effettuata mediante cassoni che, prima dell'apertura delle porte di carico del forno, si posizionano a tenuta in corrispondenza di queste consentendo l'aspirazione e il convogliamento delle emissioni nel punto E10.

## SCARICHI IDRICI

All'interno dell'installazione sono presenti i seguenti scarichi idrici:

Scarico	Tipologia acque scaricate	Trattamento	Recapito
S1	Meteoriche di prima pioggia Spurgo raffreddamento Rigenerazione addolcimento	Trattamento chimico - fisico	Fognatura consortile N.I.P.
S2	Meteoriche di seconda pioggia	Non presente	Pozzi perdenti
S3	Meteoriche di prima pioggia (piazzali per lo stoccaggio e riqualificazione materia prima in ingresso e per lo stoccaggio del prodotto finito)	Trattamento chimico - fisico	Fognatura consortile N.I.P.
S4	Meteoriche di seconda pioggia (piazzali per lo stoccaggio e riqualificazione materia prima in ingresso e per lo stoccaggio del prodotto finito)	Non presente	Bacino di infiltrazione
--	Acque reflue assimilate alle domestiche	Condensa grassi	Fognatura consortile N.I.P.

## RUMORE

L'attività all'interno dell'installazione è svolta a ciclo continuo su tre turni giornalieri. Le principali sorgenti acustiche sono costituite dai ventilatori del sistema di trattamento fumi, dalle torri evaporative, dalla movimentazione dei rottami con pala gommata e dagli automezzi in ingresso e in uscita.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 23 novembre 2015 il Comune di Maniago ha approvato il Piano comunale di classificazione acustica del proprio territorio (PCCA).

L'installazione IPPC della Società FONDERIE PANDOLFO S.r.l., collocata in "Zona Industriale – D1", è stata inserita all'interno del Piano Comunale di Classificazione Acustica, quale area acustica in Classe VI (area esclusivamente industriale), con limiti di immissione pari a 70 dB(A) sia per il periodo diurno che per quello notturno.

Dalle analisi effettuate in gennaio / febbraio 2017 si evince il rispetto dei limiti imposti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA).

## RIFIUTI

Il Gestore ha dichiarato di avvalersi delle disposizioni sul deposito temporaneo prima della raccolta di cui all'articolo 185-bis del d.lgs. 152/2006.

### OPERAZIONI DI STOCCAGGIO E RECUPERO RIFIUTI

Con nota del 7 aprile 2015, il Gestore ha comunicato ai sensi dell'articolo 29-nonies del d.lgs. 152/2006 l'intenzione di attuare la gestione, nell'ambito del ciclo produttivo, di nuovo rifiuto, codice CER 16 01 18 (cerchioni in lega di alluminio);

All'interno dell'installazione sono presenti zone di stoccaggio rifiuti destinati ad operazioni di messa in riserva R13 e recupero R4 di rifiuti di metalli non ferrosi (alluminio) e loro leghe:

Descrizione	CER	Modalità	Potenzialità teorica massima di stoccaggio
Rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi non specificati altrimenti	10 08 99	Stoccaggio in cumuli posti su una superficie coperta (tettoia) di 900 mq e su una superficie scoperta di 3.100 mq.  La superficie pavimentata complessiva, destinata allo stoccaggio di rifiuti di metalli non ferrosi è di 4.000 mq.	<b>20.000 mc</b> [4.000 mq x 5 ml]  pari a  <b>8.000 Mg</b> [20.000 mc x 0,4 Mg/mc]
Limature e trucioli di materiali non ferrosi	12 01 03		
Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche non specificati altrimenti	12 01 99		
Imballaggi metallici	15 01 04		
Metalli non ferrosi *	16 01 18		
alluminio	17 04 02		
Rifiuti di metalli non ferrosi	19 10 02		
Metalli non ferrosi	19 12 03		
metallo	20 01 40		

\* parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui al d.lgs. 24 giugno 2003, n. 209, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili, nella fattispecie cerchi in lega di alluminio.

Nella seguente tabella si riporta il dettaglio dell'attività di recupero svolta:

Attività di recupero	Tipologia	Descrizione	Operazione	Codice rifiuto	Soglia <sup>(1)</sup>	Potenzialità teorica massima
Recupero diretto in impianti metallurgici [R4] (3.2.3 lett.a)	3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe	R4 <sup>(2)</sup>	10 08 99 12 01 03 12 01 99 15 01 04 17 04 02 19 10 02 19 12 03 20 01 40	<b>70.000 t/a</b>	<b>48.000 t/a</b>
Messa in riserva di rifiuti [R13] con frantumazione oppure cesoiatura per sottoporli all'operazione di recupero negli impianti metallurgici [R4] (5.1.3)	5.1	Metalli non ferrosi (cerchioni in lega di alluminio di veicoli a motore, di rimorchi e simili)		16 01 18		
<b>Totale rifiuti massima da destinare a recupero</b>						<b>50.000 t/a</b>

<sup>(1)</sup> Quantità massime di rifiuti non pericolosi di cui all'allegato 1, suballegato 1 del D.M 05-02-1998

<sup>(2)</sup> La messa in riserva R13 è funzionale al recupero come previsto dal D.M. 5 febbraio 1998.

## **IMPIANTI A RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI**

Il Gestore dichiara che l'installazione non è soggetta agli obblighi previsti dal d.lgs. 105/2015.

## **BONIFICHE AMBIENTALI**

Non pertinente.

## **SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE**

Il Gestore è in possesso della certificazione del proprio sistema di qualità ambientale conformemente ai requisiti UNI EN ISO 14001:2015 per "Produzione billette di alluminio mediante processi di trattamento del rottame, fusione della materia prima, raffinazione colata e omogeneizzazione (IAF 17)" – certificato n. 50 100 13379 Rev 004 del 17 febbraio 2022, con scadenza 18 gennaio 2025.

## **RELAZIONE DI RIFERIMENTO**

La verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento, di cui al D.M. 272/2014 ed elaborata secondo le linee guida pubblicate da ARPA FVG, ha prodotto esito negativo in quanto il Gestore ritiene che non vi siano possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee.

## **EMISSIONI ODORIGENE**

Non sono presenti episodi documentati che hanno generato un impatto odorigeno che possa essere valutato nell'ambito dell'autorizzazione integrata ambientale.

## **MONITORAGGI EX ART. 29-SEXIES D.LGS. 152/2006**

Con nota del 11 gennaio 2022, acquisita agli atti con prot. Regione n. 1218 del 12 gennaio 2022, il Gestore ha presentato la relazione prevista dalle pertinenti Linee Guida redatte da ARPA FVG. Si ritiene sufficiente effettuare i controlli indiretti previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo in luogo dei campionamenti di suolo e acque sotterranee.

# ALLEGATO B

## LIMITI E PRESCRIZIONI

Il Gestore FONDERIE PANDOLFO S.p.A. è autorizzato a svolgere l'attività di cui al **punto 2.5, lettera b)** [fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 4 Mg al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli] dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, presso l'installazione sita in via Ponte Giulio, 45, nel Comune di Maniago, a condizione che rispetti quanto di seguito prescritto.

È autorizzata una capacità massima di fusione di metalli non ferrosi e loro leghe pari a **440 Mg al giorno** [140.000 Mg all'anno] così suddivisi:

- di alluminio primario in pani, sfridi alluminio, di rottami metallici e leghe madri per alluminio;
- di rifiuti non pericolosi di metalli non ferrosi e loro leghe derivanti dall'attività di recupero (R4), **nella quantità massima di 157 Mg al giorno** [codici CER 10.08.99, 12.01.03, 12.01.99, 15.01.04, 16.01.18, 17.04.02, 19.10.02, 19.12.03 e 20.01.40].

## EMISSIONI IN ATMOSFERA

Per i punti di emissione in atmosfera devono essere rispettati i seguenti limiti:

**Punto di emissione E1** (TRATTAMENTO FUMI FORNO FUSORIO n. 1)  
(FORNO DI ATTESA)  
(ASPIRAZIONE CAPPE E SFIATO DEGASAGGIO)

**Punto di emissione E10** (TRATTAMENTO FUMI FORNO FUSORIO n. 2)  
(FORNO DI ATTESA)  
(SFIATO DEGASAGGIO)

Inquinante	Valori limite da rispettare
Polveri totali	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di Zolfo espressi come SO <sub>2</sub>	15 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di Azoto espressi come NO <sub>2</sub>	100 mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio (CO)	100 mg/Nm <sup>3</sup>
Cloruri gassosi, espressi come HCl	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Acido Fluoridrico (HF)	1 mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili espressi come TCOV	15 mg/Nm <sup>3</sup>
Diossine e furani (PCDD + PCDF) I valori limite di emissione si riferiscono alla concentrazione totale di diossine e furani, calcolata come concentrazione "tossica equivalente". Per la determinazione della concentrazione "tossica equivalente", le concentrazioni di massa delle seguenti policloro-dibenzo-p-diossine e policlorodibenzofurani misurate nell'effluente gassoso devono essere moltiplicate per i fattori di equivalenza tossica (FTE) di seguito riportati, prima di eseguire la somma.	0,1 ngI-TEQ/Nm <sup>3</sup>
	FTE
2, 3, 7, 8 Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)	1
1, 2, 3, 7, 8 Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)	0,5
1, 2, 3, 4, 7, 8 Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9 Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8 Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)	0,01
Octaclorodibenzodiossina (OCDD)	0,001
2, 3, 7, 8 Tetraclorodibenzofurano (TCDF)	0,1
2, 3, 4, 7, 8 Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,5
1, 2, 3, 7, 8 Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,05
1, 2, 3, 4, 7, 8 Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9 Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8 Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
2, 3, 4, 6, 7, 8 Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
Octaclorodibenzofurano (OCDF)	0,001
PCB dioxin like (PCB-DL) I valori limite di emissione si riferiscono alla concentrazione totale di PCB-DL, calcolata come concentrazione "tossica equivalente". Per la determinazione della concentrazione "tossica equivalente", le concentrazioni di massa dei seguenti PCB misurati nell'effluente gassoso devono essere moltiplicati per i fattori di equivalenza tossica (FTE) di seguito riportati, prima di eseguire la somma.	0,1 ngI-TEQ/Nm <sup>3</sup>
	WHO-FTE
3,3',4,4' TetraCB (PCB 77)	0,0001
3,4,4',5 TetraCB (PCB 81)	0,0003
2,3,3',4,4' PentaCB (PCB 105)	0,00003
2,3,4,4',5 PentaCB (PCB 114)	0,00003
2,3',4,4',5 PentaCB (PCB 118)	0,00003
2',3,4,4',5 PentaCB (PCB 123)	0,00003
3,3',4,4',5 PentaCB (PCB 126)	0,1
2,3,3',4,4',5 HexaCB (PCB 156)	0,00003
2,3,3',4,4',5' HexaCB (PCB 157)	0,00003
2,3',4,4',5,5' HexaCB (PCB 167)	0,00003
3,3',4,4',5,5' HexaCB (PCB 169)	0,03
2,3,3',4,4',5,5' HeptaCB (PCB 189)	0,00003
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA), come somma di Benz [a] antracene Dibenz [a, h] antracene Benzo [b] fluorantene Benzo [j] fluorantene Benzo [k] fluorantene Benzo [a] pirene Dibenzo [a, e] pirene Dibenzo [a, h] pirene Dibenzo [a, i] pirene Dibenzo [a, l] pirene Indeno [1, 2, 3 - cd] pirene	0,01 mg/Nm <sup>3</sup>
Mercurio e i suoi composti, espressi come mercurio (Hg)	0,05 mg/Nm <sup>3</sup>

**Punto di emissione E2 (FORNO DI OMOGENEIZZAZIONE)****Punto di emissione E9 (FORNO DI OMOGENEIZZAZIONE)**

Inquinante	Valori limite da rispettare
Ossidi di Azoto espressi come NO <sub>2</sub>	300 mg/Nm <sup>3</sup> (*)
Monossido di carbonio (CO)	100 mg/Nm <sup>3</sup> (*)

(\*) Il valore limite di emissione si riferisce ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.

**Punto di emissione E4 (ASPIRAZIONE TAGLIO TESTE BILLETTE)**

Inquinante	Valori limite da rispettare
Polveri totali	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Olii, come nebbie oleose	5 mg/Nm <sup>3</sup>

**Punto di emissione E7 (ASPIRAZIONE POSTAZIONE SALDATURA)**

Inquinante	Valori limite da rispettare
Polveri totali	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Olii, come nebbie oleose	5 mg/Nm <sup>3</sup>

**Punto di emissione E11 (ASPIRAZIONE IMPIANTO CERNITA PLASTICA)**

Inquinante	Valori limite da rispettare
Polveri totali	10 mg/Nm <sup>3</sup>

**Punto di emissione E13 (SILOS CARBONE)****Punto di emissione E14 (SILOS TRATTAMENTO FUMI)**

Inquinante	Valori limite da rispettare
Non vengono prescritti parametri e valori limite di concentrazione per tali impianti. Si rimanda al Piano di monitoraggio e controllo (PMC) per la manutenzione e sostituzione dei sistemi di abbattimento.	

**Vengono imposte le seguenti prescrizioni:**

1. Il Gestore deve effettuare, con frequenza stabilita nel Piano di monitoraggio e controllo, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dagli impianti;
2. Il Gestore deve adottare i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione;
3. I valori limite di emissione non si applicano durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto. Il Gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi (rif. art. 271, c. 14 del d.lgs. 152/06);
4. Il sito di campionamento dei nuovi punti di emissione dovranno essere conformi alla norma UNI EN 15259/2008. In particolare:
  - a) la sezione di misurazione deve soddisfare i requisiti di cui alla lettera b) al punto 6.2.1 della norma tecnica citata al fine di consentire il prelievo di campioni rappresentativi del piano di misurazione e condizioni di flusso omogenee;
  - b) la piattaforma di lavoro deve essere sufficientemente ampia per l'attività svolta ed essere progettata e realizzata tenendo conto del punto 6.2.3.2, ossia dei vincoli che riguardano la "profondità", l'area "sgombra" e la distanza del bocchello di campionamento dal piano di calpestio della piattaforma, nonché dell'ergonomia e dei requisiti di sicurezza descritti nel punto 6.2.3.1, nella UNI EN 13204:2001 e nel d.lgs. 81/2008;
5. Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi;
6. Il Gestore deve adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
7. le porte di campionamento devono essere di forma circolare, dotate di flangia a piastra e corrispondente flangia cieca di chiusura;
8. Il diametro interno delle flange per i condotti di diametro idraulico superiore ai 70 cm deve essere di almeno 116 mm (corrispondente alla DN 100 - UNI EN 1092:2010) e di almeno 90.5 mm (corrispondente alla DN 80 - UNI EN 1092:2010) per quelli di diametro inferiore. I riferimenti alle dimensioni nominali (DN) della norma UNI EN 1092:2010 sono stati effettuati solo per agevolare l'approvvigionamento in quanto le flange con le dimensioni indicate nella norma sono normalmente disponibili in commercio;
9. Il numero, la posizione la filettatura e il diametro dei fori per l'accoppiamento delle flange e il tipo di materiale con cui sono realizzate non sono rilevanti ai fini del loro utilizzo per il prelievo delle emissioni. Lo spessore della flangia e quello del tronchetto di collegamento con il camino deve essere sufficiente per resistere alle sollecitazioni prodotte dal peso della sonda e dei dispositivi ad essa agganciati (tra 8 e 20 Kg);
10. Il tronchetto di collegamento deve avere una lunghezza, corrispondente alla distanza tra la flangia e la parete esterna del camino (compresa la coibentazione), di almeno 75 mm;

11. le caratteristiche costruttive dei camini devono essere verificate sulla base del documento "Attività di campionamento delle emissioni convogliate in atmosfera – requisiti tecnici delle postazioni ai sensi della UNI EN 15259:2008 e del d.lgs. 81/2008 e s.m.i." – Linee guida ARPA FVG LG22.03, disponibili sul sito dell'Agenzia all'indirizzo web: <https://www.arpa.fvg.it/temi/temi/supporto-tecnico-e-controlli/pubblicazioni/attivita-di-campionamento-delle-emissioni-convogliate-in-atmosfera-requisiti-tecnici-delle-postazioni-ai-sensi-della-uni-en-15259-e-del-dlgs-8108-e-smi/> e, in caso di difformità, in particolare, dei condotti, delle piattaforme, delle zone di accesso e dei punti di campionamento, dovranno essere eseguite le idonee modifiche progettuali.
12. tutti i camini / punti di emissione devono essere chiaramente identificati con apposita segnaletica riportante la denominazione riportata nella presente autorizzazione conformemente agli elaborati grafici allegati alla domanda di autorizzazione integrata ambientale;
13. I sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in efficienza, eseguendo con regolarità le operazioni di manutenzione previste nel presente piano di monitoraggio e controllo.
14. L'impianto di trattamento a presidio del punto emissivo E10 deve essere dotato di sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni delle polveri, al fine della verifica dell'efficienza del sistema di trattamento; tale sistema deve essere concordato con ARPA FVG;
15. I verbali di campionamento dei punti di emissione E1 ed E10 devono riportare il dettaglio della ricetta di carico, al fine di poter correlare il dato analitico con l'attività svolta.

**Vengono imposte le seguenti prescrizioni per il modificato punto di emissione E10 e per i nuovi punti di emissione E7 ed E11:**

1. Almeno 15 giorni prima di iniziare la messa in esercizio dei nuovi impianti afferenti ai punti di emissione E7, E10 ed E11, il Gestore deve darne comunicazione alla Regione FVG, al Comune interessato e all'ARPA Dipartimento di Pordenone.
2. Il termine ultimo per la messa a regime dei nuovi impianti afferenti ai punti di emissione E7, E10 ed E11 è fissato in 90 giorni dalla data di messa in esercizio. Il Gestore deve comunicare alla Regione FVG, al Comune interessato e all'ARPA Dipartimento di Pordenone la data di messa a regime.
3. Il Gestore deve comunicare alla Regione FVG, al Comune interessato e all'ARPA Dipartimento di Pordenone, entro 45 giorni dalla data di messa a regime, i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate per un periodo continuativo di 10 giorni, con almeno due misure effettuate nell'arco di tale periodo (ciascuna delle quali calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite;
4. Nei dieci giorni che precedono la messa a regime dei nuovi impianti afferenti ai punti di emissione, le misure effettuate di velocità del flusso lungo il diametro del condotto dovranno dimostrare che il flusso del gas nel condotto è laminare e stabile, ossia che abbia i requisiti di cui alla lettera c) del punto 6.2.1. della norma UNI EN 15259:2008;
5. il Gestore prima della comunicazione di messa in esercizio di detti impianti, comunica il tipo di presidio previsto e tutte le informazioni utili per l'aggiornamento del PMC con le attività di manutenzione previste;

**Vengono imposte le seguenti prescrizioni per le emissioni diffuse:**

1. Al fine di ridurre le eventuali emissioni fuggitive, tutte le operazioni che potrebbero determinarle devono essere effettuate mantenendo chiusi i portoni del capannone principale di lavorazione;
2. Il Gestore deve prendere tutti gli accorgimenti atti a minimizzare eventuali dispersioni in atmosfera di polveri o materiali leggeri facilmente trasportabili dal vento;
3. Il Gestore deve tenere l'impianto, le attrezzature di controllo e di servizio in buono stato di manutenzione attraverso controlli ed interventi periodici;
4. Il Gestore deve eseguire almeno annualmente una verifica del buono stato di conservazione delle pavimentazioni cementate ed effettuare le manutenzioni in presenza di eventuali fessurazioni.

## SCARICHI IDRICI

Sono autorizzati i seguenti scarichi:

Scarico	Tipologia acque scaricate	Trattamento	Recapito
S1	Meteoriche di prima pioggia Spurgo raffreddamento Rigenerazione addolcimento	Trattamento chimico - fisico	Fognatura consortile N.I.P.
S3	Meteoriche di prima pioggia (piazzi per lo stoccaggio e riqualificazione materia prima in ingresso e per lo stoccaggio del prodotto finito)	Trattamento chimico - fisico	Fognatura consortile N.I.P.

Sono altresì presenti i seguenti scarichi:

Scarico	Tipologia acque scaricate	Trattamento	Recapito
S2	Meteoriche di seconda pioggia	Non presente	Pozzi perdenti
S4	Meteoriche di seconda pioggia (piazzi per lo stoccaggio e riqualificazione materia prima in ingresso e per lo stoccaggio del prodotto finito)	Non presente	Bacino di infiltrazione
--	Acque reflue assimilate alle domestiche	Condensa grassi	Fognatura consortile N.I.P.

### Vengono imposte le seguenti prescrizioni per gli scarichi:

1. Gli scarichi S1 e S3 devono rispettare i limiti di emissione per lo scarico in rete fognaria di Tabella 3 (valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura), Allegato 5 (Limiti di emissione degli scarichi idrici) alla Parte Terza del d.lgs. 152/06;
2. Il Gestore deve effettuare, con frequenza stabilita nel Piano di monitoraggio e controllo, nelle più gravose condizioni di esercizio, le analisi al fine di verificare il rispetto dei limiti imposti;
3. È vietata l'immissione in fognatura di:
  - a) sostanze infiammabili o esplosive;
  - b) sostanze che sviluppano gas o vapori tossici;
  - c) acque reflue contenenti sostanze tossiche (sia in azione diretta che in combinazione con altri prodotti) tali da danneggiare le condutture o da interferire con i processi biologici di depurazione o che comunque possano portare condizioni insalubri, disagi o di pericolo per l'incolumità delle persone;
  - d) sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone, gli animali e l'ambiente sottoposti alle radiazioni;
  - e) sostanze aggressive (pH inferiore a 4 e superiore a 11);
  - f) sostanze che nell'intervallo di temperatura 10 °C – 45 °C possano precipitare, solidificare o diventare gelatinose;
  - g) acque di scarico a temperatura superiore ai 45 °C;
  - h) sostanze solide, viscosi od oleose in dimensioni e/o quantità tali da causare ostruzioni nelle condotte e/o produrre interferenze con l'appropriato funzionamento di tutto il sistema di fognatura e con i processi di depurazione (per es. bitumi, oli lubrificanti, oli alimentari e grassi, fluidi diatermici, ecc...);
  - i) acque prelevate da canali per successivo utilizzo irriguo misto con liquami fognari;
  - j) sostanze cancerogene in ambiente idrico o in concorso con lo stesso, sostanze sconosciute o il cui effetto sull'uomo non sia noto;
  - k) materiali grossolani (ad esempio ma non a esaurimento: immondizie, materiali vegetali, ceneri, stracci, scarti di lavorazione, segatura, residui alimentari anche se di

provenienza domestica, assorbenti igienici ed affini, cartoni, sacchi di plastica, piume, materiali di scavo o demolizione ecc...);

4. I pozzetti di prelievo devono essere realizzati in modo tale da permettere un battente di liquido di almeno 50 centimetri che consenta un campionamento anche in modalità automatica, e da prevedere la presenza, in ingresso, di una sola condotta per evitare il miscelamento tra diverse correnti.

## RIFIUTI

Il Gestore è autorizzato, all'attività di messa in riserva R13 dei rifiuti pericolosi di cui al codice CER 10 03 15\* [schiumature infiammabili e che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose] per un quantitativo massimo di **4.000 mc.**

Il Gestore è autorizzato, previa prestazione della garanzia finanziaria, ad effettuare operazioni di messa in riserva R13 e recupero R4 di rifiuti non pericolosi di metalli non ferrosi (alluminio) e loro leghe effettivamente destinati al riutilizzo all'interno anche del nuovo forno fusorio.

Descrizione	CER	Q.Ta annua in ingresso [t/a]	Potenzialità giornaliera [t/g]	Q.Ta massima messa in riserva [t]	Potenzialità del deposito [m3]
Rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi non specificati altrimenti	10 08 99	<b>48.000</b>	<b>157</b>	<b>8.000</b>	<b>20.000</b>
Limature e trucioli di materiali non ferrosi	12 01 03				
Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche non specificati altrimenti	12 01 99				
Imballaggi metallici	15 01 04				
alluminio	17 04 02				
Rifiuti di metalli non ferrosi	19 10 02				
Taglio termico cesoiato	19 12 03				
metallo	20 01 40				
Metalli non ferrosi (*)	16 01 18	<b>2.000</b>			

(\*) parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui al d.lgs. 24 giugno 2003, n. 209, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili, nella fattispecie cerchioni in lega di alluminio.

### Vengono imposte le seguenti prescrizioni per la gestione dei rifiuti:

1. Il Gestore deve comunicare e tenere traccia, in apposito registro, delle modifiche apportate alle aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti;
2. Il settore Z1 di stoccaggio dei rifiuti deve essere identificato e contrassegnato in modo inequivocabile attraverso un'apposita segnaletica riportante anche il codice CER del rifiuto;
3. Tutte le aree oggetto di deposito, sia dei rottami in ingresso che del prodotto finito devono essere mantenute in ordine e pulite al fine di evitare che per il dilavamento delle acque meteoriche possa trasportare materiale grossolano nel sistema di trattamento.

## Garanzie Finanziarie

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere l), della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti) compete alla Regione determinare le garanzie finanziarie per coprire i costi di eventuali interventi conseguenti alla non corretta gestione dell'impianto, nonché necessari al recupero dell'area interessata, ferma restando – ove ne ricorrano i presupposti – la responsabilità per danno ambientale.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del Decreto del Presidente della Giunta 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres., come modificato dall'articolo 1, comma 1, del Decreto del Presidente della Regione 9 luglio 2010, n. 0162/Pres., pubblicato sul B.U.R. 21 luglio 2010, n. 29, i privati operatori che gestiscono impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti, ovvero per il deposito preliminare o messa in riserva di rifiuti pericolosi, prestano apposite garanzie finanziarie.

<b>Garanzie finanziarie a favore del Comune per coprire i costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità della gestione dell'impianto ed il recupero dell'area interessata</b>			
Parte della garanzia finanziaria prevista viene determinata in applicazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del Regolamento di esecuzione del Decreto del Presidente della Giunta n. 0502/Pres. dell'8 ottobre 1991, secondo le indicazioni sotto riportate per un impianto tecnologico <b>per il recupero dei rifiuti non pericolosi con potenzialità teorica massima autorizzata di 157 tonnellate al giorno</b>	Superiore a 100 t/g : Euro 190.882,49 + Euro 763,53 per ogni t/g eccedente le prime 100	Euro 190.882,49 + (Euro 763,53 x 57 tonnellate)	Euro 234.403,70
Parte della garanzia finanziaria prevista viene determinata in applicazione dell'articolo 3, comma 1, lettera d) del Regolamento di esecuzione del Decreto del Presidente della Giunta n. 0502/Pres. dell'8 ottobre 1991, secondo le indicazioni sotto riportate <b>per deposito preliminare o messa in riserva di rifiuti non pericolosi con capacità autorizzata sino a 20.000 metri cubi</b>	Superiore a 500 metri cubi: Euro 30.541,30 + Euro 38,18 per ogni cubo eccedente i primi 500	Euro 30.541,30 + (Euro 38,18 x 19.500 metri cubi)	Euro 775.051,30
Parte della garanzia finanziaria prevista viene determinata in applicazione dell'articolo 3, comma 1, lettera e) del Regolamento di esecuzione del Decreto del Presidente della Giunta n. 0502/Pres. dell'8 ottobre 1991, secondo le indicazioni sotto riportate <b>per deposito preliminare o messa in riserva di rifiuti pericolosi con capacità autorizzata sino a 4.000 metri cubi</b>	Superiore a 500 metri cubi: Euro 61.082,60 + Euro 76,35 per ogni cubo eccedente i primi 500	Euro 61.082,60 + (Euro 76,35 x 3.500 metri cubi)	Euro 328.307,60
<b>TOTALE</b>			<b>Euro 1.337.762,60</b>
Ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto legge 26 novembre 2010, n. 196, come convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, dispone, tra l'altro, la riduzione del 40% dell'importo della garanzia finanziaria di cui all'articolo 208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo 152/2006, per le imprese in possesso della certificazione ambientale di cui alla norma UNI EN ISO 14001	- 40%	Euro 1.337.762,60 x 0,40	Euro 535.105,04
<b>TOTALE</b>			<b>Euro 802.657,56</b>

## **RUMORE**

Il Gestore deve rispettare le disposizioni dell'approvato Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) del Comune di Maniago (PN), di cui alla Deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 27 novembre 2015.

# ALLEGATO C

## **PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO**

Il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) stabilisce la frequenza e le modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del gestore e l'attività svolta da ARPA FVG. Si ricorda che i campionamenti, analisi, misure, verifiche, calibrazioni devono essere sottoscritti da un professionista abilitato e messi a disposizione degli enti preposti al controllo presso la Società.

## **CONSIDERAZIONI GENERALI**

### **Evitare le miscele**

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro siano influenzate dalla miscelazione delle emissioni o degli scarichi, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.

### **Funzionamento dei sistemi**

Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva.

### **Guasto, avvio e fermata**

In caso di incidenti o imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente o che siano percettibili all'esterno dello stabilimento il Gestore informa immediatamente la Regione ed ARPA FVG e adotta immediatamente misure atte a limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti informandone l'autorità competente.

Nel caso in cui tali incidenti o imprevisti non permettano il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore dell'installazione dovrà provvedere alla riduzione o alla cessazione dell'attività ovvero adottare altre misure operative atte a garantire il rispetto dei limiti imposti e comunicare entro 8 ore dall'accaduto gli interventi adottati alla Regione, al Comune, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria competente per territorio e all'ARPA FVG (Dipartimento competente per territorio).

Il Gestore dell'installazione è inoltre tenuto ad adottare modalità operative adeguate a ridurre al minimo le emissioni durante fasi di transitorio, quali l'avviamento e l'arresto degli impianti.

### **Arresto definitivo dell'impianto**

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

### **Manutenzione dei sistemi**

Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi.

Tutti i macchinari il cui corretto funzionamento garantisce la conformità dell'impianto all'AIA dovranno essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore o dei specifici programmi di manutenzione adottati dal Gestore.

I controlli e gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso la Società, anche in conformità a quanto previsto dai punti 2.7-2.8 dell'Allegato VI alla Parte Quinta del d.lgs. 152/06 per i sistemi di abbattimento.

### **Accesso ai punti di campionamento**

Il Gestore dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio:

- a) punti di campionamento delle emissioni in atmosfera;
- b) pozzetti di campionamento degli scarichi di acque reflue;
- c) punti di rilievo delle emissioni sonore dell'insediamento;
- d) aree di stoccaggio di rifiuti.

## **SCelta DEI METODI ANALITICI**

### **Aria**

I metodi utilizzati dovranno essere riportati per ogni parametro sui singoli Rapporti di Prova (RdP) di ogni campione. Per valutare la conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione dovranno essere utilizzati i metodi di campionamento e di analisi indicati nel link di ARPA FVG:

[http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/aria/utilita/Documenti\\_e\\_presentazioni/linee\\_guida.html](http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/aria/utilita/Documenti_e_presentazioni/linee_guida.html)

o metodi diversi da quelli presenti nell'elenco sopra riportato purché rispondenti alla norma UNI CEN/TS 14793:2005 "Procedimento di validazione intralaboratorio per un metodo alternativo confrontato con un metodo di riferimento". La relativa relazione di equivalenza deve essere tramessa agli enti per le opportune verifiche.

Per i parametri non previsti in tale elenco devono essere utilizzati metodi che rispettino l'ordine di priorità delle pertinenti norme tecniche prevista al comma 17 dell'art. 271 del d.lgs. 152/06. In quest'ultimo caso in fase di verifica degli autocontrolli ARPA si riserva di effettuare una valutazione sulle metodiche utilizzate.

Nella temporanea impossibilità tecnica o nelle more di adeguamento alle metodiche di recente emanazione indicate nel link di ARPA FVG si ritengono utilizzabili, per il tempo strettamente necessario all'adeguamento, le metodiche corrispondenti precedentemente in vigore.

Si ricorda infine che i metodi utilizzati dovranno essere riportati, per ogni parametro, sui singoli Rapporti di Prova (RdP) di ogni campione. Si evidenzia, infine, che l'applicazione di detti metodi comunque prevede, per la loro applicazione, specifiche condizioni per le caratteristiche del punto di prelievo e per le postazioni di lavoro al fine di minimizzare l'incertezza delle misure. In particolare, nelle metodiche sono espressamente definiti gli spazi operativi e i requisiti strutturali delle postazioni di campionamento.

### **Acque**

Al fine di garantire la rappresentatività del dato fornito il prelievamento, il trasporto e la conservazione di ogni campione dovranno essere eseguiti secondo quanto disposto dalle norme tecniche di settore (tali informazioni dovranno risultare nel verbale di prelievo di ogni campione, assieme ai dati meteorologici e pluviometrici). I metodi analitici per ogni parametro dovranno essere riportati nei singoli Rapporti di Prova (RdP) di ogni campione.

I metodi analitici dovranno essere quelli indicati nei manuali APAT CNR IRSA 2060 Man 29. Nell'impossibilità tecnica o nelle more di adeguamento alle migliori tecnologie utilizzabili, in analogia alle note ISPRA prot.18712 "Metodi di riferimento per le misure previste nelle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) statali" (Allegato G alla nota ISPRA prot.18712 del 1/6/2011) e alla nota ISPRA prot. 9611 del 28/2/2013, scaricabili dal sito (<http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/autorizzazioni-e-valutazioni-ambientali/prevenzione-e-riduzione-integrate-dell'inquinamento-ippc-controlli-ai-a/documentazione-tecnica-in-materia-di-controlli-ai-a>), possono essere utilizzati metodi alternativi purché possa essere dimostrato, tramite opportuna documentazione, il rispetto dei criteri minimi di equivalenza indicati nelle note ISPRA citate (Allegato G alla nota ISPRA prot.18712 del 1/6/2011), affinché sia inequivocabilmente effettuato il confronto tra i valori LoQ (limite di quantificazione) e incertezza estesa del metodo di riferimento e del metodo alternativo proposto, conseguiti dal laboratorio incaricato.

Nell'utilizzo di metodi alternativi per le analisi è necessario tener presente, quando possibile, la priorità, delle pertinenti norme tecniche internazionali CEN, ISO, EPA e le norme nazionali UNI, APAT-IRSA-CNR, in particolare la scala di priorità dovrà considerare in primis le norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili le norme tecniche nazionali UNI, oppure ove quest'ultime non siano disponibili, le norme ISO o a metodi interni opportunamente documentati.

#### **Comunicazione di avvenuta realizzazione di modifiche sostanziali e non sostanziali**

Entro 60 giorni dall'avvenuta realizzazione di modifiche sostanziali e/o non sostanziali, il Gestore ne dà comunicazione allegando una sua dichiarazione in AICA nella sezione "carica allegato" scegliendo come tematica "27. Comunicazione avvenuta modifica".

Entro 60 giorni dall'avvenuta realizzazione di modifiche sostanziali e/o non sostanziali, qualora le stesse comportino delle variazioni del presente PMC, il Gestore richiede ad [autocontrolli.aia@arpa.fvg.it](mailto:autocontrolli.aia@arpa.fvg.it) l'aggiornamento del profilo nel software AICA fornendo le indicazioni puntuali sulle revisioni da effettuare.

#### **Comunicazione effettuazione misurazioni in regime di autocontrollo**

Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività di controllo di ARPA, il Gestore comunica, tramite il Software AICA, indicativamente 15 giorni prima, l'inizio di ogni misurazione in regime di autocontrollo prevista dall'AIA ed il nominativo della ditta esterna incaricata.

#### **Modalità di conservazione dei dati**

Il Gestore deve conservare per un periodo di almeno 12 anni su registro o con altre modalità, i risultati analitici dei campionamenti prescritti. La registrazione deve essere a disposizione dell'autorità di controllo.

#### **Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del Piano**

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati attraverso il Software AICA predisposto da ARPA FVG.

Entro 30 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione il Gestore trasmette all'indirizzo e-mail: [autocontrolli.aia@arpa.fvg.it](mailto:autocontrolli.aia@arpa.fvg.it), i riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale, comprensivi di una e-mail personale a cui trasmettere le credenziali per l'accesso all'applicativo.

Le analisi relative ai campionamenti devono essere inserite entro 90 gg dal campionamento e la relazione annuale deve essere consolidata entro il 30 aprile di ogni anno.

Il Gestore deve, qualora necessario, comunicare tempestivamente i nuovi riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale per consentire un altro accreditamento.

### **ATTIVITÀ A CARICO DEL GESTORE E RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO**

Il Gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano di monitoraggio, anche avvalendosi di una società terza contraente.

## PARAMETRI DA MONITORARE

### Aria

Nella tabella 1 vengono specificati per i punti di emissione e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare.

A seguito della messa a regime del nuovo forno di attesa il Gestore eseguirà un controllo di tutti i parametri del camino E10, ove ne vengono convogliati gli effluenti.

**Tab. 1 – inquinanti monitorati**

Gruppo	Rif. BAT	Parametro	E1	E10	E2	E9	E4	E7	E11	Modalità di controllo e frequenza		Metodi
										Continuo	Discontinuo	
Convenzionali e gas serra		Monossido di carbonio (CO)			x	x					Triennale	Vedi paragrafo "Scelta dei metodi analitici"
		Monossido di carbonio (CO)	x	x							Annuale	
	BAT 10 BAT 83	Composti organici volatili espressi come TCOV	x	x							Semestrale	
	BAT 10 BAT 13	Ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> )	x	x							Semestrale	
		Ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> )			x	x					Triennale	
		Ossidi di zolfo (SO <sub>x</sub> )	x	x							Annuale	
Metalli e composti	BAT 10 BAT 11	Mercurio (Hg) e composti	x	x							Semestrale	
Sostanze organiche clorate	BAT 10 BAT 83	Policlorodibenzodiossine (PCDD) + Policlorodibenzofurani (PCDF)	x	x							Quadri- mestrale	
		PCB dioxin-like	x	x							Annuale	
Composti organici		Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	x	x							Annuale	
	BAT 10 BAT 84	Cloruri gassosi, espressi come HCl	x	x							Semestrale	
	BAT 10 BAT 84	Fluoruri gassosi, espressi come HF	x	x							Annuale	
	BAT 10 BAT 80 BAT 81 BAT 82 BAT 88	PM	x	x							Quadri- mestrale	
		PM					x	x			Triennale	
		PM							x		Annuale	
		Olii, come nebbie oleose					x	x			Triennale	

Nella tabella 2 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di abbattimento delle emissioni per garantirne l'efficienza.

**Tab. 2 – Sistemi di trattamento emissioni**

Punto emissione	Sistema di abbattimento	Parti soggette a manutenzione (periodicità)	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
E1	Ciclone		A valle della filtrazione	Semestrale	Sistema informatico
	Neutralizzatore	Sistema di dosaggio		Mensile	
	Adsorbitore a carboni attivi	Carboni attivi		Mensile	
	Filtro a maniche	Tele filtranti (annuale)		In continuo con allarme	
E4	Ciclone			Semestrale	
E8	Filtro a tessuto	Filtro		Semestrale	
E10	Ciclone			Semestrale	
	Neutralizzatore a calce	Sistema di dosaggio		Mensile	
	Adsorbitore a carboni attivi	Sistema di dosaggio		Mensile	
	Filtro a maniche	Tele filtranti (annuale)		In continuo con allarme	
E12	Filtro a tessuto	Filtro		Semestrale	
E13 E14	Filtro a tessuto	Tele filtranti		Almeno annuale o secondo le indicazioni del costruttore	

**Tab. 3 – Emissioni diffuse e fuggitive**

Descrizione	Origine (punto di emissione)	Modalità di prevenzione	Modalità di controllo	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Carico delle materie prime nel forno di fusione	Apertura della porta	Cappa di aspirazione attivata all'apertura della porta	Interblocco apertura serranda / apertura porte forno	Ad ogni apertura della porta del forno	Registro allarmi
Operazioni di scorifica nel forno di fusione e nel forno di attesa					
Sostituzione della guarnizione inferiore della camera fredda	Apertura della porta	Sostituzione una volta all'anno e all'occorrenza	---	---	Registro
Sostituzione della guarnizione cornice superiore della porta della camera fredda	Apertura della porta	Sostituzione una volta all'anno e all'occorrenza	---	---	Registro

## Acqua

Nella tabella 4 vengono specificati per ciascuno scarico e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare:

**Tab. 4 - Inquinanti monitorati**

Rif. BAT	parametro	S1	S3	Modalità di controllo e frequenza		Metodi
				continuo	discontinuo	
	pH	x	x		Semestrale	Vedi paragrafo "Scelta dei metodi analitici"
BAT 16	Solidi sospesi totali	x	x		Semestrale	
	BOD <sub>5</sub>	x	x		Semestrale	
	COD	x	x		Semestrale	
BAT 16	Alluminio	x	x		Semestrale	
	Arsenico (As) e composti	x	x		Semestrale	
	Cromo (Cr) e composti	x	x		Semestrale	
	Ferro	x	x		Semestrale	
	Manganese	x	x		Semestrale	
	Mercurio (Hg) e composti	x	x		Semestrale	
	Nichel (Ni) e composti	x	x		Semestrale	
	Piombo (Pb) e composti	x	x		Semestrale	
	Rame (Cu) e composti	x	x		Semestrale	
	Cianuri	x	x		Semestrale	
	Idrocarburi totali	x	x		Semestrale	
	Tensioattivi totali	x	x		Semestrale	
	Tensioattivi Bias	x	x		Semestrale	
	Tensioattivi Mbas	x	x		Semestrale	

Il Gestore deve effettuare almeno uno dei 2 campionamenti semestrali su S1, contestualmente, e successivamente a precipitazioni piovose, dando atto delle condizioni meteorologiche nel verbale di campionamento.

Nella tabella 5 si riportano i controlli da effettuare sui sistemi di depurazione per garantirne l'efficienza.

**Tab. 5 - Sistemi di depurazione**

Scarico	Sistema di trattamento (stadio di trattamento)	Elementi caratteristici di ciascuno stadio	Dispositivi di controllo	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
S1	Impianto chimico fisico + decantazione e disoleazione	-	Nessuno	Pozzetto di scarico	Quindicinale	Registro
S3	Impianto chimico fisico + decantazione e disoleazione	-	Nessuno	Pozzetto di scarico	Quindicinale	Registro
Fognatura	Condensa grassi	-	Nessuno	Pozzetto di scarico	Almeno annuale	Registro manutenzione ed evidenza di rimozione dei fanghi

## **Rumore**

Le misure fonometriche ai recettori sensibili dovranno essere eseguite con frequenza quinquennale ed ogniqualvolta si realizzino modifiche agli impianti, o nuovi ampliamenti del comprensorio produttivo del Gestore che abbiano influenza sull'immissione di rumore nell'ambiente esterno.

I rilievi dovranno essere eseguiti in accordo con quanto previsto dalle norme tecniche contenute nel DM 16/03/98; i risultati dovranno riportare, oltre ai puntuali parametri di rumore indicati dalla vigente normativa in acustica, anche i grafici relativi all'andamento temporale delle misure esperite e gli spettri relativi all'analisi in frequenza per bande in terzi di ottava lineare.

Il tempo di misura deve essere rappresentativo dei fenomeni acustici osservati, tenendo in considerazione, oltre che le caratteristiche di funzionamento dell'impianto, anche le condizioni meteorologiche del sito; nel caso di misure effettuate con la tecnica di campionamento si dovranno seguire le indicazioni indicate nelle norme di riferimento internazionale di buona tecnica (norme UNI serie 11143, UNI 9884, UNI 10855).

I rilievi dovranno essere eseguiti a cura di un tecnico iscritto nell'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42.

## Radiazioni

Nella tabella 6 vengono riportati i controlli radiometrici da effettuare su materie prime o rifiuti trattati.

**Tab. 6 – Controllo radiometrico**

<b>Materiale controllato</b>	<b>Modalità di controllo</b>	<b>Frequenza controllo</b>	<b>Modalità di registrazione dei controlli effettuati</b>
Materiali in ingresso ed uscita	Portale con sensore di radioattività	Ad ogni ingresso	registro

## Rifiuti

Nelle tabelle 7 e 8 viene riportata la gestione dei rifiuti in ingresso ed in uscita.

**Tab. 7 – Controllo rifiuti in ingresso**

<b>Rifiuti controllati Cod. CER</b>	<b>Metodo di smaltimento / recupero</b>	<b>Modalità di controllo</b>	<b>Frequenza controllo</b>	<b>Modalità di registrazione dei controlli effettuati</b>
10 08 99 12 01 03 12 01 99 15 01 04 16 01 18 17 04 02 19 10 02 19 12 03 20 01 40	Attività di messa in riserva R13 finalizzata al Recupero di materia R4 di metalli non ferrosi (alluminio) e loro leghe	Radiometrico e visivo	Ad ogni fornitura	Registro allarmi

**Tab. 8 – Controllo rifiuti in uscita**

<b>Rifiuti controllati Cod. CER</b>	<b>Metodo di smaltimento/recupero</b>	<b>Modalità di controllo</b>	<b>Frequenza controllo</b>	<b>Modalità di registrazione dei controlli effettuati</b>
Tutti	Conferimento a soggetti autorizzati secondo i CER di appartenenza	Visivo e analitico	Ad ogni spedizione in occasione della compilazione del formulario	Sistema informatico e archivio analisi

## GESTIONE DELL'IMPIANTO

### Controllo e manutenzione

Nelle tabelle 9 e 10 vengono specificati i sistemi di controllo sui macchinari (sia per il monitoraggio dei parametri operativi che di eventuali perdite) e gli interventi di manutenzione ordinaria da effettuare.

**Tab. 9** – *Controlli sui macchinari*

Apparato	Parametri				Perdite	
	Controllo	Frequenza dei controlli	Fase	Modalità	Sostanza	Modalità di registrazione dei controlli
Impianto di abbattimento emissione E1	Presenza di polveri al camino E1	Continuo	Regime (fermata di uno solo dei due filtri a maniche)	Automatico con allarme	Polveri inerti	Sistema informatico
Impianto di abbattimento emissione E10	Presenza di polveri al camino E10	Continuo	Regime (fermata di uno solo dei due filtri a maniche)	Automatico con allarme	Polveri inerti	Sistema informatico
Impianto chimico fisico scarico S1	Verifica livelli	Settimanale	Regime	Manuale a vista		Registro
Impianto chimico fisico scarico S3	Verifica livelli	Settimanale	Regime	Manuale a vista		Registro
Torri evaporative macchina colata 1	Controllo microbiologico delle acque	Semestrale	Regime	Strumentale	Aerosol contenenti legionella	Registro
Torri evaporative macchina colata 2	Controllo microbiologico delle acque	Semestrale	Regime	Strumentale	Aerosol contenenti legionella	Registro

**Tab. 10** – *Interventi di manutenzione ordinaria*

Apparato	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione delle manutenzioni
Impianto di abbattimento emissioni E1	Sostituzione delle maniche filtranti	Secondo le indicazioni del costruttore	Registro
Impianto di abbattimento emissioni E10	Sostituzione delle maniche filtranti	Secondo le indicazioni del costruttore	Registro

## Controlli sui punti critici

Nelle tabelle 11 e 12 vengono evidenziati le specifiche del controllo e gli interventi di manutenzione che devono essere effettuati, su dotazioni significative dell'impianto.

**Tab. 11** – *Punti critici degli impianti e del processo produttivo*

Apparato	Parametri				Perdite	
	Parametri	Frequenza controlli	Fase	Modalità	Sostanza	Modalità di registrazione dei controlli
Forni di fusione	Stato del refrattario	Annuale	Arresto	Visivo e strumentale	Nessuna	Registro di manutenzione
Forni di attesa	Stato del refrattario	Annuale	Arresto	Visivo e strumentale	Nessuna	Registro di manutenzione
Ventilatori di coda emissione E1	Rumorosità, vibrazioni	Settimanale	Regime	Visivo	Nessuna	Registro di manutenzione
Ventilatori di coda emissione E10	Rumorosità, vibrazioni	Settimanale	Regime	Visivo	Nessuna	Registro di manutenzione
Ventilatori di coda emissione E7	Rumorosità, vibrazioni	Settimanale	Regime	Visivo	Nessuna	Registro di manutenzione

**Tab. 12** – *Interventi di manutenzione sui punti critici*

Apparato	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli
Forni di fusione	Vari	Secondo le indicazioni del costruttore	Registro di manutenzione
Forni di attesa	Vari	Secondo le indicazioni del costruttore	Registro di manutenzione
Ventilatori di coda emissione E1 ed E10	Vari	Secondo le indicazioni del costruttore	Registro di manutenzione

### Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc...)

Nella tabella 13 vengono indicati la metodologia e la frequenza delle prove di tenuta da effettuare sulle strutture adibite allo stoccaggio e sottoposte a controllo periodico (anche strutturale).

**Tab. 13** – Aree di stoccaggio

Struttura contenimento	Contenitore			Bacino di contenimento		
	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione
Vasche di accumulo acque di prima pioggia piazzale 1	Visivo dell'integrità	Mensile	Registro	-	-	-
Vasche di accumulo acque di prima pioggia piazzale 2	Visivo dell'integrità	Mensile	Registro	-	-	-
Piazzale deposito rottame di alluminio selezionato	-	-	-	Visivo dell'integrità	Mensile	Registro
Pavimentazione delle aree di deposito	-	-	-	Visivo dell'integrità	Quinquennale	Registro con certificazione di ditta specializzata
Serbatoi interrati per lo stoccaggio di gasolio per autotrazione e gruppo elettrogeno	Controllo automatico della tenuta della doppia parete del serbatoio	Continuo con allarme	-	-	Quinquennale	Certificazione di funzionalità del sistema doppia camera da ditta specializzata
Aree di stoccaggio rifiuti liquidi	-	-	-	Visivo dell'integrità	Mensile	Registro
				Secondo modalità opportune	Quinquennale	Registro con certificazione di ditta specializzata
Aree di stoccaggio materie prime liquide e centraline idrauliche	-	-	-	Visivo dell'integrità	Mensile	Registro
				Secondo modalità opportune	Quinquennale	Registro con certificazione di ditta specializzata

## Indicatori di prestazione

Il Gestore dovrà monitorare gli indicatori di performance indicati in tabella 14 e presentare all'autorità di controllo, entro il 30 aprile di ogni anno, un allegato grafico con l'indicazione dell'andamento degli indicatori monitorati.

**Tab. 14** – Monitoraggio degli indicatori di prestazione ambientale

Indicatore	Unità di misura	Modalità di calcolo	Frequenza di monitoraggio e periodo di riferimento	Modalità di registrazione
Consumo specifico energia elettrica	KW/tpf	Consumo energia elettrica/tonnellate di prodotto finito	trimestrale	registro
Consumo specifico acqua	m3/tpf	Consumo acqua/tonnellate di prodotto finito	trimestrale	
Consumo specifico di metano	m3/tpf	Consumo metano/tonnellate di prodotto finito	trimestrale	
Consumo specifico reagenti depurazione camino E1 / E10	kg/tpf	Consumo reagenti/tonnellate di prodotto finito	trimestrale	

## ATTIVITÀ A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto in materia di vigilanza, ARPA FVG effettua, con oneri a carico del Gestore e quantificati sulla base delle disposizioni contenute negli allegati IV e V al decreto ministeriale 24 aprile 2008, nell'articolo 3 della LR11/2009 e nella DGR 2924/2009, i controlli di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del DM 24 aprile 2008 secondo le frequenze stabilite dal Piano di ispezione ambientale, pubblicato sul sito della Regione.

Entro il 30 gennaio dell'anno in cui sono programmati i controlli, il Gestore versa ad ARPA FVG la relativa tariffa.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato DM 24 aprile 2008, sono determinati dal Gestore dell'installazione secondo il vigente tariffario generale di ARPA.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
*dott. Glauco Spanghero*  
*documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005*



	<b>REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA</b>
<b>DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE</b>	
Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento	inquinamento@regione.fvg.it saua@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Ö&^ç Á »Á Ĩ Ĩ ĐÜÖXÖÁ^|Á Ĩ ĐĐGG SAPI - PN/AIA/78-1

Accettazione delle garanzie finanziarie per la gestione dei rifiuti, svolta dalla Società FONDERIE PANDOLFO S.p.A. presso l'installazione sita nel Comune di Maniago (PN).

## IL DIRETTORE

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

**Visto** il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

**Visto** l'articolo 5, comma 1, lettera l), della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti);

**Vista** la legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare);

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. (Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni);

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 1363 del 23 luglio 2018 e sue modifiche e integrazioni, recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", la quale prevede che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento (di seguito indicato come Servizio competente) curi gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

**Visto** l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il decreto del Direttore centrale della Direzione centrale ambiente ed energia n. 1141 del 13 marzo 2018, con il quale è stata autorizzata la modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 439 del 24 marzo 2015, come rettificata ed aggiornata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 1802

del 13 ottobre 2015 e n. 1079 del 10 maggio 2016, rilasciata a favore della Società FONDERIE PANDOLFO S.R.L. (di seguito indicata come Gestore) con sede legale in Comune di Rubano (PD), via della Provvidenza, 143, frazione Sarmeola, identificata dal codice fiscale 03809810280, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 2.5, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l'installazione sita nel Comune di Maniago (PN), via Ponte Giulio, 45;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 3286 dell'11 settembre 2018, con il quale:

1) si è preso atto dell'intervenuta variazione della titolarità dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore centrale della Direzione centrale ambiente ed energia n. 1141 del 13 marzo 2018, dalla Società FONDERIE PANDOLFO S.R.L. alla Società FONDERIE PANDOLFO S.p.A. con sede legale nel Comune di Rubano (PD), via della Provvidenza, 143, frazione Sarmeola, identificata dal codice fiscale 03809810280.

2) è stata modificata e rettificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1141/2018.

3) è stata autorizzata, dalla data di messa in esercizio del nuovo forno fusorio e fino alla data di messa in esercizio del nuovo forno di omogeneizzazione, una soglia massima di capacità di fusione di metalli non ferrosi e loro leghe pari a 314 Mg al giorno (100.000 Mg all'anno).

4) è stato imposto al Gestore di effettuare gli specifici controlli per il suolo, secondo la tempistica prevista all'articolo 29-sexies, comma 6bis, del decreto legislativo 152/2006, con decorrenza dal 13 marzo 2018 (data del decreto di modifica sostanziale).

6) è stato imposto al Gestore di effettuare sulle acque sotterranee, tenuto conto che non vi sono, in sito, già disponibili pozzi di approvvigionamento su dette acque, gli specifici controlli di cui all'articolo 29-sexies, comma 6bis, del decreto legislativo 152/2006, a decorrere dalla data di comunicazione con la quale ARPA FVG ovvero l'Autorità competente in materia di AIA specificheranno modalità e procedure da adottare;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 5040 del 7 ottobre 2021, con il quale è stata aggiornata, rettificata e modificata l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1141 del 13 marzo 2018, come modificata e rettificata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 3286 dell'11 settembre 2018;

**Visto** il certificato di conformità alla norma UNI EN ISO 14001:2015, n. 50 100 13379 – Rev.004, rilasciato dalla Società di certificazione TUV ITALIA S.R.L. con sede nel Comune di Sesto San Giovanni (MI), via Carducci, 125, Pal. 23, da cui risulta che dalla data del 19 gennaio 2016, la Società FONDERIE PANDOLFO S.p.A è dotata di un sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2015 per le attività di "Produzione di billette di alluminio mediante processi di trattamento del rottame, fusione della materia prima, raffinazione colata e omogeneizzazione (IAF 17)", svolte presso il sito operativo di Maniago (PN), via Ponte Giulio, fino al 18 gennaio 2025;

**Preso atto** che il Gestore presta, a favore del Comune di Maniago, per le operazioni R4 (riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici) ed R13 (messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 – escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti), una garanzia finanziaria rilasciata da UniCredit S.p.A., con la Fidejussione bancaria n. 460011545881 del 25 maggio 2015 e l'appendice modificativa datata 28 gennaio 2019, del valore di euro **802.657,56** (ottocentoduemilaseicentocinquantesette/56), avente validità fino al 24 marzo 2025;

**Considerato** che ai sensi dell'articolo 26, commi 1 e 2 della legge regionale 34/2017, le garanzie finanziarie per la copertura dei costi connessi agli interventi necessari ad assicurare

la regolarità della gestione, nonché dei costi relativi alla chiusura degli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti e degli interventi ad essa successivi sulla base del progetto autorizzato o delle prescrizioni formulate dalla struttura competente in materia di gestione dei rifiuti, sono prestate a favore della Regione, con le modalità di cui alla legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici);

**Considerato** altresì, che all'articolo 3 del decreto n. 5040/2021 sono state imposte, tra le altre, le seguenti prescrizioni:

2. Il Gestore provvede, **entro 60 (sessanta) giorni** dal ricevimento del presente provvedimento, a volturare, a favore della Regione, la garanzia finanziaria già prestata a favore del Comune di Maniago (PN) con la Fidejussione bancaria n. 460011545881 del 25 maggio 2015 e l'atto di aumento dell'importo datato 28 gennaio 2019, **ovvero** a prestare, entro il medesimo termine, al fine di coprire i costi di eventuali interventi necessari ad assicurare la regolarità della gestione dell'impianto ed il recupero dell'area interessata, una nuova garanzia finanziaria a favore della Regione, del valore di euro **802.657,56 (ottocentoduemilaseicentocinquantasette/56)**, avente validità fino alla scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale.
3. Il Gestore trasmette, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge regionale 34/2017, una copia della garanzia finanziaria al Servizio Autorizzazioni per la Prevenzione dall'Inquinamento, ai fini dell'accettazione.
4. Qualora il Gestore provveda a prestare una nuova garanzia finanziaria a favore della Regione, chiede lo svincolo della garanzia finanziaria prestata a favore del Comune di Maniago (PN) ad avvenuta accettazione della nuova garanzia.

**Visto** l'Atto Integrativo alla Fidejussione bancaria n. 460011545881 del 25 maggio 2015 e all'appendice modificativa del 28 gennaio 2019, datato 9 dicembre 2021, trasmesso a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), il 14 dicembre 2021 (protocollo regionale n. 68028 del 14 dicembre 2021), con il quale UniCredit S.p.A.:

- 1) ha volturato, a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la garanzia finanziaria già prestata a favore del Comune di Maniago (PN) con la Fidejussione bancaria n. 460011545881;
- 2) ha prorogato la validità della garanzia finanziaria stessa fino al 13 marzo 2030;

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto, di procedere all'accettazione della garanzia finanziaria prestata dal Gestore a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in quanto conformi alle disposizioni del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. e della legge regionale 34/2017;

## **DECRETA**

E' accettata, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34, la garanzia finanziaria del valore complessivo di **euro 802.657,56 (ottocentoduemilaseicentocinquantasette/56)**, prestata dalla Società FONDERIE PANDOLFO S.p.A. con sede legale nel Comune di Rubano (PD), via della Provvidenza, 143, frazione Sarneola, identificata dal codice fiscale 03809810280, con la Fidejussione bancaria n. 460011545881 del 25 maggio 2015, con l'Appendice modificativa datata 28 gennaio 2019 e con l'Atto Integrativo del 9 dicembre 2021, rilasciati da UNICREDIT S.p.A. con sede legale in Milano, Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A, al fine di provvedere alla copertura dei costi connessi

agli interventi necessari ad assicurare la regolarità della gestione, nonché dei costi relativi alla chiusura degli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti e degli interventi ad essa successivi.

#### **Art. 1 – Disposizioni finali**

- 1.** Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui ai decreti n. 1141/2018, n. 3286/2018 e n. 5040/2021.
- 2.** Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Fonderie Pandolfo S.p.A., al Comune di Maniago, ad ARPA SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO), al Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone (CNIP), a Livenza Tagliamento Acque S.p.A., all'Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti (AUSIR) e al Ministero della Transizione Ecologica.
- 3.** Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento, con sede in Trieste, via Carducci, 6.
- 4.** Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. Glauco Spanghero

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento	inquinamento@regione.fvg.it suaa@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Ö^&^ç Á »Á € €DE ÓÁ^|Ái F €DECF SAPI - PN/AIA/78-1

Aggiornamento, rettifica e modifica dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'attività di cui al punto 2.5, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dalla Società FONDERIE PANDOLFO S.p.A. presso l'installazione sita nel Comune di Maniago (PN).

## IL DIRETTORE

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

**Vista** la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

**Visto** il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

**Vista** la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale n. 22295/2014;

**Visto** che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda del decreto medesimo e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques);

**Vista** la Decisione di esecuzione (UE) 2016/1032 della Commissione del 13 giugno 2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per le industrie dei metalli non ferrosi;

**Visto** l'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti);

**Vista** la legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare);

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. (Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni);

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno);

**Vista** la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);

**Visto** il DM 16 marzo 1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”;

**Vista** la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16, “Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico”;

**Visto** il Decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 (Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161);

**Vista** la Delibera della Giunta regionale n. 307 del 24 febbraio 2017 di approvazione, in via definitiva, dell'elaborato documentale recante “Definizione dei criteri per la predisposizione dei Piani comunali di risanamento acustico, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge regionale 16/2007 e dei criteri per la redazione dei Piani aziendali di risanamento acustico, di cui all'articolo 31, della legge regionale 16/2007”;

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

**Visto** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

**Visti**, altresì, l'articolo 6, commi da 22 a 24 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), nonché l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici), in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 1363 del 23 luglio 2018 e sue modifiche e integrazioni, recante “Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali”, la quale prevede che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento (di seguito indicato come Servizio competente) curi gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

**Visto** l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il decreto del Direttore centrale della Direzione centrale ambiente ed energia n. 1141 del 13 marzo 2018, con il quale:

1) è stata autorizzata la modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 439 del 24 marzo 2015, come rettificata ed aggiornata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 1802 del 13 ottobre 2015 e n. 1079 del 10 maggio 2016, rilasciata a favore della Società FONDERIE PANDOLFO S.R.L. con sede legale in Comune di Rubano (PD), via della Provvidenza, 143, frazione Sarneola, identificata dal codice fiscale 03809810280, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 2.5, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso

l'installazione sita nel Comune di Maniago (PN), via Ponte Giulio, 45;

2) sono stati sostituiti i decreti del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico n. 439 del 24 marzo 2015, n. 1802 del 13 ottobre 2015 e n. 1079 del 10 maggio 2016;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 3286 dell'11 settembre 2018, con il quale:

1) si è preso atto dell'intervenuta variazione della titolarità dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore centrale della Direzione centrale ambiente ed energia n. 1141 del 13 marzo 2018, dalla Società FONDERIE PANDOLFO S.R.L. alla Società FONDERIE PANDOLFO S.p.A. con sede legale nel Comune di Rubano (PD), via della Provvidenza, 143, frazione Sarmeola, identificata dal codice fiscale 03809810280.

2) è stata modificata e rettificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1141/2018.

3) è stata autorizzata, dalla data di messa in esercizio del nuovo forno fusorio e fino alla data di messa in esercizio del nuovo forno di omogeneizzazione, una soglia massima di capacità di fusione di metalli non ferrosi e loro leghe pari a 314 Mg al giorno (100.000 Mg all'anno).

4) è stato imposto al Gestore di effettuare gli specifici controlli per il suolo, secondo la tempistica prevista all'articolo 29-sexies, comma 6bis, del decreto legislativo 152/2006, con decorrenza dal 13 marzo 2018 (data del decreto di modifica sostanziale).

6) è stato imposto al Gestore di effettuare sulle acque sotterranee, tenuto conto che non vi sono, in sito, già disponibili pozzi di approvvigionamento su dette acque, gli specifici controlli di cui all'articolo 29-sexies, comma 6bis, del decreto legislativo 152/2006, a decorrere dalla data di comunicazione con la quale ARPA FVG ovvero l'Autorità competente in materia di AIA specificheranno modalità e procedure da adottare;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 5208 del 30 dicembre 2019, con il quale è stato approvato il "Piano d'ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)", ai sensi dell'articolo 29-decies, commi 11-bis e 11-ter, del decreto legislativo 152/2006 per il triennio 2020 - 2021 - 2022";

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 5265 del 30 dicembre 2020, con il quale è stato approvato l'aggiornamento dell'Allegato C del decreto n. 5208/2019 "Piano delle visite ispettive e dei campionamenti a carico di ARPA FVG per l'anno 2021";

**Viste** la nota del 22 ottobre 2019, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 54680 e la nota del 4 novembre 2019, trasmessa a mezzo PEC il 7 novembre 2019, acquisita dal Servizio competente il 7 novembre 2019 con protocollo n. 53075, con le quali il Gestore:

1) ha evidenziato delle incongruenze nel decreto n. 3286/2018, in quanto nell'Allegato B al decreto stesso viene richiesta la misurazione del parametro *Cloro come Cl<sub>2</sub>* mentre nell'Allegato C la misurazione si riferisce al parametro *Cloro e suoi composti inorganici*;

2) ha comunicato che non risulta che il parametro *Cloro come Cl<sub>2</sub>* sia tecnicamente misurabile per un'emissione di così bassa entità (E1), in quanto non esistono metodi di analisi che permettano la determinazione di tale parametro;

3) ha chiesto, tenuto conto della necessità di verifica del parametro *Cloro come Cl<sub>2</sub>*, perché richiesto dalle BAT, la proroga sulla trasmissione delle analisi di autocontrollo relative al punto di emissione E1, in attesa di chiarire le modalità per monitorare tale parametro;

4) ha chiesto la correzione del decreto n. 3286/2018, prevedendo la misurazione di *Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl*, con un limite pari a 5 mg/Nmc, somma del limite dell'*Acido cloridrico (HCl)* pari a 4 mg/Nmc più quella del *Cloro (Cl<sub>2</sub>)* pari a 1 mg/Nmc

ed indicando che si ritiene automaticamente rispettato il limite sul parametro *Cloro (Cl<sub>2</sub>)* qualora il parametro *Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl*, rispetti il citato limite di 5 mg/Nmc (**Aggiornamento AIA n. 3**);

**Vista** la nota prot. n. 60695 del 20 dicembre 2019, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

- 1) ha chiesto al Gestore di inviare, entro il 31 gennaio 2020, una Relazione dettagliata sui metodi attualmente disponibili per la ricerca *Cloro espresso come (Cl<sub>2</sub>)* evidenziando campi di applicazione, limiti di rilevabilità e valori dell'incertezza;
- 2) ha comunicato al Gestore che è sollevato, per l'anno 2019, dall'obbligo di campionamento del parametro *Cloro espresso come (Cl<sub>2</sub>)* relativamente ai punti di emissione E1 ed E10;

**Vista** la nota del 28 gennaio 2020, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 3914, con la quale il Gestore:

- 1) ha inviato le Relazioni svolte da due laboratori accreditati (ALS e Studio ASA) in merito ai metodi di ricerca del Cloro;
- 2) ha chiesto di non essere più soggetto alla BAT 84d, Richiamo 72, non avendo, ad oggi, mai utilizzato il cloro come affinanante per la lega e non avendo intenzione di utilizzarlo in futuro;

**Vista** la nota del 10 marzo 2020, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 12131, con la quale il Gestore ha chiesto l'esonero dall'autocontrollo sul parametro *Cloro espresso come (Cl<sub>2</sub>)* per i punti emissivi E1 ed E10, fino all'espressione della Regione relativamente alla problematica sollevata dal Gestore stesso con la richiesta di proroga di cui alle note del 22 ottobre 2019 e del 4 novembre 2019;

**Vista** la nota prot. n. 14267 del 25 marzo 2020, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha informato il Gestore che è dispensato dall'applicazione dei limiti di emissione stabiliti dalla BAT 84 per il parametro Cl<sub>2</sub> e dal monitoraggio degli stessi sui punti emissivi E1 ed E10, in considerazione del fatto che la citata BAT 84 stabilisce che il valore limite di emissione per detto parametro è applicabile unicamente alle emissioni derivanti dai processi di raffinazione effettuati con sostanze chimiche contenenti cloro e che l'attività condotta dal Gestore stesso non rientra in tale fattispecie;

**Vista** la nota del 19 dicembre 2019, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocolli n. 60677, n. 60679, n. 60680, n. 60681, n. 60685, n. 60687 e n. 60688, con la quale il Gestore ha comunicato, ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'intenzione di realizzare la seguente modifica (**Aggiornamento AIA n. 4**):

- installazione di due silos (punti di emissione E13 ed E14) afferenti all'impianto di filtrazione per lo stoccaggio del carbone e delle polveri di risulta del trattamento, a servizio degli esistenti punti di emissione E1 ed E10;

**Vista** la nota prot. n. 59842 del 16 dicembre 2019, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, ha comunicato al Gestore che le migliorie gestionali funzionali a ridurre le emissioni diffuse in atmosfera in accordo con le BAT di settore, presentano una bassa rilevanza sugli impatti ambientali correlata alle modifiche comunicate dal Gestore con nota del 19 dicembre 2019 e che pertanto non risulta necessario il procedimento di screening di VIA per il progetto in argomento;

**Vista** la nota prot. n. 2516 del 20 gennaio 2019, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato al Comune di Maniago, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO), al Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone, all'Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti (AUSIR), a Livenza Tagliamento

Acque S.p.A., al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia e al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale ambiente ed energia, copia della comunicazione del Gestore datata 19 dicembre 2019 e dell'allegata documentazione tecnica, comunicando che la modifica sopra menzionata è da ritenersi non sostanziale ed invitando gli Enti medesimi a formulare, entro il 10 febbraio 2020, eventuali osservazioni in merito;

**Vista** la nota prot. n. 5232 /P /GEN/ PRA\_AUT del 18 febbraio 2020, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 8090, con la quale ARPA FVG ha formulato le proprie osservazioni riguardo alla proposta di modifica comunicata dal Gestore con la nota del 19 dicembre 2019 e ha chiesto delle modifiche al Piano di monitoraggio e controllo;

**Vista** la nota prot. n. 48146 del 9 ottobre 2020, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha comunicato al Gestore che essendo decorsi i termini di cui all'articolo 29-nonie, del decreto legislativo 152/2006, nulla osta alla realizzazione delle modifiche comunicate con la citata nota del 19 dicembre 2019, subordinatamente al rispetto di alcune prescrizioni relative ai punti di emissione E13 ed E14;

**Viste** la nota del 23 giugno 2020, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocolli n. 29069, n. 29070, n. 29071, n. 29072, n. 29073 e n. 29074 e la nota del 26 giugno 2020, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 29815, con le quali il Gestore ha comunicato, ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'intenzione di realizzare la seguente modifica **(Aggiornamento AIA n. 5)**:

- ampliamento del piazzale stoccaggio rottame e prodotto finito, presso l'installazione sita nel Comune di Maniago (PN) ove viene effettuata la fusione di pani di alluminio primario e di rottami di alluminio;

**Vista** la nota prot. n. 27835 del 17 giugno 2020, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, ha comunicato che la realizzazione di piazzale per lo stoccaggio di materia prima e prodotto finito, non determina modifiche significative agli impatti esistenti per le diverse componenti ambientali e non comporta notevoli ripercussioni negative sull'ambiente e che, quindi, non rientrando nella categoria progettuale punto 8, lettera t), dell'Allegato IV, del decreto legislativo 152/2006, non sia da assoggettare alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui all'articolo 19 del decreto legislativo medesimo;

**Vista** la nota prot. n. 30444 del 30 giugno 2020, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato al Comune di Maniago, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO), al Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone, all'Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti (AUSIR), a Livenza Tagliamento Acque S.p.A., al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, copia delle comunicazioni del Gestore datate 23 giugno 2020 e 26 giugno 2020 e dell'allegata documentazione tecnica, comunicando che la modifica sopra menzionata è da ritenersi non sostanziale ed invitando gli Enti medesimi a formulare, entro 30 giorni dal ricevimento della nota stessa, eventuali osservazioni in merito;

**Vista** la nota prot. n. 21148 /P /GEN/ PRA del 28 luglio 2020, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 29 luglio 2020 con protocollo n. 35534, con la quale ARPA FVG ha formulato le proprie osservazioni riguardo alla proposta di modifica comunicata dal Gestore con

le note del 23 giugno 2020 e del 26 giugno 2020 e ha chiesto delle modifiche al Piano di monitoraggio e controllo;

**Vista** la nota del 16 ottobre 2020, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 19 ottobre 2020 con protocollo n. 49733, con la quale il Gestore ha inviato l'aggiornamento della Planimetria delle aree di stoccaggio dei rifiuti dell'installazione;

**Vista** la nota del 29 settembre 2020, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 45960, con la quale il Gestore:

1) ha evidenziato che nell'Allegato C (Piano di monitoraggio e controllo) al decreto n. 3286/2018 viene riportata, relativamente al monitoraggio e controllo delle emissioni dei camini E1 ed E10, la dicitura "*Composti organici volatili non metanici*", per cui il metodo di campionamento prevede la determinazione dei soli "*Composti organici volatili*" espressi come C, escludendo la componente dei composti metanici, in modo tale da evitare le possibili interferenze dovute alla presenza di metano nell'aria atmosferica (1-2 mg/mc) ed altre possibili sorgenti diffuse di metano, che potrebbero portare ad una sopravvalutazione della reale componente da monitorare nelle emissioni;

2) ha osservato che nell'Allegato B (Limite e prescrizioni) al decreto n. 3286/2018, viene riportata la dicitura "*Composti organici volatili come TCOV*" che, ad avviso del Gestore stesso, potrebbe essere considerata riferita sia a quella parte di composti organici volatili, sostanzialmente sovrapponibile alla componente non metanica, che vengono determinati mediante adsorbimento su carboni attivi secondo la metodica UNI CEN/TS 13649:2015, che a tutti i composti organici volatili: non metanici e metanici;

3) ha chiesto che nell'Allegato B al decreto venga riportata la dicitura "*Composti organici volatili non metanici*" con un limite di 10 mg/Nmc;

**Vista** la nota prot. n. 35159 /P /GEN/ PRA\_PN del 25 novembre 2020, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 57621, con la quale ARPA FVG:

1) ha inviato gli esiti degli accertamenti tecnici relativi ai controlli e alle misure a camino degli impianti generanti emissioni in atmosfera installati presso lo stabilimento del Gestore sito nel Comune di Maniago (PN), via Ponte Giulio, 45, effettuati nei giorni 5 e 6 agosto 2020;

2) ha evidenziato che l'emissione del camino E1 è risultata non conforme in quanto sono state misurate delle concentrazioni superiori ai limiti prescritti nel decreto di AIA n. 3286/2018, per i parametri Carbonio Organico Totale (COT) e Acido Cloridrico (HCl);

3) ha comunicato di ritenere che il Gestore, in riferimento alle caratteristiche impiantistiche e funzionali degli impianti che danno origine all'emissione E1 nonché agli accertati superamenti dei valori limite, debba provvedere:

a) ad adottare adeguate ed efficaci misure impiantistiche e/o gestionali al fine di garantire il rispetto dei limiti in emissione ed evitare o prevenire il superamento degli stessi;

b) a redigere ed inviare ad ARPA e alla Regione, entro 10 giorni dal ricevimento della nota stessa, una dettagliata Relazione tecnica nella quale siano individuate e descritte, per quanto tecnicamente possibile, le cause e/o i fattori che hanno portato al superamento dei limiti in emissione nonché le misure tecniche da adottare al fine di evitare e prevenire il loro ripetersi, indicando anche la tempistica per la loro realizzazione;

c) a produrre, entro 30 giorni dal ricevimento della nota stessa, gli esiti di una misura in autocontrollo delle emissioni generate dal camino E1, che devono essere effettuate, da laboratorio specializzato ed accreditato, con le modalità e per i parametri previsti nel decreto autorizzativo, dandone preventiva comunicazione ad ARPA con almeno 5 giorni di preavviso;

**Visto** il Rapporto Conclusivo della Attività di Controllo Ordinario – Anno 2020, inviato con la

nota prot. n. 35380 /P /GEN/ PRA\_PN del 26 novembre 2020, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 58082, con il quale ARPA FVG ha proposto delle modifiche al provvedimento di autorizzazione integrata ambientale;

**Vista** la nota del 4 dicembre 2020, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 7 dicembre 2020 con protocollo n. 59782, con la quale il Gestore:

1) ha comunicato, relativamente allo sfioramento del parametro COT, che dopo la chiusura della produzione per le ferie di agosto, avvenuta subito dopo il campionamento da parte di ARPA, il Gestore stesso ha provveduto a ripetere le analisi del COT per sincerarsi del corretto funzionamento secondo i criteri utilizzati dall'Agenzia regionale stessa e cioè effettuando una misura che tenesse conto della somma della frazione metanica e di quella non metanica e l'esito ha evidenziato il rispetto del limite previsto nell'Allegato B al decreto di AIA, come risulta dal Rapporto di analisi del 9 settembre 2020 (Protocollo 8262 emesso dallo Studio ASA);

2) ha comunicato, relativamente allo sfioramento del parametro HCl:

a) che è stata effettuata una verifica delle registrazioni dei dati di funzionamento degli impianti di abbattimento degli aeriformi del 5 agosto 2020, che hanno evidenziato la regolarità del funzionamento di tali impianti ed il regolare consumo di reagenti (calce idrata e carbone attivo)

b) che sarà comunque svolto un approfondimento sugli impianti oltre alle verifiche e manutenzioni ordinarie e che, a titolo cautelativo, il Gestore stesso provvederà ad aumentare la portata della calce da subito, ad effettuare, per un anno, un piano di campionamento con periodicità maggiore sull'HCl, per approfondire ulteriormente le analisi e aumentare lo spettro dei dati disponibili, a partire da gennaio 2021, e ad eseguire ulteriori approfondimenti al fine di distinguere i dati relativi alla determinazione dei cloruri volatili espressi come HCl del metodo UNI EN 1911:2001, da quella dell'acido cloridrico vero e proprio;

**Vista** la nota prot. n. 62529 del 21 dicembre 2020, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente, in relazione a quanto richiesto dal Gestore con la citata nota del 29 settembre 2020, ha chiesto ad ARPA FVG se sussistano motivazioni di carattere tecnico scientifico che giustificano il monitoraggio, per le emissioni E1 ed E10, del parametro "Composti organici volatili non metanici" indicato nell'Allegato C (Piano di monitoraggio e controllo) al decreto n. 3286/2018, tenuto conto che nell'Allegato B al decreto n. 3286/2018 è indicato, per le medesime emissioni, il valore limite da rispettare per il parametro "Composti organici volatili espressi come TCOV", come previsto dalla BAT 83 di settore;

**Vista** la nota prot. n. 38606 /P /GEN/ PRA del 23 dicembre 2020, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 63348, con la quale ARPA FVG, esaminata la documentazione inviata con la citata nota regionale del 21 dicembre 2020, ha chiesto di modificare il Piano di monitoraggio e controllo riguardo a quanto riportato nella Tabella n. 1, sostituendo l'indicazione "Composti organici volatili non metanici" con "Composti organici volatili espressi come TCOV" in coerenza con quanto previsto nell'Allegato B al decreto di AIA e nella BAT 83 di settore;

**Vista** la nota del 19 gennaio 2021, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 20 gennaio 2021 con protocollo n. 2807, con la quale il Gestore ha inviato i rapporti di prova ed i verbali relativi al campionamento effettuato sul punto di emissione E1 in data 21 dicembre 2020;

**Vista** la nota prot. n. 4792 del 28 gennaio 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha comunicato al Gestore che non può essere accolta la richiesta di modificare l'Allegato B al decreto n. 3286/2018 riportando la dicitura "Composti organici volatili non metanici";

2) ha specificato che provvederà a modificare l'Allegato C (Piano di monitoraggio e controllo) al

decreto n. 3286/2018, sostituendo nella Tabella n. 1, l'indicazione "Composti organici volatili non metanici" con quella di "Composti organici volatili espressi come TCOV", in accordo con il parere espresso da ARPA FVG con la nota del 23 dicembre 2020 ed in coerenza con quanto previsto nell'Allegato B al decreto di AIA e nella BAT 83 di settore;

3) ha comunicato al Gestore che il parametro "Composti organici volatili espressi come TCOV" deve essere da subito campionato;

**Vista** la nota del 22 gennaio 2021, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 25 gennaio 2021 con protocollo n. 3638, con la quale il Gestore ha chiesto la revisione del limite di emissione massimo per il parametro TCOV relativo ai camini E1 ed E10, da 10 mg/Nmc a 15 mg/Nmc, in considerazione del fatto:

1) che tale rettifica garantisce, in ogni caso, il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;

2) che nella BAT 83, riportata nella vigente autorizzazione integrata ambientale, viene specificato che nella tecnica relativa all'utilizzo del postcombustore non vengono misurati i TCOV ma solamente i COV, mentre, per tale tecnica, il livello di emissione associato alla BAT (BAT-AEL) prevede un valore limite  $\leq 10-30$  per il parametro TCOV;

3) che il decreto legislativo 152/2006 prevede, relativamente alla tipologia di impianti a cui il Gestore stesso fa riferimento, un limite sui COV (espressi come Carbonio Organico Totale) di 50 mg/Nmc;

4) che il valore limite del parametro TCOV per il forno fusorio n. 1 (rif. emissione E1), imposto precedentemente al rilascio della modifica sostanziale dell'AIA consistente nella realizzazione del forno fusorio n. 2 (rif. emissione E10), era fissato in 15 mg/Nmc;

5) che nei lavori relativi al procedimento di modifica sostanziale dell'AIA non sono stati ravvisati elementi utili a stabilire le motivazioni della revisione, da 15 mg/Nmc a 10 mg/Nmc, del valore limite di emissione TCOV imposto per l'esistente forno fusorio n. 1 e della fissazione, per il nuovo forno fusorio n. 2 del valore limite TCOV più restrittivo pari a 10 mg/Nmc;

**Considerato** che, a seguito delle modifiche apportate con il presente provvedimento riguardanti le condizioni di esercizio e monitoraggio delle emissioni E1 ed E10 per i parametri TCOV e Cl<sub>2</sub>, appare opportuno procedere ad una variazione delle BAT n. 10, n. 83 e n. 84, modificando l'Allegato A al decreto n. 1141/2018, come di seguito indicato:

- variazione dello stato di applicazione della BAT n. 10 (monitoraggio delle emissioni nell'aria), da APPLICATA a NON PERTINENTE, per il parametro Cl<sub>2</sub>;

- eliminazione della seguente nota: "TCOV attualmente non misurata in quanto non richiesta, si misura il COV", relativa alla BAT 83 (Emissioni di composti organici) riguardante l'utilizzo della tecnica del postcombustore;

- eliminazione della seguente nota: "HCl, HF misurati, Cl<sub>2</sub> non misurato perché attualmente non richiesto", relativa alla BAT 84 (Emissioni acide) riguardante l'utilizzo della tecnica di iniezione di Ca(OH)<sub>2</sub> o di bicarbonato di sodio, in combinazione con un filtro a maniche;

- variazione dello stato di applicazione del livello di emissione associato alla BAT n. 84 (Emissioni acide), da APPLICATA a NON PERTINENTE, per il solo parametro Cl<sub>2</sub>;

**Vista** la nota prot. n. 20693 del 12 aprile 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha comunicato al Comune di Maniago e all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) di aver riscontrato degli errori materiali e delle incongruenze tra l'Allegato B e l'Allegato C al decreto n. 1141/2018 come modificato e rettificato con il decreto n. 3286/2018;

2) ha specificato che si rende necessario procedere alla correzione delle inesattezze contenute

nei suddetti Allegati, come di seguito indicato:

- a) nell'Allegato C il parametro COV non metanico sarà sostituito dal parametro COT, per i punti di emissione E1 ed E10, come peraltro già comunicato al Gestore in data 28 gennaio 2021;
  - b) inserimento del valore limite di 0,1 ngI-TEQ/Nm<sup>3</sup> per il parametro PCB-DL, in modo da differenziarlo dal valore limite di sommatoria delle diossine e furani (PCCC + PCDF), come previsto dalla vigente normativa;
  - c) variazione da 10 mg/Nmc a 15 mg/Nmc del valore limite di emissione del parametro COV per i punti E1 ed E10, in considerazione della richiesta del Gestore che evidenzia, tra l'altro, come precedentemente alla modifica sostanziale dell'AIA a tale parametro era associato il valore limite di 15 mg/Nmc per l'emissione E1 e tenuto conto, in via generale, di quanto disposto all'articolo 2, comma 7, della Direttiva statale 16 dicembre 2015, n. DEC/MIN/274/2015 (Disciplinare per la conduzione dei procedimenti di rilascio, riesame e aggiornamento dei provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare);
  - d) eliminazione dal monitoraggio per i punti di emissione E1 ed E10, del parametro Cl<sub>2</sub> (Cloro), in quanto la BAT 84 stabilisce che il valore limite di emissione per il parametro Cl<sub>2</sub> è applicabile unicamente alle emissioni derivanti dai processi di raffinazione effettuati con sostanze chimiche contenenti cloro, che non rientrano nella fattispecie di attività condotta dal Gestore, come peraltro già comunicato al Gestore in data 25 marzo 2020;
  - e) variazione del valore limite di emissione da 4 mg/Nmc a 5 mg/Nmc per il parametro HCl (Acido cloridrico) per i punti E1 ed E10, in considerazione del fatto che la BAT 84 prevede, per tale parametro, un valore limite di emissione (BAT-AEL) ricompreso tra 5 e 10 mg/Nmc e che l'attuale limite (4 mg/Nmc) non è compatibile con l'incertezza del metodo adottato rispondente alla norma EN 1911 (in applicazione alla BAT 10 – Monitoraggio delle emissioni nell'aria), fatto che rende le rilevazioni potenzialmente inattendibili;
- 3) ha chiesto al Comune di Maniago e all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) di voler comunicare, entro 10 giorni dal ricevimento della nota stessa, qualora ravvisassero motivi ostativi all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale, eventuali osservazioni in merito alle variazioni sopra menzionate;

**Preso atto** che a seguito della nota regionale del 12 aprile 2021 non sono pervenute osservazioni da parte del Comune di Maniago e dell'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO);

**Vista** la Linea Guida di ARPA FVG 25.02 Ed. 1 rev. 1 del 26 febbraio 2021, recante "Monitoraggi aggiuntivi per gli stabilimenti AIA ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 6-bis, del decreto legislativo 152/2006;

**Preso atto** che:

- 1) con nota dell'8 gennaio 2019, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 664, il Gestore ha comunicato che il sistema di misurazione in continuo delle polveri relative al punto di emissione E1 è attivo dal 31 dicembre u.s. e che sarà tarato entro i tempi previsti dalle norme tecniche di riferimento con le modalità contenute nel manuale operativo, adempiendo, di fatto, alla prescrizione contenuta nell'Allegato B al decreto n. 1141/2018;
- 2) il Gestore, a seguito dello spostamento del camino E5 (espulsione di vapore d'acqua dalla macchina di colata) ha effettuato i campionamenti sull'emissione E5 (Rapporto di prova n. 1905716-002 del 26 giugno 2019), adempiendo, di fatto, alla prescrizione contenuta nell'Allegato B al decreto n. 1141/2018;
- 3) il Gestore ha comunicato, attraverso il software AICA, che:
  - a) il punto di emissione E10 (forno fusorio 2) è stato posto in esercizio nel dicembre 2019 ed a

regime nel mese di marzo 2020;

b) il punto di emissione E13 (silos carbone) è stato posto in esercizio e a regime nel mese di ottobre 2020;

c) il punto di emissione E14 (silos trattamento fumi) è stato posto in esercizio nel mese di aprile 2021 ed a regime nel mese di maggio 2021;

**Visto** il certificato di conformità alla norma UNI EN ISO 14001:2015, n. 50 100 13379 – Rev.003, rilasciato dalla Società di certificazione TUV ITALIA S.R.L. con sede nel Comune di Sesto San Giovanni (MI), via Carducci, 125, Pal. 23, da cui risulta che dalla data del 19 gennaio 2016, la Società FONDERIE PANDOLFO S.p.A è dotata di un sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2015 per le attività di “Produzione di billette di alluminio mediante processi di trattamento del rottame, fusione della materia prima, raffinazione colata e omogeneizzazione (IAF 17)”, svolte presso il sito operativo di Maniago (PN), via Ponte Giulio, fino al 18 gennaio 2022;

**Preso atto** che il Gestore presta, a favore del Comune di Maniago, per le operazioni R4 (riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici) ed R13 (messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 – escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti), una garanzia finanziaria rilasciata da Unicredit S.p.A., con la Fidejussione bancaria n. 460011545881 del 25 maggio 2015 e l'atto di aumento dell'importo datato 28 gennaio 2019, del valore di euro **802.657,56** (ottocentoduemilaseicentocinquantesette/56), avente validità fino al 24 marzo 2025;

**Considerato** che:

1) ai sensi dell'articolo 26, commi 1 e 2 della legge regionale 34/2017, le garanzie finanziarie per la copertura dei costi connessi agli interventi necessari ad assicurare la regolarità della gestione, nonché dei costi relativi alla chiusura degli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti e degli interventi ad essa successivi sulla base del progetto autorizzato o delle prescrizioni formulate dalla struttura competente in materia di gestione dei rifiuti, sono prestate a favore della Regione, con le modalità di cui alla legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici);

2) l'articolo 3, comma 2-bis, del decreto legge 26 novembre 2010, n. 196, come convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, dispone, tra l'altro, la riduzione del 40% dell'importo della garanzia finanziaria di cui all'articolo 208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo 152/2006, per le imprese in possesso della certificazione ambientale di cui alla norma UNI EN ISO 14001;

3) la garanzia finanziaria che il Gestore deve prestare è determinata in euro **802.657,56** (Euro **1.337.762,60** meno 40% per certificazione ISO 14001) fatta salva la necessità di prestare l'intero importo qualora venga meno la validità della certificazione ambientale medesima;

**Ritenuto** quindi di prescrivere al Gestore:

1) di provvedere alla volturazione, a favore della Regione, della garanzia finanziaria in essere, **entro 60 (sessanta) giorni** dal ricevimento del presente provvedimento, ovvero a prestare, entro il medesimo termine, una nuova garanzia finanziaria a favore della Regione, del valore di euro **802.657,56**, trasmettendone una copia al Servizio Autorizzazioni per la Prevenzione dall'Inquinamento ai fini dell'accettazione, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge regionale 34/2017;

2) di chiedere, qualora intenda prestare una nuova garanzia finanziaria, lo svincolo della garanzia di cui alla fidejussione prestata a favore del Comune di Maniago, solamente ad avvenuta accettazione della nuova garanzia;

**Constatata** la completezza della documentazione amministrativa normativamente richiesta

ed acquisita agli atti;

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto, di:

- 1) rilasciare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per i punti di emissione oggetto di modifica, ai sensi dell'articolo 269 del decreto legislativo 152/2006 e per gli scarichi idrici;
- 2) di procedere all'aggiornamento, alla rettifica e alla modifica dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 1141 del 13 marzo 2018, come modificata e rettificata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 3286 dell'11 settembre 2018;

## **DECRETA**

**1.** È aggiornata, rettificata e modificata l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1141 del 13 marzo 2018, come modificata e rettificata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 3286 dell'11 settembre 2018, a favore della Società FONDERIE PANDOLFO S.p.A. con sede legale nel Comune di Rubano (PD), via della Provvidenza, 143, frazione Sarmeola, identificata dal codice fiscale 03809810280, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 2.5, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l'installazione sita nel Comune di Maniago (PN), via Ponte Giulio, 45.

### **Art. 1 – Aggiornamento, rettifica e modifica dell'autorizzazione integrata ambientale**

**1.** L'Allegato "Descrizione dell'Attività", l'Allegato B "Limiti e prescrizioni" e l'Allegato C "Piano di monitoraggio e controllo", al decreto n. 1141/2018, come sostituiti dal decreto n. 3286/2018 e l'Allegato A "Migliori tecniche disponibili" al decreto n. 1141/2018, sono sostituiti dagli Allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

### **Art. 2 – Autorizzazioni sostituite**

- 1.** L'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al presente decreto sostituisce:
- a) autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (Titolo I, Parte quinta del decreto legislativo 152/2006);
  - b) autorizzazione allo scarico (Capo II, Titolo IV, Parte terza, del decreto legislativo 152/2006);

### **Art. 3 – Prescrizioni**

- 1.** Il Gestore in possesso della certificazione UNI EN ISO 14001:
- a) trasmette tempestivamente al Servizio competente ed al Comune di Maniago, il rinnovo della certificazione ISO 14001;
  - b) comunica entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza della certificazione ISO 14001 al Servizio competente e al Comune di Maniago, il mancato rinnovo della stessa;
  - c) trasmette entro 30 giorni al Servizio competente e al Comune di Maniago, la documentazione relativa alla eventuale sospensione o revoca della certificazione stessa.
- 2.** Il Gestore provvede, **entro 60 (sessanta) giorni** dal ricevimento del presente provvedimento, a volturare, a favore della Regione, la garanzia finanziaria già prestata a favore del Comune di Maniago (PN) con la Fidejussione bancaria n. 460011545881 del 25 maggio 2015 e l'atto di aumento dell'importo datato 28 gennaio 2019, **ovvero** a prestare, entro il medesimo termine, al fine di coprire i costi di eventuali interventi necessari ad assicurare la regolarità della gestione dell'impianto ed il recupero dell'area interessata, una nuova garanzia finanziaria a favore della

Regione, del valore di euro **802.657,56 (ottocentoduemilaseicentocinquantasette/56)**, avente validità fino alla scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale.

**3.** Il Gestore trasmette, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge regionale 34/2017, una copia della garanzia finanziaria al Servizio Autorizzazioni per la Prevenzione dall'Inquinamento, ai fini dell'accettazione.

**4.** Qualora il Gestore provveda a prestare una nuova garanzia finanziaria a favore della Regione, chiede lo svincolo della garanzia finanziaria prestata a favore del Comune di Maniago ad avvenuta accettazione della nuova garanzia.

**5. Entro 90 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento, il Gestore trasmette, debitamente sottoscritta, una Relazione che definisca le modalità e le frequenze dei controlli previsti dall'articolo 29-sexies, comma 6-bis, del decreto legislativo 152/2006, redatta secondo le indicazioni contenute nella *Linea Guida di ARPA FVG LG 25.02 Ed.1. Rev.1 del 26/02/2021 "Monitoraggi aggiuntivi per gli stabilimenti AIA ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6-bis, del dlgs 152/2006"*, reperibile sul sito dell'Agenzia regionale all'indirizzo web:

<http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/rischi-industriali/normativa/AIA-MONITORAGGI-AGGIUNTIVI.-Linee-Guida.html>

#### **Art. 4 – Disposizioni finali**

**1.** Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui ai decreti n. 1141/2018 e n. 3286/2018.

**2.** Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Fonderie Pandolfo S.p.A., al Comune di Maniago, ad ARPA SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO), al Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone, all'Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti (AUSIR), a Livenza Tagliamento Acque S.p.A. e al Ministero della Transizione Ecologica.

**3.** Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento, con sede in Trieste, via Carducci, 6.

**4.** Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

# DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ

## INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L'installazione gestita da FONDERIE PANDOLFO S.p.A. è collocata in via Ponte Giulio, 45, nel Comune di Maniago (PN).

Con riferimento agli strumenti urbanistici vigenti (PRGC) del Comune di Maniago, l'area occupata dall'installazione ricade in zona omogenea D.1.1 (zona omogenea industriale di interesse regionale a gestione NIP) ed è identificata catastalmente come segue:

Foglio mappale: 30

Particelle cat.: 687, 330, 1273, 1276, 1294, 1296, 1298, 1300, 1303, 1305, 1307, 1308, 1400, 1404, 1408, 1791;

Foglio mappale: 37

Particelle cat.: 42, 404, 450, 452, 461, 463, 465, 465, 467, 469, 471, 475, 478, 479, 481, 483, 485, 655.

Nell'area attorno l'installazione entro il raggio di un chilometro dal confine dell'installazione sono presenti, altre attività produttive, abitazioni isolate, la S.S. 251 e la S.S. 464 e zone agricole ai margini della Z.I.P.R. L'installazione è servita da fognatura e acquedotto consortili N.I.P., da un elettrodotto di potenza maggiore o uguale a 15kW e da un metanodotto.

A circa 1 km di distanza è presente un asilo nido mentre nell'area attorno l'installazione non sono presenti ospedali, impianti sportivi o ricreativi, corpi idrici di superficie, opere di presa idrica destinate al consumo umano, riserve o parchi naturali.

## CICLO PRODUTTIVO

L'installazione gestita da FONDERIE PANDOLFO S.r.l., ricade tra le attività industriali identificate al punto 2.5, lettera b) dell'allegato VIII alla parte II del d.lgs. 152/2006 (fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 4 Mg al giorno per piombo e il cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli).

Presso l'installazione viene svolta l'attività di fusione di pani di alluminio e rottami di alluminio selezionati per la produzione di billette in lega di alluminio.

La soglia massima autorizzata di capacità di fusione di metalli non ferrosi (compresi cadmio e piombo) e loro leghe, dell'attività IPPC di cui al punto 2.5, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, è pari a 194 Mg al giorno così suddivisi:

- di alluminio primario in pani, sfridi alluminio, di rottami metallici e leghe madri per alluminio;
- di rifiuti non pericolosi di metalli non ferrosi e loro leghe derivanti dall'attività di recupero (R4), nella quantità massima di 60 Mg al giorno [codici CER 10.08.99, 12.01.03, 12.01.99, 15.01.04, 16.01.18, 17.04.02, 19.10.02, 19.12.03 e 20.01.40].

In data 7 agosto 2017 il Gestore ha trasmesso comunicazione di modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale consistente nell'installazione di una nuova linea produttiva, costituita da un forno fusorio e da un forno di omogeneizzazione, che comporta un aumento della capacità massima di fusione.

Il Gestore ha dichiarato che la capacità di fusione complessiva dei forni presenti nell'installazione IPPC è pari a 440 Mg al giorno [140.000 Mg all'anno] così suddivisi:

- di alluminio primario in pani, sfridi alluminio, di rottami metallici e leghe madri per alluminio;
- di rifiuti non pericolosi di metalli non ferrosi e loro leghe derivanti dall'attività di recupero (R4), nella quantità massima di 157 Mg al giorno [codici CER 10.08.99, 12.01.03, 12.01.99, 15.01.04, 16.01.18, 17.04.02, 19.10.02, 19.12.03 e 20.01.40].

Il ciclo produttivo inizia con la ricezione e messa in riserva dell'alluminio primario in pani e di sfridi e rottami di alluminio. Il processo prevede una prima fase di controllo visivo del rottame in ingresso che stabilisce la necessità di una eventuale cernita e/o di una tranciatura dello stesso. L'alluminio primario e di recupero, viene fuso in un forno a doppia camera alimentato a gas metano, dove vengono altresì aggiunti gli elementi richiesti per la preparazione delle leghe di alluminio desiderate. La lega di alluminio fusa subisce quindi un processo di affinazione e degasaggio per poi essere inviato alla macchina di colata. Le billette prodotte dalla macchina di colata vengono quindi tagliate e inviate ad appositi forni di riscaldamento, per l'eliminazione delle autotensioni derivanti dal processo di raffreddamento subito durante la colata, per poi essere raffreddate gradualmente in un forno di mantenimento. Le billette così prodotte vengono quindi stoccate a magazzino in attesa della spedizione.

## **ENERGIA**

Per sopperire al limitato fabbisogno di energia elettrica della nuova linea al verificarsi di black-out verrà utilizzato il gruppo elettrogeno attualmente esistente da 800 kVA azionato da un motore diesel. La produzione di energia ha un valore annuo trascurabile, trattandosi, normalmente, solo di quella prodotta durante le programmate prove di funzionamento del gruppo elettrogeno e, saltuariamente, per sopperire a limitate necessità emerse in caso di emergenza dovuta a blackout elettrico.

Per il riscaldamento dei forni fusori viene impiegato gas naturale metano. Per l'azionamento delle macchine, le apparecchiature e per l'illuminazione viene impiegata energia elettrica di rete.

## EMISSIONI IN ATMOSFERA

### EMISSIONI CONVOGLIATE

All'interno dell'installazione sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera soggette ad autorizzazione:

Sigla punto di emissione	Impianto di provenienza	Portata massima di progetto (Nmc/ora)	Altezza camino da terra (m)	Sistema di abbattimento
E1	(M1) Fusione 1	90.000	25,0	Ciclone + Neutralizzatore + Adsorbitore a carboni attivi + Filtro a maniche
E2	(M2) Omogeneizzazione billette	2.400	25,0	Non presente
E4	(M4) Taglio teste billette	1.500	25,0	Ciclone
E7	(M7) Saldatrice	2.000	25,0	Non presente
E9	(M9) 2° forno di omogeneizzazione	9.900	25,0	Non presente
E10	(M10) Fusione 2	120.000	25,0	Ciclone + Neutralizzatore + Adsorbitore a carboni attivi + Filtro a maniche
E11	(M11) Aspirazione impianto cernita plastica	20.000	ambiente	Non presente
E13	Silos carbone	--	--	Filtro a tessuto
E14	Silos trattamento fumi	--	--	Filtro a tessuto

All'interno dell'installazione sono presenti i seguenti punti di emissione in atmosfera non soggetti ad autorizzazione:

Sigla punto di emissione	Impianto di provenienza	Impianto non soggetto ad autorizzazione ai sensi
E3	(M3) Centrale termica	Non soggetto ad autorizzazione ai sensi della lettera dd), del punto 1, alla Parte I, all'Allegato IV (impianti attività in deroga) alla Parte Quinta, del d.lgs. 152/2006
E5	(M5) Macchina di colata continua 1	Non soggetto ad autorizzazione ai sensi del comma 5 dell'articolo 272 del d.lgs. 152/2006, in quanto emissioni (vapor acqueo) provenienti da sfianto esclusivamente adibito alla protezione e alla sicurezza dell'ambiente di lavoro.
E6	(M6) Gruppo elettrogeno di emergenza	Non soggetto ad autorizzazione ai sensi della lettera bb), del punto 1, alla Parte I, all'Allegato IV (impianti attività in deroga) alla Parte Quinta, del d.lgs. 152/2006
E8	(M8) Filtro maniche silo calce 1	Non soggetto ad autorizzazione ai sensi della lettera m), del punto 1, alla Parte I, all'Allegato IV (impianti attività in deroga) alla Parte Quinta, del d.lgs. 152/2006
E12	(M12) Filtro maniche silo calce 2	Non soggetto ad autorizzazione ai sensi della lettera m), del punto 1, alla Parte I, all'Allegato IV (impianti attività in deroga) alla Parte Quinta, del d.lgs. 152/2006

### EMISSIONI DIFFUSE

Emissioni diffuse potrebbero manifestarsi durante le operazioni di alimentazione delle materie prime o delle leghe madri al forno di fusione o al forno di attesa oppure durante le operazioni di scorifica del metallo fuso. Per contenere tali emissioni l'alimentazione dei rottami viene effettuata mediante cassoni che, prima dell'apertura delle porte di carico del forno, si posizionano a tenuta in corrispondenza di queste consentendo l'aspirazione e il convogliamento delle emissioni nel punto E10.

## SCARICHI IDRICI

All'interno dell'installazione sono presenti i seguenti scarichi idrici:

Scarico	Tipologia acque scaricate	Trattamento	Recapito
S1	Meteoriche di prima pioggia Spurgo raffreddamento Rigenerazione addolcimento	Trattamento chimico - fisico	Fognatura consortile N.I.P.
S2	Meteoriche di seconda pioggia	Non presente	Pozzi perdenti
S3	Meteoriche di prima pioggia (piazzali per lo stoccaggio e riqualificazione materia prima in ingresso e per lo stoccaggio del prodotto finito)	Trattamento chimico - fisico	Fognatura consortile N.I.P.
S4	Meteoriche di seconda pioggia (piazzali per lo stoccaggio e riqualificazione materia prima in ingresso e per lo stoccaggio del prodotto finito)	Non presente	Bacino di infiltrazione
--	Acque reflue assimilate alle domestiche	Condensa grassi	Fognatura consortile N.I.P.

## RUMORE

L'attività all'interno dell'installazione è svolta a ciclo continuo su tre turni giornalieri. Le principali sorgenti acustiche sono costituite dai ventilatori del sistema di trattamento fumi, dalle torri evaporative, dalla movimentazione dei rottami con pala gommata e dagli automezzi in ingresso e in uscita.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 23 novembre 2015 il Comune di Maniago ha approvato il Piano comunale di classificazione acustica del proprio territorio (PCCA).

L'installazione IPPC della Società FONDERIE PANDOLFO S.r.l., collocata in "Zona Industriale – D1", è stata inserita all'interno del Piano Comunale di Classificazione Acustica, quale area acustica in Classe VI (area esclusivamente industriale), con limiti di immissione pari a 70 dB(A) sia per il periodo diurno che per quello notturno.

Dalle analisi effettuate in gennaio / febbraio 2017 si evince il rispetto dei limiti imposti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA).

## RIFIUTI

Il Gestore ha dichiarato di avvalersi delle disposizioni sul deposito temporaneo prima della raccolta di cui all'articolo 185-bis del d.lgs. 152/2006.

### OPERAZIONI DI STOCCAGGIO E RECUPERO RIFIUTI

Con nota del 7 aprile 2015, il Gestore ha comunicato ai sensi dell'articolo 29-nonies del d.lgs. 152/2006 l'intenzione di attuare la gestione, nell'ambito del ciclo produttivo, di nuovo rifiuto, codice CER 16 01 18 (cerchioni in lega di alluminio);

All'interno dell'installazione sono presenti zone di stoccaggio rifiuti destinati ad operazioni di messa in riserva R13 e recupero R4 di rifiuti di metalli non ferrosi (alluminio) e loro leghe:

Descrizione	CER	Modalità	Potenzialità teorica massima di stoccaggio
Rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi non specificati altrimenti	10 08 99	Stoccaggio in cumuli posti su una superficie coperta (tettoia) di 900 mq e su una superficie scoperta di 3.100 mq.  La superficie pavimentata complessiva, destinata allo stoccaggio di rifiuti di metalli non ferrosi è di 4.000 mq.	<b>20.000 mc</b> [4.000 mq x 5 ml]  pari a  <b>8.000 Mg</b> [20.000 mc x 0,4 Mg/mc]
Limature e trucioli di materiali non ferrosi	12 01 03		
Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche non specificati altrimenti	12 01 99		
Imballaggi metallici	15 01 04		
Metalli non ferrosi *	16 01 18		
alluminio	17 04 02		
Rifiuti di metalli non ferrosi	19 10 02		
Metalli non ferrosi	19 12 03		
metallo	20 01 40		

\* parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui al d.lgs. 24 giugno 2003, n. 209, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili, nella fattispecie cerchi in lega di alluminio.

Nella seguente tabella si riporta il dettaglio dell'attività di recupero svolta:

Attività di recupero	Tipologia	Descrizione	Operazione	Codice rifiuto	Soglia <sup>(1)</sup>	Potenzialità teorica massima
Recupero diretto in impianti metallurgici [R4] (3.2.3 lett.a)	3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe	R4 <sup>(2)</sup>	10 08 99 12 01 03 12 01 99 15 01 04 17 04 02 19 10 02 19 12 03 20 01 40	<b>70.000 t/a</b>	<b>48.000 t/a</b>
Messa in riserva di rifiuti [R13] con frantumazione oppure cesoiatura per sottoporli all'operazione di recupero negli impianti metallurgici [R4] (5.1.3)	5.1	Metalli non ferrosi (cerchioni in lega di alluminio di veicoli a motore, di rimorchi e simili)		16 01 18		
<b>Totale rifiuti massima da destinare a recupero</b>						<b>50.000 t/a</b>

<sup>(1)</sup> Quantità massime di rifiuti non pericolosi di cui all'allegato 1, suballegato 1 del D.M 05-02-1998

<sup>(2)</sup> La messa in riserva R13 è funzionale al recupero come previsto dal D.M. 5 febbraio 1998.

## **IMPIANTI A RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI**

Il Gestore dichiara che l'installazione non è soggetta agli obblighi previsti dal d.lgs. 105/2015.

## **BONIFICHE AMBIENTALI**

Non pertinente.

## **SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE**

Il Gestore è in possesso della certificazione del proprio sistema di qualità ambientale conformemente ai requisiti UNI EN ISO 14001:2015 per *"Produzione billette di alluminio mediante processi di trattamento del rottame, fusione della materia prima, raffinazione colata e omogeneizzazione (IAF 17)"* – certificato n. 50 100 13379 Rev 003 del 19 gennaio 2016, con scadenza 18 gennaio 2022.

## **RELAZIONE DI RIFERIMENTO**

La verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento, di cui al D.M. 272/2014 ed elaborata secondo le linee guida pubblicate da ARPA FVG, ha prodotto esito negativo in quanto il Gestore ritiene che non vi siano possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee.

# ALLEGATO A

## MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI

Il Gestore dichiara che all'interno dell'installazione vengono applicate le seguenti Migliori tecniche Disponibili come individuate dalla Decisione di esecuzione (UE) 2016/1032 della Commissione del 13 giugno 2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per le industrie dei metalli non ferrosi.

N.ro BAT	Rif. Pag.	Descrizione della BAT	Stato di applicazione	Note	
<b>1.1 Conclusioni generali sulle BAT</b>					
<b>1.1.1 Sistemi di gestione ambientale (Environmental management system – EMS)</b>					
1	35	<b>BAT 1.</b> Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nell'istituire e attuare un sistema di gestione ambientale avente tutte le seguenti caratteristiche:	APPLICATA	Azienda certificata UNI EN ISO 14001:2004 dal 2016	
		a			impegno della direzione, compresi i dirigenti di alto grado;
		b			pianificazione e definizione delle procedure, degli obiettivi e dei traguardi necessari in relazione alla pianificazione finanziaria e agli investimenti;
		c			attuazione delle procedure prestando particolare attenzione a:
		i.			struttura e responsabilità
		ii.			formazione, conoscenza e competenza
		iii.			comunicazione
		iv.			coinvolgimento dei dipendenti
		v.			documentazione
		vi.			controllo efficace dei processi
		vii.			programmi di manutenzione
		viii.			preparazione e reazione alle emergenze
		ix.			verifica della conformità alla normativa in materia ambientale
		d			controllo delle prestazioni e adozione di misure correttive, prestando particolare attenzione a:
		i.			monitoraggio e misurazione (cfr. anche documento di riferimento sui principi generali di monitoraggio)
ii.	azioni preventive e correttive				
iii.	manutenzione degli archivi				
iv.	attività di audit interna ed esterna indipendente (laddove possibile) al fine di determinare se il sistema di gestione ambientale si attiene agli accordi stabiliti ed è correttamente attuato e gestito;				
e	riesame da parte dell'alta dirigenza del sistema di gestione ambientale al fine di accertarsi che continui ad essere idoneo, adeguato ed efficace;				
f	attenzione allo sviluppo di tecnologie più pulite;				
g	considerazione degli impatti ambientali dovuti ad un eventuale dismissione dell'impianto, sin dalla fase di progettazione di un nuovo impianto e durante il suo intero ciclo di vita;				
h	svolgimento di analisi comparative settoriali periodiche.				
		L'elaborazione e l'attuazione di un piano d'azione per le emissioni diffuse di polveri (cfr. BAT 6) e l'applicazione di un sistema di gestione della manutenzione che prenda in considerazione in modo specifico l'efficienza dei sistemi di abbattimento delle polveri (cfr. BAT 4) fanno anch'esse parte del sistema di gestione ambientale.			

N.ro BAT	Rif. Pag.	Descrizione della BAT	Stato di applicazione	Note																																																																	
		<p><b>Applicabilità</b>            Il campo di applicazione (per esempio il livello di dettaglio) e la natura del sistema di gestione ambientale (per esempio standardizzato o non standardizzato) saranno generalmente legate alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'installazione e alla gamma di impatti ambientali che esso può comportare.</p>																																																																			
<b>1.1 Conclusioni generali sulle BAT</b>																																																																					
<b>1.1.2 Gestione energia</b>																																																																					
2	37	<p><b>BAT 2.</b> Per un uso efficiente dell'energia, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche di seguito indicate.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Tecnica</th> <th>Applicabilità</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a</td> <td>Sistema di gestione energetica (ad esempio ISO 50001)</td> <td>Generalmente applicabile</td> <td>NON APPLICATA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>Brucciatori rigenerativi o recuperativi</td> <td>Generalmente applicabile</td> <td>APPLICATA</td> <td>Applicata su entrambi i forni fusori</td> </tr> <tr> <td>c</td> <td>Recupero del calore (ad esempio, sotto forma di vapore, acqua calda, aria calda) dal calore residuo dei processi</td> <td><u>Applicabile unicamente ai processi pirometallurgici</u></td> <td>NON PERTINENTE</td> <td>Il processo produttivo non prevede pirometallurgia</td> </tr> <tr> <td>d</td> <td>Ossidatore termico rigenerativo</td> <td>Applicabile unicamente quando è necessario l'abbattimento di un combustibile inquinante</td> <td>NON PERTINENTE</td> <td>Ossidatore termico rigenerativo non attinente al ciclo produttivo</td> </tr> <tr> <td>e</td> <td>Preriscaldamento della carica del forno, dell'aria di combustione o del combustibile utilizzando il calore recuperato dai gas caldi della fase di fusione</td> <td>Applicabile solo per l'arrostimento o la fusione di un minerale/concentrato solforato e per altri processi pirometallurgici</td> <td>APPLICATA</td> <td>Applicata anche se non pertinente</td> </tr> <tr> <td>f</td> <td>Aumento della temperatura delle soluzioni di lisciviazione mediante vapore o acqua calda provenienti dal recupero del calore residuo</td> <td>Applicabile unicamente ai processi che utilizzano allumina o ai processi idrometallurgici</td> <td>NON PERTINENTE</td> <td>Il processo produttivo non prevede l'uso di allumina o processi di idrometallurgia</td> </tr> <tr> <td>g</td> <td>Utilizzo di gas caldi dai canali di colata come aria di combustione preriscaldata</td> <td>Applicabile unicamente ai processi pirometallurgici</td> <td>NON PERTINENTE</td> <td>Il processo produttivo non prevede pirometallurgia</td> </tr> <tr> <td>h</td> <td>Utilizzo di aria arricchita con ossigeno o ossigeno puro nei bruciatori per ridurre il consumo di energia consentendo la fusione autogena o la combustione completa del materiale contenente carbonio</td> <td>Applicabile unicamente ai forni che utilizzano materie prime contenenti zolfo o carbonio</td> <td>NON PERTINENTE</td> <td>Il processo produttivo non prevede l'uso di materie prime contenenti zolfo o carbonio</td> </tr> <tr> <td>i</td> <td>Concentrati secchi e materie prime umide a basse temperature</td> <td>Applicabile unicamente se si effettua l'essiccamento</td> <td>NON PERTINENTE</td> <td>Il processo produttivo non prevede l'essiccamento</td> </tr> <tr> <td>j</td> <td>Recupero del tenore di energia chimica del monossido di carbonio prodotto in un forno elettrico, in un forno a tino o in un altoforno utilizzando come combustibile il gas di scarico, previa rimozione dei metalli, in altri processi di produzione o per produrre vapore/acqua calda o energia elettrica</td> <td>Applicabile unicamente ai gas di scarico con un tenore di CO &gt; 10 % (vol.). L'applicabilità è inoltre condizionata dalla composizione del gas di scarico e dell'indisponibilità di un flusso continuo (ad esempio processi discontinui)</td> <td>APPLICATA</td> <td>Recupero dei fumi incombusti della camera di preriscaldamento del rottame vengono utilizzati nella camera principale come comburente</td> </tr> <tr> <td>k</td> <td>Ricircolazione degli scarichi gassosi per mezzo di un bruciatore a ossigeno per recuperare l'energia contenuta nel carbonio organico totale presente</td> <td>Generalmente applicabile</td> <td>NON APPLICATA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>l</td> <td>Isolamento adeguato per le apparecchiature utilizzate a temperature elevate, quali condotte per il vapore e l'acqua calda</td> <td>Generalmente applicabile</td> <td>APPLICATA</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Tecnica	Applicabilità			a	Sistema di gestione energetica (ad esempio ISO 50001)	Generalmente applicabile	NON APPLICATA		b	Brucciatori rigenerativi o recuperativi	Generalmente applicabile	APPLICATA	Applicata su entrambi i forni fusori	c	Recupero del calore (ad esempio, sotto forma di vapore, acqua calda, aria calda) dal calore residuo dei processi	<u>Applicabile unicamente ai processi pirometallurgici</u>	NON PERTINENTE	Il processo produttivo non prevede pirometallurgia	d	Ossidatore termico rigenerativo	Applicabile unicamente quando è necessario l'abbattimento di un combustibile inquinante	NON PERTINENTE	Ossidatore termico rigenerativo non attinente al ciclo produttivo	e	Preriscaldamento della carica del forno, dell'aria di combustione o del combustibile utilizzando il calore recuperato dai gas caldi della fase di fusione	Applicabile solo per l'arrostimento o la fusione di un minerale/concentrato solforato e per altri processi pirometallurgici	APPLICATA	Applicata anche se non pertinente	f	Aumento della temperatura delle soluzioni di lisciviazione mediante vapore o acqua calda provenienti dal recupero del calore residuo	Applicabile unicamente ai processi che utilizzano allumina o ai processi idrometallurgici	NON PERTINENTE	Il processo produttivo non prevede l'uso di allumina o processi di idrometallurgia	g	Utilizzo di gas caldi dai canali di colata come aria di combustione preriscaldata	Applicabile unicamente ai processi pirometallurgici	NON PERTINENTE	Il processo produttivo non prevede pirometallurgia	h	Utilizzo di aria arricchita con ossigeno o ossigeno puro nei bruciatori per ridurre il consumo di energia consentendo la fusione autogena o la combustione completa del materiale contenente carbonio	Applicabile unicamente ai forni che utilizzano materie prime contenenti zolfo o carbonio	NON PERTINENTE	Il processo produttivo non prevede l'uso di materie prime contenenti zolfo o carbonio	i	Concentrati secchi e materie prime umide a basse temperature	Applicabile unicamente se si effettua l'essiccamento	NON PERTINENTE	Il processo produttivo non prevede l'essiccamento	j	Recupero del tenore di energia chimica del monossido di carbonio prodotto in un forno elettrico, in un forno a tino o in un altoforno utilizzando come combustibile il gas di scarico, previa rimozione dei metalli, in altri processi di produzione o per produrre vapore/acqua calda o energia elettrica	Applicabile unicamente ai gas di scarico con un tenore di CO > 10 % (vol.). L'applicabilità è inoltre condizionata dalla composizione del gas di scarico e dell'indisponibilità di un flusso continuo (ad esempio processi discontinui)	APPLICATA	Recupero dei fumi incombusti della camera di preriscaldamento del rottame vengono utilizzati nella camera principale come comburente	k	Ricircolazione degli scarichi gassosi per mezzo di un bruciatore a ossigeno per recuperare l'energia contenuta nel carbonio organico totale presente	Generalmente applicabile	NON APPLICATA		l	Isolamento adeguato per le apparecchiature utilizzate a temperature elevate, quali condotte per il vapore e l'acqua calda	Generalmente applicabile	APPLICATA			
			Tecnica	Applicabilità																																																																	
		a	Sistema di gestione energetica (ad esempio ISO 50001)	Generalmente applicabile	NON APPLICATA																																																																
		b	Brucciatori rigenerativi o recuperativi	Generalmente applicabile	APPLICATA	Applicata su entrambi i forni fusori																																																															
		c	Recupero del calore (ad esempio, sotto forma di vapore, acqua calda, aria calda) dal calore residuo dei processi	<u>Applicabile unicamente ai processi pirometallurgici</u>	NON PERTINENTE	Il processo produttivo non prevede pirometallurgia																																																															
		d	Ossidatore termico rigenerativo	Applicabile unicamente quando è necessario l'abbattimento di un combustibile inquinante	NON PERTINENTE	Ossidatore termico rigenerativo non attinente al ciclo produttivo																																																															
		e	Preriscaldamento della carica del forno, dell'aria di combustione o del combustibile utilizzando il calore recuperato dai gas caldi della fase di fusione	Applicabile solo per l'arrostimento o la fusione di un minerale/concentrato solforato e per altri processi pirometallurgici	APPLICATA	Applicata anche se non pertinente																																																															
		f	Aumento della temperatura delle soluzioni di lisciviazione mediante vapore o acqua calda provenienti dal recupero del calore residuo	Applicabile unicamente ai processi che utilizzano allumina o ai processi idrometallurgici	NON PERTINENTE	Il processo produttivo non prevede l'uso di allumina o processi di idrometallurgia																																																															
		g	Utilizzo di gas caldi dai canali di colata come aria di combustione preriscaldata	Applicabile unicamente ai processi pirometallurgici	NON PERTINENTE	Il processo produttivo non prevede pirometallurgia																																																															
		h	Utilizzo di aria arricchita con ossigeno o ossigeno puro nei bruciatori per ridurre il consumo di energia consentendo la fusione autogena o la combustione completa del materiale contenente carbonio	Applicabile unicamente ai forni che utilizzano materie prime contenenti zolfo o carbonio	NON PERTINENTE	Il processo produttivo non prevede l'uso di materie prime contenenti zolfo o carbonio																																																															
		i	Concentrati secchi e materie prime umide a basse temperature	Applicabile unicamente se si effettua l'essiccamento	NON PERTINENTE	Il processo produttivo non prevede l'essiccamento																																																															
		j	Recupero del tenore di energia chimica del monossido di carbonio prodotto in un forno elettrico, in un forno a tino o in un altoforno utilizzando come combustibile il gas di scarico, previa rimozione dei metalli, in altri processi di produzione o per produrre vapore/acqua calda o energia elettrica	Applicabile unicamente ai gas di scarico con un tenore di CO > 10 % (vol.). L'applicabilità è inoltre condizionata dalla composizione del gas di scarico e dell'indisponibilità di un flusso continuo (ad esempio processi discontinui)	APPLICATA	Recupero dei fumi incombusti della camera di preriscaldamento del rottame vengono utilizzati nella camera principale come comburente																																																															
k	Ricircolazione degli scarichi gassosi per mezzo di un bruciatore a ossigeno per recuperare l'energia contenuta nel carbonio organico totale presente	Generalmente applicabile	NON APPLICATA																																																																		
l	Isolamento adeguato per le apparecchiature utilizzate a temperature elevate, quali condotte per il vapore e l'acqua calda	Generalmente applicabile	APPLICATA																																																																		

N.ro BAT	Rif. Pag.	Descrizione della BAT		Stato di applicazione	Note	
		m	Utilizzo del calore derivante alla produzione di acido solforico e di anidride solforosa per preriscaldare il gas destinato all'impianto di produzione di acido solforico o per generare vapore e/o acqua calda	Applicabile unicamente agli impianti per metalli non ferrosi, ivi compresi quelli che producono acido solforico e SO <sub>2</sub> liquida	NON PERTINENTE	Il processo produttivo non prevede la produzione di acido solforico, vapore e/o acqua calda
		n	Utilizzo di motori elettrici a elevata efficienza controllati da variatori di frequenza, per apparecchiature come i ventilatori	Generalmente applicabile	APPLICATA	
		o	Utilizzo di sistemi di controllo che attivano automaticamente il sistema di estrazione dell'aria o regolano il tasso di estrazione in funzione delle emissioni effettive	Generalmente applicabile	NON APPLICATA	
<b>1.1 Conclusioni generali sulle BAT</b>						
<b>1.1.3 Controllo dei processi</b>						
3	38	<b>BAT 3.</b> Al fine di migliorare le prestazioni ambientali complessive, la BAT consiste nell'assicurare la stabilità di processo utilizzando un sistema di controllo di processo nonché una combinazione delle tecniche di seguito indicate.				
			Tecnica			
		a	Ispezione e selezione delle materie prime in funzione del processo e delle tecniche di abbattimento applicati	APPLICATA		
		b	Adeguate miscelazione delle materie prime in modo da ottimizzare l'efficienza di conversione e ridurre le emissioni e i materiali di scarto	APPLICATA		
		c	Utilizzo di sistemi di pesatura e misurazione delle materie prime	APPLICATA		
		d	Processori per il controllo della velocità di alimentazione, parametri di processo e condizioni critiche ivi compresi l'allarme, le condizioni di combustione e le aggiunte di gas	APPLICATA		
		e	Monitoraggio on line della temperatura e della pressione del forno e del flusso del gas	APPLICATA		
		f	Monitoraggio dei parametri critici di processo dell'impianto di abbattimento delle emissioni atmosferiche quali temperatura del gas, dosaggio dei reagenti, caduta della pressione, corrente e voltaggio del precipitatore elettrostatico, flusso e pH delle acque di lavaggio e componenti gassosi (ad esempio O <sub>2</sub> , CO, COV)	APPLICATA	L'azienda ha previsto il monitoraggio in continuo delle polveri e dei consumi dei reagenti oltre che il registro allarmi per l'impianto di abbattimento.	
		g	Controllo delle polveri e del mercurio nei gas di scarico prima del trasferimento verso l'impianto dell'acido solforico, nel caso di impianti in cui si producono acido solforico o SO <sub>2</sub> liquido	NON PERTINENTE	Il processo produttivo non prevede la produzione di acido solforico o SO <sub>2</sub>	
		h	Monitoraggio on line delle vibrazioni per individuare ostruzioni e eventuali guasti dell'apparecchiatura	NON APPLICATA		
		i	Monitoraggio on line della corrente, del voltaggio e delle temperature dei contatti elettrici nei processi elettrolitici	NON APPLICATA		
		j	Monitoraggio e controllo della temperatura nei forni di fusione per impedire la produzione, causata dal surriscaldamento, di fumi di metallo e di ossidi di metallo	APPLICATA		
	k	Processore per il controllo dell'alimentazione dei reagenti e delle prestazioni dell'impianto di trattamento delle acque reflue, attraverso il monitoraggio on line della temperatura, della torbidità, del pH, della conduttività e del flusso	APPLICATA	PLC collegato con la rete aziendale per il recupero dei dati storici.		
4	38	<b>BAT 4.</b> Al fine di ridurre le emissioni di polveri e metalli convogliate nell'aria, la BAT consiste nell'applicare un sistema di gestione della manutenzione incentrato sull'efficienza dei sistemi di abbattimento delle polveri nell'ambito del sistema di gestione ambientale. (cfr. BAT 1).		APPLICATA		

N.ro BAT	Rif. Pag.	Descrizione della BAT	Stato di applicazione	Note	
<b>1.1 Conclusioni generali sulle BAT</b>					
<b>1.1.4 Emissioni diffuse</b>					
5	38	<b>BAT 5.</b> Al fine di evitare o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni diffuse nell'aria e nell'acqua, la BAT consiste nel raccogliere le emissioni diffuse, per quanto possibile, vicino alla fonte e nel trattarle.	APPLICATA		
6	38	<b>BAT 6.</b> Al fine di evitare o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni diffuse nell'aria di polveri, la BAT consiste nell'elaborare e attuare un piano d'azione per le emissioni diffuse di polvere, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), che comprende entrambe le misure seguenti:			
		a	individuazione delle fonti più importanti di emissioni diffuse di polveri (utilizzando ad esempio EN 15445);	APPLICATA	Vengono effettuate le analisi delle polveri in ambiente di lavoro ogni anno.
		b	definizione e attuazione di azioni e tecniche adeguate per evitare o ridurre le emissioni diffuse nell'arco di un determinato periodo di tempo.	APPLICATA	Durante la fase di carico del rottame la macchina di carico va in tenuta sulle cappe del forno; la potenza delle cappe si regola in automatico in funzione di quale porta viene aperta per il carico stesso.
7	38	<b>BAT 7.</b> Al fine di evitare le emissioni diffuse derivanti dallo stoccaggio delle materie prime, la BAT consiste nell'utilizzare <u>una combinazione delle tecniche qui di seguito indicate.</u>			
			Tecnica		
		a	Edifici o silo/contenitori chiusi per lo stoccaggio di materiali polverulenti, come i concentrati, i fondenti e i materiali fini	APPLICATA	Sono previsti silos per la calce e contenitori a tenuta per il carbone e per le polveri di scarto dell'impianto di abbattimento
		b	Stoccaggio al coperto di materiali che non hanno tendenza a formare polveri, tra cui concentrati, fondenti, combustibili solidi, materiali sfusi, coke e materie secondarie che contengono composti organici solubili in acqua	APPLICATA	Tutti i prodotti utilizzati in stabilimento vengono stoccati al coperto ad eccezione del rottame in ingresso
		c	Utilizzo di imballaggi sigillati per i materiali polverulenti o per i materiali secondari che contengono composti organici solubili in acqua	APPLICATA	I big bags contenenti il carbone e le polveri sono a tenuta, l'azienda provvede inoltre a pellicolare ulteriormente i big bags delle polveri provenienti dall'impianto di abbattimento prima dello stoccaggio
		d	Zone coperte per immagazzinare materiali che sono stati pellettizzati o agglomerati	APPLICATA	Il truciolo viene o arriva bricchettato e stoccato al coperto.
		e	Nebulizzazione di acqua o di emulsioni, con o senza additivi come il latex, sui materiali polverulenti	NON NECESSARIA	Materiali polverulenti presenti in azienda sono stoccati in contenitori che impediscono la formazione di emissioni diffuse
		f	Sistemi di captazione di polveri/gas nei punti di caduta dei materiali polverulenti	APPLICATA	I box di contenimento dei big bags per la raccolta delle polveri dell'impianto di trattamento sono a tenuta stagna
		g	Utilizzo di recipienti a pressione certificati per lo stoccaggio di gas di cloro o di miscele contenenti cloro	APPLICATA	
		h	Materiali per la costruzione di serbatoi resistenti alle materie che contengono	APPLICATA	
		i	Utilizzo di sistemi affidabili di rilevamento delle perdite e visualizzazione del livello dei serbatoi dotati di allarme per evitare il sovra-riempimento	APPLICATA	
j	Stoccaggio dei materiali reattivi in serbatoi a doppia parete o serbatoi posti in bacini di contenimento resistenti alle sostanze chimiche della stessa capacità e utilizzo di un'area di stoccaggio che sia impermeabile e resistente al materiale immagazzinato	APPLICATA	BAT applicata ai serbatoi di gasolio per l'autotrazione di mezzi interni		

N.ro BAT	Rif. Pag.	Descrizione della BAT	Stato di applicazione	Note
		k Progettazione delle zone di stoccaggio in modo che - eventuali perdite dai serbatoi e dai sistemi di distribuzione siano intercettate e trattenute in bacini di contenimento con una capacità tale da contenere almeno il volume del serbatoio di stoccaggio più grande all'interno del bacino; - i punti di distribuzione si trovino all'interno del bacino per raccogliere eventuali fuoriuscite di materiale	APPLICATA	
		l Protezione con gas inerte dello stoccaggio di materiali che reagiscono con l'aria	NON NECESSARIA	
		m Raccolta e trattamento delle emissioni derivanti dallo stoccaggio mediante un sistema di abbattimento destinato a trattare i composti immagazzinati. Raccolta e trattamento, prima dello scarico, dell'acqua che trascina con sé la polvere.	APPLICATA	
		n Pulizia periodica dell'area di stoccaggio e, quando necessario, umidificazione con acqua	APPLICATA	
		o Collocazione dell'asse longitudinale del cumulo parallelamente alla direzione prevalente del vento nel caso di stoccaggio all'aperto	NON NECESSARIA	Per ridurre al minimo la possibilità di plastiche volatili è autorizzato un impianto di captazione delle stesse (E11)
		p Vegetazione di protezione, barriere frangivento o cumuli posti sopravento per ridurre la velocità del vento nel caso di stoccaggio all'aperto	APPLICATA	
		q Utilizzo di un cumulo unico (e non più cumuli), ove possibile, nel caso di stoccaggio all'aperto	NON APPLICATA	
		r Utilizzo di captatori di oli e di solidi per il drenaggio delle aree di stoccaggio all'aperto. Utilizzo di superfici cementate provviste di cordoli o altri dispositivi di contenimento per l'immagazzinamento di materiale da cui possono fuoriuscire oli, come i trucioli	APPLICATA	
		<b>Applicabilità</b> La BAT 7 e) non è applicabile ai processi che utilizzano materie secche o minerali/concentrati che contengono naturalmente un'umidità sufficiente a impedire la formazione di polveri. L'applicabilità può essere limitata nelle regioni dove si registrano penurie di risorse idriche o temperature molto basse		

N.ro BAT	Rif. Pag.	Descrizione della BAT	Stato di applicazione	Note	
8	39	<b>BAT 8.</b> Al fine di evitare le emissioni diffuse derivanti dalla movimentazione e il trasporto di materie prime, la BAT consiste nell'utilizzare <u>una combinazione delle tecniche qui di seguito indicate.</u>			
			Tecnica		
		a	Utilizzo di convogliatori o sistemi pneumatici chiusi per trasferire e movimentare concentrati e fondenti che hanno tendenza a formare polveri (materiali polverulenti) e materiali a grana fine	APPLICATA	
		b	Convogliatori coperti per la movimentazione di materiali solidi che non hanno tendenza a formare polveri	APPLICATA	
		c	Estrazione della polvere dai punti di distribuzione, sistemi di sfiati dei sili, sistemi di trasporto pneumatici e punti di trasferimento dei convogliatori, e collegamento ad un sistema di filtrazione (per i materiali polverulenti)	APPLICATA	
		d	Fusti o sacchi chiusi per movimentare materiali contenenti componenti disperdibili o idrosolubili	APPLICATA	
		e	Contenitori adeguati per movimentare i materiali pellettizzati	APPLICATA	
		f	Aspersione dei materiali nei punti di movimentazione al fine di umidificarli	NON NECESSARIA	Non necessario in quanto materiali stoccati in contenitori adeguati
		g	Riduzione al minimo delle distanze di trasporto	APPLICATA	
		h	Riduzione dell'altezza di caduta dei nastri trasportatori, delle pale o delle benne meccaniche	APPLICATA	
		i	Adeguamento della velocità dei convogliatori a nastro aperti (< 3,5 m/s)	APPLICATA	
		j	Riduzione al minimo della velocità di discesa o dell'altezza di caduta libera delle materie	APPLICATA	
		k	Installazione dei convogliatori di trasferimento e delle condutture in aree sicure e aperte, sopra al livello del suolo, in modo che le fuoriuscite possano essere individuate rapidamente e si possa prevenire il danneggiamento causato da veicoli e altre apparecchiature. Se per i materiali non pericolosi si utilizzano condutture sotterranee, occorre documentare e segnalare il loro percorso e adottare sistemi di scavatura sicuri	NON PERTINENTE	Il materiale viene movimentato con pale meccaniche
		l	Risigillatura automatica delle connessioni di distribuzione per la movimentazione di gas liquidi e liquefatti	NON PERTINENTE	Non vengono movimentati gas liquidi e liquefatti
		m	Asportazione canalizzata dei gas di scarico dei veicoli di trasporto merci per ridurre le emissioni di COV	NON NECESSARIA	I veicoli di trasporto merci risiedono prevalentemente all'esterno. I mezzi che operano all'interno hanno il filtro anti particolato
		n	Lavaggio delle ruote e del telaio dei veicoli utilizzati per la distribuzione o la movimentazione di materiali polverulenti (materiali polverosi)	APPLICATA	Il lavaggio viene eseguito regolarmente
		o	Ricorso a campagne programmate di pulizia delle strade	NON PERTINENTE	
		p	Separazione delle materie incompatibili (ad esempio agenti ossidanti e materie organiche)	APPLICATA	Le materie incompatibili, quali le scorie, vengono stoccate in area dedicata e gestite secondo procedure aziendali precise
q	Riduzione al minimo degli spostamenti di materiali tra i vari processi	APPLICATA			
		<b>Applicabilità</b> La BAT 8 n) non può essere applicata quando potrebbe formarsi del ghiaccio.			

N.ro BAT	Rif. Pag.	Descrizione della BAT	Stato di applicazione	Note		
9	40	<b>BAT 9.</b> Al fine di evitare o, se ciò non è fattibile, ridurre le emissioni diffuse provenienti dalla produzione di metalli, la BAT consiste nell'ottimizzare l'efficienza di raccolta e trattamento dei gas di scarico <u>utilizzando una combinazione delle tecniche di seguito indicate.</u>				
			Tecnica	Applicabilità		
		a	Pretrattamento termico o meccanico delle materie prime secondarie per ridurre al minimo la contaminazione organica della carica del forno	Generalmente applicabile	APPLICATA	È prevista la separazione plastica volatile nell'impianto di separazione
		b	Utilizzo di un forno chiuso dotato di un apposito sistema di depolverazione o sigillatura del forno e di altre unità di processo con un adeguato sistema di sfiato	L'applicabilità può essere limitata da esigenze di sicurezza (ad esempio tipo/struttura del forno, rischio di esplosione)	APPLICATA	
		c	Utilizzo di una cappa secondaria per operazioni quali il carico del forno e lo spillaggio	L'applicabilità può essere limitata da esigenze di sicurezza (ad esempio tipo/struttura del forno, rischio di esplosione)	APPLICATA	
		d	Raccolta delle polveri o dei fumi nei punti dove avviene il trasferimento di materiali polverosi (ad esempio punti di carico e spillaggio, canali di colata coperti)	Generalmente applicabile	APPLICATA	
		e	Ottimizzazione dell'assetto e del funzionamento dei sistemi di cappe e condutture per catturare i fumi provenienti dalla bocca di alimentazione, e dai trasferimenti e dallo spillaggio di metalli caldi, metallina o scorie e trasferimenti in canali di colata coperti	Per gli impianti esistenti, l'applicabilità può essere limitata dalle esigenze di spazio e dalla configurazione dell'impianto	APPLICATA	
		f	Contenitori per forni/reattori del tipo «house-in-house» o «doghouse», per le operazioni di spillaggio e carico	Per gli impianti esistenti, l'applicabilità può essere limitata dalle esigenze di spazio e dalla configurazione dell'impianto	NON APPLICATA	
		g	Ottimizzazione del flusso dei gas di scarico del forno grazie a studi informatizzati di dinamica dei fluidi e a marcatori	Generalmente applicabile	NON APPLICATA	
		h	Utilizzo di sistemi di carico per forni semichiusi che consentono l'aggiunta delle materie prime in piccole quantità	Generalmente applicabile	APPLICATA	
i	Trattamento delle emissioni raccolte in un adeguato sistema di abbattimento	Generalmente applicabile	APPLICATA			

N.ro BAT	Rif. Pag.	Descrizione della BAT	Stato di applicazione	Note			
<b>1.1 Conclusioni generali sulle BAT</b>							
<b>1.1.5 Monitoraggio delle emissioni nell'aria</b>							
10	41	<b>BAT 10.</b> La BAT consiste nel monitorare le emissioni a camino nell'aria, almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità con le norme EN. Qualora non siano disponibili norme EN, la BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente.					
		Parametro	Monitoraggio associato a	Frequenza minima del monitoraggio	Norma/e		
		Polveri	<b>Alluminio:</b> BAT 56, BAT 58, BAT 59, BAT 60, BAT 61, BAT 67, BAT 81, BAT 88	In continuo	EN 13284-2	APPLICATA	Relativo alla: - produzione di allumina (BAT 56); - produzione di anodi (BAT 58, BAT 59, BAT 60, BAT 61); - produzione primaria di alluminio (BAT 67); <b>- produzione secondaria di alluminio (BAT 81);</b> - processo di riciclo delle scorie saline (BAT 88).
			<b>Alluminio:</b> BAT 56, BAT 58, BAT 59, BAT 60, BAT 61, BAT 66, BAT 67, BAT 68, BAT 80, BAT 81, BAT 82, BAT 88	Una volta l'anno	EN 13284-1	NON APPLICATA	Relativo alla: - produzione di allumina (BAT 56); - produzione di anodi (BAT 58, BAT 59, BAT 60, BAT 61); - produzione primaria di alluminio (BAT 66, BAT 67, BAT 68); <b>- produzione secondaria di alluminio (BAT 80, BAT 81, BAT 82);</b> - processo di riciclo delle scorie saline (BAT 88).
		Mercurio e suoi composti, espressi come Hg	<b>Alluminio:</b> BAT 11	In continuo o una volta l'anno	EN 14884 EN 13211	NON PERTINENTE	Relativo alle emissioni di mercurio (BAT 11). <b>Emissioni non derivanti da un processo pirometallurgico.</b>
		SO <sub>2</sub>	<b>Alluminio:</b> BAT 60, BAT 69	In continuo o una volta l'anno	EN 14791	NON PERTINENTE	Relativo alla: - produzione di anodi (BAT 60); - produzione primaria di alluminio (BAT 69).
		NO <sub>x</sub> espressi NO <sub>2</sub>	<b>Alluminio:</b> BAT 13	In continuo o una volta l'anno	EN 14792	NON PERTINENTE	Relativo alle emissioni NO <sub>x</sub> (BAT 13). <b>Emissioni non derivanti da un processo pirometallurgico.</b>
		TCOV	<b>Alluminio:</b> BAT 83	In continuo o una volta l'anno	EN 12619	APPLICATA	<b>Relativo alla produzione secondaria di alluminio (BAT 83).</b>
		PCDD/F	<b>Alluminio:</b> BAT 83	Una volta l'anno	EN 1948, parti 1, 2 e 3	APPLICATA	<b>Relativo alla produzione secondaria di alluminio (BAT 83).</b>
		NH <sub>3</sub>	<b>Alluminio:</b> BAT 89	Una volta l'anno	Nessuna norma EN disponibile	NON PERTINENTE	Relativo alla processo di riciclo delle scorie saline (BAT 89).
		Benzo-[a]pirene	<b>Alluminio:</b> BAT 59, BAT 60, BAT 61	Una volta l'anno	ISO 11338-1 ISO 11338-2	NON PERTINENTE	Relativo alla produzione di anodi (BAT 58, BAT 59, BAT 60, BAT 61).
		Fluoruri gassosi, espressi come HF	<b>Alluminio:</b> BAT 60, BAT 61, BAT 67	In continuo	ISO 15713	NON PERTINENTE	Relativo alla: - produzione di anodi (BAT 60, BAT 61); - produzione primaria di alluminio (BAT 67).
			<b>Alluminio:</b> BAT 60, BAT 67, BAT 84	Una volta l'anno		APPLICATA	Relativo alla: - produzione di anodi (BAT 60); - produzione primaria di alluminio (BAT 67); <b>- produzione secondaria di alluminio (BAT 84).</b>
		Fluoruri totali	<b>Alluminio:</b> BAT 60, BAT 67	Una volta l'anno	Nessuna norma EN disponibile	NON PERTINENTE	Relativo alla: - produzione di anodi (BAT 60); - produzione primaria di alluminio (BAT 67).
		Cloruri gassosi, espressi come HCl	<b>Alluminio:</b> BAT 84	In continuo o una volta l'anno	EN 1911	APPLICATA	<b>Relativo alla produzione secondaria di alluminio (BAT 84).</b>
Cl <sub>2</sub>	<b>Alluminio:</b> BAT 84	Una volta l'anno	Nessuna norma EN disponibile	NON PERTINENTE	<b>Relativo alla produzione secondaria di alluminio (BAT 84).</b>		
H <sub>2</sub> S	<b>Alluminio:</b> BAT 89	Una volta l'anno	Nessuna norma EN disponibile	NON PERTINENTE	Relativo alla processo di riciclo delle scorie saline (BAT 89).		
PH <sub>3</sub>	<b>Alluminio:</b> BAT 89	Una volta l'anno	Nessuna norma EN disponibile	NON PERTINENTE	Relativo alla processo di riciclo delle scorie saline (BAT 89).		

N.ro BAT	Rif. Pag.	Descrizione della BAT	Stato di applicazione	Note	
<b>1.1 Conclusioni generali sulle BAT</b>					
<b>1.1.6 Emissioni di mercurio</b>					
11	45	<b>BAT 11.</b> Al fine di ridurre le emissioni nell'aria di mercurio (diverse da quelle convogliate verso l'unità di produzione di acido solforico) derivanti da un processo pirometallurgico, la BAT consiste nell'utilizzare una o entrambe le tecniche qui di seguito indicate.			
		a Utilizzo di materie prime a basso tenore di mercurio, anche cooperando con i fornitori al fine di rimuovere il mercurio dalle materie secondarie	NON PERTINENTE	Emissioni non derivanti da un processo pirometallurgico.	
		b Utilizzo di adsorbenti (ad esempio, carbone attivo, selenio) in combinazione con la filtrazione delle polveri	NON PERTINENTE		
		<b>I livelli di emissione associati alla BAT per le emissioni nell'aria di mercurio (diverse da quelle convogliate verso l'unità di produzione di acido solforico) derivanti da un processo pirometallurgico utilizzando materie prime contenenti mercurio</b>			NON PERTINENTE
		Parametro	BAT-AEL (mg/Nm <sup>3</sup> )		
Mercurio e suoi composti, espressi come Hg	0,01 – 0,05				
<b>1.1.7 Emissioni di anidride solforosa</b>					
12	46	<b>BAT 12.</b> Al fine di ridurre le emissioni di SO <sub>2</sub> dai gas di scarico con un elevato tenore di SO <sub>2</sub> e evitare la produzione di rifiuti provenienti dai sistemi di depurazione degli scarichi gassosi, la BAT consiste nel recupero dello zolfo attraverso la produzione di acido solforico o SO <sub>2</sub> liquido.  <b>Applicabilità</b> Applicabile unicamente agli impianti di produzione di rame, piombo, zinco primario, argento, nichel e/o molibdeno.	NON PERTINENTE	BAT non relativa alla produzione secondaria di alluminio.	
<b>1.1.8 Emissioni di NOX</b>					
13	46	<b>BAT 13.</b> Al fine di evitare le emissioni nell'aria di NO <sub>x</sub> derivanti da un processo pirometallurgico, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche qui di seguito indicate.			
		Tecnica			
		a	Bruciatori a basse emissioni di NO <sub>x</sub>	APPLICATA	Emissioni non derivanti da un processo pirometallurgico.
		b	Bruciatori a ossigeno	NON PERTINENTE	
		c	Ricircolo degli scarichi gassosi (rinviandoli nel bruciatore per ridurre la temperatura della fiamma) nel caso di bruciatori a ossigeno	NON PERTINENTE	

N.ro BAT	Rif. Pag.	Descrizione della BAT	Stato di applicazione	Note		
<b>1.1 Conclusioni generali sulle BAT</b>						
<b>1.1.9 Emissioni nell'acqua, compreso il loro monitoraggio</b>						
14	46	<b>BAT 14.</b> Al fine di evitare o ridurre la produzione di acque reflue, <u>la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche qui di seguito indicate o una loro combinazione.</u>				
			Tecnica	Applicabilità		
		a	Misurazione della quantità di acqua dolce utilizzata e della quantità di acque reflue scaricate	Generalmente applicabile	APPLICATA	Misurazione della quantità di acqua dolce
		b	Riutilizzo delle acque reflue derivanti dalle operazioni di pulizia (comprese le acque di risciacquo anodiche e catodiche) e dagli spillaggi nel corso dello stesso processo	Generalmente applicabile	NON PERTINENTE	La BAT fa riferimento ad un processo diverso da quello presente in azienda
		c	Riutilizzo dei flussi di acidi deboli generati in un ESP a umido e negli scrubber a umido	L'applicabilità può essere ridotta in funzione del metallo e del tenore di solidi delle acque reflue	NON PERTINENTE	La BAT fa riferimento ad un processo diverso da quello presente in azienda
		d	Riutilizzo delle acque reflue derivanti dalla granulazione delle scorie	L'applicabilità può essere ridotta in funzione del metallo e del tenore di solidi delle acque reflue	NON PERTINENTE	Non vengono effettuate operazioni sulle scorie
		e	Riutilizzo delle acque di dilavamento superficiali	Generalmente applicabile	APPLICATA	L'impianto di trattamento acque può scaricare nelle vasche del circuito chiuso di raffreddamento colata
		f	Utilizzazione di un sistema di raffreddamento a circuito chiuso	L'applicabilità può essere limitata se, ai fini del processo, è necessaria una temperatura bassa	APPLICATA	
		g	Riutilizzo dell'acqua trattata proveniente dall'impianto di trattamento delle acque reflue	L'applicabilità può essere limitata dal tenore di sale	APPLICATA	L'impianto di trattamento acque può scaricare nelle vasche del circuito chiuso di raffreddamento colata
15	47	<b>BAT 15.</b> Al fine di evitare la contaminazione dell'acqua e ridurre le emissioni nell'acqua, la BAT consiste nel separare le acque reflue non contaminate dai flussi di acque reflue che devono essere trattate. <b>Applicabilità</b> La separazione dell'acqua piovana non contaminata può non essere praticabile con i sistemi esistenti di raccolta delle acque reflue.	APPLICATA	Separazione delle acque di prima pioggia e seconda pioggia		

N.ro BAT	Rif. Pag.	Descrizione della BAT	Stato di applicazione	Note																																																																																		
16	47	<b>BAT 16.</b> La BAT consiste nell'applicare la norma ISO 5667 per il campionamento dell'acqua e il monitoraggio delle emissioni in acqua almeno una volta al mese nel punto di uscita delle emissioni dall'installazione e in conformità con le norme EN. Qualora non siano disponibili norme EN, la BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente.																																																																																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Parametro</th> <th>Applicabile per la produzione di</th> <th>Norma/e</th> <th>Stato di applicazione</th> <th>Note</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mercurio (Hg)</td> <td>Rame, piombo, stagno, zinco, cadmio, metalli preziosi, ferroleghie, nichel, cobalto e altri metalli non ferrosi</td> <td>EN ISO 17852 EN ISO 12846</td> <td>NON PERTINENTE</td> <td>Non applicabile alla produzione secondaria di alluminio.</td> </tr> <tr> <td>Ferro (Fe)</td> <td>Rame, piombo, stagno, zinco, cadmio, metalli preziosi, ferroleghie, nichel, cobalto e altri metalli non ferrosi</td> <td rowspan="10">EN ISO 11885 EN ISO 15586 EN ISO 17294-2</td> <td>NON PERTINENTE</td> <td>Non applicabile alla produzione secondaria di alluminio. <b>Disposto in ogni caso nel PMC il monitoraggio.</b></td> </tr> <tr> <td>Arsenico (As)</td> <td rowspan="10">Rame, piombo, stagno, zinco, cadmio, metalli preziosi, ferroleghie, nichel e cobalto</td> <td>NON PERTINENTE</td> <td>Non applicabile alla produzione secondaria di alluminio. <b>Disposto in ogni caso nel PMC il monitoraggio.</b></td> </tr> <tr> <td>Cadmio (Cd)</td> <td>NON PERTINENTE</td> <td>Non applicabile alla produzione secondaria di alluminio. <b>Disposto in ogni caso nel PMC il monitoraggio.</b></td> </tr> <tr> <td>Rame (Cu)</td> <td>NON PERTINENTE</td> <td>Non applicabile alla produzione secondaria di alluminio. <b>Disposto in ogni caso nel PMC il monitoraggio.</b></td> </tr> <tr> <td>Nichel (Ni)</td> <td>NON PERTINENTE</td> <td>Non applicabile alla produzione secondaria di alluminio. <b>Disposto in ogni caso nel PMC il monitoraggio.</b></td> </tr> <tr> <td>Piombo (Pb)</td> <td>NON PERTINENTE</td> <td>Non applicabile alla produzione secondaria di alluminio.</td> </tr> <tr> <td>Zinco (Zn)</td> <td>NON PERTINENTE</td> <td>Non applicabile alla produzione secondaria di alluminio.</td> </tr> <tr> <td>Argento (Ag)</td> <td>Metalli preziosi</td> <td>NON PERTINENTE</td> <td>Non applicabile alla produzione secondaria di alluminio.</td> </tr> <tr> <td>Alluminio (Al)</td> <td>Alluminio</td> <td>APPLICATA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cobalto (Co)</td> <td>Nichel e cobalto</td> <td>NON PERTINENTE</td> <td>Non applicabile alla produzione secondaria di alluminio.</td> </tr> <tr> <td>Cromo totale (Cr)</td> <td>Ferroleghie</td> <td>NON PERTINENTE</td> <td>Non applicabile alla produzione secondaria di alluminio. <b>Disposto in ogni caso nel PMC il monitoraggio.</b></td> </tr> <tr> <td>Cromo (VI) [Cr(VI)]</td> <td>Ferroleghie</td> <td>EN ISO 10304-3 EN ISO 23913</td> <td>NON PERTINENTE</td> <td>Non applicabile alla produzione secondaria di alluminio.</td> </tr> <tr> <td>Antimonio (Sb)</td> <td>Rame, piombo e stagno</td> <td rowspan="3">EN ISO 11885 EN ISO 15586 EN ISO 17294-2</td> <td>NON PERTINENTE</td> <td>Non applicabile alla produzione secondaria di alluminio. <b>Disposto in ogni caso nel PMC il monitoraggio.</b></td> </tr> <tr> <td>Stagno (Sn)</td> <td>Rame, piombo e stagno</td> <td>NON PERTINENTE</td> <td>Non applicabile alla produzione secondaria di alluminio.</td> </tr> <tr> <td>Altri metalli, se del caso</td> <td>Alluminio, ferroleghie e altri metalli non ferrosi</td> <td>APPLICATA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Solfati (SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>)</td> <td>Rame, piombo, stagno, zinco, cadmio, metalli preziosi, nichel, cobalto e altri metalli non ferrosi</td> <td rowspan="2">EN ISO 10304-1</td> <td>NON PERTINENTE</td> <td>Non applicabile alla produzione secondaria di alluminio.</td> </tr> <tr> <td>Fluoruri (F)</td> <td>Alluminio primario</td> <td>NON PERTINENTE</td> <td>Non applicabile alla produzione secondaria di alluminio.</td> </tr> <tr> <td>Solidi sospesi totali (TSS)</td> <td>Alluminio</td> <td>EN 872</td> <td>APPLICATA</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Parametro	Applicabile per la produzione di	Norma/e	Stato di applicazione	Note	Mercurio (Hg)	Rame, piombo, stagno, zinco, cadmio, metalli preziosi, ferroleghie, nichel, cobalto e altri metalli non ferrosi	EN ISO 17852 EN ISO 12846	NON PERTINENTE	Non applicabile alla produzione secondaria di alluminio.	Ferro (Fe)	Rame, piombo, stagno, zinco, cadmio, metalli preziosi, ferroleghie, nichel, cobalto e altri metalli non ferrosi	EN ISO 11885 EN ISO 15586 EN ISO 17294-2	NON PERTINENTE	Non applicabile alla produzione secondaria di alluminio. <b>Disposto in ogni caso nel PMC il monitoraggio.</b>	Arsenico (As)	Rame, piombo, stagno, zinco, cadmio, metalli preziosi, ferroleghie, nichel e cobalto	NON PERTINENTE	Non applicabile alla produzione secondaria di alluminio. <b>Disposto in ogni caso nel PMC il monitoraggio.</b>	Cadmio (Cd)	NON PERTINENTE	Non applicabile alla produzione secondaria di alluminio. <b>Disposto in ogni caso nel PMC il monitoraggio.</b>	Rame (Cu)	NON PERTINENTE	Non applicabile alla produzione secondaria di alluminio. <b>Disposto in ogni caso nel PMC il monitoraggio.</b>	Nichel (Ni)	NON PERTINENTE	Non applicabile alla produzione secondaria di alluminio. <b>Disposto in ogni caso nel PMC il monitoraggio.</b>	Piombo (Pb)	NON PERTINENTE	Non applicabile alla produzione secondaria di alluminio.	Zinco (Zn)	NON PERTINENTE	Non applicabile alla produzione secondaria di alluminio.	Argento (Ag)	Metalli preziosi	NON PERTINENTE	Non applicabile alla produzione secondaria di alluminio.	Alluminio (Al)	Alluminio	APPLICATA		Cobalto (Co)	Nichel e cobalto	NON PERTINENTE	Non applicabile alla produzione secondaria di alluminio.	Cromo totale (Cr)	Ferroleghie	NON PERTINENTE	Non applicabile alla produzione secondaria di alluminio. <b>Disposto in ogni caso nel PMC il monitoraggio.</b>	Cromo (VI) [Cr(VI)]	Ferroleghie	EN ISO 10304-3 EN ISO 23913	NON PERTINENTE	Non applicabile alla produzione secondaria di alluminio.	Antimonio (Sb)	Rame, piombo e stagno	EN ISO 11885 EN ISO 15586 EN ISO 17294-2	NON PERTINENTE	Non applicabile alla produzione secondaria di alluminio. <b>Disposto in ogni caso nel PMC il monitoraggio.</b>	Stagno (Sn)	Rame, piombo e stagno	NON PERTINENTE	Non applicabile alla produzione secondaria di alluminio.	Altri metalli, se del caso	Alluminio, ferroleghie e altri metalli non ferrosi	APPLICATA		Solfati (SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> )	Rame, piombo, stagno, zinco, cadmio, metalli preziosi, nichel, cobalto e altri metalli non ferrosi	EN ISO 10304-1	NON PERTINENTE	Non applicabile alla produzione secondaria di alluminio.	Fluoruri (F)	Alluminio primario	NON PERTINENTE	Non applicabile alla produzione secondaria di alluminio.	Solidi sospesi totali (TSS)	Alluminio	EN 872	APPLICATA			
		Parametro	Applicabile per la produzione di	Norma/e	Stato di applicazione	Note																																																																																
		Mercurio (Hg)	Rame, piombo, stagno, zinco, cadmio, metalli preziosi, ferroleghie, nichel, cobalto e altri metalli non ferrosi	EN ISO 17852 EN ISO 12846	NON PERTINENTE	Non applicabile alla produzione secondaria di alluminio.																																																																																
		Ferro (Fe)	Rame, piombo, stagno, zinco, cadmio, metalli preziosi, ferroleghie, nichel, cobalto e altri metalli non ferrosi	EN ISO 11885 EN ISO 15586 EN ISO 17294-2	NON PERTINENTE	Non applicabile alla produzione secondaria di alluminio. <b>Disposto in ogni caso nel PMC il monitoraggio.</b>																																																																																
		Arsenico (As)	Rame, piombo, stagno, zinco, cadmio, metalli preziosi, ferroleghie, nichel e cobalto		NON PERTINENTE	Non applicabile alla produzione secondaria di alluminio. <b>Disposto in ogni caso nel PMC il monitoraggio.</b>																																																																																
		Cadmio (Cd)			NON PERTINENTE	Non applicabile alla produzione secondaria di alluminio. <b>Disposto in ogni caso nel PMC il monitoraggio.</b>																																																																																
		Rame (Cu)			NON PERTINENTE	Non applicabile alla produzione secondaria di alluminio. <b>Disposto in ogni caso nel PMC il monitoraggio.</b>																																																																																
		Nichel (Ni)			NON PERTINENTE	Non applicabile alla produzione secondaria di alluminio. <b>Disposto in ogni caso nel PMC il monitoraggio.</b>																																																																																
		Piombo (Pb)			NON PERTINENTE	Non applicabile alla produzione secondaria di alluminio.																																																																																
		Zinco (Zn)			NON PERTINENTE	Non applicabile alla produzione secondaria di alluminio.																																																																																
		Argento (Ag)			Metalli preziosi	NON PERTINENTE	Non applicabile alla produzione secondaria di alluminio.																																																																															
		Alluminio (Al)			Alluminio	APPLICATA																																																																																
		Cobalto (Co)			Nichel e cobalto	NON PERTINENTE	Non applicabile alla produzione secondaria di alluminio.																																																																															
		Cromo totale (Cr)		Ferroleghie	NON PERTINENTE	Non applicabile alla produzione secondaria di alluminio. <b>Disposto in ogni caso nel PMC il monitoraggio.</b>																																																																																
		Cromo (VI) [Cr(VI)]	Ferroleghie	EN ISO 10304-3 EN ISO 23913	NON PERTINENTE	Non applicabile alla produzione secondaria di alluminio.																																																																																
		Antimonio (Sb)	Rame, piombo e stagno	EN ISO 11885 EN ISO 15586 EN ISO 17294-2	NON PERTINENTE	Non applicabile alla produzione secondaria di alluminio. <b>Disposto in ogni caso nel PMC il monitoraggio.</b>																																																																																
		Stagno (Sn)	Rame, piombo e stagno		NON PERTINENTE	Non applicabile alla produzione secondaria di alluminio.																																																																																
		Altri metalli, se del caso	Alluminio, ferroleghie e altri metalli non ferrosi		APPLICATA																																																																																	
		Solfati (SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> )	Rame, piombo, stagno, zinco, cadmio, metalli preziosi, nichel, cobalto e altri metalli non ferrosi	EN ISO 10304-1	NON PERTINENTE	Non applicabile alla produzione secondaria di alluminio.																																																																																
Fluoruri (F)	Alluminio primario	NON PERTINENTE	Non applicabile alla produzione secondaria di alluminio.																																																																																			
Solidi sospesi totali (TSS)	Alluminio	EN 872	APPLICATA																																																																																			

N.ro BAT	Rif. Pag.	Descrizione della BAT	Stato di applicazione	Note				
17	48	<b>BAT 17.</b> Al fine di ridurre le emissioni nell'acqua, la BAT consiste nel trattare le fuoriuscite dal deposito di liquidi e le acque reflue derivanti dalla produzione di metalli non ferrosi, anche dalla fase di lavaggio nel processo Waelz, nonché nell'eliminare i metalli e i solfati, <u>avvalendosi di una combinazione delle tecniche qui di seguito indicate.</u>						
			Tecnica	Applicabilità				
		a	Precipitazione chimica	Generalmente applicabile	APPLICATA			
		b	Sedimentazione	Generalmente applicabile	APPLICATA			
		c	Filtrazione	Generalmente applicabile	APPLICATA			
		d	Flottazione	Generalmente applicabile	APPLICATA			
		e	Ultrafiltrazione	Applicabile unicamente a determinati flussi nella produzione di metalli non ferrosi	NON APPLICATA			
		f	Filtrazione a carbone attivo	Generalmente applicabile	APPLICATA			
		g	Osmosi inversa	Applicabile unicamente a determinati flussi nella produzione di metalli non ferrosi	NON APPLICATA			
		<b>I livelli di emissione associati alla BAT per le emissioni dirette in un corpo idrico ricevente derivanti dalla produzione di rame, piombo, stagno, zinco (comprese le acque reflue provenienti dalla fase di lavaggio nel processo Waelz), cadmio, metalli preziosi, nichel, cobalto e ferro-leghe</b>						
		BAT-AEL (mg/l) (media giornaliera)						
		Parametro	Produzione di					
			Rame	Piombo e/o stagno	Zinco e/o cadmio	Metalli preziosi	Nichel e/o cobalto	Ferroleghe
		Argento (Ag)	NP			≤ 0,6	NP	
		Arsenico (As)	≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,3	≤ 0,1
		Cadmio (Cd)	0,02-0,1	≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,05	≤ 0,1	≤ 0,05
		Cobalto (Co)	NP	≤ 0,1	NP		0,1-0,5	NP
Cromo totale (Cr)	NP					≤ 0,2		
Cromo (VI) [Cr(VI)]	NP					≤ 0,05		
Rame (Cu)	0,05-0,5	≤ 0,2	≤ 0,1	≤ 0,3	≤ 0,5	≤ 0,5		
Mercurio (Hg)	0,005-0,02	≤ 0,05	≤ 0,05	≤ 0,05	≤ 0,05	≤ 0,05		
Nichel (Ni)	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,1	≤ 0,05	≤ 0,05	≤ 0,05		
Piombo (Pb)	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,2	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,2		
Zinco (Zn)	≤ 1	≤ 1	≤ 1	≤ 0,4	≤ 1	≤ 1		
				NON PERTINENTE	Non applicabile alla produzione secondaria di alluminio.			

N.ro BAT	Rif. Pag.	Descrizione della BAT	Stato di applicazione	Note		
<b>1.1 Conclusioni generali sulle BAT</b>						
<b>1.1.10 Rumore</b>						
18	49	<b>BAT 18.</b> Al fine di ridurre le emissioni sonore, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche qui di seguito indicate o una loro combinazione.				
		Tecnica				
		a	Utilizzo di terrapieni per schermare la fonte di rumore	APPLICATA		
		b	Ubicazione degli impianti o dei componenti rumorosi all'interno di strutture fonoassorbenti	APPLICATA		
		c	Uso di attrezzature e interconnessioni antivibrazione per le apparecchiature	APPLICATA		
		d	Orientamento delle macchine rumorose	APPLICATA		
e	Modifica della frequenza del suono	NON APPLICATA				
<b>1.1.11 Odori</b>						
19	50	<b>BAT 19.</b> Al fine di ridurre le emissioni odorose, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche qui di seguito indicate o una loro combinazione.				
		Tecnica	Applicabilità			
		a	Stoccaggio e movimentazione appropriati delle materie odorose	Generalmente applicabile	APPLICATA	
		b	Riduzione al minimo dell'impiego di materie odorose	Generalmente applicabile	APPLICATA	
		c	Concezione, esercizio e manutenzione accurati di tutte le apparecchiature che possono produrre odori	Generalmente applicabile	APPLICATA	
d	Tecniche di post-combustione o filtraggio, compresi i biofiltri	Applicabile unicamente in alcuni casi (ad esempio nella fase di impregnazione durante la produzione di specialità nel settore del carbone e della grafite)	NON PERTINENTE			

N.ro BAT	Rif. Pag.	Descrizione della BAT	Stato di applicazione	Note		
<b>1.3.4 Produzione secondaria di alluminio</b>						
<b>1.3.4.1 Materie secondarie</b>						
74	68	<b>BAT 74.</b> Al fine di aumentare la resa delle materie prime, la BAT consiste nel separare i componenti non metallici e i metalli diversi dall'alluminio utilizzando una delle tecniche qui di seguito indicate o una loro combinazione in funzione dei componenti dei materiali trattati.				
		Tecnica				
		a	Separazione magnetica dei metalli ferrosi	APPLICATA		
		b	Separazione mediante correnti di Foucault (campi elettromagnetici mobili) dell'alluminio dagli altri componenti	NON APPLICATA		
c	Separazione per densità relativa delle diverse componenti metalliche e non metalliche (utilizzando un fluido con una densità diversa o aria)	NON APPLICATA				
<b>1.3.4.2 Energia</b>						
75	69	<b>BAT 75.</b> Per un utilizzo efficiente dell'energia, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche di seguito indicate o una loro combinazione.				
		Tecnica		Applicabilità		
		a	Preriscaldamento della carica del forno con i gas di scarico	Applicabile unicamente ai forni non rotativi	APPLICATA	
		b	Ricircolazione dei gas contenenti idrocarburi non bruciati nel sistema di bruciatori	Applicabile unicamente ai forni e agli essiccatori a riverbero	APPLICATA	
c	Apporto di metallo liquido per lo stampaggio diretto	L'applicabilità è limitata dal tempo necessario per il trasporto (massimo 4-5 ore)	NON PERTINENTE			
<b>1.3.4.3 Emissioni nell'aria</b>						
76	69	<b>BAT 76.</b> Al fine di evitare o ridurre le emissioni nell'aria, la BAT consiste nell'eliminare, prima della fusione, l'olio e i composti organici dai trucioli mediante centrifugazione e/o essiccamento.  <b>Applicabilità</b> Quando avviene prima dell'essiccamento, la centrifugazione è applicabile unicamente ai trucioli ad elevato contenuto di olio. La rimozione dell'olio e dei composti organici non è sempre necessaria se il forno e il sistema di abbattimento sono concepiti per il trattamento di materie organiche.	APPLICATA	I trucioli provenienti dal ricircolo interno vengono pressati togliendo parte dell'olio inoltre i forni sono in grado di gestire materiale con contenuto oleoso		
<b>1.3.4.3.1 Emissioni diffuse</b>						
77	69	<b>BAT 77.</b> Al fine di evitare o ridurre le emissioni diffuse derivanti dal pretrattamento delle scorie, la BAT consiste nell'utilizzare una o entrambe le tecniche qui di seguito indicate.				
		Tecnica				
		a	Convogliatori chiusi o pneumatici, con un sistema di estrazione dell'aria	NON PERTINENTE		
b	Contenitori o cappe posizionati nei punti di carico e scarico, con un sistema di estrazione dell'aria	NON PERTINENTE				
78	69	<b>BAT 78.</b> Al fine di evitare o ridurre le emissioni diffuse derivanti dalle operazioni di carico e scarico/ spillaggio dei forni fusori, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche di seguito indicate o una loro combinazione.				
		Tecnica		Applicabilità		
		a	Installazione di una cappa sopra la porta del forno e al livello del foro di colata, con un sistema di estrazione degli scarichi gassosi collegato ad un sistema di filtrazione	Generalmente applicabile	APPLICATA	

N.ro BAT	Rif. Pag.	Descrizione della BAT		Stato di applicazione	Note	
		b	Contenitore per la raccolta di fumi che copre le aree di carico e di spillaggio	Applicabile unicamente ai forni a tamburo fissi	NON PERTINENTE	
		c	Porta del forno a tenuta stagna	Generalmente applicabile	APPLICATA	
		d	Carrello di carico a tenuta stagna	Applicabile unicamente ai forni non rotativi	APPLICATA	
		e	Sistema di aspirazione potenziato che può essere modificato in funzione del processo richiesto	Generalmente applicabile	APPLICATA	È possibile modificare la portata delle cappe in funzione delle necessità
		<b>Descrizione</b> BAT 78 a) e b): Consiste nell'applicare una copertura con sistema di estrazione per raccogliere e trattare gli scarichi gassosi del processo BAT 78 d): Il carrello si fissa ermeticamente sulla porta aperta del forno durante lo scaricamento delle scorie e mantiene la tenuta dei forni in questa fase				
79	70	<b>BAT 79.</b> Al fine di ridurre le emissioni derivanti dal trattamento delle schiume/loppe, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche qui di seguito indicate o una loro combinazione.				
		Tecnica				
		a	Raffreddamento delle schiume/loppe, non appena schiumate, in contenitori a tenuta sotto gas inerte		NON PERTINENTE	
		b	Prevenzione dell'esposizione all'umidità delle schiume/loppe	APPLICATA		Lo stoccaggio e il carico è al coperto
		c	Compattazione delle schiume/loppe con un sistema di estrazione dell'aria e abbattimento delle polveri	APPLICATA		Vengono utilizzate delle presse sotto la cappa
<b>1.3.4.3.2 Emissioni convogliate di polveri</b>						
80	70	<b>BAT 80.</b> Al fine di ridurre le emissioni nell'aria di polveri e di metalli provenienti dall'essiccamento e dall'eliminazione dell'olio e dei composti organici dai trucioli e dalle operazioni di tritrazione, macinazione e separazione a secco dei componenti non metallici e dei metalli diversi dall'alluminio, e da quelle di stoccaggio, movimentazione e trasporto nella produzione secondaria di alluminio, la <u>BAT consiste nell'utilizzare un filtro a maniche.</u>			NON PERTINENTE	
		<b>I livelli di emissione associati alla BAT per le emissioni nell'aria di polveri provenienti dall'essiccamento e dall'eliminazione dell'olio e dei composti organici dai trucioli e dalle operazioni di tritrazione, macinazione e separazione a secco dei componenti non metallici e dei metalli diversi dall'alluminio, e da quelle di stoccaggio, movimentazione e trasporto nella produzione secondaria di alluminio</b>			NON PERTINENTE	
		Parametro	BAT-AEL (mg/Nm <sup>3</sup> )			
		Polveri	≤ 5			
81	70	<b>BAT 81.</b> Al fine di ridurre le emissioni nell'aria di polveri e di metalli derivanti dai processi del forno, come il carico, la fusione, lo spillaggio e il trattamento del metallo fuso per la produzione secondaria di alluminio, la BAT consiste nell'utilizzare un filtro a maniche.			APPLICATA	
		<b>Livelli di emissione associati alla BAT per le emissioni nell'aria di polveri derivanti da processi del forno, come il carico, la fusione, lo spillaggio e il trattamento del metallo fuso per la produzione secondaria di alluminio</b>			APPLICATA	
		Parametro	BAT-AEL (mg/Nm <sup>3</sup> )			
		Polveri	≤ 2 - 5			
82	70	<b>BAT 82.</b> Al fine di ridurre le emissioni nell'aria di polveri e metalli provenienti dalla rifusione nella produzione secondaria di alluminio, la BAT consiste <u>nell'utilizzare una delle tecniche qui di seguito indicate o una loro combinazione.</u>				
		Tecnica				
		a	Utilizzazione di alluminio non contaminato, ossia materiali solidi privi di sostanze come pittura, plastica o olio (ad esempio billette)		NON APPLICATA	
		b	Ottimizzazione delle condizioni di combustione al fine di ridurre le emissioni di polvere		APPLICATA	
		c	Filtro a maniche		APPLICATA	

N.ro BAT	Rif. Pag.	Descrizione della BAT	Stato di applicazione	Note		
		<b>Livelli di emissione associati alle BAT per le polveri derivanti dalla rifusione nella produzione secondaria di alluminio</b>	APPLICATA			
		Parametro			BAT-AEL (mg/Nm <sup>3</sup> )	
		Polveri			≤ 2 - 5	
<b>1.3.4.3.3 Emissioni di composti organici</b>						
83	70	<b>BAT 83.</b> Al fine di ridurre le emissioni nell'aria di composti organici e PCDD/F provenienti dal trattamento termico di materie prime secondarie contaminate (ad esempio trucioli) e dal forno fusorio, la BAT consiste <u>nell'utilizzare un filtro a maniche in combinazione con almeno una delle tecniche qui di seguito indicate.</u>				
		Tecnica				
		a	Selezione e introduzione delle materie prime in funzione del forno utilizzato e delle tecniche di abbattimento applicate	APPLICATA		
		b	Sistema di bruciatore interno per i forni fusori	APPLICATA		
		c	Postcombustore	APPLICATA		
		d	Raffreddamento (quenching) rapido	APPLICATA		
		e	Iniezione di carbone attivo	APPLICATA		
		<b>Livelli di emissione associati alla BAT per le emissioni nell'aria di TCOV e PCDD/F provenienti dal trattamento termico di materie prime secondarie contaminate (ad esempio trucioli) e dal forno fusore</b>		APPLICATA		
		Parametro	Unità			BAT-AEL
		TCOV	mg/Nm <sup>3</sup>			≤ 10 - 30
PCDD/F	ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>	≤ 0,1				
<b>1.3.4.3.4. Emissioni acide</b>						
84	72	<b>BAT 84.</b> Al fine di ridurre le emissioni nell'aria di HCl, Cl <sub>2</sub> e HF provenienti dal trattamento termico di materie prime secondarie contaminate (ad esempio trucioli), dal forno fusorio e dalle operazioni di rifusione e trattamento del metallo fuso, la BAT consiste <u>nell'utilizzare una delle tecniche di seguito indicate o una loro combinazione.</u>				
		Tecnica				
		a	Selezione e introduzione delle materie prime in funzione del forno utilizzato e delle tecniche di abbattimento applicate	APPLICATA		
		b	Iniezione di Ca(OH) <sub>2</sub> o di bicarbonato di sodio, in combinazione con un filtro a maniche	APPLICATA		
		c	Controllo del processo di raffinazione, adattando il quantitativo di gas utilizzato per eliminare i contaminanti presenti nei metalli fusi	NON PERTINENTE	Il Gestore ha specificato di non utilizzare Cloro [Cl <sub>2</sub> ] come affinanante per la lega	
		d	Utilizzo di cloro diluito con un gas inerte nel processo di raffinazione	NON PERTINENTE	Il Gestore ha specificato di non utilizzare Cloro [Cl <sub>2</sub> ] come affinanante per la lega	
		<b>Livelli di emissione associati alla BAT per le emissioni nell'aria di emissioni di HCL, Cl 2 e HF provenienti dal trattamento termico di materie prime secondarie contaminate (ad esempio trucioli), dal forno fusorio e dalla rifusione e il trattamento di metallo fuso</b>		APPLICATA		
		Parametro	BAT-AEL (mg/Nm <sup>3</sup> )			
		HCl	≤ 5 - 10			
		Cl <sub>2</sub>	≤ 1			
HF	≤ 1					

N.ro BAT	Rif. Pag.	Descrizione della BAT	Stato di applicazione	Note		
<b>1.3.4.4. Rifiuti</b>						
85	72	<b>BAT 85.</b> Al fine di ridurre la quantità di rifiuti avviata a smaltimento proveniente dalla produzione secondaria di alluminio, la BAT consiste nell'organizzare le operazioni in loco in modo da agevolare il riutilizzo dei residui di processo o, in alternativa, il riciclo dei residui di processo, anche utilizzando una delle tecniche tra quelle indicate qui di seguito o una loro combinazione.				
		Tecnica				
		a	Riutilizzo delle polveri raccolte nel processo nel caso di un forno fusorio che utilizza una copertura di sale o nel processo di recupero delle scorie saline	NON PERTINENTE		
		b	Riciclo completo delle scorie saline	NON PERTINENTE		
	c	Trattamento delle schiume/loppe per il recupero dell'alluminio nel caso di forni che non utilizzano la copertura di sale	APPLICATA	Pressatura delle scorie		
86	73	<b>BAT 86.</b> Al fine di ridurre la quantità di scorie saline derivanti dalla produzione secondaria di alluminio, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche qui di seguito indicate o una loro combinazione.				
		Tecnica	Applicabilità			
		a	Aumento della qualità della materia prima utilizzata attraverso la separazione delle componenti non metalliche e dei metalli diversi dall'alluminio nel caso di rottami in cui l'alluminio è mescolato con altri componenti	Generalmente applicabile	APPLICATA	
		b	Rimozione di olio e costituenti organici dai trucioli contaminati, prima della fusione	Generalmente applicabile	APPLICATA	
		c	Pompaggio o mescolamento del metallo	Non applicabile ai forni rotativi	APPLICATA	
	d	Forno rotativo basculante	L'utilizzo di questo tipo di forno può porre delle difficoltà a causa delle dimensioni dei materiali di alimentazione.	NON PERTINENTE		

# ALLEGATO B

## LIMITI E PRESCRIZIONI

Il Gestore FONDERIE PANDOLFO S.p.A. è autorizzato a svolgere l'attività di cui al **punto 2.5, lettera b)** [fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 4 Mg al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli] dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, presso l'installazione sita in via Ponte Giulio, 45, nel Comune di Maniago, a condizione che rispetti quanto di seguito prescritto.

È autorizzata una capacità massima di fusione di metalli non ferrosi e loro leghe pari a **440 Mg al giorno** [140.000 Mg all'anno] così suddivisi:

- di alluminio primario in pani, sfridi alluminio, di rottami metallici e leghe madri per alluminio;
- di rifiuti non pericolosi di metalli non ferrosi e loro leghe derivanti dall'attività di recupero (R4), **nella quantità massima di 157 Mg al giorno** [codici CER 10.08.99, 12.01.03, 12.01.99, 15.01.04, 16.01.18, 17.04.02, 19.10.02, 19.12.03 e 20.01.40].

## EMISSIONI IN ATMOSFERA

Per l'individuazione dei punti di emissione si fa riferimento alla Planimetria del 15 dicembre 2016, denominata [Allegato 6.3 Planimetria generale emissioni in atmosfera – agg. n. 3 del giugno 2020], acquisita agli atti con prot. Regione n. 29069-A del 23 giugno 2020.

Per i punti di emissione in atmosfera devono essere rispettati i seguenti limiti:

- Punto di emissione E1** (TRATTAMENTO FUMI FORNO FUSORIO n. 1)  
(FORNO DI ATTESA)  
(ASPIRAZIONE CAPPE E SFIATO DEGASAGGIO)
- Punto di emissione E10** (TRATTAMENTO FUMI FORNO FUSORIO n. 2)  
(SFIATO DEGASAGGIO)

Inquinante	Valori limite da rispettare																																																						
Polveri totali	5 mg/Nm <sup>3</sup>																																																						
Ossidi di Zolfo espressi come SO <sub>2</sub>	15 mg/Nm <sup>3</sup>																																																						
Ossidi di Azoto espressi come NO <sub>2</sub>	100 mg/Nm <sup>3</sup>																																																						
Monossido di carbonio (CO)	100 mg/Nm <sup>3</sup>																																																						
Cloruri gassosi, espressi come HCl	5 mg/Nm <sup>3</sup>																																																						
Acido Fluoridrico (HF)	1 mg/Nm <sup>3</sup>																																																						
Composti organici volatili espressi come TCOV	15 mg/Nm <sup>3</sup>																																																						
<p>Diossine e furani (PCDD + PCDF)</p> <p>I valori limite di emissione si riferiscono alla concentrazione totale di diossine e furani, calcolata come concentrazione "tossica equivalente". Per la determinazione della concentrazione "tossica equivalente", le concentrazioni di massa delle seguenti policloro-dibenzo-p-diossine e policlorodibenzofurani misurate nell'effluente gassoso devono essere moltiplicate per i fattori di equivalenza tossica (FTE) di seguito riportati, prima di eseguire la somma.</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>FTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2, 3, 7, 8</td> <td>Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1, 2, 3, 7, 8</td> <td>Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)</td> <td>0,5</td> </tr> <tr> <td>1, 2, 3, 4, 7, 8</td> <td>Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)</td> <td>0,1</td> </tr> <tr> <td>1, 2, 3, 7, 8, 9</td> <td>Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)</td> <td>0,1</td> </tr> <tr> <td>1, 2, 3, 6, 7, 8</td> <td>Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)</td> <td>0,1</td> </tr> <tr> <td>1, 2, 3, 4, 6, 7, 8</td> <td>Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)</td> <td>0,01</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Octaclorodibenzodiossina (OCDD)</td> <td>0,001</td> </tr> <tr> <td>2, 3, 7, 8</td> <td>Tetraclorodibenzofurano (TCDF)</td> <td>0,1</td> </tr> <tr> <td>2, 3, 4, 7, 8</td> <td>Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)</td> <td>0,5</td> </tr> <tr> <td>1, 2, 3, 7, 8</td> <td>Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)</td> <td>0,05</td> </tr> <tr> <td>1, 2, 3, 4, 7, 8</td> <td>Esaclorodibenzofurano (HxCDF)</td> <td>0,1</td> </tr> <tr> <td>1, 2, 3, 7, 8, 9</td> <td>Esaclorodibenzofurano (HxCDF)</td> <td>0,1</td> </tr> <tr> <td>1, 2, 3, 6, 7, 8</td> <td>Esaclorodibenzofurano (HxCDF)</td> <td>0,1</td> </tr> <tr> <td>2, 3, 4, 6, 7, 8</td> <td>Esaclorodibenzofurano (HxCDF)</td> <td>0,1</td> </tr> <tr> <td>1, 2, 3, 4, 6, 7, 8</td> <td>Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)</td> <td>0,01</td> </tr> <tr> <td>1, 2, 3, 4, 7, 8, 9</td> <td>Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)</td> <td>0,01</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Octaclorodibenzofurano (OCDF)</td> <td>0,001</td> </tr> </tbody> </table>			FTE	2, 3, 7, 8	Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)	1	1, 2, 3, 7, 8	Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)	0,5	1, 2, 3, 4, 7, 8	Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1	1, 2, 3, 7, 8, 9	Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1	1, 2, 3, 6, 7, 8	Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8	Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)	0,01		Octaclorodibenzodiossina (OCDD)	0,001	2, 3, 7, 8	Tetraclorodibenzofurano (TCDF)	0,1	2, 3, 4, 7, 8	Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,5	1, 2, 3, 7, 8	Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,05	1, 2, 3, 4, 7, 8	Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1	1, 2, 3, 7, 8, 9	Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1	1, 2, 3, 6, 7, 8	Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1	2, 3, 4, 6, 7, 8	Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8	Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01	1, 2, 3, 4, 7, 8, 9	Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01		Octaclorodibenzofurano (OCDF)	0,001	0,1 ngI-TEQ/Nm <sup>3</sup>
		FTE																																																					
2, 3, 7, 8	Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)	1																																																					
1, 2, 3, 7, 8	Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)	0,5																																																					
1, 2, 3, 4, 7, 8	Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1																																																					
1, 2, 3, 7, 8, 9	Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1																																																					
1, 2, 3, 6, 7, 8	Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1																																																					
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8	Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)	0,01																																																					
	Octaclorodibenzodiossina (OCDD)	0,001																																																					
2, 3, 7, 8	Tetraclorodibenzofurano (TCDF)	0,1																																																					
2, 3, 4, 7, 8	Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,5																																																					
1, 2, 3, 7, 8	Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,05																																																					
1, 2, 3, 4, 7, 8	Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1																																																					
1, 2, 3, 7, 8, 9	Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1																																																					
1, 2, 3, 6, 7, 8	Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1																																																					
2, 3, 4, 6, 7, 8	Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1																																																					
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8	Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01																																																					
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9	Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01																																																					
	Octaclorodibenzofurano (OCDF)	0,001																																																					
<p>PCB dioxin like (PCB-DL)</p> <p>I valori limite di emissione si riferiscono alla concentrazione totale di PCB-DL, calcolata come concentrazione "tossica equivalente". Per la determinazione della concentrazione "tossica equivalente", le concentrazioni di massa dei seguenti PCB misurati nell'effluente gassoso devono essere moltiplicati per i fattori di equivalenza tossica (FTE) di seguito riportati, prima di eseguire la somma.</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>WHO-FTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3,3',4,4'</td> <td>TetraCB (PCB 77)</td> <td>0,0001</td> </tr> <tr> <td>3,4,4',5</td> <td>TetraCB (PCB 81)</td> <td>0,0003</td> </tr> <tr> <td>2,3,3',4,4'</td> <td>PentaCB (PCB 105)</td> <td>0,00003</td> </tr> <tr> <td>2,3,4,4',5</td> <td>PentaCB (PCB 114)</td> <td>0,00003</td> </tr> <tr> <td>2,3',4,4',5</td> <td>PentaCB (PCB 118)</td> <td>0,00003</td> </tr> <tr> <td>2',3,4,4',5</td> <td>PentaCB (PCB 123)</td> <td>0,00003</td> </tr> <tr> <td>3,3',4,4',5</td> <td>PentaCB (PCB 126)</td> <td>0,1</td> </tr> <tr> <td>2,3,3',4,4',5</td> <td>HexaCB (PCB 156)</td> <td>0,00003</td> </tr> <tr> <td>2,3,3',4,4',5'</td> <td>HexaCB (PCB 157)</td> <td>0,00003</td> </tr> <tr> <td>2,3',4,4',5,5'</td> <td>HexaCB (PCB 167)</td> <td>0,00003</td> </tr> <tr> <td>3,3',4,4',5,5'</td> <td>HexaCB (PCB 169)</td> <td>0,03</td> </tr> <tr> <td>2,3,3',4,4',5,5'</td> <td>HeptaCB (PCB 189)</td> <td>0,00003</td> </tr> </tbody> </table>			WHO-FTE	3,3',4,4'	TetraCB (PCB 77)	0,0001	3,4,4',5	TetraCB (PCB 81)	0,0003	2,3,3',4,4'	PentaCB (PCB 105)	0,00003	2,3,4,4',5	PentaCB (PCB 114)	0,00003	2,3',4,4',5	PentaCB (PCB 118)	0,00003	2',3,4,4',5	PentaCB (PCB 123)	0,00003	3,3',4,4',5	PentaCB (PCB 126)	0,1	2,3,3',4,4',5	HexaCB (PCB 156)	0,00003	2,3,3',4,4',5'	HexaCB (PCB 157)	0,00003	2,3',4,4',5,5'	HexaCB (PCB 167)	0,00003	3,3',4,4',5,5'	HexaCB (PCB 169)	0,03	2,3,3',4,4',5,5'	HeptaCB (PCB 189)	0,00003	0,1 ngI-TEQ/Nm <sup>3</sup>															
		WHO-FTE																																																					
3,3',4,4'	TetraCB (PCB 77)	0,0001																																																					
3,4,4',5	TetraCB (PCB 81)	0,0003																																																					
2,3,3',4,4'	PentaCB (PCB 105)	0,00003																																																					
2,3,4,4',5	PentaCB (PCB 114)	0,00003																																																					
2,3',4,4',5	PentaCB (PCB 118)	0,00003																																																					
2',3,4,4',5	PentaCB (PCB 123)	0,00003																																																					
3,3',4,4',5	PentaCB (PCB 126)	0,1																																																					
2,3,3',4,4',5	HexaCB (PCB 156)	0,00003																																																					
2,3,3',4,4',5'	HexaCB (PCB 157)	0,00003																																																					
2,3',4,4',5,5'	HexaCB (PCB 167)	0,00003																																																					
3,3',4,4',5,5'	HexaCB (PCB 169)	0,03																																																					
2,3,3',4,4',5,5'	HeptaCB (PCB 189)	0,00003																																																					
<p>Idrocarburi policiclici aromatici (IPA), come somma di</p> <p>Benz [a] antracene Dibenz [a, h] antracene Benzo [b] fluorantene Benzo [j] fluorantene Benzo [k] fluorantene Benzo [a] pirene Dibenzo [a, e] pirene Dibenzo [a, h] pirene Dibenzo [a, i] pirene Dibenzo [a, l] pirene Indeno [1, 2, 3 - cd] pirene</p>	0,01 mg/Nm <sup>3</sup>																																																						
Mercurio e i suoi composti, espressi come mercurio (Hg)	0,05 mg/Nm <sup>3</sup>																																																						

**Punto di emissione E2 (FORNO DI OMOGENEIZZAZIONE)****Punto di emissione E9 (FORNO DI OMOGENEIZZAZIONE)**

Inquinante	Valori limite da rispettare
Ossidi di Azoto espressi come NO <sub>2</sub>	300 mg/Nm <sup>3</sup> (*)
Monossido di carbonio (CO)	100 mg/Nm <sup>3</sup> (*)

(\*) Il valore limite di emissione si riferisce ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.

**Punto di emissione E4 (ASPIRAZIONE TAGLIO TESTE BILLETTE)**

Inquinante	Valori limite da rispettare
Polveri totali	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Olii, come nebbie oleose	5 mg/Nm <sup>3</sup>

**Punto di emissione E7 (ASPIRAZIONE POSTAZIONE SALDATURA)**

Inquinante	Valori limite da rispettare
Polveri totali	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Olii, come nebbie oleose	5 mg/Nm <sup>3</sup>

**Punto di emissione E11 (ASPIRAZIONE IMPIANTO CERNITA PLASTICA)**

Inquinante	Valori limite da rispettare
Polveri totali	10 mg/Nm <sup>3</sup>

**Punto di emissione E13 (SILOS CARBONE)****Punto di emissione E14 (SILOS TRATTAMENTO FUMI)**

Inquinante	Valori limite da rispettare
Non vengono prescritti parametri e valori limite di concentrazione per tali impianti. Si rimanda al Piano di monitoraggio e controllo (PMC) per la manutenzione e sostituzione dei sistemi di abbattimento.	

### **Vengono imposte le seguenti prescrizioni:**

1. Il Gestore deve effettuare, con frequenza stabilita nel Piano di monitoraggio e controllo, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dagli impianti;
2. Il Gestore deve adottare i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione;
3. I valori limite di emissione non si applicano durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto. Il Gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi (rif. art. 271, c. 14 del d.lgs. 152/06);
4. Il sito di campionamento dei nuovi punti di emissione dovranno essere conformi alla norma UNI EN 15259/2008. In particolare:
  - a) la sezione di misurazione deve soddisfare i requisiti di cui alla lettera b) al punto 6.2.1 della norma tecnica citata al fine di consentire il prelievo di campioni rappresentativi del piano di misurazione e condizioni di flusso omogenee;
  - b) la piattaforma di lavoro deve essere sufficientemente ampia per l'attività svolta ed essere progettata e realizzata tenendo conto del punto 6.2.3.2, ossia dei vincoli che riguardano la "profondità", l'area "sgombra" e la distanza del bocchello di campionamento dal piano di calpestio della piattaforma, nonché dell'ergonomia e dei requisiti di sicurezza descritti nel punto 6.2.3.1, nella UNI EN 13204:2001 e nel d.lgs. 81/2008;
5. Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi;
6. Il Gestore deve adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
7. le porte di campionamento devono essere di forma circolare, dotate di flangia a piastra e corrispondente flangia cieca di chiusura;
8. Il diametro interno delle flange per i condotti di diametro idraulico superiore ai 70 cm deve essere di almeno 116 mm (corrispondente alla DN 100 - UNI EN 1092:2010) e di almeno 90.5 mm (corrispondente alla DN 80 - UNI EN 1092:2010) per quelli di diametro inferiore. I riferimenti alle dimensioni nominali (DN) della norma UNI EN 1092:2010 sono stati effettuati solo per agevolare l'approvvigionamento in quanto le flange con le dimensioni indicate nella norma sono normalmente disponibili in commercio;
9. Il numero, la posizione la filettatura e il diametro dei fori per l'accoppiamento delle flange e il tipo di materiale con cui sono realizzate non sono rilevanti ai fini del loro utilizzo per il prelievo delle emissioni. Lo spessore della flangia e quello del tronchetto di collegamento con il camino deve essere sufficiente per resistere alle sollecitazioni prodotte dal peso della sonda e dei dispositivi ad essa agganciati (tra 8 e 20 Kg);
10. Il tronchetto di collegamento deve avere una lunghezza, corrispondente alla distanza tra la flangia e la parete esterna del camino (compresa la coibentazione), di almeno 75 mm;
11. le caratteristiche costruttive dei camini devono essere verificate sulla base del documento "Attività di campionamento delle emissioni convogliate in atmosfera – requisiti tecnici delle postazioni ai sensi della UNI EN 15259:2008 e del d.lgs. 81/2008 e

s.m.i.” – Linee guida ARPA FVG LG22.03 Ed. 1 rev. 1 del 24.05.2016, disponibili sul sito dell’Agenzia all’indirizzo web:

[http://www.arpa.fvg.it/export/sites/default/tema/aria/utilita/Documenti\\_e\\_presentazioni/linee\\_guida\\_docs/LG22\\_03\\_e1-r1-attivita-campionamento-camino.pdf](http://www.arpa.fvg.it/export/sites/default/tema/aria/utilita/Documenti_e_presentazioni/linee_guida_docs/LG22_03_e1-r1-attivita-campionamento-camino.pdf) e, in caso di difformità, in particolare, dei condotti, delle piattaforme, delle zone di accesso e dei punti di campionamento, dovranno essere eseguite le idonee modifiche progettuali.

12. tutti i camini / punti di emissione devono essere chiaramente identificati con apposita segnaletica riportante la denominazione riportata nella presente autorizzazione conformemente agli elaborati grafici allegati alla domanda di autorizzazione integrata ambientale;
13. I sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in efficienza, eseguendo con regolarità le operazioni di manutenzione previste nel presente piano di monitoraggio e controllo.
14. L’impianto di trattamento a presidio del punto emissivo E10 deve essere dotato di sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni delle polveri, al fine della verifica dell’efficienza del sistema di trattamento; tale sistema deve essere concordato con ARPA FVG;
15. I verbali di campionamento dei punti di emissione E1 ed E10 devono riportare il dettaglio della ricetta di carico, al fine di poter correlare il dato analitico con l’attività svolta.

**Vengono imposte le seguenti prescrizioni per i nuovi punti di emissione E7 ed E11:**

1. Almeno 15 giorni prima di iniziare la messa in esercizio dei nuovi impianti afferenti ai punti di emissione E7 ed E11, il Gestore deve darne comunicazione alla Regione FVG, al Comune interessato e all’ARPA Dipartimento di Pordenone.
2. Il termine ultimo per la messa a regime dei punti di emissione E7 ed E11 è fissato in 90 giorni dalla data di messa in esercizio. Il Gestore deve comunicare alla Regione FVG, al Comune interessato e all’ARPA Dipartimento di Pordenone la data di messa a regime.
3. Il Gestore deve comunicare alla Regione FVG, al Comune interessato e all’ARPA Dipartimento di Pordenone, entro 45 giorni dalla data di messa a regime, i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate per un periodo continuativo di 10 giorni, con almeno due misure effettuate nell’arco di tale periodo (ciascuna delle quali calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), al fine di consentire l’accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell’inquinamento nonché il rispetto dei valori limite;
4. Nei dieci giorni che precedono la messa a regime dei punti di emissione, le misure effettuate di velocità del flusso lungo il diametro del condotto dovranno dimostrare che il flusso del gas nel condotto è laminare e stabile, ossia che abbia i requisiti di cui alla lettera c) del punto 6.2.1. della norma UNI EN 15259:2008;
5. Per i camini E7 ed E11, prima della comunicazione di messa in esercizio di tali impianti, il Gestore comunica il tipo di presidio previsto e tutte le informazioni utili per l’aggiornamento del PMC con le attività di manutenzione previste;

**Vengono imposte le seguenti prescrizioni per le emissioni diffuse:**

1. Al fine di ridurre le eventuali emissioni fuggitive, tutte le operazioni che potrebbero determinarle devono essere effettuate mantenendo chiusi i portoni del capannone principale di lavorazione;
2. Il Gestore deve prendere tutti gli accorgimenti atti a minimizzare eventuali dispersioni in atmosfera di polveri o materiali leggeri facilmente trasportabili dal vento;
3. Il Gestore deve tenere l'impianto, le attrezzature di controllo e di servizio in buono stato di manutenzione attraverso controlli ed interventi periodici;
4. Il Gestore deve eseguire almeno annualmente una verifica del buono stato di conservazione delle pavimentazioni cementate ed effettuare le manutenzioni in presenza di eventuali fessurazioni.

## SCARICHI IDRICI

Per l'individuazione degli scarichi idrici si fa riferimento alla Planimetria del 15 dicembre 2016, denominata [Allegato 7.3 Planimetria generale fognature – agg. n. 3 del giugno 2020], acquisita agli atti con prot. Regione n. 29069-A del 23 giugno 2020.

Sono autorizzati i seguenti scarichi:

Scarico	Tipologia acque scaricate	Trattamento	Recapito
S1	Meteoriche di prima pioggia Spurgo raffreddamento Rigenerazione addolcimento	Trattamento chimico - fisico	Fognatura consortile N.I.P.
S3	Meteoriche di prima pioggia (piazzi per lo stoccaggio e riqualificazione materia prima in ingresso e per lo stoccaggio del prodotto finito)	Trattamento chimico - fisico	Fognatura consortile N.I.P.

Sono altresì presenti i seguenti scarichi:

Scarico	Tipologia acque scaricate	Trattamento	Recapito
S2	Meteoriche di seconda pioggia	Non presente	Pozzi perdenti
S4	Meteoriche di seconda pioggia (piazzi per lo stoccaggio e riqualificazione materia prima in ingresso e per lo stoccaggio del prodotto finito)	Non presente	Bacino di infiltrazione
--	Acque reflue assimilate alle domestiche	Condensa grassi	Fognatura consortile N.I.P.

### Vengono imposte le seguenti prescrizioni per gli scarichi:

1. Gli scarichi S1 e S3 devono rispettare i limiti di emissione per lo scarico in rete fognaria di Tabella 3 (valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura), Allegato 5 (Limiti di emissione degli scarichi idrici) alla Parte Terza del d.lgs. 152/06;
2. Il Gestore deve effettuare, con frequenza stabilita nel Piano di monitoraggio e controllo, nelle più gravose condizioni di esercizio, le analisi al fine di verificare il rispetto dei limiti imposti;
3. È vietata l'immissione in fognatura di:
  - a) sostanze infiammabili o esplosive;
  - b) sostanze che sviluppano gas o vapori tossici;
  - c) acque reflue contenenti sostanze tossiche (sia in azione diretta che in combinazione con altri prodotti) tali da danneggiare le condutture o da interferire con i processi biologici di depurazione o che comunque possano portare condizioni insalubri, disagi o di pericolo per l'incolumità delle persone;
  - d) sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone, gli animali e l'ambiente sottoposti alle radiazioni;
  - e) sostanze aggressive (pH inferiore a 4 e superiore a 11);
  - f) sostanze che nell'intervallo di temperatura 10 °C – 45 °C possano precipitare, solidificare o diventare gelatinose;
  - g) acque di scarico a temperatura superiore ai 45 °C;
  - h) sostanze solide, viscoso od oleose in dimensioni e/o quantità tali da causare ostruzioni nelle condotte e/o produrre interferenze con l'appropriato funzionamento di tutto il sistema di fognatura e con i processi di depurazione (per es. bitumi, oli lubrificanti, oli alimentari e grassi, fluidi diatermici, ecc..);
  - i) acque prelevate da canali per successivo utilizzo irriguo misto con liquami fognari;

- j) sostanze cancerogene in ambiente idrico o in concorso con lo stesso, sostanze sconosciute o il cui effetto sull'uomo non sia noto;
  - k) materiali grossolani (ad esempio ma non a esaurimento: immondizie, materiali vegetali, ceneri, stracci, scarti di lavorazione, segatura, residui alimentari anche se di provenienza domestica, assorbenti igienici ed affini, cartoni, sacchi di plastica, piume, materiali di scavo o demolizione ecc...);
4. I pozzetti di prelievo devono essere realizzati in modo tale da permettere un battente di liquido di almeno 50 centimetri che consenta un campionamento anche in modalità automatica, e da prevedere la presenza, in ingresso, di una sola condotta per evitare il miscelamento tra diverse correnti.

## RIFIUTI

Il Gestore è autorizzato, all'attività di messa in riserva R13 dei rifiuti pericolosi di cui al codice CER 10 03 15\* [schiumature infiammabili e che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose] per un quantitativo massimo di **4.000 mc.**

Il Gestore è autorizzato, previa prestazione della garanzia finanziaria, ad effettuare operazioni di messa in riserva R13 e recupero R4 di rifiuti non pericolosi di metalli non ferrosi (alluminio) e loro leghe effettivamente destinati al riutilizzo all'interno anche del nuovo forno fusorio.

Descrizione	CER	Q.Ta annua in ingresso [t/a]	Potenzialità giornaliera [t/g]	Q.Ta massima messa in riserva [t]	Potenzialità del deposito [m3]
Rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi non specificati altrimenti	10 08 99	<b>48.000</b>	<b>157</b>	<b>8.000</b>	<b>20.000</b>
Limature e trucioli di materiali non ferrosi	12 01 03				
Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche non specificati altrimenti	12 01 99				
Imballaggi metallici	15 01 04				
alluminio	17 04 02				
Rifiuti di metalli non ferrosi	19 10 02				
Taglio termico cesoiato	19 12 03				
metallo	20 01 40				
Metalli non ferrosi (*)	16 01 18	<b>2.000</b>			

(\*) parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui al d.lgs. 24 giugno 2003, n. 209, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili, nella fattispecie cerchioni in lega di alluminio.

### Vengono imposte le seguenti prescrizioni per la gestione dei rifiuti:

1. Il Gestore deve comunicare e tenere traccia, in apposito registro, delle modifiche apportate alle aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti;
2. Il settore Z1 di stoccaggio dei rifiuti deve essere identificato e contrassegnato in modo inequivocabile attraverso un'apposita segnaletica riportante anche il codice CER del rifiuto;
3. Tutte le aree oggetto di deposito, sia dei rottami in ingresso che del prodotto finito devono essere mantenute in ordine e pulite al fine di evitare che per il dilavamento delle acque meteoriche possa trasportare materiale grossolano nel sistema di trattamento.

## Garanzie Finanziarie

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere l), della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti) compete alla Regione determinare le garanzie finanziarie per coprire i costi di eventuali interventi conseguenti alla non corretta gestione dell'impianto, nonché necessari al recupero dell'area interessata, ferma restando – ove ne ricorrano i presupposti – la responsabilità per danno ambientale.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del Decreto del Presidente della Giunta 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres., come modificato dall'articolo 1, comma 1, del Decreto del Presidente della Regione 9 luglio 2010, n. 0162/Pres., pubblicato sul B.U.R. 21 luglio 2010, n. 29, i privati operatori che gestiscono impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti, ovvero per il deposito preliminare o messa in riserva di rifiuti pericolosi, prestano apposite garanzie finanziarie.

<b>Garanzie finanziarie a favore del Comune per coprire i costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità della gestione dell'impianto ed il recupero dell'area interessata</b>			
Parte della garanzia finanziaria prevista viene determinata in applicazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del Regolamento di esecuzione del Decreto del Presidente della Giunta n. 0502/Pres. dell'8 ottobre 1991, secondo le indicazioni sotto riportate per un impianto tecnologico <b>per il recupero dei rifiuti non pericolosi con potenzialità teorica massima autorizzata di 157 tonnellate al giorno</b>	Superiore a 100 t/g : Euro 190.882,49 + Euro 763,53 per ogni t/g eccedente le prime 100	Euro 190.882,49 + (Euro 763,53 x 57 tonnellate)	Euro 234.403,70
Parte della garanzia finanziaria prevista viene determinata in applicazione dell'articolo 3, comma 1, lettera d) del Regolamento di esecuzione del Decreto del Presidente della Giunta n. 0502/Pres. dell'8 ottobre 1991, secondo le indicazioni sotto riportate <b>per deposito preliminare o messa in riserva di rifiuti non pericolosi con capacità autorizzata sino a 20.000 metri cubi</b>	Superiore a 500 metri cubi: Euro 30.541,30 + Euro 38,18 per ogni cubo eccedente i primi 500	Euro 30.541,30 + (Euro 38,18 x 19.500 metri cubi)	Euro 775.051,30
Parte della garanzia finanziaria prevista viene determinata in applicazione dell'articolo 3, comma 1, lettera e) del Regolamento di esecuzione del Decreto del Presidente della Giunta n. 0502/Pres. dell'8 ottobre 1991, secondo le indicazioni sotto riportate <b>per deposito preliminare o messa in riserva di rifiuti pericolosi con capacità autorizzata sino a 4.000 metri cubi</b>	Superiore a 500 metri cubi: Euro 61.082,60 + Euro 76,35 per ogni cubo eccedente i primi 500	Euro 61.082,60 + (Euro 76,35 x 3.500 metri cubi)	Euro 328.307,60
<b>TOTALE</b>			<b>Euro 1.337.762,60</b>
Ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto legge 26 novembre 2010, n. 196, come convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, dispone, tra l'altro, la riduzione del 40% dell'importo della garanzia finanziaria di cui all'articolo 208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo 152/2006, per le imprese in possesso della certificazione ambientale di cui alla norma UNI EN ISO 14001	- 40%	Euro 1.337.762,60 x 0,40	Euro 535.105,04
<b>TOTALE</b>			<b>Euro 802.657,56</b>

## **RUMORE**

Il Gestore deve rispettare le disposizioni dell'approvato Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) del Comune di Maniago (PN), di cui alla Deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 27 novembre 2015.

# ALLEGATO C

## **PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO**

Il Piano di monitoraggio e controllo stabilisce la frequenza e le modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del gestore e l'attività svolta da ARPA FVG. Si ricorda che i campionamenti, analisi, misure, verifiche, calibrazioni devono essere sottoscritti da un professionista abilitato e messi a disposizione degli enti preposti al controllo presso la Società.

## **CONSIDERAZIONI GENERALI**

### **Evitare le miscele**

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro siano influenzate dalla miscelazione delle emissioni o degli scarichi, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.

### **Funzionamento dei sistemi**

Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva.

### **Guasto, avvio e fermata**

In caso di incidenti o imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente o che siano percettibili all'esterno dello stabilimento il Gestore informa immediatamente la Regione ed ARPA FVG e adotta immediatamente misure atte a limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti informandone l'autorità competente.

Nel caso in cui tali incidenti o imprevisti non permettano il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore dell'installazione dovrà provvedere alla riduzione o alla cessazione dell'attività ovvero adottare altre misure operative atte a garantire il rispetto dei limiti imposti e comunicare entro 8 ore dall'accaduto gli interventi adottati alla Regione, al Comune, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria competente per territorio e all'ARPA FVG (Dipartimento competente per territorio).

Il Gestore dell'installazione è inoltre tenuto ad adottare modalità operative adeguate a ridurre al minimo le emissioni durante fasi di transitorio, quali l'avviamento e l'arresto degli impianti.

### **Arresto definitivo dell'impianto**

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

### **Manutenzione dei sistemi**

Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi.

Tutti i macchinari il cui corretto funzionamento garantisce la conformità dell'impianto all'AIA dovranno essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore o dei specifici programmi di manutenzione adottati dal Gestore.

I controlli e gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso la Società, anche in conformità a quanto previsto dai punti 2.7-2.8 dell'Allegato VI alla Parte Quinta del d.lgs. 152/06 per i sistemi di abbattimento.

### **Accesso ai punti di campionamento**

Il Gestore dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio:

- a) punti di campionamento delle emissioni in atmosfera;
- b) pozzetti di campionamento degli scarichi di acque reflue;
- c) punti di rilievo delle emissioni sonore dell'insediamento;
- d) aree di stoccaggio di rifiuti.

## **SCelta DEI METODI ANALITICI**

### **Aria**

I metodi utilizzati dovranno essere riportati per ogni parametro sui singoli Rapporti di Prova (RdP) di ogni campione. Per valutare la conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione dovranno essere utilizzati i metodi di campionamento e di analisi indicati nel link di ARPA FVG:

[http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/aria/utilita/Documenti\\_e\\_presentazioni/linee\\_guida.html](http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/aria/utilita/Documenti_e_presentazioni/linee_guida.html)

o metodi diversi da quelli presenti nell'elenco sopra riportato purché rispondenti alla norma UNI CEN/TS 14793:2005 "Procedimento di validazione intralaboratorio per un metodo alternativo confrontato con un metodo di riferimento". La relativa relazione di equivalenza deve essere tramessa agli enti per le opportune verifiche.

Per i parametri non previsti in tale elenco devono essere utilizzati metodi che rispettino l'ordine di priorità delle pertinenti norme tecniche prevista al comma 17 dell'art. 271 del d.lgs. 152/06. In quest'ultimo caso in fase di verifica degli autocontrolli ARPA si riserva di effettuare una valutazione sulle metodiche utilizzate.

Nella temporanea impossibilità tecnica o nelle more di adeguamento alle metodiche di recente emanazione indicate nel link di ARPA FVG si ritengono utilizzabili, per il tempo strettamente necessario all'adeguamento, le metodiche corrispondenti precedentemente in vigore.

Si ricorda infine che i metodi utilizzati dovranno essere riportati, per ogni parametro, sui singoli Rapporti di Prova (RdP) di ogni campione. Si evidenzia, infine, che l'applicazione di detti metodi comunque prevede, per la loro applicazione, specifiche condizioni per le caratteristiche del punto di prelievo e per le postazioni di lavoro al fine di minimizzare l'incertezza delle misure. In particolare, nelle metodiche sono espressamente definiti gli spazi operativi e i requisiti strutturali delle postazioni di campionamento.

### **Acque**

Al fine di garantire la rappresentatività del dato fornito il prelievamento, il trasporto e la conservazione di ogni campione dovranno essere eseguiti secondo quanto disposto dalle norme tecniche di settore (tali informazioni dovranno risultare nel verbale di prelievo di ogni campione, assieme ai dati meteorologici e pluviometrici). I metodi analitici per ogni parametro dovranno essere riportati nei singoli Rapporti di Prova (RdP) di ogni campione.

I metodi analitici dovranno essere quelli indicati nei manuali APAT CNR IRSA 2060 Man 29. Nell'impossibilità tecnica o nelle more di adeguamento alle migliori tecnologie utilizzabili, in analogia alle note ISPRA prot.18712 "Metodi di riferimento per le misure previste nelle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) statali" (Allegato G alla nota ISPRA prot.18712 del 1/6/2011) e alla nota ISPRA prot. 9611 del 28/2/2013, scaricabili dal sito (<http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/autorizzazioni-e-valutazioni-ambientali/prevenzione-e-riduzione-integrate-dell'inquinamento-ippc-controlli-ai-a/documentazione-tecnica-in-materia-di-controlli-ai-a>), possono essere utilizzati metodi alternativi purché possa essere dimostrato, tramite opportuna documentazione, il rispetto dei criteri minimi di equivalenza indicati nelle note ISPRA citate (Allegato G alla nota ISPRA prot.18712 del 1/6/2011), affinché sia inequivocabilmente effettuato il confronto tra i valori LoQ (limite di quantificazione) e incertezza estesa del metodo di riferimento e del metodo alternativo proposto, conseguiti dal laboratorio incaricato.

Nell'utilizzo di metodi alternativi per le analisi è necessario tener presente, quando possibile, la priorità, delle pertinenti norme tecniche internazionali CEN, ISO, EPA e le norme nazionali UNI, APAT-IRSA-CNR, in particolare la scala di priorità dovrà considerare in primis le norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili le norme tecniche nazionali UNI, oppure ove quest'ultime non siano disponibili, le norme ISO o a metodi interni opportunamente documentati.

#### **Comunicazione di avvenuta realizzazione di modifiche sostanziali e non sostanziali**

Entro 60 giorni dall'avvenuta realizzazione di modifiche sostanziali e/o non sostanziali, il Gestore ne dà comunicazione allegando una sua dichiarazione in AICA nella sezione "carica allegato" scegliendo come tematica "27. Comunicazione avvenuta modifica".

Entro 60 giorni dall'avvenuta realizzazione di modifiche sostanziali e/o non sostanziali, qualora le stesse comportino delle variazioni del presente PMC, il Gestore richiede ad [autocontrolli.aia@arpa.fvg.it](mailto:autocontrolli.aia@arpa.fvg.it) l'aggiornamento del profilo nel software AICA fornendo le indicazioni puntuali sulle revisioni da effettuare.

#### **Comunicazione effettuazione misurazioni in regime di autocontrollo**

Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività di controllo di ARPA, il Gestore comunica, tramite il Software AICA, indicativamente 15 giorni prima, l'inizio di ogni misurazione in regime di autocontrollo prevista dall'AIA ed il nominativo della ditta esterna incaricata.

#### **Modalità di conservazione dei dati**

Il Gestore deve conservare per un periodo di almeno 12 anni su registro o con altre modalità, i risultati analitici dei campionamenti prescritti. La registrazione deve essere a disposizione dell'autorità di controllo.

#### **Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del Piano**

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati attraverso il Software AICA predisposto da ARPA FVG.

Entro 30 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione il Gestore trasmette all'indirizzo e-mail: [autocontrolli.aia@arpa.fvg.it](mailto:autocontrolli.aia@arpa.fvg.it), i riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale, comprensivi di una e-mail personale a cui trasmettere le credenziali per l'accesso all'applicativo.

Le analisi relative ai campionamenti devono essere inserite entro 90 gg dal campionamento e la relazione annuale deve essere consolidata entro il 30 aprile di ogni anno.

Il Gestore deve, qualora necessario, comunicare tempestivamente i nuovi riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale per consentire un altro accreditamento.

### **ATTIVITÀ A CARICO DEL GESTORE E RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO**

Il Gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano di monitoraggio, anche avvalendosi di una società terza contraente.

## PARAMETRI DA MONITORARE

### Aria

Nella tabella 1 vengono specificati per i punti di emissione e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare.

**Tab. 1 – inquinanti monitorati**

Gruppo	Rif. BAT	Parametro	E1	E10	E2	E9	E4	E7	E11	Modalità di controllo e frequenza		Metodi
										Continuo	Discontinuo	
Convenzionali e gas serra		Monossido di carbonio (CO)			x	x						Triennale
		Monossido di carbonio (CO)	x	x								Annuale
	BAT 10 BAT 83	Composti organici volatili espressi come TCOV	x	x								Semestrale
	BAT 10 BAT 13	Ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> )	x	x								Semestrale
		Ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> )			x	x						Triennale
		Ossidi di zolfo (SO <sub>x</sub> )	x	x								Annuale
Metalli e composti	BAT 10 BAT 11	Mercurio (Hg) e composti	x	x								Semestrale
Sostanze organiche clorate	BAT 10 BAT 83	Policlorodibenzodiossine (PCDD) + Policlorodibenzofurani (PCDF)	x	x								Quadri- mestrale
		PCB dioxin-like	x	x								Annuale
Composti organici		Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	x	x								Annuale
	BAT 10 BAT 84	Cloruri gassosi, espressi come HCl	x	x								Semestrale
	BAT 10 BAT 84	Fluoruri gassosi, espressi come HF	x	x								Annuale
	BAT 10 BAT 80 BAT 81 BAT 82 BAT 88	PM	x	x								Quadri- mestrale
		PM					x	x				Triennale
		PM							x			Annuale
		Olii, come nebbie oleose					x	x				Triennale

Vedi paragrafo "Scelta dei metodi analitici"

Nella tabella 2 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di abbattimento delle emissioni per garantirne l'efficienza.

**Tab. 2 – Sistemi di trattamento emissioni**

Punto emissione	Sistema di abbattimento	Parti soggette a manutenzione (periodicità)	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
E1	Ciclone		A valle della filtrazione	semestrale	Sistema informatico
	Neutralizzatore	Sistema di dosaggio		mensile	
	Adsorbitore a carboni attivi	Carboni attivi		mensile	
	Filtro a maniche	Tele filtranti (annuale)		in continuo con allarme	
E4	Ciclone			semestrale	
E8	Filtro a tessuto	filtro		semestrale	
E10	Ciclone			semestrale	
	Neutralizzatore a calce	Sistema di dosaggio		mensile	
	Adsorbitore a carboni attivi	Sistema di dosaggio		mensile	
	Filtro a maniche	Tele filtranti (annuale)		in continuo con allarme	
E12	Filtro a tessuto	filtro		semestrale	
E13 E14	Filtro a tessuto	Tele filtranti		almeno annuale o secondo le indicazioni del costruttore	

**Tab. 3 – Emissioni diffuse e fuggitive**

Descrizione	Origine (punto di emissione)	Modalità di prevenzione	Modalità di controllo	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Carico delle materie prime nel forno di fusione	Apertura della porta	Cappa di aspirazione attivata all'apertura della porta	Interblocco apertura serranda / apertura porte forno	Ad ogni apertura della porta del forno	Registro allarmi
Operazioni di scorifica nel forno di fusione e nel forno di attesa					
Sostituzione della guarnizione inferiore della camera fredda	Apertura della porta	Sostituzione una volta all'anno e all'occorrenza	---	---	Registro
Sostituzione della guarnizione cornice superiore della porta della camera fredda	Apertura della porta	Sostituzione una volta all'anno e all'occorrenza	---	---	Registro

## Acqua

Nella tabella 4 vengono specificati per ciascuno scarico e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare:

**Tab. 4 - Inquinanti monitorati**

Rif. BAT	parametro	S1	S3	Modalità di controllo e frequenza		Metodi
				continuo	discontinuo	
	pH	x	x		Semestrale	Vedi paragrafo "Scelta dei metodi analitici"
BAT 16	Solidi sospesi totali	x	x		Semestrale	
	BOD <sub>5</sub>	x	x		Semestrale	
	COD	x	x		Semestrale	
BAT 16	Alluminio	x	x		Semestrale	
	Arsenico (As) e composti	x	x		Semestrale	
	Cromo (Cr) e composti	x	x		Semestrale	
	Ferro	x	x		Semestrale	
	Manganese	x	x		Semestrale	
	Mercurio (Hg) e composti	x	x		Semestrale	
	Nichel (Ni) e composti	x	x		Semestrale	
	Piombo (Pb) e composti	x	x		Semestrale	
	Rame (Cu) e composti	x	x		Semestrale	
	Cianuri	x	x		Semestrale	
	Idrocarburi totali	x	x		Semestrale	
	Tensioattivi totali	x	x		Semestrale	
	Tensioattivi Bias	x	x		Semestrale	
	Tensioattivi Mbas	x	x		Semestrale	

Il Gestore deve effettuare almeno uno dei 2 campionamenti semestrali su S1, contestualmente, e successivamente a precipitazioni piovose, dando atto delle condizioni meteorologiche nel verbale di campionamento.

Nella tabella 5 si riportano i controlli da effettuare sui sistemi di depurazione per garantirne l'efficienza.

**Tab. 5 - Sistemi di depurazione**

Scarico	Sistema di trattamento (stadio di trattamento)	Elementi caratteristici di ciascuno stadio	Dispositivi di controllo	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
S1	Impianto chimico fisico + decantazione e disoleazione	-	nessuno	Pozzetto di scarico	quindicinale	registro
S3	Impianto chimico fisico + decantazione e disoleazione	-	nessuno	Pozzetto di scarico	quindicinale	registro
Fognatura	Condensa grassi	-	nessuno	Pozzetto di scarico	Almeno annuale	Registro manutenzione ed evidenza di rimozione dei fanghi

### **Monitoraggio previsto dall'articolo 29-sexies, comma 6bis, del d.lgs. 152/2006**

A decorrere dal 13 marzo 2018 (data del decreto di modifica sostanziale dell'AIA) il Gestore, previa adozione di un piano di campionamento per il suolo, effettua, con frequenza almeno decennale, appositi controlli analitici sulle superfici aziendali non pavimentate, secondo i limiti previsti nella Tabella 1, dell'Allegato 5, alla Parte Quarta, Titolo V, del d.lgs. 152/2006.

Il Gestore inoltre, tenuto conto che non vi sono, in sito, già disponibili pozzi di approvvigionamento di acque sotterranee, effettua, su dette acque, gli specifici controlli di cui all'articolo 29-sexies, comma 6-bis, del decreto legislativo 152/2006, a decorrere dalla data di comunicazione con la quale ARPA FVG ovvero l'Autorità competente in materia di AIA specificheranno modalità e procedure da adottare.

### **Rumore**

Dovranno essere eseguite misure fonometriche nelle postazioni di misura descritte nella seguente tabella 6

**Tab. 6 - Postazioni indagini acustiche**

<b>Previsione di verifiche di inquinamento acustico</b>	
Recettori	Come individuati nella tavola 16/A "Allegato 8-A Planimetria generale sorgenti sonore" allegata alla domanda di rinnovo AIA

Ogniquale volta si realizzino modifiche agli impianti o interventi che possano influire sull'immissione di rumore nell'ambiente esterno, dovranno essere eseguite misure fonometriche presso il perimetro dell'installazione, nelle postazioni di misura individuate nella tabella 7, al fine dell'eventuale adeguamento dei livelli di emissione sonora.

I rilievi dovranno essere eseguiti in accordo con quanto previsto dalle norme tecniche contenute

nel DM 16/03/98; i risultati dovranno riportare, oltre ai puntuali parametri di rumore indicati dalla vigente normativa in acustica, anche i grafici relativi all'andamento temporale delle misure esperite e gli spettri relativi all'analisi in frequenza per bande in terzi di ottava lineare.

Il tempo di misura deve essere rappresentativo dei fenomeni acustici osservati, tenendo in considerazione, oltre che le caratteristiche di funzionamento dell'impianto, anche le condizioni meteorologiche del sito; nel caso di misure effettuate con la tecnica di campionamento si dovranno seguire le indicazioni presenti nelle norme di riferimento internazionale di buona tecnica (norme UNI serie 11143, UNI 9884, UNI 10855).

I rilievi dovranno essere eseguiti a cura di un tecnico iscritto nell'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42.

## Radiazioni

Nella tabella 7 vengono riportati i controlli radiometrici da effettuare su materie prime o rifiuti trattati.

**Tab. 7 – Controllo radiometrico**

<b>Materiale controllato</b>	<b>Modalità di controllo</b>	<b>Frequenza controllo</b>	<b>Modalità di registrazione dei controlli effettuati</b>
Materiali in ingresso ed uscita	Portale con sensore di radioattività	Ad ogni ingresso	registro

## Rifiuti

Nelle tabelle 8 e 9 viene riportata la gestione dei rifiuti in ingresso ed in uscita.

**Tab. 8 – Controllo rifiuti in ingresso**

<b>Rifiuti controllati Cod. CER</b>	<b>Metodo di smaltimento / recupero</b>	<b>Modalità di controllo</b>	<b>Frequenza controllo</b>	<b>Modalità di registrazione dei controlli effettuati</b>
10 08 99 12 01 03 12 01 99 15 01 04 16 01 18 17 04 02 19 10 02 19 12 03 20 01 40	Attività di messa in riserva R13 finalizzata al Recupero di materia R4 di metalli non ferrosi (alluminio) e loro leghe	Radiometrico e visivo	Ad ogni fornitura	Registro allarmi

**Tab. 9 – Controllo rifiuti in uscita**

<b>Rifiuti controllati Cod. CER</b>	<b>Metodo di smaltimento/recupero</b>	<b>Modalità di controllo</b>	<b>Frequenza controllo</b>	<b>Modalità di registrazione dei controlli effettuati</b>
tutti	Conferimento a soggetti autorizzati secondo i CER di appartenenza	Visivo e analitico	Ad ogni spedizione in occasione della compilazione del formulario	Sistema informatico e archivio analisi

## GESTIONE DELL'IMPIANTO

### Controllo e manutenzione

Nelle tabelle 10 e 11 vengono specificati i sistemi di controllo sui macchinari (sia per il monitoraggio dei parametri operativi che di eventuali perdite) e gli interventi di manutenzione ordinaria da effettuare.

**Tab. 10** – *Controlli sui macchinari*

Apparato	Parametri				Perdite	
	Controllo	Frequenza dei controlli	Fase	Modalità	Sostanza	Modalità di registrazione dei controlli
Impianto di abbattimento emissione E1	Presenza di polveri al camino E1	continuo	Regime (fermata di uno solo dei due filtri a maniche)	Automatico con allarme	Polveri inerti	Sistema informatico
Impianto di abbattimento emissione E10	Presenza di polveri al camino E10	continuo	Regime (fermata di uno solo dei due filtri a maniche)	Automatico con allarme	Polveri inerti	Sistema informatico
Impianto chimico fisico	Verifica livelli	settimanale	Regime	Manuale a vista		Registro
torri evaporative	controllo microbiologico delle acque	semestrale	regime	strumentale	Aerosol contenenti legionella	Registro

**Tab. 11** – *Interventi di manutenzione ordinaria*

Apparato	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione delle manutenzioni
Impianto di abbattimento emissioni E1	Sostituzione delle maniche filtranti	Secondo le indicazioni del costruttore	Registro
Impianto di abbattimento emissioni E10	Sostituzione delle maniche filtranti	Secondo le indicazioni del costruttore	Registro

## Controlli sui punti critici

Nelle tabelle 12 e 13 vengono evidenziati le specifiche del controllo e gli interventi di manutenzione che devono essere effettuati, su dotazioni significative dell'impianto.

**Tab. 12** – *Punti critici degli impianti e del processo produttivo*

Apparato	Parametri				Perdite	
	Parametri	Frequenza controlli	Fase	Modalità	Sostanza	Modalità di registrazione dei controlli
Forno di fusione	Stato del refrattario	annuale	arresto	Visivo e strumentale	nessuna	Registro di manutenzione
Ventilatori di coda emissione E1	Rumorosità, vibrazioni	settimanale	regime	Visivo	nessuna	Registro di manutenzione
Ventilatori di coda emissione E10	Rumorosità, vibrazioni	settimanale	regime	Visivo	nessuna	Registro di manutenzione

**Tab. 13** – *Interventi di manutenzione sui punti critici*

Apparato	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli
Forno di fusione	vari	Secondo le indicazioni del costruttore	Registro di manutenzione
Ventilatori di coda emissione E1 ed E10	vari	Secondo le indicazioni del costruttore	Registro di manutenzione

## Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc...)

Nella tabella 14 vengono indicati la metodologia e la frequenza delle prove di tenuta da effettuare sulle strutture adibite allo stoccaggio e sottoposte a controllo periodico (anche strutturale).

**Tab. 14** – *Aree di stoccaggio*

Struttura contenimento	Contenitore			Bacino di contenimento		
	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione
Vasche di accumulo acque di prima pioggia	Visivo dell'integrità	mensile	Registro	-	-	-
Piazzale deposito rottame di alluminio selezionato	-	-	-	Visivo dell'integrità	Mensile	Registro
Pavimentazione delle aree di deposito	-	-	-	Visivo dell'integrità	Quinquennale	Registro

## Indicatori di prestazione

Il Gestore dovrà monitorare gli indicatori di performance indicati in tabella 15 e presentare all'autorità di controllo, entro il 30 aprile di ogni anno, un allegato grafico con l'indicazione dell'andamento degli indicatori monitorati.

**Tab. 15** – Monitoraggio degli indicatori di prestazione ambientale

Indicatore	Unità di misura	Modalità di calcolo	Frequenza di monitoraggio e periodo di riferimento	Modalità di registrazione
Consumo specifico energia elettrica	KW/tpf	Consumo energia elettrica/tonnellate di prodotto finito	trimestrale	registro
Consumo specifico acqua	m3/tpf	Consumo acqua/tonnellate di prodotto finito	trimestrale	
Consumo specifico di metano	m3/tpf	Consumo metano/tonnellate di prodotto finito	trimestrale	
Consumo specifico reagenti depurazione camino E1 / E10	kg/tpf	Consumo reagenti/tonnellate di prodotto finito	trimestrale	

## ATTIVITÀ A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto in materia di vigilanza, ARPA FVG effettua, con oneri a carico del Gestore e quantificati sulla base delle disposizioni contenute negli allegati IV e V al decreto ministeriale 24 aprile 2008, nell'articolo 3 della LR11/2009 e nella DGR 2924/2009, i controlli di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del DM 24 aprile 2008 secondo le frequenze stabilite dal Piano di ispezione ambientale, pubblicato sul sito della Regione.

Entro il 30 gennaio dell'anno in cui sono programmati i controlli, il Gestore versa ad ARPA FVG la relativa tariffa.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato DM 24 aprile 2008, sono determinati dal Gestore dell'installazione secondo il vigente tariffario generale di ARPA.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
*dott. Glauco Spanghero*  
*documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005*



	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 fax + 39 040 377 4513 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Ö&^d Á »ÁG Î DE ÓÁ^|ÁFFÉJDFÌ STINQ - PN/AIA/78-1

Preso d'atto dell'intervenuta variazione della titolarità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'attività di cui al punto 2.5, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l'installazione sita nel Comune di Maniago (PN) e modifica e rettifica dell'AIA stessa.

## IL DIRETTORE

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

**Vista** la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

**Visto** che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda del decreto medesimo e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques);

**Vista** la Decisione di esecuzione (UE) 2016/1032 della Commissione del 13 giugno 2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per le industrie dei metalli non ferrosi;

**Visto** l'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti);

**Vista** la legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare);

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. (Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni);

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno);

**Vista** la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);

**Visto** il DM 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";

**Vista** la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16, "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico";

**Visto** il Decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 (Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161);

**Vista** la Delibera della Giunta regionale n. 307 del 24 febbraio 2017 di approvazione, in via definitiva, dell'elaborato documentale recante "Definizione dei criteri per la predisposizione dei Piani comunali di risanamento acustico, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge regionale 16/2007 e dei criteri per la redazione dei Piani aziendali di risanamento acustico, di cui all'articolo 31, della legge regionale 16/2007";

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

**Visto** l'articolo 54, comma 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale n. 1922 dell'1 ottobre 2015 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

**Visto** l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il decreto del Direttore centrale della Direzione centrale ambiente ed energia n. 1141 del 13 marzo 2018, con il quale:

- 1) è stata autorizzata la modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 439 del 24 marzo 2015, come rettificata ed aggiornata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 1802 del 13 ottobre 2015 e n. 1079 del 10 maggio 2016, rilasciata a favore della Società FONDERIE PANDOLFO S.R.L. con sede legale in Comune di Rubano (PD), via della Provvidenza, 143, frazione Sarmeola, identificata dal codice fiscale 03809810280, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 2.5, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l'installazione sita nel Comune di Maniago (PN), via Ponte Giulio, 45;
- 2) sono stati sostituiti i decreti del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico n. 439 del 24 marzo 2015, n. 1802 del 13 ottobre 2015 e n. 1079 del 10 maggio 2016;

**Vista** la nota del 21 marzo 2018, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), acquisita al protocollo regionale n. 17051 del 22 marzo 2018, con la quale è stato comunicato che la Società Fonderie Pandolfo S.r.l. ha modificato la ragione sociale in FONDERIE PANDOLFO S.p.A. con sede legale in Comune di Rubano (PD), via della Provvidenza, 143, frazione Sarmeola, identificata dal codice fiscale 03809810280;

**Atteso** che con atto Repertorio n. 2455 e Raccolta n. 1410, redatto, in data 12 marzo 2018, dal notaio dott. Andrea Todeschini Premuda, la Società Fonderie Pandolfo S.r.l. ha modificato la ragione sociale in "FONDERIE PANDOLFO S.p.A.";

**Vista** la nota del 22 marzo 2018, trasmessa a mezzo PEC, acquisita al protocollo regionale n. 17286 del 23 marzo 2018, con la quale il Gestore:

- 1) ha chiesto venga modificata la dicitura, contenuta nell'Allegato B, "LIMITI E PRESCRIZIONI" al decreto n. 1141/2018, che subordina l'aumento della capacità produttiva (fino a 440 Mg al

giorno) alla messa in esercizio della nuova linea produttiva costituita da un forno fusorio e da un forno di omogeneizzazione;

2) ha motivato tale richiesta specificando che l'esistente forno di omogeneizzazione è sufficiente a garantire una capacità produttiva di almeno 314 Mg al giorno (100.000 tonn/anno) provenienti dalla fusione effettuata nell'esistente e nel nuovo forno di fusione e che l'investimento finanziario relativo al nuovo forno di omogeneizzazione verrà posticipato rispetto all'acquisto del nuovo forno fusorio;

**Considerato** che:

1) la soglia massima di capacità di fusione di metalli non ferrosi e loro leghe dell'installazione IPPC prevista dall'AIA (decreto di riesame n. 439/2015) relativa all'esistente forno di omogeneizzazione è pari a 194 Mg al giorno (62.000 Mg all'anno);

2) con il decreto n. 1141/2018 (modifica sostanziale) è stata autorizzata una nuova linea produttiva costituita da un nuovo forno fusorio e da un nuovo forno di omogeneizzazione, che comporta l'aumento della soglia massima di capacità di fusione di metalli non ferrosi e loro leghe fino a 440 Mg al giorno [140.000 Mg all'anno];

3) il Gestore, relativamente alla nuova linea produttiva autorizzata con il decreto n. 1141/2018, procederà all'installazione del solo forno fusorio, mentre l'investimento finanziario relativo al nuovo forno di omogeneizzazione verrà rinviato nel tempo;

4) la mancata realizzazione della nuova linea produttiva nella sua interezza, impone al Gestore di non superare la soglia massima di capacità di fusione di metalli non ferrosi e loro leghe pari a 194 Mg al giorno (62.000 Mg all'anno), essendo l'aumento di tale soglia subordinato alla messa in esercizio della nuova linea produttiva;

5) l'esistente e il nuovo forno di fusione e l'esistente forno di omogeneizzazione garantiscono una soglia massima di capacità di fusione di metalli non ferrosi e loro leghe fino a 314 Mg al giorno (100.000 Mg all'anno);

**Ritenuto** di fissare in 314 Mg al giorno (100.000 Mg all'anno), la soglia massima di capacità di fusione di metalli non ferrosi e loro leghe dell'installazione IPPC, specificando che la soglia stessa avrà efficacia dalla data di messa in esercizio del nuovo forno fusorio e fino alla data di messa in esercizio del nuovo forno di omogeneizzazione e che da quest'ultimo termine la soglia massima di capacità di fusione sarà di 440 Mg al giorno (140.000 Mg all'anno), come già previsto dal decreto 1141/2018;

**Vista** la nota del 16 aprile 2018, trasmessa a mezzo PEC al Servizio competente e ad ARPA FVG il 17 aprile 2018 (protocollo regionale n. 21166 del 17 aprile 2018), con la quale il Gestore:

1) ha chiesto, a fronte dell'esclusione dall'obbligo di presentazione della Relazione di riferimento e delle disposizioni di cui al punto 5 della Circolare del Ministero dell'ambiente n. 22295 del 27 ottobre 2014, di estendere la frequenza dei controlli delle acque e del suolo previsti dall'articolo 29-sexies, comma 6bis, del decreto legislativo 152/2006;

2) ha comunicato di aver riscontrato delle imprecisioni nel decreto n. 1141/2018;

**Ritenuto**, per tutto quanto sopra esposto:

1) di procedere:

a) alla presa d'atto dell'intervenuta modifica della titolarità dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore centrale della Direzione centrale ambiente ed energia n. 1141 del 13 marzo 2018, dalla Società FONDERIE PANDOLFO S.R.L alla Società FONDERIE PANDOLFO S.p.A.;

b) alla modifica dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1141/2018, autorizzando, fino alla messa in esercizio del nuovo forno di omogeneizzazione, una soglia

massima di capacità di fusione di metalli non ferrosi e loro leghe pari a 314 Mg al giorno (100.000 Mg all'anno) e alla rettifica dell'AIA stessa relativamente alle imprecisioni comunicate;

c) alla rettifica dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1141/2018, correggendo le imprecisioni individuate dal Gestore;

2) di non accogliere la richiesta del Gestore di estendere la frequenza dei **controlli per il suolo** di cui all'articolo 29-sexies, comma 6bis, del decreto legislativo 152/2006, in quanto i termini per detti controlli decorrono dal 13 marzo 2018 (data del decreto di modifica sostanziale);

3) di programmare, tenuto conto che non vi sono, in sito, già disponibili pozzi di approvvigionamento di acque sotterranee, i **controlli per le acque** di cui all'articolo 29-sexies, comma 6bis, del decreto legislativo 152/2006, a decorrere dalla data di comunicazione con la quale ARPA FVG ovvero l'Autorità competente in materia di AIA specificheranno modalità e procedure da adottare;

## DECRETA

**1.** Si prende atto dell'intervenuta variazione della titolarità dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore centrale della Direzione centrale ambiente ed energia n. 1141 del 13 marzo 2018, dalla Società FONDERIE PANDOLFO S.R.L. alla Società FONDERIE PANDOLFO S.p.A. con sede legale nel Comune di Rubano (PD), via della Provvidenza, 143, frazione Sarameola, identificata dal codice fiscale 03809810280.

**2.** E' modificata e rettificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1141/2018, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 2.5, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l'installazione sita nel Comune di Maniago (PN), via Ponte Giulio, 45.

**3.** E' autorizzata, dalla data di messa in esercizio del nuovo forno fusorio e fino alla data di messa in esercizio del nuovo forno di omogeneizzazione, una soglia massima di capacità di fusione di metalli non ferrosi e loro leghe pari a 314 Mg al giorno (100.000 Mg all'anno).

**4.** Il Gestore effettua gli specifici controlli per il suolo, secondo la tempistica prevista all'articolo 29-sexies, comma 6bis, del decreto legislativo 152/2006, con decorrenza dal 13 marzo 2018 (data del decreto di modifica sostanziale).

**5.** Il Gestore, tenuto conto che non vi sono, in sito, già disponibili pozzi di approvvigionamento di acque sotterranee, effettua, su dette acque, gli specifici controlli di cui all'articolo 29-sexies, comma 6bis, del decreto legislativo 152/2006, a decorrere dalla data di comunicazione con la quale ARPA FVG ovvero l'Autorità competente in materia di AIA specificheranno modalità e procedure da adottare.

### **Art. 1 – Modifica e rettifica dell'autorizzazione integrata ambientale**

**1.** L'Allegato "Descrizione dell'attività", l'Allegato B "Limiti e prescrizioni" e l'Allegato C "Piano di monitoraggio e controllo", al decreto n. 1141/2018, sono sostituiti dagli Allegati al presente provvedimento di cui formano parte integrante e sostanziale.

### **Art. 2 – Disposizioni finali**

**1.** Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui al decreto n. 1141/2018.

**2.** Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Fonderie Pandolfo S.p.A., al Comune di Maniago, ad ARPA SOC Pressioni sull'Ambiente - SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", al Consorzio per il

Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

**3.** Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Carducci, 6.

**4.** Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

# DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

## INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L'installazione gestita da FONDERIE PANDOLFO S.p.A. è collocata in via Ponte Giulio, 45, nel Comune di Maniago (PN).

Con riferimento agli strumenti urbanistici vigenti (PRGC) del Comune di Maniago, l'area occupata dall'installazione ricade in zona omogenea D.1.1 (zona omogenea industriale di interesse regionale a gestione NIP) ed è identificata catastalmente come segue:

Foglio mappale: 30

Particelle cat.: 687, 330, 1273, 1276, 1294, 1296, 1298, 1300, 1303, 1305, 1307, 1308, 1400, 1404, 1408, 1791;

Foglio mappale: 37

Particelle cat.: 42, 404, 450, 452, 461, 463, 465, 465, 467, 469, 471, 475, 478, 479, 481, 483, 485, 655.

Nell'area attorno l'installazione entro il raggio di un chilometro dal confine dell'installazione sono presenti, altre attività produttive, abitazioni isolate, la S.S. 251 e la S.S. 464 e zone agricole ai margini della Z.I.P.R. L'installazione è servita da fognatura e acquedotto consortili N.I.P., da un elettrodotto di potenza maggiore o uguale a 15kW e da un metanodotto.

A circa 1 km di distanza è presente un asilo nido mentre nell'area attorno l'installazione non sono presenti ospedali, impianti sportivi o ricreativi, corpi idrici di superficie, opere di presa idrica destinate al consumo umano, riserve o parchi naturali.

## CICLO PRODUTTIVO

L'installazione gestita da FONDERIE PANDOLFO S.p.A., ricade tra le attività industriali identificate al punto 2.5, lettera b) dell'allegato VIII alla parte II del d.lgs. 152/2006 (fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 4 Mg al giorno per piombo e il cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli).

Presso l'installazione viene svolta l'attività di fusione di pani di alluminio e rottami di alluminio selezionati per la produzione di billette in lega di alluminio.

La soglia massima autorizzata di capacità di fusione di metalli non ferrosi (compresi cadmio e piombo) e loro leghe, dell'attività IPPC di cui al punto 2.5, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, è pari a 194 Mg al giorno così suddivisi:

- di alluminio primario in pani, sfridi alluminio, di rottami metallici e leghe madri per alluminio;
- di rifiuti non pericolosi di metalli non ferrosi e loro leghe derivanti dall'attività di recupero (R4), **nella quantità massima di 60 Mg al giorno** [codici CER 10.08.99, 12.01.03, 12.01.99, 15.01.04, 16.01.18, 17.04.02, 19.10.02, 19.12.03 e 20.01.40].

In data **7 agosto 2017** il Gestore ha trasmesso **comunicazione di modifica sostanziale** dell'autorizzazione integrata ambientale consistente nell'installazione di una nuova linea produttiva, costituita da un forno fusorio e da un forno di omogeneizzazione, che comporta un aumento della capacità massima di fusione.

Il Gestore ha dichiarato che la capacità di fusione complessiva dei forni dell'installazione IPPC è pari a 440 Mg al giorno [140.000 Mg all'anno] così suddivisi:

- di alluminio primario in pani, sfridi alluminio, di rottami metallici e leghe madri per alluminio;
- di rifiuti non pericolosi di metalli non ferrosi e loro leghe derivanti dall'attività di recupero (R4), **nella quantità massima di 157 Mg al giorno** [codici CER 10.08.99, 12.01.03, 12.01.99, 15.01.04, 16.01.18, 17.04.02, 19.10.02, 19.12.03 e 20.01.40].

Il ciclo produttivo inizia con la ricezione e messa in riserva dell'alluminio primario in pani e di sfridi e rottami di alluminio. Il processo prevede una prima fase di controllo visivo del rottame in ingresso che stabilisce la necessità di una eventuale cernita e/o di una tranciatura dello stesso. L'alluminio primario e di recupero, viene fuso in un forno a doppia camera alimentato a gas metano, dove vengono altresì aggiunti gli elementi richiesti per la preparazione delle leghe di alluminio desiderate. La lega di alluminio fusa subisce quindi un processo di affinazione e degasaggio per poi essere inviato alla macchina di colata. Le billette prodotte dalla macchina di colata vengono quindi tagliate e inviate ad appositi forni di riscaldamento, per l'eliminazione delle autotensioni derivanti dal processo di raffreddamento subito durante la colata, per poi essere raffreddate gradualmente in un forno di mantenimento. Le billette così prodotte vengono quindi stoccate a magazzino in attesa della spedizione.

## ENERGIA

Per sopperire al limitato fabbisogno di energia elettrica della nuova linea al verificarsi di black-out verrà utilizzato il gruppo elettrogeno attualmente esistente da 800 kVA azionato da un motore diesel. La produzione di energia ha un valore annuo trascurabile, trattandosi, normalmente, solo di quella prodotta durante le programmate prove di funzionamento del gruppo elettrogeno e, saltuariamente, per sopperire a limitate necessità emerse in caso di emergenza dovuta a black-out elettrico.

Per il riscaldamento dei forni fusori viene impiegato gas naturale metano. Per l'azionamento delle macchine, le apparecchiature e per l'illuminazione viene impiegata energia elettrica di rete.

## EMISSIONI IN ATMOSFERA

All'interno dell'installazione sono presenti i seguenti punti di emissione in atmosfera soggetti ad autorizzazione:

Sigla punto di emissione	Impianto di provenienza	Portata massima di progetto (Nmc/ora)	Altezza camino da terra (m)	Sistema di abbattimento
E1	(M1) Fusione 1	90.000	25,0	Ciclone + Neutralizzatore + Adsorbitoria a carboni attivi + Filtro a maniche
E2	(M2) Omogeneizzazione billette	2.400	25,0	Non presente
E4	(M4) Taglio teste billette	1.500	25,0	Ciclone
E7	(M7) Saldatrice	2.000	25,0	Non presente
E9	(M9) 2° forno di omogeneizzazione	9.900	25,0	Non presente

In data 7 agosto 2017 il Gestore ha trasmesso comunicazione di modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale consistente nell'installazione di una nuova linea produttiva, costituita da un forno fusorio e da un forno di omogeneizzazione, che comporta un aumento della capacità massima di fusione e la realizzazione dei seguenti punti emissivi:

Sigla punto di emissione	Impianto di provenienza	Portata massima di progetto (Nmc/ora)	Altezza camino da terra (m)	Sistema di abbattimento
E10	(M10) Fusione 2	120.000	25,0	Ciclone + Neutralizzatore + Adsorbitoria a carboni attivi + Filtro a maniche
E11	(M11) Aspirazione impianto cernita plastica	20.000	ambiente	Non presente

All'interno dell'installazione sono presenti i seguenti punti di emissione in atmosfera non soggetti ad autorizzazione:

Sigla punto di emissione	Impianto di provenienza	Impianto non soggetto ad autorizzazione ai sensi
E3	(M3) Centrale termica	Non soggetto ad autorizzazione ai sensi della lettera dd), del punto 1, alla Parte I, all'Allegato IV (impianti attività in deroga) alla Parte Quinta, del d.lgs. 152/2006
E6	(M6) Gruppo elettrogeno di emergenza	Non soggetto ad autorizzazione ai sensi della lettera bb), del punto 1, alla Parte I, all'Allegato IV (impianti attività in deroga) alla Parte Quinta, del d.lgs. 152/2006
E8	(M8) Filtro maniche silo calce 1	Non soggetto ad autorizzazione ai sensi della lettera m), del punto 1, alla Parte I, all'Allegato IV (impianti attività in deroga) alla Parte Quinta, del d.lgs. 152/2006

In data 7 agosto 2017 il Gestore ha trasmesso comunicazione di modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale consistente nell'installazione di una nuova linea produttiva, costituita da un forno fusorio e da un forno di omogeneizzazione, che comporta un aumento della capacità massima di fusione e la realizzazione dei seguenti punti emissivi:

Sigla punto di emissione	Impianto di provenienza	Impianto non soggetto ad autorizzazione ai sensi
E5	(M5) Macchina di colata continua 1	Non soggetto ad autorizzazione ai sensi del comma 5 dell'articolo 272 del d.lgs. 152/2006, in quanto emissioni (vapor acqueo) provenienti da sfiato esclusivamente adibito alla protezione e alla sicurezza dell'ambiente di lavoro.
E12	(M12) Filtro maniche silo calce 2	Non soggetto ad autorizzazione ai sensi della lettera m), del punto 1, alla Parte I, all'Allegato IV (impianti attività in deroga) alla Parte Quinta, del d.lgs. 152/2006

Emissioni diffuse potrebbero manifestarsi durante le operazioni di alimentazione delle materie prime o delle leghe madri al forno di fusione o al forno di attesa oppure durante le operazioni di scorifica del metallo fuso. Per contenere tali emissioni l'alimentazione dei rottami viene effettuata mediante cassoni che, prima dell'apertura delle porte di carico del forno, si posizionano a tenuta in corrispondenza di queste consentendo l'aspirazione e il convogliamento delle emissioni nel punto E10.

## SCARICHI IDRICI

All'interno dell'installazione sono presenti i seguenti punti di scarico:

Scarico	Provenienza reflui	Corpo recettore	Sistema di trattamento
S1	Prima pioggia Spurgo raffreddamento Rigenerazione addolcimento	Fognatura consortile	Trattamento chimico - fisico
S2	Seconda pioggia	Pozzi perdenti	Non presente
Fognatura	Domestiche	Fognatura consortile	Condensa grassi

## **RUMORE**

L'attività all'interno dell'installazione è svolta a ciclo continuo su tre turni giornalieri. Le principali sorgenti acustiche sono costituite dai ventilatori del sistema di trattamento fumi, dalle torri evaporative, dalla movimentazione dei rottami con pala gommata e dagli automezzi in ingresso e in uscita.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 23 novembre 2015 il Comune di Maniago ha approvato il Piano comunale di classificazione acustica del proprio territorio (PCCA).

L'installazione IPPC della Società FONDERIE PANDOLFO S.p.A., collocata in "Zona Industriale – D1", è stata inserita all'interno del Piano Comunale di Classificazione Acustica, quale area acustica in Classe VI (area esclusivamente industriale), con limiti di immissione pari a 70 dB(A) sia per il periodo diurno che per quello notturno.

Dalle analisi effettuate in gennaio / febbraio 2017 si evince il rispetto dei limiti imposti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA).

## RIFIUTI

Il Gestore dichiara che l'installazione si avvale delle disposizioni sul deposito temporaneo di cui all'articolo 183 del d.lgs. 152/06.

### Operazioni di stoccaggio e recupero rifiuti

Con nota del 7 aprile 2015, il Gestore ha comunicato ai sensi dell'articolo 29-nonies del d.lgs. 152/2006 l'intenzione di attuare la gestione, nell'ambito del ciclo produttivo, di nuovo rifiuto, codice CER 16 01 18 (cerchioni in lega di alluminio);

All'interno dell'installazione sono presenti zone di stoccaggio rifiuti destinati ad operazioni di messa in riserva R13 e recupero R4 di rifiuti di metalli non ferrosi (alluminio) e loro leghe:

descrizione	CER	modalità	Potenzialità teorica massima di stoccaggio
Rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi non specificati altrimenti	10 08 99	Cumuli sotto tettoia da 900 m2 e area scoperta da 2500 m2 pavimentate in cemento	<b>14.000 mc</b> pari a <b>3.200 Mg</b>
Limature e trucioli di materiali non ferrosi	12 01 03		
Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche non specificati altrimenti	12 01 99		
Imballaggi metallici	15 01 04		
Metalli non ferrosi *	16 01 18		
alluminio	17 04 02		
Rifiuti di metalli non ferrosi	19 10 02		
Metalli non ferrosi	19 12 03		
metallo	20 01 40		

\* parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui al d.lgs. 24 giugno 2003, n. 209, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili, nella fattispecie cerchi in lega di alluminio.

In data 7 agosto 2017 il Gestore ha trasmesso comunicazione di modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale consistente nell'installazione di una nuova linea produttiva, costituita da un forno fusorio e da un forno di omogeneizzazione, che comporta un aumento della capacità massima di fusione e l'aumento della potenzialità teorica di stoccaggio:

Descrizione	CER	Modalità	Potenzialità teorica massima di stoccaggio
Rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi non specificati altrimenti	10 08 99	Stoccaggio in cumuli posti su una superficie coperta (tettoia) di 900 mq e su una superficie scoperta di 3.100 mq.  <b>La superficie pavimentata complessiva, destinata allo stoccaggio di rifiuti di metalli non ferrosi è di 4.000 mq.</b>	<b>20.000 mc</b> [4.000 mq x 5 ml]  pari a  <b>8.000 Mg</b> [20.000 mc x 0,4 Mg/mc]
Limature e trucioli di materiali non ferrosi	12 01 03		
Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche non specificati altrimenti	12 01 99		
Imballaggi metallici	15 01 04		
Metalli non ferrosi *	16 01 18		
alluminio	17 04 02		
Rifiuti di metalli non ferrosi	19 10 02		
Metalli non ferrosi	19 12 03		
metallo	20 01 40		

\* parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui al d.lgs. 24 giugno 2003, n. 209, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili, nella fattispecie cerchioni in lega di alluminio.

Nella seguente tabella si riporta il dettaglio dell'attività di recupero svolta:

Attività di recupero	Tipologia	Descrizione	Operazione	Codice rifiuto	Quantità massime di rifiuti non pericolosi di cui all'allegato 1, suballegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998	Potenzialità teorica massima
Recupero diretto in impianti metallurgici [R4] (3.2.3 lett.a)	3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe	R4 (*)	10 08 99 12 01 03 12 01 99 15 01 04 17 04 02 19 10 02 19 12 03 20 01 40	<b>70.000 t/a</b>	<b>18.000 t/a</b>
Messa in riserva di rifiuti [R13] con frantumazione oppure cesoiatura per sottoporli all'operazione di recupero negli impianti metallurgici [R4] (5.1.3)	5.1	Metalli non ferrosi (cerchioni in lega di alluminio di veicoli a motore, di rimorchi e simili)		16 01 18	<b>3.000 t/a</b>	<b>2.000 t/a</b>
<b>Totale rifiuti massima da destinare a recupero</b>						<b>20.000 t/a</b>

(\*) la messa in riserva R13 è funzionale al recupero come previsto dal D.M. 5 febbraio 1998.

In data 7 agosto 2017 il Gestore ha trasmesso comunicazione di modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale consistente nell'installazione di una nuova linea produttiva, costituita da un forno fusorio e da un forno di omogeneizzazione, che comporta un aumento della capacità massima di fusione e l'aumento della potenzialità teorica di stoccaggio:

Attività di recupero	Tipologia	Descrizione	Operazione	Codice rifiuto	Quantità massime di rifiuti non pericolosi di cui all'allegato 1, suballegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998	Potenzialità teorica massima
Recupero diretto in impianti metallurgici [R4] (3.2.3 lett.a)	3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe	R4 (*)	10 08 99 12 01 03 12 01 99 15 01 04 17 04 02 19 10 02 19 12 03 20 01 40	<b>70.000 t/a</b>	<b>48.000 t/a</b>
Messa in riserva di rifiuti [R13] con frantumazione oppure cesoiatura per sottoporli all'operazione di recupero negli impianti metallurgici [R4] (5.1.3)	5.1	Metalli non ferrosi (cerchioni in lega di alluminio di veicoli a motore, di rimorchi e simili)		16 01 18	<b>3.000 t/a</b>	<b>2.000 t/a</b>
<b>Totale rifiuti massima da destinare a recupero</b>						<b>50.000 t/a</b>

(\*) la messa in riserva R13 è funzionale al recupero come previsto dal D.M. 5 febbraio 1998.

### IMPIANTI A RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI

Il Gestore dichiara che l'installazione non è soggetta agli obblighi previsti dal d.lgs. 105/2015.

### BONIFICHE AMBIENTALI

Non pertinente.

### SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

Il Gestore è in possesso della certificazione del proprio sistema di qualità ambientale conformemente ai requisiti UNI EN ISO 14001:2004 per "Produzione billette di alluminio mediante processi di trattamento del rottame, fusione della materia prima, raffinazione colata e omogeneizzazione (IAF 17)" – certificato n. 50 100 13379 del 19 gennaio 2016, con scadenza 14 settembre 2018.

### RELAZIONE DI RIFERIMENTO

La verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento, di cui al DM 272/2014 ed elaborata secondo le linee guida pubblicate da ARPA FVG, ha prodotto esito negativo in quanto il Gestore ritiene che non vi siano possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee.

# ALLEGATO B

## LIMITI E PRESCRIZIONI

Il Gestore FONDERIE PANDOLFO S.p.A. è autorizzato a svolgere l'attività di cui al punto 2.5, lettera b) dell'Allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 "fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 4 Mg al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli", presso lo stabilimento sito in via Ponte Giulio, 45, nel Comune di Maniago, a condizione che rispetti quanto di seguito prescritto.

La soglia massima di capacità di fusione di metalli non ferrosi e loro leghe, dell'attività IPPC di cui al punto 2.5, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, **autorizzata fino alla messa in esercizio del forno fusorio relativo alla nuova linea produttiva** è pari a **194 Mg al giorno** così suddivisi:

- di alluminio primario in pani, sfridi alluminio, di rottami metallici e leghe madri per alluminio;
- di rifiuti non pericolosi di metalli non ferrosi e loro leghe derivanti dall'attività di recupero (R4), **nella quantità massima di 60 Mg al giorno** [codici CER 10.08.99, 12.01.03, 12.01.99, 15.01.04, 16.01.18, 17.04.02, 19.10.02, 19.12.03 e 20.01.40].

La soglia massima di capacità di fusione di metalli non ferrosi e loro leghe, dell'attività IPPC di cui al punto 2.5, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, **autorizzata a seguito della messa in esercizio del forno fusorio relativo alla nuova linea produttiva** è pari a **314 Mg al giorno** [100.000 Mg all'anno] così suddivisi:

- di alluminio primario in pani, sfridi alluminio, di rottami metallici e leghe madri per alluminio;
- di rifiuti non pericolosi di metalli non ferrosi e loro leghe derivanti dall'attività di recupero (R4), **nella quantità massima di 157 Mg al giorno** [codici CER 10.08.99, 12.01.03, 12.01.99, 15.01.04, 16.01.18, 17.04.02, 19.10.02, 19.12.03 e 20.01.40].

La soglia massima di capacità di fusione di metalli non ferrosi e loro leghe dell'attività IPPC di cui al punto 2.5, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, **autorizzata a seguito della messa in esercizio della nuova linea produttiva**, costituita dal nuovo forno fusorio e dal nuovo forno di omogeneizzazione, è pari a **440 Mg al giorno** [140.000 Mg all'anno] così suddivisi:

- di alluminio primario in pani, sfridi alluminio, di rottami metallici e leghe madri per alluminio;
- di rifiuti non pericolosi di metalli non ferrosi e loro leghe derivanti dall'attività di recupero (R4), **nella quantità massima di 157 Mg al giorno** [codici CER 10.08.99, 12.01.03, 12.01.99, 15.01.04, 16.01.18, 17.04.02, 19.10.02, 19.12.03 e 20.01.40].

## EMISSIONI IN ATMOSFERA

Per l'individuazione dei punti di emissione si fa riferimento alla Planimetria del 15 dicembre 2016, denominata [Allegato 6.1 Planimetria generale emissioni in atmosfera – agg. n. 1 del luglio 2017], acquisita agli atti con prot. Regione n. 34403-A del 7 agosto 2017.

Per i punti di emissione in atmosfera devono essere rispettati i seguenti limiti:

- Punto di emissione E1** (TRATTAMENTO FUMI FORNO FUSORIO n. 1)  
(FORNO DI ATTESA)  
(ASPIRAZIONE CAPPE E SFIATO DEGASAGGIO)
- Punto di emissione E10** (TRATTAMENTO FUMI FORNO FUSORIO n. 2)  
(SFIATO DEGASAGGIO)

Inquinante	Valori limite da rispettare
Polveri totali	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di Zolfo espressi come SO <sub>2</sub>	15 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di Azoto espressi come NO <sub>2</sub>	100 mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio (CO)	100 mg/Nm <sup>3</sup>
Acido cloridrico (HCl)	4 mg/Nm <sup>3</sup>
Cloro (Cl <sub>2</sub> )	1 mg/Nm <sup>3</sup>
Acido Fluoridrico (HF)	1 mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili espressi come TCOV	10 mg/Nm <sup>3</sup>
PCDD / PCDF espressi come diossina equivalente T.EQ	0,1 ngI-TEQ/Nm <sup>3</sup>
<p>Per la determinazione del valore della somma stabilito all'articolo 7, paragrafo 2 della Dir. 16-12-1994 n. 94/67/CE, le concentrazioni di massa delle seguenti diossine e dibenzofurani devono essere moltiplicate per i seguenti fattori di equivalenza, prima di eseguire la somma (applicando il concetto di equivalenti tossici).</p>	
	Fattore di equivalenza tossico
2,3,7,8 - Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)	1
1,2,3,7,8 - Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)	0,5
1,2,3,4,7,8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1,2,3,7,8,9 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1,2,3,6,7,8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1,2,3,4,6,7,8 - Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)	0,01
- Octaclorodibenzodiossina (OCDD)	0,001
2,3,7,8 - Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)	0,01
2,3,4,7,8 - Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)	0,5
1,2,3,7,8 - Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)	0,05
1,2,3,4,7,8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1,2,3,7,8,9 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1,2,3,6,7,8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
2,3,4,6,7,8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1,2,3,4,6,7,8 - Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)	0,01
1,2,3,4,7,8,9 - Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)	0,01
- Octaclorodibenzodiossina (OCDD)	0,001
PCB totali come somma di:	
81 3, 4, 4', 5 TETRA-CB	
77 3, 3', 4, 4' TETRA-CB	
123 2', 3, 4, 4', 5 PENTA-CB	
118 2, 3', 4, 4', 5 PENTA-CB	
114 2, 3, 4, 4', 5 PENTA-CB	
105 2, 3, 3', 4, 4' PENTA-CB	
126 3, 3', 4, 4', 5 PENTA-CB	
167 2, 3', 4, 4', 5, 5' ESA-CB	
156 2, 3, 3', 4, 4', 5 ESA-CB	
157 2, 3, 3', 4, 4', 5' ESA-CB	
169 3, 3', 4, 4', 5, 5' ESA-CB	
189 2, 3, 3', 4, 4', 5, 5' EPTA-CB	
170 2, 2', 3, 3', 4, 4', 5 EPTA-CB	
180 2, 2', 3, 4, 4', 5, 5' EPTA-CB	
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA), come somma di	0,01 mg/Nm <sup>3</sup>
Benz [a] antracene	
Dibenz [a, h] antracene	
Benzo [b] fluorantene	
Benzo [j] fluorantene	
Benzo [k] fluorantene	
Benzo [a] pirene	
Dibenzo [a, e] pirene	
Dibenzo [a, h] pirene	
Dibenzo [a, i] pirene	
Dibenzo [a, l] pirene	
Indeno [1, 2, 3 - cd] pirene	
Mercurio e i suoi composti, espressi come mercurio (Hg)	0,05 mg/Nm <sup>3</sup>

**Punto di emissione E2 (FORNO DI OMOGENEIZZAZIONE)****Punto di emissione E9 (FORNO DI OMOGENEIZZAZIONE)**

Inquinante	Valori limite da rispettare
Ossidi di Azoto espressi come NO <sub>2</sub>	300 mg/Nm <sup>3</sup> (*)
Monossido di carbonio (CO)	100 mg/Nm <sup>3</sup> (*)

(\*) Il valore limite di emissione si riferisce ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.

**Punto di emissione E4 (ASPIRAZIONE TAGLIO TESTE BILLETTE)**

Inquinante	Valori limite da rispettare
Polveri totali	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Olii, come nebbie oleose	5 mg/Nm <sup>3</sup>

**Punto di emissione E7 (ASPIRAZIONE POSTAZIONE SALDATURA)**

Inquinante	Valori limite da rispettare
Polveri totali	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Olii, come nebbie oleose	5 mg/Nm <sup>3</sup>

**Punto di emissione E11 (ASPIRAZIONE IMPIANTO CERNITA PLASTICA)**

Inquinante	Valori limite da rispettare
Polveri totali	10 mg/Nm <sup>3</sup>

**Vengono imposte le seguenti prescrizioni per i nuovi punti di emissione E7, E10 ed E11:**

1. Almeno 15 giorni prima di iniziare la messa in esercizio dei nuovi impianti afferenti ai punti di emissione E7, E10 ed E11, il Gestore deve darne comunicazione alla Regione FVG, al Comune interessato e all'ARPA Dipartimento di Pordenone.
2. Il termine ultimo per la messa a regime è fissato in 90 giorni dalla data di messa in esercizio. Il Gestore deve comunicare alla Regione FVG, al Comune interessato e all'ARPA Dipartimento di Pordenone la data di messa a regime.
3. Il Gestore deve comunicare alla Regione FVG, al Comune interessato e all'ARPA Dipartimento di Pordenone, entro 45 giorni dalla data di messa a regime, i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate per un periodo continuativo di 10 giorni, con almeno due misure effettuate nell'arco di tale periodo (ciascuna delle quali calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite;
4. Nei dieci giorni che precedono la messa a regime dei punti di emissione, le misure effettuate di velocità del flusso lungo il diametro del condotto dovranno dimostrare che il flusso del gas nel condotto è laminare e stabile, ossia che abbia i requisiti di cui alla lettera c) del punto 6.2.1. della norma UNI EN 15259:2008;

5. Per i camini E7 ed E11, prima della comunicazione di messa in esercizio di tali impianti, il Gestore comunica il tipo di presidio previsto e tutte le informazioni utili per l'aggiornamento del PMC con le attività di manutenzione previste;
6. L'impianto di trattamento a presidio del punto emissivo E10 deve essere dotato di sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni delle polveri, al fine della verifica dell'efficienza del sistema di trattamento; tale sistema deve essere concordato con ARPA FVG;
7. I verbali di campionamento del punto di emissione E10 devono riportare il dettaglio della ricetta di carico, al fine di poter correlare il dato analitico con l'attività svolta.

#### **Viene imposta le seguente prescrizione per il punto di emissione E1:**

1. Entro il 31 dicembre 2018 il Gestore deve dotare l'impianto di trattamento a presidio del punto emissivo E1 di un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni delle polveri, diverso o aggiuntivo da quello attuale, al fine della verifica dell'efficienza del sistema di trattamento; tale sistema deve essere concordato con ARPA FVG;
2. I verbali di campionamento del punto di emissione E1 devono riportare il dettaglio della ricetta di carico, al fine di poter correlare il dato analitico con l'attività svolta.

#### **Viene imposta la seguente prescrizione per il punto di emissione E5:**

Il Gestore nei primi dieci giorni di marcia controllata degli impianti, a valle dello spostamento del camino E5 (espulsione di vapore d'acqua dalla macchina di colata) deve verificare la composizione dell'emissione prevedendo la determinazione delle polveri e degli olii come nebbie oleose.

#### **Vengono imposte le seguenti prescrizioni per tutti i punti di emissione:**

1. Il Gestore deve effettuare, con frequenza stabilita nel Piano di monitoraggio e controllo, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dagli impianti;
2. Il Gestore deve adottare i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione;
3. I valori limite di emissione non si applicano durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto. Il Gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi (rif. art. 271, c. 14 del d.lgs. 152/06);
4. Il sito di campionamento dei nuovi punti di emissione dovranno essere conformi alla norma UNI EN 15259/2008. In particolare:
  - a) la sezione di misurazione deve soddisfare i requisiti di cui alla lettera b) al punto 6.2.1 della norma tecnica citata al fine di consentire il prelievo di campioni rappresentativi del piano di misurazione e condizioni di flusso omogenee;
  - b) la piattaforma di lavoro deve essere sufficientemente ampia per l'attività svolta ed essere progettata e realizzata tenendo conto del punto 6.2.3.2, ossia dei vincoli che riguardano la "profondità", l'area "sgombra" e la distanza del bocchello di campionamento dal piano di calpestio della piattaforma, nonché dell'ergonomia e dei requisiti di sicurezza descritti nel punto 6.2.31, nella UNI EN 13204:2001 e nel d.lgs. 81/2008;
5. Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi;

6. Il Gestore deve adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
7. le porte di campionamento devono essere di forma circolare, dotate di flangia a piastra e corrispondente flangia cieca di chiusura;
8. Il diametro interno delle flange per i condotti di diametro idraulico superiore ai 70 cm deve essere di almeno 116 mm (corrispondente alla DN 100 - UNI EN 1092:2010) e di almeno 90.5 mm (corrispondente alla DN 80 - UNI EN 1092:2010) per quelli di diametro inferiore. I riferimenti alle dimensioni nominali (DN) della norma UNI EN 1092:2010 sono stati effettuati solo per agevolare l'approvvigionamento in quanto le flange con le dimensioni indicate nella norma sono normalmente disponibili in commercio;
9. Il numero, la posizione la filettatura e il diametro dei fori per l'accoppiamento delle flange e il tipo di materiale con cui sono realizzate non sono rilevanti ai fini del loro utilizzo per il prelievo delle emissioni. Lo spessore della flangia e quello del tronchetto di collegamento con il camino deve essere sufficiente per resistere alle sollecitazioni prodotte dal peso della sonda e dei dispositivi ad essa agganciati (tra 8 e 20 Kg);
10. Il tronchetto di collegamento deve avere una lunghezza, corrispondente alla distanza tra la flangia e la parete esterna del camino (compresa la coibentazione), di almeno 75 mm;
11. le caratteristiche costruttive dei camini devono essere verificate sulla base del documento "Attività di campionamento delle emissioni convogliate in atmosfera – requisiti tecnici delle postazioni ai sensi della UNI EN 15259:2008 e del d.lgs. 81/2008 e s.m.i." – Linee guida ARPA FVG LG22.03 Ed. 1 rev. 1 del 24.05.2016, disponibili sul sito dell'Agenzia all'indirizzo web [http://www.arpa.fvg.it/export/sites/default/tema/aria/utilita/Documenti\\_e\\_presentazioni/linee\\_guida\\_docs/LG22\\_03\\_e1-r1-attivita-campionamento-camino.pdf](http://www.arpa.fvg.it/export/sites/default/tema/aria/utilita/Documenti_e_presentazioni/linee_guida_docs/LG22_03_e1-r1-attivita-campionamento-camino.pdf) e, in caso di difformità, in particolare, dei condotti, delle piattaforme, delle zone di accesso e dei punti di campionamento, dovranno essere eseguite le idonee modifiche progettuali.
12. tutti i camini / punti di emissione devono essere chiaramente identificati con apposita segnaletica riportante la denominazione riportata nella presente autorizzazione conformemente agli elaborati grafici allegati alla domanda di autorizzazione integrata ambientale.

**Vengono imposte le seguenti prescrizioni per le emissioni diffuse:**

1. Al fine di ridurre le eventuali emissioni fuggitive, tutte le operazioni che potrebbero determinarle devono essere effettuate mantenendo chiusi i portoni del capannone principale di lavorazione;
2. Il Gestore deve prendere tutti gli accorgimenti atti a minimizzare eventuali dispersioni in atmosfera di polveri o materiali leggeri facilmente trasportabili dal vento;
3. Il Gestore deve tenere l'impianto, le attrezzature di controllo e di servizio in buono stato di manutenzione attraverso controlli ed interventi periodici;
4. Il Gestore deve eseguire almeno annualmente una verifica del buono stato di conservazione delle pavimentazioni cementate ed effettuare le manutenzioni in presenza di eventuali fessurazioni.

## SCARICHI IDRICI

Per l'individuazione degli scarichi idrici si fa riferimento alla Planimetria del 15 dicembre 2016, denominata [Allegato 7.1 Planimetria generale fognature – agg. n. 1 del luglio 2017], acquisita agli atti con prot. Regione n. 34403-A del 7 agosto 2017.

E' autorizzato il seguente scarico:

Scarico	Tipologia acque scaricate	Trattamento	Recapito
S1	Prima pioggia Spurgo raffreddamento Rigenerazione addolcimento	Trattamento chimico - fisico	Fognatura consortile N.I.P.

Sono altresì presenti i seguenti scarichi:

Scarico	Tipologia acque scaricate	Trattamento	Recapito
S2	Meteoriche di seconda pioggia	Non presente	Pozzi perdenti
Fognatura	Domestiche	Condensa grassi	Fognatura consortile N.I.P.

### Vengono imposte le seguenti prescrizioni per gli scarichi:

1. Lo scarico S1 deve rispettare i limiti di emissione per lo scarico in rete fognaria di Tabella 3 (valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura), Allegato 5 (Limiti di emissione degli scarichi idrici) alla Parte Terza del d.lgs. 152/06;
2. Il Gestore deve effettuare, con frequenza stabilita nel Piano di monitoraggio e controllo, nelle più gravose condizioni di esercizio, le analisi al fine di verificare il rispetto dei limiti imposti;
3. E' vietata l'immissione in fognatura di:
  - a) sostanze infiammabili o esplosive;
  - b) sostanze che sviluppano gas o vapori tossici;
  - c) acque reflue contenenti sostanze tossiche (sia in azione diretta che in combinazione con altri prodotti) tali da danneggiare le condutture o da interferire con i processi biologici di depurazione o che comunque possano portare condizioni insalubri, disagi o di pericolo per l'incolumità delle persone;
  - d) sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone, gli animali e l'ambiente sottoposti alle radiazioni;
  - e) sostanze aggressive (pH inferiore a 4 e superiore a 11);
  - f) sostanze che nell'intervallo di temperatura 10 °C – 45 °C possano precipitare, solidificare o diventare gelatinose;
  - g) acque di scarico a temperatura superiore ai 45 °C;
  - h) sostanze solide, viscoso od oleose in dimensioni e/o quantità tali da causare ostruzioni nelle condotte e/o produrre interferenze con l'appropriato funzionamento di tutto il sistema di fognatura e con i processi di depurazione (per es. bitumi, oli lubrificanti, oli alimentari e grassi, fluidi diatermici, ecc...);
  - i) acque prelevate da canali per successivo utilizzo irriguo misto con liquami fognari;
  - j) sostanze cancerogene in ambiente idrico o in concorso con lo stesso, sostanze sconosciute o il cui effetto sull'uomo non sia noto;
  - k) materiali grossolani (ad esempio ma non a esaurimento: immondizie, materiali vegetali, ceneri, stracci, scarti di lavorazione, segatura, residui alimentari anche se di provenienza domestica, assorbenti igienici ed affini, cartoni, sacchi di plastica, piume, materiali di scavo o demolizione ecc...).

## RIFIUTI

Il Gestore è **autorizzato fino alla messa in esercizio della nuova linea produttiva** all'attività di messa in riserva R13 dei rifiuti pericolosi di cui al codice CER 10 03 15\* [schiumature infiammabili e che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose] per un quantitativo massimo di 2.250 mc.

Il Gestore è **autorizzato, a seguito della messa in esercizio della nuova linea produttiva**, all'attività di messa in riserva R13 dei rifiuti pericolosi di cui al codice CER 10 03 15\* [schiumature infiammabili e che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose] per un quantitativo massimo di **4.000 mc.**

Il Gestore è autorizzato ad effettuare operazioni di messa in riserva R13 e recupero R4 di rifiuti non pericolosi di metalli non ferrosi (alluminio) e loro leghe effettivamente destinati al riutilizzo all'interno dell'installazione provenienti da industrie metallurgiche, metalmeccaniche e da commercianti di metalli non ferrosi.

Descrizione	CER	Q.Ta annua in ingresso [t/a]	Potenzialità giornaliera [t/g]	Q.Ta massima messa in riserva [t]	Potenzialità del deposito [m <sup>3</sup> ]
Rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi non specificati altrimenti	10 08 99	<b>18.000</b>	<b>60</b>	<b>1.000</b>	<b>3.300</b>
Limature e trucioli di materiali non ferrosi	12 01 03				
Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche non specificati altrimenti	12 01 99				
Imballaggi metallici	15 01 04				
alluminio	17 04 02				
Rifiuti di metalli non ferrosi	19 10 02				
Taglio termico cesoiato	19 12 03				
metallo	20 01 40				
Metalli non ferrosi (*)	16 01 18	<b>2.000</b>			

Il Gestore è **autorizzato, previa prestazione della nuova garanzia finanziaria**, ad effettuare operazioni di messa in riserva R13 e recupero R4 di rifiuti non pericolosi di metalli non ferrosi (alluminio) e loro leghe effettivamente destinati al riutilizzo all'interno anche del nuovo forno fusorio.

Descrizione	CER	Q.Ta annua in ingresso [t/a]	Potenzialità giornaliera [t/g]	Q.Ta massima messa in riserva [t]	Potenzialità del deposito [m3]
Rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi non specificati altrimenti	10 08 99	<b>48.000</b>	<b>157</b>	<b>8.000</b>	<b>20.000</b>
Limature e trucioli di materiali non ferrosi	12 01 03				
Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche non specificati altrimenti	12 01 99				
Imballaggi metallici	15 01 04				
alluminio	17 04 02				
Rifiuti di metalli non ferrosi	19 10 02				
Taglio termico cesoiato	19 12 03				
metallo	20 01 40				
Metalli non ferrosi (*)	16 01 18	<b>2.000</b>			

(\*) parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui al d.lgs. 24 giugno 2003, n. 209, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili, nella fattispecie cerchioni in lega di alluminio.

#### **Vengono imposte le seguenti prescrizioni per la gestione dei rifiuti:**

1. Il Gestore deve comunicare e tenere traccia, in apposito registro, delle modifiche apportate alle aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti;
2. Il settore Z1 di stoccaggio dei rifiuti deve essere identificato e contrassegnato in modo inequivocabile attraverso un'apposita segnaletica riportante anche il codice CER del rifiuto.

## Garanzie Finanziarie

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere l) ed m) della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti) compete alla Regione determinare le garanzie finanziarie per coprire i costi di eventuali interventi conseguenti alla non corretta gestione dell'impianto, nonché necessari al recupero dell'area interessata, ferma restando – ove ne ricorrano i presupposti – la responsabilità per danno ambientale.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del Decreto del Presidente della Giunta 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres., come modificato dall'articolo 1, comma 1, del Decreto del Presidente della Regione 9 luglio 2010, n. 0162/Pres., pubblicato sul B.U.R. 21 luglio 2010, n. 29, i privati operatori che gestiscono impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti, ovvero per il deposito preliminare o messa in riserva di rifiuti pericolosi, presta apposite garanzie finanziarie a favore del Comune sede dell'impianto.

<b>Garanzie finanziarie a favore del Comune per coprire i costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità della gestione dell'impianto ed il recupero dell'area interessata</b>			
Parte della garanzia finanziaria prevista viene determinata in applicazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del Regolamento di esecuzione del Decreto del Presidente della Giunta n. 0502/Pres. dell'8 ottobre 1991, secondo le indicazioni sotto riportate per un impianto tecnologico <b>per il recupero dei rifiuti non pericolosi con potenzialità teorica massima autorizzata di 60 tonnellate al giorno:</b>	Superiore a 25 t/g e fino a 100 t/g Euro 76.352,99 + Euro 1.527,06 per ogni t/g eccedente le prime 25	Euro 76.352,99 + (Euro 1.527,06 x 35 tonnellate)	Euro 129.800,09
Parte della garanzia finanziaria prevista viene determinata in applicazione dell'articolo 3, comma 1, lettera d) del Regolamento di esecuzione del Decreto del Presidente della Giunta n. 0502/Pres. dell'8 ottobre 1991, secondo le indicazioni sotto riportate <b>per deposito preliminare o messa in riserva di rifiuti non pericolosi con capacità autorizzata sino a 3.300 metri cubi:</b>	Superiore a 500 metri cubi: Euro 30.541,30 + Euro 38,18 per ogni cubo eccedente i primi 500	Euro 30.541,30 + (Euro 38,18 x 2.800 metri cubi)	Euro 137.445,30
Parte della garanzia finanziaria prevista viene determinata in applicazione dell'articolo 3, comma 1, lettera e) del Regolamento di esecuzione del Decreto del Presidente della Giunta n. 0502/Pres. dell'8 ottobre 1991, secondo le indicazioni sotto riportate <b>per deposito preliminare o messa in riserva di rifiuti pericolosi con capacità autorizzata sino a 2.250 metri cubi:</b>	Superiore a 500 metri cubi: Euro 61.082,60 + Euro 76,35 per ogni cubo eccedente i primi 500	Euro 61.082,60 + (Euro 76,35 x 1.750 metri cubi)	Euro 194.695,10
<b>TOTALE</b>			<b>Euro 461.940,49</b>

Il Gestore, prima di attuare l'aumento della capacità massima di fusione e l'aumento della potenzialità teorica di recupero rifiuti e di stoccaggio deve adeguare la garanzia finanziaria prestata al Comune, fino ai seguenti importi:

<b>Garanzie finanziarie a favore del Comune per coprire i costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità della gestione dell'impianto ed il recupero dell'area interessata</b>			
Parte della garanzia finanziaria prevista viene determinata in applicazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del Regolamento di esecuzione del Decreto del Presidente della Giunta n. 0502/Pres. dell'8 ottobre 1991, secondo le indicazioni sotto riportate per un impianto tecnologico <b>per il recupero dei rifiuti non pericolosi con potenzialità teorica massima autorizzata di 157 tonnellate al giorno</b>	Superiore a 100 t/g : Euro 190.882,49 + Euro 763,53 per ogni t/g eccedente le prime 100	Euro 190.882,49 + (Euro 763,53 x 57 tonnellate)	Euro 234.403,70
Parte della garanzia finanziaria prevista viene determinata in applicazione dell'articolo 3, comma 1, lettera d) del Regolamento di esecuzione del Decreto del Presidente della Giunta n. 0502/Pres. dell'8 ottobre 1991, secondo le indicazioni sotto riportate <b>per deposito preliminare o messa in riserva di rifiuti non pericolosi con capacità autorizzata sino a 20.000 metri cubi</b>	Superiore a 500 metri cubi: Euro 30.541,30 + Euro 38,18 per ogni cubo eccedente i primi 500	Euro 30.541,30 + (Euro 38,18 x 19.500 metri cubi)	Euro 775.051,30
Parte della garanzia finanziaria prevista viene determinata in applicazione dell'articolo 3, comma 1, lettera e) del Regolamento di esecuzione del Decreto del Presidente della Giunta n. 0502/Pres. dell'8 ottobre 1991, secondo le indicazioni sotto riportate <b>per deposito preliminare o messa in riserva di rifiuti pericolosi con capacità autorizzata sino a 4.000 metri cubi</b>	Superiore a 500 metri cubi: Euro 61.082,60 + Euro 76,35 per ogni cubo eccedente i primi 500	Euro 61.082,60 + (Euro 76,35 x 3.500 metri cubi)	Euro 328.307,60
<b>TOTALE</b>			Euro 1.337.762,60
Ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto legge 26 novembre 2010, n. 196, come convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, dispone, tra l'altro, la riduzione del 40% dell'importo della garanzia finanziaria di cui all'articolo 208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo 152/2006, per le imprese in possesso della certificazione ambientale di cui alla norma UNI EN ISO 14001	- 40%	Euro 1.337.762,60 x 0.40	Euro 535.105,04
<b>TOTALE</b>			<b>Euro 802.657,56</b>

## RUMORE

Il Gestore deve rispettare le disposizioni dell'approvato Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) del Comune di Maniago (PN), di cui alla Deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 27 novembre 2015.

# ALLEGATO C

## **PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO**

Il Piano di monitoraggio e controllo stabilisce la frequenza e le modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del gestore e l'attività svolta da ARPA FVG. Si ricorda che i campionamenti, analisi, misure, verifiche, calibrazioni devono essere sottoscritti da un professionista abilitato e messi a disposizione degli enti preposti al controllo presso la Società.

### **1. CONSIDERAZIONI GENERALI**

#### **Evitare le miscele**

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro siano influenzate dalla miscelazione delle emissioni o degli scarichi, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.

#### **Funzionamento dei sistemi**

Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva.

#### **Guasto, avvio e fermata**

In caso di incidenti o imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente il Gestore informa immediatamente la Regione ed ARPA FVG (Dipartimento competente per territorio) e adotta immediatamente misure per limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti informandone l'autorità competente.

Nel caso in cui tali incidenti o imprevisti non permettano il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore dell'installazione dovrà provvedere alla riduzione o alla cessazione dell'attività ovvero adottare altre misure operative atte a garantire il rispetto dei limiti imposti e comunicare entro 8 ore dall'accaduto gli interventi adottati alla Regione, al Comune, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria competente per territorio e all'ARPA FVG (Dipartimento competente per territorio).

Il Gestore dell'installazione è inoltre tenuto ad adottare modalità operative adeguate a ridurre al minimo le emissioni durante fasi di transitorio, quali l'avviamento e l'arresto degli impianti.

#### **Arresto definitivo dell'impianto**

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

#### **Manutenzione dei sistemi**

Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi.

Tutti i macchinari il cui corretto funzionamento garantisce la conformità dell'impianto all'AIA dovranno essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore o dei specifici programmi di manutenzione adottati dal Gestore.

I controlli e gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso la Società, anche in conformità a quanto previsto dai punti 2.7-2.8 dell'Allegato VI alla Parte Quinta del d.lgs. 152/06 per i sistemi di abbattimento.

## **Accesso ai punti di campionamento**

Il Gestore dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio:

- a) punti di campionamento delle emissioni in atmosfera;
- b) pozzetti di campionamento degli scarichi di acque reflue;
- c) punti di rilievo delle emissioni sonore dell'insediamento;
- d) aree di stoccaggio di rifiuti.

## **2. SCELTA DEI METODI ANALITICI**

### **Aria**

I metodi utilizzati dovranno essere riportati per ogni parametro sui singoli Rapporti di Prova (RdP) di ogni campione. Per valutare la conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione dovranno essere utilizzati i metodi di campionamento e di analisi indicati nel link di ARPA FVG:

[http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/aria/utilita/Documenti\\_e\\_presentazioni/linee\\_guida.html](http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/aria/utilita/Documenti_e_presentazioni/linee_guida.html)

o metodi diversi da quelli presenti nell'elenco sopra riportato purché rispondenti alla norma UNI CEN/TS 14793:2005 "Procedimento di validazione intralaboratorio per un metodo alternativo confrontato con un metodo di riferimento". La relativa relazione di equivalenza deve essere trasmessa agli enti per le opportune verifiche.

Per i parametri non previsti in tale elenco devono essere utilizzati metodi che rispettino l'ordine di priorità delle pertinenti norme tecniche prevista al comma 17 dell'art. 271 del d.lgs. 152/06. In quest'ultimo caso in fase di verifica degli autocontrolli ARPA si riserva di effettuare una valutazione sulle metodiche utilizzate.

Nella temporanea impossibilità tecnica o nelle more di adeguamento alle metodiche di recente emanazione indicate nel link di ARPA FVG si ritengono utilizzabili, per il tempo strettamente necessario all'adeguamento, le metodiche corrispondenti precedentemente in vigore.

Si ricorda infine che i metodi utilizzati dovranno essere riportati, per ogni parametro, sui singoli Rapporti di Prova (RdP) di ogni campione. Si evidenzia, infine, che l'applicazione di detti metodi comunque prevede, per la loro applicazione, specifiche condizioni per le caratteristiche del punto di prelievo e per le postazioni di lavoro al fine di minimizzare l'incertezza delle misure. In particolare, nelle metodiche sono espressamente definiti gli spazi operativi e i requisiti strutturali delle postazioni di campionamento.

### **Acque**

Al fine di garantire la rappresentatività del dato fornito il prelievamento, il trasporto e la conservazione di ogni campione dovranno essere eseguiti secondo quanto disposto dalle norme tecniche di settore (tali informazioni dovranno risultare nel verbale di prelievo di ogni campione, assieme ai dati meteorologici e pluviometrici). I metodi analitici per ogni parametro dovranno essere riportati nei singoli Rapporti di Prova (RdP) di ogni campione.

I metodi analitici dovranno essere quelli indicati nei manuali APAT CNR IRSA 2060 Man 29. Nell'impossibilità tecnica o nelle more di adeguamento alle migliori tecnologie utilizzabili, in analogia alle note ISPRA prot.18712 "Metodi di riferimento per le misure previste nelle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) statali" (Allegato G alla nota ISPRA prot.18712 del 1/6/2011) e alla nota ISPRA prot. 9611 del 28/2/2013, scaricabili dal sito (<http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/autorizzazioni-e-valutazioni-ambientali/prevenzione-e-riduzione-integrate-dell'inquinamento-ippc-controlli-aia/documentazione-tecnica-in-materia-di-controlli-aia>), possono essere utilizzati metodi alternativi purché possa essere dimostrato, tramite opportuna documentazione, il rispetto dei criteri minimi di equivalenza indicati nelle note ISPRA citate (Allegato G alla nota ISPRA prot.18712 del 1/6/2011), affinché sia inequivocabilmente effettuato il confronto tra i valori LoQ (limite di quantificazione) e incertezza estesa del metodo di riferimento e del metodo alternativo proposto, conseguiti dal laboratorio incaricato.

Nell'utilizzo di metodi alternativi per le analisi è necessario tener presente, quando possibile, la priorità, delle pertinenti norme tecniche internazionali CEN, ISO, EPA e le norme nazionali UNI, APAT-IRSA-CNR, in particolare la scala di priorità dovrà considerare in primis le norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili le norme tecniche nazionali UNI, oppure ove quest'ultime non siano disponibili, le norme ISO o a metodi interni opportunamente documentati.

#### **Comunicazione effettuazione misurazioni in regime di autocontrollo**

Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività di controllo di ARPA, il Gestore comunica, tramite il Software AICA, indicativamente 15 giorni prima, l'inizio di ogni misurazione in regime di autocontrollo prevista dall'AIA ed il nominativo della ditta esterna incaricata.

#### **Modalità di conservazione dei dati**

Il Gestore deve conservare per un periodo di almeno 12 anni su registro o con altre modalità, i risultati analitici dei campionamenti prescritti. La registrazione deve essere a disposizione dell'autorità di controllo.

#### **Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano**

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati attraverso il Software AICA predisposto da ARPA FVG.

Entro 30 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione il Gestore trasmette all'indirizzo e-mail: [autocontrolli.aia@arpa.fvg.it](mailto:autocontrolli.aia@arpa.fvg.it), i riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale, comprensivi di una e-mail personale a cui trasmettere le credenziali per l'accesso all'applicativo.

Le analisi relative ai campionamenti devono essere inserite entro 90 gg dal campionamento e la relazione annuale deve essere consolidata entro il 30 aprile di ogni anno.

Il Gestore deve, qualora necessario, comunicare tempestivamente i nuovi riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale per consentire un altro accreditamento.

### **3. ATTIVITÀ A CARICO DEL GESTORE E RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO**

Il Gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano di monitoraggio, anche avvalendosi di una società terza contraente.

## 4. PARAMETRI DA MONITORARE

### Aria

Nella tabella 1 vengono specificati per i punti di emissione e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare.

**Tab. 1 – inquinanti monitorati**

Gruppo	Rif. BAT	Parametro	E1	E10	E2	E9	E4	E7	E11	Modalità di controllo e frequenza		Metodi
										Continuo	Discontinuo	
Convenzionali e gas serra		Monossido di carbonio (CO)			x	x						Triennale
		Monossido di carbonio (CO)	x	x								Annuale
	BAT 10 BAT 83	Composti organici volatili non metanici	x	x								Semestrale
	BAT 10 BAT 13	Ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> )	x	x								Semestrale
		Ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> )			x	x						Triennale
		Ossidi di zolfo (SO <sub>x</sub> )	x	x								Annuale
Metalli e composti	BAT 10 BAT 11	Mercurio (Hg) e composti	x	x								Semestrale
Sostanze organiche clorate	BAT 10 BAT 83	Policlorodibenzodiossine (PCDD) + Policlorodibenzofurani (PCDF)	x	x								Quadri- mestrale
		PCB diossine like	x	x								Annuale
Composti organici		Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	x	x								Annuale
Altri composti	BAT 10 BAT 84	Cloro e composti inorganici	x	x								Annuale
	BAT 10 BAT 84	Cloruri gassosi, espressi come HCl	x	x								Semestrale
	BAT 10 BAT 84	Fluoruri gassosi, espressi come HF	x	x								Annuale
	BAT 10 BAT 80 BAT 81 BAT 82 BAT 88	PM	x	x								Quadri- mestrale
		PM					x	x				Triennale
		PM							x			Annuale
		Olii, come nebbie oleose					x	x				Triennale

Vedi paragrafo "Scelta dei metodi analitici"

Nella tabella 2 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di abbattimento delle emissioni per garantirne l'efficienza.

**Tab. 2 – Sistemi di trattamento emissioni**

Punto emissione	Sistema di abbattimento	Parti soggette a manutenzione (periodicità)	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
E1	Ciclone		A valle della filtrazione	semestrale	Sistema informatico
	Neutralizzatore	Sistema di dosaggio		mensile	
	Adsorbitore a carboni attivi	Carboni attivi		mensile	
	Filtro a maniche	Tele filtranti (annuale)		in continuo con allarme	
E4	Ciclone			semestrale	
E8	Filtro a tessuto	filtro		semestrale	
E10	Ciclone			semestrale	
	Neutralizzatore a calce	Sistema di dosaggio		mensile	
	Adsorbitore a carboni attivi	Sistema di dosaggio		mensile	
	Filtro a maniche	Tele filtranti (annuale)		in continuo con allarme	
E12	Filtro a tessuto	filtro		semestrale	

**Tab. 3 – Emissioni diffuse e fuggitive**

Descrizione	Origine (punto di emissione)	Modalità di prevenzione	Modalità di controllo	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Carico delle materie prime nel forno di fusione	Apertura della porta	Cappa di aspirazione attivata all'apertura della porta	Interblocco apertura serranda / apertura porte forno	Ad ogni apertura della porta del forno	Registro allarmi
Operazioni di scorifica nel forno di fusione e nel forno di attesa					
Sostituzione della guarnizione inferiore della camera fredda	Apertura della porta	Sostituzione una volta all'anno e all'occorrenza	---	---	Registro
Sostituzione della guarnizione cornice superiore della porta della camera fredda	Apertura della porta	Sostituzione una volta all'anno e all'occorrenza	---	---	Registro

## Acqua

Nella tabella 4 vengono specificati per ciascuno scarico e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare:

**Tab. 4 - Inquinanti monitorati**

Rif. BAT	parametro	S1	Modalità di controllo e frequenza		Metodi
			continuo	discontinuo	
	pH	x		Semestrale	Vedi paragrafo "Scelta dei metodi analitici"
	Temperatura				
	Colore				
	Odore				
	Conducibilità				
	Materiali grossolani				
BAT 16	Solidi sospesi totali	x		Semestrale	
	BOD <sub>5</sub>	x		Semestrale	
	COD	x		Semestrale	
BAT 16	Alluminio	x		Semestrale	
	Arsenico (As) e composti	x		Semestrale	
	Bario				
	Boro				
	Cadmio (Cd) e composti				
	Cromo (Cr) e composti	x		Semestrale	
	Ferro	x		Semestrale	
	Manganese	x		Semestrale	
	Mercurio (Hg) e composti				
	Nichel (Ni) e composti	x		Semestrale	
	Piombo (Pb) e composti				
	Rame (Cu) e composti	x		Semestrale	
	Selenio				
	Stagno				
	Zinco (Zn) e composti				
	Cianuri	x		Semestrale	
	Cloro attivo libero				
	Solfuri				
	Solfiti				
	Solfati				
	Cloruri				
	Fluoruri				
	Fosforo totale				
	Azoto totale				
	Azoto ammoniacale (come NH <sub>4</sub> )				
	Azoto nitroso (come N)				
	Azoto nitrico (come N)				
	Grassi e olii animali/vegetali				
	Idrocarburi totali	x		Semestrale	
	Aldeidi				
	Solventi organici azotati				
	Tensioattivi totali	x		Semestrale	
	Tensioattivi Bias	x		Semestrale	
	Tensioattivi Mbas	x		Semestrale	
	Pesticidi				
	Dicloroetano-1,2 (DCE)				
	Diclorometano (DCM)				
	Cloroalcani (C10-13)				
	Esaclorobenzene (HCB)				
	Esaclorobutadiene (HCBd)				
	Esaclorocicloesano (HCH)				
	Pentaclorobenzene				
	Composti organici alogenati				
	Benzene, toluene, etilbenzene, xileni (BTEX)				
	Difeniletero bromato				
	Composti organostannici				
	IPA				
	Fenoli				
	Nonilfenolo				
	COT				
	Altro				

Il Gestore deve effettuare almeno uno dei 2 campionamenti semestrali su S1, contestualmente, e successivamente a precipitazioni piovose, dando atto delle condizioni meteorologiche nel verbale di campionamento.

Nella tabella 5 si riportano i controlli da effettuare sui sistemi di depurazione per garantirne l'efficienza.

**Tab. 5 - Sistemi di depurazione**

Scarico	Sistema di trattamento (stadio di trattamento)	Elementi caratteristici di ciascuno stadio	Dispositivi di controllo	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
S1	Impianto chimico fisico + decantazione e disoleazione	-	nessuno	Pozzetto di scarico	quindicinale	registro
Fognatura	Condensa grassi	-	nessuno	Pozzetto di scarico	Almeno annuale	Registro manutenzione ed evidenza di rimozione dei fanghi

### Monitoraggio previsto dall'articolo 29-sexies, comma 6bis, del d.lgs. 152/2006

A decorrere dal 13 marzo 2018 (data del decreto di modifica sostanziale dell'AIA) il Gestore, previa adozione di un piano di campionamento per il suolo, effettua, con frequenza almeno decennale, appositi controlli analitici sulle superfici aziendali non pavimentate, secondo i limiti previsti nella Tabella 1, dell'Allegato 5, alla Parte Quarta, Titolo V, del d.lgs. 152/2006.

Il Gestore inoltre, tenuto conto che non vi sono, in sito, già disponibili pozzi di approvvigionamento di acque sotterranee, effettua, su dette acque, gli specifici controlli di cui all'articolo 29-sexies, comma 6bis, del decreto legislativo 152/2006, a decorrere dalla data di comunicazione con la quale ARPA FVG ovvero l'Autorità competente in materia di AIA specificheranno modalità e procedure da adottare.

### Rumore

Dovranno essere eseguite misure fonometriche nelle postazioni di misura descritte nella seguente tabella 6

**Tab. 6 - Postazioni indagini acustiche**

Previsione di verifiche di inquinamento acustico	
Recettori	Come individuati nella tavola 16/A "Allegato 8-A Planimetria generale sorgenti sonore" allegata alla domanda di rinnovo A.I.A.

Ogniquale volta si realizzino modifiche agli impianti o interventi che possano influire sull'immissione di rumore nell'ambiente esterno, dovranno essere eseguite misure fonometriche presso il perimetro dell'installazione, nelle postazioni di misura individuate nella tabella 7, al fine dell'eventuale adeguamento dei livelli di emissione sonora.

I rilievi dovranno essere eseguiti in accordo con quanto previsto dalle norme tecniche contenute nel DM 16/03/98; i risultati dovranno riportare, oltre ai puntuali parametri di rumore indicati dalla vigente normativa in acustica, anche i grafici relativi all'andamento temporale delle misure esperite e gli spettri relativi all'analisi in frequenza per bande in terzi di ottava lineare.

Il tempo di misura deve essere rappresentativo dei fenomeni acustici osservati, tenendo in considerazione, oltre che le caratteristiche di funzionamento dell'impianto, anche le condizioni meteorologiche del sito; nel caso di misure effettuate con la tecnica di campionamento si dovranno seguire le indicazioni presenti nelle norme di riferimento internazionale di buona tecnica (norme UNI serie 11143, UNI 9884, UNI 10855).

I rilievi dovranno essere eseguiti a cura di un tecnico iscritto nell'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42.

## Radiazioni

Nella tabella 7 vengono riportati i controlli radiometrici da effettuare su materie prime o rifiuti trattati.

**Tab. 7 – Controllo radiometrico**

Materiale controllato	Modalità di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Materiali in ingresso ed uscita	Portale con sensore di radioattività	Ad ogni ingresso	registro

## Rifiuti

Nelle tabelle 8 e 9 viene riportata la gestione dei rifiuti in ingresso ed in uscita.

**Tab. 8 – Controllo rifiuti in ingresso**

Rifiuti controllati Cod. CER	Metodo di smaltimento / recupero	Modalità di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
10 08 99 12 01 03 12 01 99 15 01 04 16 01 18 17 04 02 19 10 02 19 12 03 20 01 40	Attività di messa in riserva R13 finalizzata al Recupero di materia R4 di metalli non ferrosi (alluminio) e loro leghe	Radiometrico e visivo	Ad ogni fornitura	Registro allarmi

**Tab. 9 – Controllo rifiuti in uscita**

Rifiuti controllati Cod. CER	Metodo di smaltimento/recupero	Modalità di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
tutti	Conferimento a soggetti autorizzati secondo i CER di appartenenza	Visivo e analitico	Ad ogni spedizione in occasione della compilazione del formulario	Sistema informatico e archivio analisi

## 5. GESTIONE DELL'IMPIANTO

### Controllo e manutenzione

Nelle tabelle 10 e 11 vengono specificati i sistemi di controllo sui macchinari (sia per il monitoraggio dei parametri operativi che di eventuali perdite) e gli interventi di manutenzione ordinaria da effettuare.

**Tab. 10 – Controlli sui macchinari**

Apparato	Parametri				Perdite	
	Controllo	Frequenza dei controlli	Fase	Modalità	Sostanza	Modalità di registrazione dei controlli
Impianto di abbattimento emissione E1	Presenza di polveri al camino E1	continuo	Regime (fermata di uno solo dei due filtri a maniche)	Automatico con allarme	Polveri inerti	Sistema informatico
Impianto di abbattimento emissione E10	Presenza di polveri al camino E10	continuo	Regime (fermata di uno solo dei due filtri a maniche)	Automatico con allarme	Polveri inerti	Sistema informatico
Impianto chimico fisico	Verifica livelli	settimanale	Regime	Manuale a vista		Registro
torri evaporative	controllo microbiologico delle acque	semestrale	regime	strumentale	Aerosol contenenti legionella	Registro

**Tab. 11 – Interventi di manutenzione ordinaria**

Apparato	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione delle manutenzioni
Impianto di abbattimento emissioni E1	Sostituzione delle maniche filtranti	Secondo le indicazioni del costruttore	Registro
Impianto di abbattimento emissioni E10	Sostituzione delle maniche filtranti	Secondo le indicazioni del costruttore	Registro

**Controlli sui punti critici**

Nelle tabelle 12 e 13 vengono evidenziati le specifiche del controllo e gli interventi di manutenzione che devono essere effettuati, su dotazioni significative dell'impianto.

**Tab. 12 – Punti critici degli impianti e del processo produttivo**

Apparato	Parametri				Perdite	
	Parametri	Frequenza controlli	Fase	Modalità	Sostanza	Modalità di registrazione dei controlli
Forno di fusione	Stato del refrattario	annuale	arresto	Visivo e strumentale	nessuna	Registro di manutenzione
Ventilatori di coda emissione E1	Rumorosità, vibrazioni	settimanale	regime	Visivo	nessuna	Registro di manutenzione
Ventilatori di coda emissione E10	Rumorosità, vibrazioni	settimanale	regime	Visivo	nessuna	Registro di manutenzione

**Tab. 13 – Interventi di manutenzione sui punti critici**

Apparato	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli
Forno di fusione	vari	Secondo le indicazioni del costruttore	Registro di manutenzione
Ventilatori di coda emissione E1 ed E10	vari	Secondo le indicazioni del costruttore	Registro di manutenzione

**Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc...)**

Nella tabella 14 vengono indicati la metodologia e la frequenza delle prove di tenuta da effettuare sulle strutture adibite allo stoccaggio e sottoposte a controllo periodico (anche strutturale).

**Tab. 14 – Aree di stoccaggio**

Struttura contenimento	Contenitore			Bacino di contenimento		
	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione
Vasche di accumulo acque di prima pioggia	Visivo dell'integrità	mensile	Registro	-	-	-
Piazzale deposito rottame di alluminio selezionato	-	-	-	Visivo dell'integrità	mensile	Registro

## Indicatori di prestazione

Il Gestore dovrà monitorare gli indicatori di performance indicati in tabella 15 e presentare all'autorità di controllo, entro il 30 aprile di ogni anno, un allegato grafico con l'indicazione dell'andamento degli indicatori monitorati.

**Tab. 15** – Monitoraggio degli indicatori di prestazione ambientale

Indicatore	Unità di misura	Modalità di calcolo	Frequenza di monitoraggio e periodo di riferimento	Modalità di registrazione
Consumo specifico energia elettrica	KW/tpf	Consumo energia elettrica/tonnellate di prodotto finito	trimestrale	registro
Consumo specifico acqua	m3/tpf	Consumo acqua/tonnellate di prodotto finito	trimestrale	
Consumo specifico di metano	m3/tpf	Consumo metano/tonnellate di prodotto finito	trimestrale	
Consumo specifico reagenti depurazione camino E1 / E10	kg/tpf	Consumo reagenti/tonnellate di prodotto finito	trimestrale	

## 6. ATTIVITÀ A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto in materia di vigilanza, ARPA FVG effettua, con oneri a carico del Gestore e quantificati sulla base delle disposizioni contenute negli allegati IV e V al decreto ministeriale 24 aprile 2008, nell'articolo 3 della LR11/2009 e nella DGR 2924/2009, i controlli di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del DM 24 aprile 2008 secondo le frequenze stabilite dal Piano di ispezione ambientale, pubblicato sul sito della Regione.

Entro il 30 gennaio dell'anno in cui sono programmati i controlli, il Gestore versa ad ARPA FVG la relativa tariffa.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato DM 24 aprile 2008, sono determinati dal Gestore dell'installazione secondo il vigente tariffario generale di ARPA.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

- dott. Glauco Spanghero -

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005



	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 fax + 39 040 377 4513 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Ö^&^ç Á »AFFI FDE ÓÁ^|Á FHE FCFI STINQ - PN/AIA/78-1

Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'attività di cui al punto 2.5, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dalla Società FONDERIE PANDOLFO S.R.L. presso l'installazione sita nel Comune di Maniago (PN).

## IL DIRETTORE

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

**Vista** la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

**Visto** che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda del decreto medesimo e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques);

**Vista** la Decisione di esecuzione (UE) 2016/1032 della Commissione del 13 giugno 2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per le industrie dei metalli non ferrosi;

**Vista** la legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare);

**Vista** la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti);

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. (Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni);

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno);

**Vista** la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);

**Visto** il DM 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";

**Vista** la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16, "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico";

**Visto** il Decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 (Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161);

**Vista** la Delibera della Giunta regionale n. 307 del 24 febbraio 2017 di approvazione, in via definitiva, dell'elaborato documentale recante "Definizione dei criteri per la predisposizione dei Piani comunali di risanamento acustico, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge regionale 16/2007 e dei criteri per la redazione dei Piani aziendali di risanamento acustico, di cui all'articolo 31, della legge regionale 16/2007";

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

**Visto** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

**Visti**, altresì, l'articolo 6, commi da 22 a 24 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), nonché l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio Tutela da Inquinamento Atmosferico, Acustico ed Elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) n. 439 del 24 marzo 2015, con il quale:

1) è stato autorizzato, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del servizio competente n. 2196 del 27 ottobre 2009, come aggiornata e rettificata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 1827 del 5 ottobre 2011 e n. 273 del 9 febbraio 2012, a favore della Società FONDERIE PANDOLFO S.R.L. (di seguito indicata come Gestore) con sede legale in Comune di Rubano (PD), via della Provvidenza, 143, frazione Sarneola, identificata dal codice fiscale 03809810280, relativamente all'installazione di cui al punto 2.5 lettera b), dell'Allegato VIII, Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, sita nel Comune di Maniago (PN), via Ponte Giulio, 45;

2) è stata autorizzata la modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al punto 1, consistente nell'aumento della capacità produttiva, da 50.000 a 65.000 tonnellate/anno, nella realizzazione di billette in lega di alluminio di qualità, con l'introduzione di un nuovo impianto per l'omogeneizzazione;

3) sono stati sostituiti i decreti del Direttore del Servizio competente n. 2196 del 27 ottobre 2009, n. 1827 del 5 ottobre 2011 e n. 273 del 9 febbraio 2012;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1802 del 13 ottobre 2015, con il quale è stata rettificata ed aggiornata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 439/2015;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1079 del 10 maggio 2016, con il quale è stata aggiornata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 439/2015, come rettificata ed aggiornata con il decreto n. 1802/2015;

**Visto** il decreto del Direttore centrale della Direzione centrale ambiente ed energia n. 2126 del 10 luglio 2017, con il quale è stato disposto che il progetto riguardante la modifica sostanziale di stabilimento per installazione di un nuovo forno fusorio con relativo aumento della capacità produttiva (da 65.000 a 130.000 t/anno di prodotto finito – billette di alluminio) e dei quantitativi in ingresso dei rifiuti destinati al recupero, da realizzarsi nello stabilimento aziendale in via Ponte Giulio - Zona Industriale del Comune di Maniago – presentato da Fonderie Pandolfo S.r.l. – non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla legge regionale 43/1990 e s.m.i. e al decreto legislativo 152/2006 e s.m.i.;

**Vista** la domanda dell'1 agosto 2017, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) il 7 agosto 2017, acquisita dal Servizio competente il 7 agosto 2017 con protocollo n. 34403, presentata dalla Società FONDERIE PANDOLFO S.R.L., per il rilascio, ai sensi dell'articolo 29 ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, **della modifica sostanziale** dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'attività di cui al **punto 2.5, lettera b)** (*Fusione e lega metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 4 Mg al giorno per il piombo ed il cadmio a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli*), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l'installazione sita nel Comune di Maniago (PN), via Ponte Giulio, 45;

**Preso atto** che la modifica sostanziale consiste nell'installazione di una nuova linea produttiva costituita da un forno fusorio e da un forno di omogeneizzazione, che comporta un aumento della capacità massima di fusione di pani di alluminio primario e di rottami di alluminio da 65.000 t/anno a 130.000 t/anno di billette in lega di alluminio di qualità e un aumento dei quantitativi in ingresso dei rifiuti destinati al recupero;

**Vista** la nota prot. n. 40390 del 21 settembre 2017, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha comunicato al Gestore l'avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 29 quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006 e degli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000;

**Atteso** che ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, in data 22 settembre 2017, il Servizio competente ha pubblicato nel sito web della Regione l'annuncio recante l'indicazione della localizzazione dell'installazione ed il nominativo del gestore, nonché gli uffici presso i quali è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni;

**Rilevato** che non sono pervenute osservazioni in forma scritta da parte dei soggetti interessati nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del sopraccitato annuncio;

**Vista** la nota prot. n. 45664 del 24 ottobre 2017, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

- 1) ha inviato ai fini istruttori, al Comune di Maniago, ad ARPA SOC Pressioni sull'Ambiente - SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, ad ARPA Dipartimento di Pordenone, ad ARPA SOC Pressioni sull'Ambiente - SOS Rumore e vibrazioni, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", al Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone, al Servizio Disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia e al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale ambiente ed energia, la domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e la documentazione alla stessa allegata;
- 2) ha convocato per il giorno 21 novembre 2017 la prima seduta della Conferenza di servizi, per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito all'istanza di modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Vista** la nota prot. n. 81074 del 17 novembre 2017, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 49939, con la quale il Dipartimento

di prevenzione dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", ha ritenuto opportuno formulare delle osservazioni riguardo al monitoraggio delle emissioni in atmosfera;

**Vista** la nota prot. n. 38870 / P / GEN/ PRA del 20 novembre 2017, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 21 novembre 2017 con protocollo n. 50452, con la quale ARPA SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, ha comunicato di non rilevare motivi ostativi alla realizzazione della modifica sostanziale e ha proposto delle prescrizioni relativamente ad *Aria, Acqua e Rifiuti*;

**Vista** la nota prot. n. 18524 del 20 novembre 2017, acquisita dal Servizio competente il 21 novembre 2017 con protocollo n. 50633, con la quale il Comune di Maniago ha formulato delle osservazioni;

**Vista** la nota prot. n. 3098/17 del 21 novembre 2017, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 50490, con la quale il Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone ha comunicato di non rilevare motivi ostativi alla domanda di modifica sostanziale dell'AIA ed ha espresso parere favorevole, per quanto di competenza (autorizzazione allo scarico in fognatura consortile di acque reflue domestiche o assimilabili, industriali e di dilavamento meteorico di prima pioggia);

**Visto** il verbale conclusivo della prima seduta del 21 novembre 2017 della Conferenza di servizi, trasmesso ai partecipanti con nota di PEC protocollo n. 51482 del 27 novembre 2017;

**Vista** la nota del 12 dicembre 2017, trasmessa mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 54394, con la quale il Gestore ha inviato i Rapporti di prova relativi alle Diossine e ai Furani presenti al suolo;

**Vista** la nota prot. n. 57013 del 27 dicembre 2017, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha inviato al Comune di Maniago, ad ARPA SOC Pressioni sull'Ambiente - SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, ad ARPA Dipartimento di Pordenone, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", al Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone, al Servizio Disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia e al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale ambiente ed energia, copia dei Rapporti di prova relativi alle Diossine e ai Furani;

2) ha convocato per il giorno 11 gennaio 2018 la seconda seduta della Conferenza di servizi, per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito all'istanza di modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Vista** la nota prot. n. 1345 del 5 gennaio 2018, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente l'8 gennaio 2018 con protocollo n. 670, con la quale il Dipartimento di prevenzione dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", ha ritenuto opportuno formulare delle osservazioni riguardo al monitoraggio delle emissioni in atmosfera;

**Vista** la nota prot. n. 469 del 9 gennaio 2018, trasmessa a mezzo PEC il 10 gennaio 2018, acquisita dal Servizio competente il 10 gennaio 2018 con protocollo n. 1367, con la quale il Comune di Maniago ha espresso il parere di competenza;

**Visto** il verbale conclusivo della seconda seduta dell'11 gennaio 2018, della Conferenza di servizi, inviato ai partecipanti con nota di PEC prot. n. 1717 del 12 gennaio 2018, dal quale risulta che i partecipanti alla Conferenza stessa si sono espressi favorevolmente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Vista** la Relazione istruttoria predisposta dal Servizio competente nella quale sono stati recepiti

i pareri trasmessi dagli Enti partecipanti all'istruttoria e le determinazioni della Conferenza di servizi;

**Considerato** che con le note di Posta Elettronica Ordinaria (PEO) datate 12 gennaio 2018 e 15 gennaio 2018, il Gestore ha evidenziato alcune imprecisioni nella Relazione istruttoria approvata in sede di Conferenza di servizi dell'11 gennaio 2018, si ritiene opportuno procedere alla correzione di tali imprecisioni;

**Considerato** che ai sensi del combinato disposto degli articoli 5, comma 1, lettera l) e 25 della legge regionale 30/1987 e degli articoli 2 e 3 del D.P.G.R. n. 0502/1991, la Regione determina le garanzie finanziarie che il Gestore deve prestare a favore del Comune sede dell'impianto, per coprire i costi di eventuali interventi conseguenti alla non corretta gestione dell'impianto, nonché necessari al recupero dell'area interessata;

**Considerato** che l'articolo 3, comma 2-bis, del decreto legge 26 novembre 2010, n. 196, come convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, dispone, tra l'altro, la riduzione del 40% dell'importo della garanzia finanziaria di cui all'articolo 208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo 152/2006, per le imprese in possesso della certificazione ambientale di cui alla norma UNI EN ISO 14001;

**Vista** la Garanzia bancaria n. 460011545881 del 25 maggio 2015, del valore di euro 461.940,49 (quattrocentosessantunomilanovecentoquaranta/49), avente validità fino al 24 marzo 2025, rilasciata da UniCredit S.p.A. , a favore del Comune di Maniago, a garanzia dell'adempimento agli obblighi derivanti dall'attività di gestione rifiuti;

**Ritenuto** di:

1) determinare, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), punto 3, del DPGR 0502/1991, in **euro 802.657,56**, il valore della garanzia finanziaria che il Gestore deve prestare a favore del Comune sede dell'installazione, prima di attuare l'aumento della capacità massima di fusione e l'aumento della potenzialità teorica di recupero rifiuti e di stoccaggio;

2) di prescrivere al Gestore di adeguare il valore della Garanzia bancaria n. 460011545881 del 25 maggio 2015, fino alla somma di **euro 802.657,56** e di mantenere la validità della garanzia bancaria stessa fino alla validità dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Visto** il certificato di conformità alla norma UNI EN ISO 14001: 2004, rilasciato dalla Società di certificazione TUV Italia S.r.l. con sede in Sesto San Giovanni (MI), via Carducci, 125, Pal. 23, da cui risulta che dalla data del 19 gennaio 2016 la Società Fonderie Pandolfo S.r.l. è dotata di un sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001: 2004 per l'attività di "Produzione di billette di alluminio mediante processi di trattamento del rottame, fusione della materia prima, raffinazione colata ed omogeneizzazione" svolta presso il sito operativo di Maniago (PN), via Ponte Giulio, 45, fino al 14 settembre 2018;

**Vista** la nota del 22 novembre 2017, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 23 novembre 2017 con protocollo n. 51150, con la quale il Gestore ha inviato gli esiti della procedura di verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di riferimento di cui all'Allegato 1, al DM 272 del 13 novembre 2014, che evidenziano che le sostanze pertinenti considerate significative riguardano solamente quelle presenti nelle emissioni in atmosfera ed in particolare le Diossine, tuttavia i limiti di soglia della Classe 1, previsti dal decreto ministeriale stesso non vengono superati e quindi non sussiste l'obbligo di presentazione della Relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 152/2006;

**Considerato** che ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo 152/2006, nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, risulti certificata

secondo la norma UNI EN ISO 14001, il riesame con valenza di rinnovo è effettuato ogni 12 (dodici) anni o, comunque, entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;

**Ritenuto** per quanto sopra esposto di procedere alla modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 439 del 24 marzo 2015, come rettificata ed aggiornata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 1802 del 13 ottobre 2015 e n. 1079 del 10 maggio 2016;

**Visto** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con il decreto del presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** l'Allegato A, alla Deliberazione della Giunta regionale 1 ottobre 2015 n. 1922, come da ultimo modificato con la deliberazione 28 dicembre 2017, n. 2680, recante "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali";

## DECRETA

**1.** E' autorizzata la modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 439 del 24 marzo 2015, come rettificata ed aggiornata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 1802 del 13 ottobre 2015 e n. 1079 del 10 maggio 2016, rilasciata a favore della Società FONDERIE PANDOLFO S.R.L. con sede legale in Comune di Rubano (PD), via della Provvidenza, 143, frazione Sarneola, identificata dal codice fiscale 03809810280, per l'esercizio dell'attività di cui al punto 2.5, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l'installazione sita nel Comune di Maniago (PN), via Ponte Giulio, 45.

Oltre alle condizioni di cui agli Allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto, il Gestore, per l'esercizio dell'attività, deve attenersi a quanto indicato negli articoli seguenti.

**2.** Il presente decreto ed i suoi Allegati sostituiscono i decreti del Direttore del servizio competente n. 439 del 24 marzo 2015, n. 1802 del 13 ottobre 2015 e n. 1079 del 10 maggio 2016.

### **Art. 1 – Limiti di emissione e prescrizioni per l'esercizio**

**1.** L'esercizio dell'installazione avviene nel rispetto:

- a) delle migliori tecniche disponibili, come riportate nell'allegato A al presente decreto;
- b) dei limiti e delle prescrizioni specificati nell'allegato B al presente decreto;
- c) del Piano di monitoraggio e controllo di cui all'allegato C al presente decreto;
- d) di quanto indicato nella domanda di autorizzazione presentata, ove non modificata dal presente decreto.

### **Art. 2 – Altre prescrizioni**

**1.** Il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se successive al presente decreto.

**2. Entro 10 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento, il Gestore effettua la comunicazione prevista dell'articolo 29-decies, comma 1 del decreto legislativo 152/2006,

indirizzandola al Servizio competente, ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA di Pordenone. Il mancato invio della suddetta comunicazione al servizio competente comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7, comma 2.

**3.** Il Gestore in possesso della certificazione UNI EN ISO 14001:

a) trasmette tempestivamente al Servizio competente e al Comune di Maniago, il rinnovo della certificazione ISO 14001;

b) comunica entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza della certificazione ISO 14001 al Servizio competente e al Comune di Maniago, il mancato rinnovo della stessa;

c) trasmette entro 30 giorni al Servizio competente e al Comune di Maniago, la documentazione relativa alla eventuale sospensione o revoca della certificazione stessa.

**4.** Il Gestore, prima di attuare l'aumento della capacità massima di fusione e l'aumento della potenzialità teorica di recupero rifiuti e di stoccaggio, **adegua** il valore della Garanzia bancaria n. 460011545881 del 25 maggio 2015, fino alla somma di **euro 802.657,56** (ottocentoduemilaseicentocinquantesette/56).

**5.** Il Gestore **mantiene** la validità della garanzia finanziaria fino alla scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale.

### **Art. 3 – Autorizzazioni sostituite**

**1.** L'autorizzazione di cui al presente decreto sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali:

a) autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (Titolo I, Parte quinta del decreto legislativo 152/2006);

b) autorizzazione allo scarico (Capo II, Titolo IV, Parte terza, del decreto legislativo 152/2006);

c) autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articoli 208 e 210 del decreto legislativo 152/2006).

### **Art. 4 – Rinnovo e riesame**

**1.** Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 152/2006, la durata dell'autorizzazione integrata ambientale, **riferita all'intera installazione**, è fissata in **12 (dodici)** anni dalla data di rilascio del presente provvedimento, salvo quanto disposto al medesimo articolo, comma 3, lettera a) e comma 4. La domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

**2.** Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è disposto dal Servizio competente, sull'intera installazione o su parti di essa, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando si verificano le condizioni indicate ai punti a), b), c), d) ed e), del comma medesimo.

**3.** Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere al Servizio competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo medesimo.

### **Art. 5 – Modifiche degli impianti e variazioni gestionali**

**1.** Qualora il Gestore intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano

variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

### **Art. 6 – Monitoraggio, vigilanza e controllo**

1. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il Servizio competente, avvalendosi di ARPA FVG, accerta:

- a) il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- b) la regolarità dei controlli a carico del Gestore con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
- c) che il Gestore abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione, in particolare che abbia informato il Servizio competente regolarmente e, qualora necessario, tempestivamente.

2. Nel rispetto dei parametri di cui al Piano di monitoraggio e controllo che determinano la tariffa e sentito il Gestore, l'ARPA FVG definisce le modalità e le tempistiche per l'attuazione dell'attività a carico dell'ente di controllo di cui al Piano stesso.

3. Il Gestore fornisce l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo, in particolare il gestore garantisce l'accesso all'impianto del personale incaricato dei controlli.

4. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, l'ARPA FVG, quale ente di vigilanza e controllo, comunica al Servizio competente e al Gestore gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

### **Art. 7 – Inosservanza delle prescrizioni e sanzioni**

1. La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 29-quattordicesimo, del decreto legislativo medesimo.

2. Il mancato invio nei termini della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 2, al Servizio competente, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro.

### **Art. 8 – Tariffe per i controlli**

1. Ai sensi degli articoli 3 e 6, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore versa ad ARPA FVG le tariffe dei controlli con riferimento a quanto stabilito agli Allegati IV e V del decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e alla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009. Il Gestore versa entro il 30 gennaio le tariffe dei controlli programmati dal Piano di Ispezione Ambientale pubblicato sul sito internet della Regione, trasmettendo ad ARPA la relativa quietanza.

2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, in caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni previste dall'articolo 29-quattordicesimo, commi 2 e 10 del decreto legislativo 152/2006, il Gestore è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.

3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore in caso di chiusura definitiva dell'impianto, ne dà tempestiva comunicazione al Dipartimento di ARPA di

Pordenone, al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il Gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati dal presente articolo.

### **Art. 9 – Disposizioni finali**

- 1.** Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Fonderie Pandolfo S.r.l., al Comune di Maniago, ad ARPA SOC Pressioni sull'Ambiente - SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, ad ARPA Dipartimento di Pordenone, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", al Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- 2.** Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Carducci, 6.
- 3.** Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE CENTRALE

- avv. Roberto Giovanetti -

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005

# ALLEGATO A

## MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI

Il Gestore dichiara che all'interno dell'installazione vengono applicate le seguenti Migliori tecniche Disponibili come individuate dalla Decisione di esecuzione (UE) 2016/1032 della Commissione del 13 giugno 2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per le industrie dei metalli non ferrosi.

N.ro BAT	Rif. Pag.	Descrizione della BAT	Stato di applicazione	Note	
<b>1.1 Conclusioni generali sulle BAT</b>					
<b>1.1.1 Sistemi di gestione ambientale (Environmental management system – EMS)</b>					
1	35	<b>BAT 1.</b> Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nell'istituire e attuare un sistema di gestione ambientale avente tutte le seguenti caratteristiche:	APPLICATA	Azienda certificata UNI EN ISO 14001:2004 dal 2016	
		a			impegno della direzione, compresi i dirigenti di alto grado;
		b			pianificazione e definizione delle procedure, degli obiettivi e dei traguardi necessari in relazione alla pianificazione finanziaria e agli investimenti;
		c			attuazione delle procedure prestando particolare attenzione a:
		i.			struttura e responsabilità
		ii.			formazione, conoscenza e competenza
		iii.			comunicazione
		iv.			coinvolgimento dei dipendenti
		v.			documentazione
		vi.			controllo efficace dei processi
		vii.			programmi di manutenzione
		viii.			preparazione e reazione alle emergenze
		ix.			verifica della conformità alla normativa in materia ambientale
		d			controllo delle prestazioni e adozione di misure correttive, prestando particolare attenzione a:
		i.			monitoraggio e misurazione (cfr. anche documento di riferimento sui principi generali di monitoraggio)
		ii.			azioni preventive e correttive
		iii.			manutenzione degli archivi
iv.	attività di audit interna ed esterna indipendente (laddove possibile) al fine di determinare se il sistema di gestione ambientale si attiene agli accordi stabiliti ed è correttamente attuato e gestito;				
e	riesame da parte dell'alta dirigenza del sistema di gestione ambientale al fine di accertarsi che continui ad essere idoneo, adeguato ed efficace;				
f	attenzione allo sviluppo di tecnologie più pulite;				
g	considerazione degli impatti ambientali dovuti ad un eventuale dismissione dell'impianto, sin dalla fase di progettazione di un nuovo impianto e durante il suo intero ciclo di vita;				
h	svolgimento di analisi comparative settoriali periodiche.				
		L'elaborazione e l'attuazione di un piano d'azione per le emissioni diffuse di polveri (cfr. BAT 6) e l'applicazione di un sistema di gestione della manutenzione che prenda in considerazione in modo specifico l'efficienza dei sistemi di abbattimento delle polveri (cfr. BAT 4) fanno anch'esse parte del sistema di gestione ambientale.			
		<b>Applicabilità</b> Il campo di applicazione (per esempio il livello di dettaglio) e la natura del sistema di gestione ambientale (per esempio standardizzato o non standardizzato) saranno generalmente legate alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'installazione e alla gamma di impatti ambientali che esso può comportare.			

N.ro BAT	Rif. Pag.	Descrizione della BAT	Stato di applicazione	Note		
<b>1.1 Conclusioni generali sulle BAT</b>						
<b>1.1.2 Gestione energia</b>						
2	37	<b>BAT 2.</b> Per un uso efficiente dell'energia, la BAT consiste <u>nell'utilizzare una combinazione delle tecniche di seguito indicate.</u>				
			Tecnica	Applicabilità		
		a	Sistema di gestione energetica (ad esempio ISO 50001)	Generalmente applicabile	NON APPLICATA	
		b	Brucciatori rigenerativi o recuperativi	Generalmente applicabile	APPLICATA	Applicata su entrambi i forni fusori
		c	Recupero del calore (ad esempio, sotto forma di vapore, acqua calda, aria calda) dal calore residuo dei processi	<u>Applicabile unicamente ai processi pirometallurgici</u>	NON PERTINENTE	Il processo produttivo non prevede pirometallurgia
		d	Ossidatore termico rigenerativo	Applicabile unicamente quando è necessario l'abbattimento di un combustibile inquinante	NON PERTINENTE	Ossidatore termico rigenerativo non attinente al ciclo produttivo
		e	Preriscaldamento della carica del forno, dell'aria di combustione o del combustibile utilizzando il calore recuperato dai gas caldi della fase di fusione	Applicabile solo per l'arrostimento o la fusione di un minerale/concentrato solforato e per altri processi pirometallurgici	APPLICATA	Applicata anche se non pertinente
		f	Aumento della temperatura delle soluzioni di lisciviazione mediante vapore o acqua calda provenienti dal recupero del calore residuo	Applicabile unicamente ai processi che utilizzano allumina o ai processi idrometallurgici	NON PERTINENTE	Il processo produttivo non prevede l'uso di allumina o processi di idrometallurgia
		g	Utilizzo di gas caldi dai canali di colata come aria di combustione preriscaldata	Applicabile unicamente ai processi pirometallurgici	NON PERTINENTE	Il processo produttivo non prevede pirometallurgia
		h	Utilizzo di aria arricchita con ossigeno o ossigeno puro nei bruciatori per ridurre il consumo di energia consentendo la fusione autogena o la combustione completa del materiale contenente carbonio	Applicabile unicamente ai forni che utilizzano materie prime contenenti zolfo o carbonio	NON PERTINENTE	Il processo produttivo non prevede l'uso di materie prime contenenti zolfo o carbonio
		i	Concentrati secchi e materie prime umide a basse temperature	Applicabile unicamente se si effettua l'essiccamento	NON PERTINENTE	Il processo produttivo non prevede l'essiccamento
		j	Recupero del tenore di energia chimica del monossido di carbonio prodotto in un forno elettrico, in un forno a tino o in un altoforno utilizzando come combustibile il gas di scarico, previa rimozione dei metalli, in altri processi di produzione o per produrre vapore/acqua calda o energia elettrica	Applicabile unicamente ai gas di scarico con un tenore di CO > 10 % (vol.) L'applicabilità è inoltre condizionata dalla composizione del gas di scarico e dell'indisponibilità di un flusso continuo (ad esempio processi discontinui)	APPLICATA	Recupero dei fumi incombusti della camera di preriscaldamento del rottame vengono utilizzati nella camera principale come comburente
		k	Ricircolazione degli scarichi gassosi per mezzo di un bruciatore a ossigeno per recuperare l'energia contenuta nel carbonio organico totale presente	Generalmente applicabile	NON APPLICATA	
		l	Isolamento adeguato per le apparecchiature utilizzate a temperature elevate, quali condotte per il vapore e l'acqua calda	Generalmente applicabile	APPLICATA	
		m	Utilizzo del calore derivante alla produzione di acido solforico e di anidride solforosa per preriscaldare il gas destinato all'impianto di produzione di acido solforico o per generare vapore e/o acqua calda	Applicabile unicamente agli impianti per metalli non ferrosi, ivi compresi quelli che producono acido solforico e SO <sub>2</sub> liquida	NON PERTINENTE	Il processo produttivo non prevede la produzione di acido solforico, vapore e/o acqua calda
n	Utilizzo di motori elettrici a elevata efficienza controllati da variatori di frequenza, per apparecchiature come i ventilatori	Generalmente applicabile	APPLICATA			
o	Utilizzo di sistemi di controllo che attivano automaticamente il sistema di estrazione dell'aria o regolano il tasso di estrazione in funzione delle emissioni effettive	Generalmente applicabile	NON APPLICATA			

N.ro BAT	Rif. Pag.	Descrizione della BAT	Stato di applicazione	Note	
<b>1.1 Conclusioni generali sulle BAT</b>					
<b>1.1.3 Controllo dei processi</b>					
3	38	<b>BAT 3.</b> Al fine di migliorare le prestazioni ambientali complessive, la BAT consiste nell'assicurare la stabilità di processo utilizzando un sistema di controllo di processo <u>nonché una combinazione delle tecniche di seguito indicate.</u>			
			Tecnica		
		a	Ispezione e selezione delle materie prime in funzione del processo e delle tecniche di abbattimento applicati	APPLICATA	
		b	Adeguate miscelazione delle materie prime in modo da ottimizzare l'efficienza di conversione e ridurre le emissioni e i materiali di scarto	APPLICATA	
		c	Utilizzo di sistemi di pesatura e misurazione delle materie prime	APPLICATA	
		d	Processori per il controllo della velocità di alimentazione, parametri di processo e condizioni critici ivi compresi l'allarme, le condizioni di combustione e le aggiunte di gas	APPLICATA	
		e	Monitoraggio on line della temperatura e della pressione del forno e del flusso del gas	APPLICATA	
		f	Monitoraggio dei parametri critici di processo dell'impianto di abbattimento delle emissioni atmosferiche quali temperatura del gas, dosaggio dei reagenti, caduta della pressione, corrente e voltaggio del precipitatore elettrostatico, flusso e pH delle acque di lavaggio e componenti gassosi (ad esempio O <sub>2</sub> , CO, COV)	APPLICATA	L'azienda ha previsto il monitoraggio in continuo delle polveri e dei consumi dei reagenti oltre che il registro allarmi per l'impianto di abbattimento.
		g	Controllo delle polveri e del mercurio nei gas di scarico prima del trasferimento verso l'impianto dell'acido solforico, nel caso di impianti in cui si producono acido solforico o SO <sub>2</sub> liquido	NON PERTINENTE	Il processo produttivo non prevede la produzione di acido solforico o SO <sub>2</sub>
		h	Monitoraggio on line delle vibrazioni per individuare ostruzioni e eventuali guasti dell'apparecchiatura	NON APPLICATA	
		i	Monitoraggio on line della corrente, del voltaggio e delle temperature dei contatti elettrici nei processi elettrolitici	NON APPLICATA	
		j	Monitoraggio e controllo della temperatura nei forni di fusione per impedire la produzione, causata dal surriscaldamento, di fumi di metallo e di ossidi di metallo	APPLICATA	
k	Processore per il controllo dell'alimentazione dei reagenti e delle prestazioni dell'impianto di trattamento delle acque reflue, attraverso il monitoraggio on line della temperatura, della torbidità, del pH, della conduttività e del flusso	APPLICATA	PLC collegato con la rete aziendale per il recupero dei dati storici.		
4	38	<b>BAT 4.</b> Al fine di ridurre le emissioni di polveri e metalli convogliate nell'aria, la BAT consiste nell'applicare un sistema di gestione della manutenzione incentrato sull'efficienza dei sistemi di abbattimento delle polveri nell'ambito del sistema di gestione ambientale. (cfr. BAT 1).	APPLICATA		

N.ro BAT	Rif. Pag.	Descrizione della BAT	Stato di applicazione	Note	
<b>1.1 Conclusioni generali sulle BAT</b>					
<b>1.1.4 Emissioni diffuse</b>					
5	38	<b>BAT 5.</b> Al fine di evitare o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni diffuse nell'aria e nell'acqua, la BAT consiste nel raccogliere le emissioni diffuse, per quanto possibile, vicino alla fonte e nel trattarle.	APPLICATA		
6	38	<b>BAT 6.</b> Al fine di evitare o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni diffuse nell'aria di polveri, la BAT consiste nell'elaborare e attuare un piano d'azione per le emissioni diffuse di polvere, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), che comprende entrambe le misure seguenti:			
		a	individuazione delle fonti più importanti di emissioni diffuse di polveri (utilizzando ad esempio EN 15445);	APPLICATA	Vengono effettuate le analisi delle polveri in ambiente di lavoro ogni anno.
		b	definizione e attuazione di azioni e tecniche adeguate per evitare o ridurre le emissioni diffuse nell'arco di un determinato periodo di tempo.	APPLICATA	Durante la fase di carico del rottame la macchina di carico va in tenuta sulle cappe del forno; la potenza delle cappe si regola in automatico in funzione di quale porta viene aperta per il carico stesso.

7	38	<b>BAT 7.</b> Al fine di evitare le emissioni diffuse derivanti dallo stoccaggio delle materie prime, la BAT consiste nell'utilizzare <u>una combinazione delle tecniche qui di seguito indicate.</u>			
			Tecnica		
		a	Edifici o silo/contenitori chiusi per lo stoccaggio di materiali polverulenti, come i concentrati, i fondenti e i materiali fini	APPLICATA	Sono previsti silos per la calce e contenitori a tenuta per il carbone e per le polveri di scarto dell'impianto di abbattimento
		b	Stoccaggio al coperto di materiali che non hanno tendenza a formare polveri, tra cui concentrati, fondenti, combustibili solidi, materiali sfusi, coke e materie secondarie che contengono composti organici solubili in acqua	APPLICATA	Tutti i prodotti utilizzati in stabilimento vengono stoccati al coperto ad eccezione del rottame in ingresso
		c	Utilizzo di imballaggi sigillati per i materiali polverulenti o per i materiali secondari che contengono composti organici solubili in acqua	APPLICATA	I big bags contenenti il carbone e le polveri sono a tenuta, l'azienda provvede inoltre a pellicolare ulteriormente i big bags delle polveri provenienti dall'impianto di abbattimento prima dello stoccaggio
		d	Zone coperte per immagazzinare materiali che sono stati pellettizzati o agglomerati	APPLICATA	Il truciolo viene o arriva bricchettato e stoccato al coperto.
		e	Nebulizzazione di acqua o di emulsioni, con o senza additivi come il latex, sui materiali polverulenti	NON NECESSARIA	Materiali polverulenti presenti in azienda sono stoccati in contenitori che impediscono la formazione di emissioni diffuse
		f	Sistemi di captazione di polveri/gas nei punti di caduta dei materiali polverulenti	APPLICATA	I box di contenimento dei big bags per la raccolta delle polveri dell'impianto di trattamento sono a tenuta stagna
		g	Utilizzo di recipienti a pressione certificati per lo stoccaggio di gas di cloro o di miscele contenenti cloro	APPLICATA	
		h	Materiali per la costruzione di serbatoi resistenti alle materie che contengono	APPLICATA	
		i	Utilizzo di sistemi affidabili di rilevamento delle perdite e visualizzazione del livello dei serbatoi dotati di allarme per evitare il sovra-riempimento	APPLICATA	
		j	Stoccaggio dei materiali reattivi in serbatoi a doppia parete o serbatoi posti in bacini di contenimento resistenti alle sostanze chimiche della stessa capacità e utilizzo di un'area di stoccaggio che sia impermeabile e resistente al materiale immagazzinato	APPLICATA	BAT applicata ai serbatoi di gasolio per l'autotrazione di mezzi interni
		k	Progettazione delle zone di stoccaggio in modo che - eventuali perdite dai serbatoi e dai sistemi di distribuzione siano intercettate e trattate in bacini di contenimento con una capacità tale da contenere almeno il volume del serbatoio di stoccaggio più grande all'interno del bacino; - i punti di distribuzione si trovino all'interno del bacino per raccogliere eventuali fuoriuscite di materiale	APPLICATA	
		l	Protezione con gas inerte dello stoccaggio di materiali che reagiscono con l'aria	NON NECESSARIA	
		m	Raccolta e trattamento delle emissioni derivanti dallo stoccaggio mediante un sistema di abbattimento destinato a trattare i composti immagazzinati. Raccolta e trattamento, prima dello scarico, dell'acqua che trascina con sé la polvere.	APPLICATA	
		n	Pulizia periodica dell'area di stoccaggio e, quando necessario, umidificazione con acqua	APPLICATA	
		o	Collocazione dell'asse longitudinale del cumulo parallelamente alla direzione prevalente del vento nel caso di stoccaggio all'aperto	NON NECESSARIA	Per ridurre al minimo la possibilità di plastiche volatili è autorizzato un impianto di captazione delle stesse (E11)
		p	Vegetazione di protezione, barriere frangivento o cumuli posti sopravento per ridurre la velocità del vento nel caso di stoccaggio all'aperto	APPLICATA	
		q	Utilizzo di un cumulo unico (e non più cumuli), ove possibile, nel caso di stoccaggio all'aperto	NON APPLICATA	
		r	Utilizzo di captatori di oli e di solidi per il drenaggio delle aree di stoccaggio all'aperto. Utilizzo di superfici cementate provviste di cordoli o altri dispositivi di contenimento per l'immagazzinamento di materiale da cui possono fuoriuscire oli, come i trucioli	APPLICATA	
		<b>Applicabilità</b> La BAT 7 e) non è applicabile ai processi che utilizzano materie secche o minerali/concentrati che contengono naturalmente un'umidità sufficiente a impedire la formazione di polveri. L'applicabilità può essere limitata nelle regioni dove si registrano penurie di risorse idriche o temperature molto basse			

8	39	<b>BAT 8.</b> Al fine di evitare le emissioni diffuse derivanti dalla movimentazione e il trasporto di materie prime, la BAT consiste nell'utilizzare <u>una combinazione delle tecniche qui di seguito indicate.</u>			
			Tecnica		
		a	Utilizzo di convogliatori o sistemi pneumatici chiusi per trasferire e movimentare concentrati e fondenti che hanno tendenza a formare polveri (materiali polverulenti) e materiali a grana fine	APPLICATA	
		b	Convogliatori coperti per la movimentazione di materiali solidi che non hanno tendenza a formare polveri	APPLICATA	
		c	Estrazione della polvere dai punti di distribuzione, sistemi di sfiati dei silii, sistemi di trasporto pneumatici e punti di trasferimento dei convogliatori, e collegamento ad un sistema di filtrazione (per i materiali polverulenti)	APPLICATA	
		d	Fusti o sacchi chiusi per movimentare materiali contenenti componenti disperdibili o idrosolubili	APPLICATA	
		e	Contenitori adeguati per movimentare i materiali pellettizzati	APPLICATA	
		f	Asperione dei materiali nei punti di movimentazione al fine di umidificarli	NON NECESSARIA	Non necessario in quanto materiali stoccati in contenitori adeguati
		g	Riduzione al minimo delle distanze di trasporto	APPLICATA	
		h	Riduzione dell'altezza di caduta dei nastri trasportatori, delle pale o delle benne meccaniche	APPLICATA	
		i	Adeguamento della velocità dei convogliatori a nastro aperti (< 3,5 m/s)	APPLICATA	
		j	Riduzione al minimo della velocità di discesa o dell'altezza di caduta libera delle materie	APPLICATA	
		k	Installazione dei convogliatori di trasferimento e delle condutture in aree sicure e aperte, sopra al livello del suolo, in modo che le fuoriuscite possano essere individuate rapidamente e si possa prevenire il danneggiamento causato da veicoli e altre apparecchiature. Se per i materiali non pericolosi si utilizzano condutture sotterranee, occorre documentare e segnalare il loro percorso e adottare sistemi di scavatura sicuri	NON PERTINENTE	Il materiale viene movimentato con pale meccaniche
		l	Risigillatura automatica delle connessioni di distribuzione per la movimentazione di gas liquidi e liquefatti	NON PERTINENTE	Non vengono movimentati gas liquidi e liquefatti
		m	Asportazione canalizzata dei gas di scarico dei veicoli di trasporto merci per ridurre le emissioni di COV	NON NECESSARIA	I veicoli di trasporto merci risiedono prevalentemente all'esterno. I mezzi che operano all'interno hanno il filtro anti particolato
		n	Lavaggio delle ruote e del telaio dei veicoli utilizzati per la distribuzione o la movimentazione di materiali polverulenti (materiali polverosi)	APPLICATA	Il lavaggio viene eseguito regolarmente
		o	Ricorso a campagne programmate di pulizia delle strade	NON PERTINENTE	
p	Separazione delle materie incompatibili (ad esempio agenti ossidanti e materie organiche)	APPLICATA	Le materie incompatibili, quali le scorie, vengono stoccate in area dedicata e gestite secondo procedure aziendali precise		
q	Riduzione al minimo degli spostamenti di materiali tra i vari processi	APPLICATA			
<b>Applicabilità</b>					
La BAT 8 n) non può essere applicata quando potrebbe formarsi del ghiaccio.					

9	40	<b>BAT 9.</b> Al fine di evitare o, se ciò non è fattibile, ridurre le emissioni diffuse provenienti dalla produzione di metalli, la BAT consiste nell'ottimizzare l'efficienza di raccolta e trattamento dei gas di scarico <u>utilizzando una combinazione delle tecniche di seguito indicate.</u>				
			Tecnica	Applicabilità		
		a	Pretrattamento termico o meccanico delle materie prime secondarie per ridurre al minimo la contaminazione organica della carica del forno	Generalmente applicabile	APPLICATA	È prevista la separazione plastica volatile nell'impianto di separazione
		b	Utilizzo di un forno chiuso dotato di un apposito sistema di depolverazione o sigillatura del forno e di altre unità di processo con un adeguato sistema di sfiato	L'applicabilità può essere limitata da esigenze di sicurezza (ad esempio tipo/struttura del forno, rischio di esplosione)	APPLICATA	
		c	Utilizzo di una cappa secondaria per operazioni quali il carico del forno e lo spillaggio	L'applicabilità può essere limitata da esigenze di sicurezza (ad esempio tipo/struttura del forno, rischio di esplosione)	APPLICATA	
		d	Raccolta delle polveri o dei fumi nei punti dove avviene il trasferimento di materiali polverosi (ad esempio punti di carico e spillaggio, canali di colata coperti)	Generalmente applicabile	APPLICATA	
		e	Ottimizzazione dell'assetto e del funzionamento dei sistemi di cappe e condutture per catturare i fumi provenienti dalla bocca di alimentazione, e dai trasferimenti e dallo spillaggio di metalli caldi, metallina o scorie e trasferimenti in canali di colata coperti	Per gli impianti esistenti, l'applicabilità può essere limitata dalle esigenze di spazio e dalla configurazione dell'impianto	APPLICATA	
		f	Contenitori per forni/reattori del tipo «house-in-house» o «doghouse», per le operazioni di spillaggio e carico	Per gli impianti esistenti, l'applicabilità può essere limitata dalle esigenze di spazio e dalla configurazione dell'impianto	NON APPLICATA	
		g	Ottimizzazione del flusso dei gas di scarico del forno grazie a studi informatizzati di dinamica dei fluidi e a marcatori	Generalmente applicabile	NON APPLICATA	
		h	Utilizzo di sistemi di carico per forni semichiusi che consentono l'aggiunta delle materie prime in piccole quantità	Generalmente applicabile	APPLICATA	
		i	Trattamento delle emissioni raccolte in un adeguato sistema di abbattimento	Generalmente applicabile	APPLICATA	

N.ro BAT	Rif. Pag.	Descrizione della BAT	Stato di applicazione	Note			
<b>1.1 Conclusioni generali sulle BAT</b>							
<b>1.1.5 Monitoraggio delle emissioni nell'aria</b>							
10	41	<b>BAT 10.</b> La BAT consiste nel monitorare le emissioni a camino nell'aria, almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità con le norme EN. Qualora non siano disponibili norme EN, la BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente.					
		Parametro	Monitoraggio associato a	Frequenza minima del monitoraggio	Norma/e		
		Polveri	<b>Alluminio:</b> BAT 56, BAT 58, BAT 59, BAT 60, BAT 61, BAT 67, BAT 81, BAT 88	In continuo	EN 13284-2	APPLICATA	Relativo alla: - produzione di allumina (BAT 56); - produzione di anodi (BAT 58, BAT 59, BAT 60, BAT 61); - produzione primaria di alluminio (BAT 67); <b>- produzione secondaria di alluminio (BAT 81);</b> - processo di riciclo delle scorie saline (BAT 88).
			<b>Alluminio:</b> BAT 56, BAT 58, BAT 59, BAT 60, BAT 61, BAT 66, BAT 67, BAT 68, BAT 80, BAT 81, BAT 82, BAT 88	Una volta l'anno	EN 13284-1	NON APPLICATA	Relativo alla: - produzione di allumina (BAT 56); - produzione di anodi (BAT 58, BAT 59, BAT 60, BAT 61); - produzione primaria di alluminio (BAT 66, BAT 67, BAT 68); <b>- produzione secondaria di alluminio (BAT 80, BAT 81, BAT 82);</b> - processo di riciclo delle scorie saline (BAT 88).
		Mercurio e suoi composti, espressi come Hg	<b>Alluminio:</b> BAT 11	In continuo o una volta l'anno	EN 14884 EN 13211	NON PERTINENTE	Relativo alle emissioni di mercurio (BAT 11). <b>Emissioni non derivanti da un processo pirometallurgico.</b>
		SO2	<b>Alluminio:</b> BAT 60, BAT 69	In continuo o una volta l'anno	EN 14791	NON PERTINENTE	Relativo alla: - produzione di anodi (BAT 60); - produzione primaria di alluminio (BAT 69).
		NOX espressi NO2	<b>Alluminio:</b> BAT 13	In continuo o una volta l'anno	EN 14792	NON PERTINENTE	Relativo alle emissioni NO <sub>x</sub> (BAT 13). <b>Emissioni non derivanti da un processo pirometallurgico.</b>
		TCOV	<b>Alluminio:</b> BAT 83	In continuo o una volta l'anno	EN 12619	APPLICATA	<b>Relativo alla produzione secondaria di alluminio (BAT 83).</b>
		PCDD/F	<b>Alluminio:</b> BAT 83	Una volta l'anno	EN 1948, parti 1, 2 e 3	APPLICATA	<b>Relativo alla produzione secondaria di alluminio (BAT 83).</b>
		NH3	<b>Alluminio:</b> BAT 89	Una volta l'anno	Nessuna norma EN disponibile	NON PERTINENTE	Relativo alla processo di riciclo delle scorie saline (BAT 89).
		Benzo-[a]pirene	<b>Alluminio:</b> BAT 59, BAT 60, BAT 61	Una volta l'anno	ISO 11338-1 ISO 11338-2	NON PERTINENTE	Relativo alla produzione di anodi (BAT 58, BAT 59, BAT 60, BAT 61).
		Fluoruri gassosi, espressi come HF	<b>Alluminio:</b> BAT 60, BAT 61, BAT 67	In continuo	ISO 15713	NON PERTINENTE	Relativo alla: - produzione di anodi (BAT 60, BAT 61); - produzione primaria di alluminio (BAT 67).
			<b>Alluminio:</b> BAT 60, BAT 67, BAT 84	Una volta l'anno		APPLICATA	Relativo alla: - produzione di anodi (BAT 60); - produzione primaria di alluminio (BAT 67); <b>- produzione secondaria di alluminio (BAT 84).</b>
		Fluoruri totali	<b>Alluminio:</b> BAT 60, BAT 67	Una volta l'anno	Nessuna norma EN disponibile	NON PERTINENTE	Relativo alla: - produzione di anodi (BAT 60); - produzione primaria di alluminio (BAT 67).
		Cloruri gassosi, espressi come HCl	<b>Alluminio:</b> BAT 84	In continuo o una volta l'anno	EN 1911	APPLICATA	<b>Relativo alla produzione secondaria di alluminio (BAT 84).</b>
		Cl2	<b>Alluminio:</b> BAT 84	Una volta l'anno	Nessuna norma EN disponibile	APPLICATA	<b>Relativo alla produzione secondaria di alluminio (BAT 84).</b>
H2S	<b>Alluminio:</b> BAT 89	Una volta l'anno	Nessuna norma EN disponibile	NON PERTINENTE	Relativo alla processo di riciclo delle scorie saline (BAT 89).		
PH3	<b>Alluminio:</b> BAT 89	Una volta l'anno	Nessuna norma EN disponibile	NON PERTINENTE	Relativo alla processo di riciclo delle scorie saline (BAT 89).		

N.ro BAT	Rif. Pag.	Descrizione della BAT	Stato di applicazione	Note
<b>1.1 Conclusioni generali sulle BAT</b>				
<b>1.1.6 Emissioni di mercurio</b>				
11	45	<b>BAT 11.</b> Al fine di ridurre le emissioni nell'aria di mercurio (diverse da quelle convogliate verso l'unità di produzione di acido solforico) <u>derivanti da un processo pirometallurgico</u> , la BAT consiste nell'utilizzare una o entrambe le tecniche qui di seguito indicate.		
		a Utilizzo di materie prime a basso tenore di mercurio, anche cooperando con i fornitori al fine di rimuovere il mercurio dalle materie secondarie	NON PERTINENTE	Emissioni non derivanti da un processo pirometallurgico.
		b Utilizzo di adsorbenti (ad esempio, carbone attivo, selenio) in combinazione con la filtrazione delle polveri	NON PERTINENTE	
		<b>I livelli di emissione associati alla BAT per le emissioni nell'aria di mercurio (diverse da quelle convogliate verso l'unità di produzione di acido solforico) derivanti da un processo pirometallurgico utilizzando materie prime contenenti mercurio</b>		
Parametro	BAT-AEL (mg/Nm <sup>3</sup> )			
Mercurio e suoi composti, espressi come Hg		0,01 – 0,05		

N.ro BAT	Rif. Pag.	Descrizione della BAT	Stato di applicazione	Note
<b>1.1 Conclusioni generali sulle BAT</b>				
<b>1.1.7 Emissioni di anidride solforosa</b>				
12	46	<b>BAT 12.</b> Al fine di ridurre le emissioni di SO <sub>2</sub> dai gas di scarico con un elevato tenore di SO <sub>2</sub> e evitare la produzione di rifiuti provenienti dai sistemi di depurazione degli scarichi gassosi, la BAT consiste nel recupero dello zolfo attraverso la produzione di acido solforico o SO <sub>2</sub> liquido.  <b>Applicabilità</b> Applicabile unicamente agli impianti di produzione di rame, piombo, zinco primario, argento, nichel e/o molibdeno.	NON PERTINENTE	BAT non relativa alla produzione secondaria di alluminio.

N.ro BAT	Rif. Pag.	Descrizione della BAT	Stato di applicazione	Note	
<b>1.1 Conclusioni generali sulle BAT</b>					
<b>1.1.8 Emissioni di NOx</b>					
13	46	<b>BAT 13.</b> Al fine di evitare le emissioni nell'aria di NO <sub>x</sub> derivanti da un processo pirometallurgico, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche qui di seguito indicate.			
		Tecnica			
		a	Brucciatori a basse emissioni di NOx	APPLICATA	Emissioni non derivanti da un processo pirometallurgico.
		b	Brucciatori a ossigeno	NON PERTINENTE	
c	Ricircolo degli scarichi gassosi (rinviandoli nel bruciatore per ridurre la temperatura della fiamma) nel caso di bruciatori a ossigeno	NON PERTINENTE			

N.ro BAT	Rif. Pag.	Descrizione della BAT	Stato di applicazione	Note		
<b>1.1 Conclusioni generali sulle BAT</b>						
<b>1.1.9 Emissioni nell'acqua, compreso il loro monitoraggio</b>						
14	46	<b>BAT 14.</b> Al fine di evitare o ridurre la produzione di acque reflue, la BAT <u>consiste nell'utilizzare una delle tecniche qui di seguito indicate o una loro combinazione.</u>				
			Tecnica	Applicabilità		
		a	Misurazione della quantità di acqua dolce utilizzata e della quantità di acque reflue scaricate	Generalmente applicabile	APPLICATA	Misurazione della quantità di acqua dolce
		b	Riutilizzo delle acque reflue derivanti dalle operazioni di pulizia (comprese le acque di risciacquo anodiche e catodiche) e dagli spillaggi nel corso dello stesso processo	Generalmente applicabile	NON PERTINENTE	La BAT fa riferimento ad un processo diverso da quello presente in azienda
		c	Riutilizzo dei flussi di acidi deboli generati in un ESP a umido e negli scrubber a umido	L'applicabilità può essere ridotta in funzione del metallo e del tenore di solidi delle acque reflue	NON PERTINENTE	La BAT fa riferimento ad un processo diverso da quello presente in azienda
		d	Riutilizzo delle acque reflue derivanti dalla granulazione delle scorie	L'applicabilità può essere ridotta in funzione del metallo e del tenore di solidi delle acque reflue	NON PERTINENTE	Non vengono effettuate operazioni sulle scorie
		e	Riutilizzo delle acque di dilavamento superficiali	Generalmente applicabile	APPLICATA	L'impianto di trattamento acque può scaricare nelle vasche del circuito chiuso di raffreddamento colata
		f	Utilizzazione di un sistema di raffreddamento a circuito chiuso	L'applicabilità può essere limitata se, ai fini del processo, è necessaria una temperatura bassa	APPLICATA	
		g	Riutilizzo dell'acqua trattata proveniente dall'impianto di trattamento delle acque reflue	L'applicabilità può essere limitata dal tenore di sale	APPLICATA	L'impianto di trattamento acque può scaricare nelle vasche del circuito chiuso di raffreddamento colata
15	47	<b>BAT 15.</b> Al fine di evitare la contaminazione dell'acqua e ridurre le emissioni nell'acqua, la BAT consiste nel separare le acque reflue non contaminate dai flussi di acque reflue che devono essere trattate. <b>Applicabilità</b> La separazione dell'acqua piovana non contaminata può non essere praticabile con i sistemi esistenti di raccolta delle acque reflue.	APPLICATA	Separazione delle acque di prima pioggia e seconda pioggia		

16	47	<b>BAT 16.</b> La BAT consiste nell'applicare la norma ISO 5667 per il campionamento dell'acqua e il monitoraggio delle emissioni in acqua almeno una volta al mese nel punto di uscita delle emissioni dall'installazione e in conformità con le norme EN. Qualora non siano disponibili norme EN, la BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente.				
		Parametro	Applicabile per la produzione di	Norma/e		
		Mercurio (Hg)	Rame, piombo, stagno, zinco, cadmio, metalli preziosi, ferroleghie, nichel, cobalto e altri metalli non ferrosi	EN ISO 17852 EN ISO 12846	NON PERTINENTE	Non applicabile alla produzione secondaria di alluminio.
		Ferro (Fe)	Rame, piombo, stagno, zinco, cadmio, metalli preziosi, ferroleghie, nichel, cobalto e altri metalli non ferrosi	EN ISO 11885 EN ISO 15586 EN ISO 17294-2	NON PERTINENTE	Non applicabile alla produzione secondaria di alluminio. <b>Disposto in ogni caso nel PMC il monitoraggio.</b>
		Arsenico (As)			NON PERTINENTE	Non applicabile alla produzione secondaria di alluminio. <b>Disposto in ogni caso nel PMC il monitoraggio.</b>
		Cadmio (Cd)			NON PERTINENTE	Non applicabile alla produzione secondaria di alluminio. <b>Disposto in ogni caso nel PMC il monitoraggio.</b>
		Rame (Cu)	Rame, piombo, stagno, zinco, cadmio, metalli preziosi, ferroleghie, nichel e cobalto		NON PERTINENTE	Non applicabile alla produzione secondaria di alluminio. <b>Disposto in ogni caso nel PMC il monitoraggio.</b>
		Nichel (Ni)			NON PERTINENTE	Non applicabile alla produzione secondaria di alluminio. <b>Disposto in ogni caso nel PMC il monitoraggio.</b>
		Piombo (Pb)			NON PERTINENTE	Non applicabile alla produzione secondaria di alluminio.
		Zinco (Zn)			NON PERTINENTE	Non applicabile alla produzione secondaria di alluminio.
		Argento (Ag)	Metalli preziosi		NON PERTINENTE	Non applicabile alla produzione secondaria di alluminio.
		Alluminio (Al)	Alluminio		APPLICATA	
		Cobalto (Co)	Nichel e cobalto		NON PERTINENTE	Non applicabile alla produzione secondaria di alluminio.
		Cromo totale (Cr)	Ferroleghie		NON PERTINENTE	Non applicabile alla produzione secondaria di alluminio. <b>Disposto in ogni caso nel PMC il monitoraggio.</b>
		Cromo (VI) [Cr(VI)]	Ferroleghie		EN ISO 10304-3 EN ISO 23913	NON PERTINENTE
		Antimonio (Sb)	Rame, piombo e stagno	EN ISO 11885 EN ISO 15586 EN ISO 17294-2	NON PERTINENTE	Non applicabile alla produzione secondaria di alluminio. <b>Disposto in ogni caso nel PMC il monitoraggio.</b>
		Stagno (Sn)	Rame, piombo e stagno		NON PERTINENTE	Non applicabile alla produzione secondaria di alluminio.
		Altri metalli, se del caso	Alluminio, ferroleghie e altri metalli non ferrosi		APPLICATA	
		Solfati (SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> )	Rame, piombo, stagno, zinco, cadmio, metalli preziosi, nichel, cobalto e altri metalli non ferrosi	EN ISO 10304-1	NON PERTINENTE	Non applicabile alla produzione secondaria di alluminio.
		Fluoruri (F)	Alluminio primario		NON PERTINENTE	Non applicabile alla produzione secondaria di alluminio.
Solidi sospesi totali (TSS)	Alluminio	EN 872	APPLICATA			

17	48	<b>BAT 17.</b> Al fine di ridurre le emissioni nell'acqua, la BAT consiste nel trattare le fuoriuscite dal deposito di liquidi e le acque reflue derivanti dalla produzione di metalli non ferrosi, anche dalla fase di lavaggio nel processo Waelz, nonché nell'eliminare i metalli e i solfati, <u>avvalendosi di una combinazione delle tecniche qui di seguito indicate.</u>								
			Tecnica		Applicabilità					
		a	Precipitazione chimica		Generalmente applicabile		APPLICATA			
		b	Sedimentazione		Generalmente applicabile		APPLICATA			
		c	Filtrazione		Generalmente applicabile		APPLICATA			
		d	Flottazione		Generalmente applicabile		APPLICATA			
		e	Ultrafiltrazione		Applicabile unicamente a determinati flussi nella produzione di metalli non ferrosi		NON APPLICATA			
		f	Filtrazione a carbone attivo		Generalmente applicabile		APPLICATA			
		g	Osmosi inversa		Applicabile unicamente a determinati flussi nella produzione di metalli non ferrosi		NON APPLICATA			
		<b>I livelli di emissione associati alla BAT per le emissioni dirette in un corpo idrico ricevente derivanti dalla produzione di rame, piombo, stagno, zinco (comprese le acque reflue provenienti dalla fase di lavaggio nel processo Waelz), cadmio, metalli preziosi, nichel, cobalto e ferro-leghe</b>					NON PERTINENTE	Non applicabile alla produzione secondaria di alluminio.		
		BAT-AEL (mg/l) (media giornaliera)								
		Parametro	Produzione di							
			Rame	Piombo e/o stagno	Zinco e/o cadmio	Metalli preziosi			Nichel e/o cobalto	Ferroleghie
		Argento (Ag)	NP		≤ 0,6	NP				
		Arsenico(As)	≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,1			≤ 0,3	≤ 0,1
		Cadmio (Cd)	0,02-0,1	≤ 0,1	≤ 0,1	≤ 0,05			≤ 0,1	≤ 0,05
		Cobalto (Co)	NP	≤ 0,1	NP				0,1-0,5	NP
	Cromo totale (Cr)	NP				≤ 0,2				
	Cromo (VI) [Cr(VI)]	NP				≤ 0,05				
	Rame (Cu)	0,05-0,5	≤ 0,2	≤ 0,1	≤ 0,3	≤ 0,5			≤ 0,5	
	Mercurio (Hg)	0,005-0,02	≤ 0,05	≤ 0,05	≤ 0,05	≤ 0,05			≤ 0,05	
	Nichel (Ni)	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,1	≤ 0,05	≤ 0,05			≤ 0,05	
	Piombo (Pb)	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,2	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,2			
	Zinco (Zn)	≤ 1	≤ 1	≤ 1	≤ 0,4	≤ 1	≤ 1			

N.ro BAT	Rif. Pag.	Descrizione della BAT	Stato di applicazione	Note	
<b>1.1 Conclusioni generali sulle BAT</b>					
<b>1.1.10 Rumore</b>					
18	49	<b>BAT 18.</b> Al fine di ridurre le emissioni sonore, <u>la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche qui di seguito indicate o una loro combinazione.</u>			
			Tecnica		
		a	Utilizzo di terrapieni per schermare la fonte di rumore		APPLICATA
		b	Ubicazione degli impianti o dei componenti rumorosi all'interno di strutture fonoassorbenti		APPLICATA
		c	Uso di attrezzature e interconnessioni antivibrazione per le apparecchiature		APPLICATA
		d	Orientamento delle macchine rumorose		APPLICATA
e	Modifica della frequenza del suono		NON APPLICATA		

N.ro BAT	Rif. Pag.	Descrizione della BAT	Stato di applicazione	Note		
<b>1.1 Conclusioni generali sulle BAT</b>						
<b>1.1.11 Odori</b>						
19	50	<b>BAT 19.</b> Al fine di ridurre le emissioni odorose, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche qui di seguito indicate o una loro combinazione.				
			Tecnica	Applicabilità		
		a	Stoccaggio e movimentazione appropriati delle materie odorose	Generalmente applicabile	APPLICATA	
		b	Riduzione al minimo dell'impiego di materie odorose	Generalmente applicabile	APPLICATA	
		c	Concezione, esercizio e manutenzione accurati di tutte le apparecchiature che possono produrre odori	Generalmente applicabile	APPLICATA	
d	Tecniche di post-combustione o filtraggio, compresi i biofiltri	Applicabile unicamente in alcuni casi (ad esempio nella fase di impregnazione durante la produzione di specialità nel settore del carbone e della grafite)	NON PERTINENTE			

N.ro BAT	Rif. Pag.	Descrizione della BAT	Stato di applicazione	Note	
<b>1.3.4 Produzione secondaria di alluminio</b>					
<b>1.3.4.1 Materie secondarie</b>					
74	68	<b>BAT 74.</b> Al fine di aumentare la resa delle materie prime, la BAT consiste nel separare i componenti non metallici e i metalli diversi dall'alluminio utilizzando una delle tecniche qui di seguito indicate o una loro combinazione in funzione dei componenti dei materiali trattati.			
			Tecnica		
		a	Separazione magnetica dei metalli ferrosi	APPLICATA	
		b	Separazione mediante correnti di Foucault (campi elettromagnetici mobili) dell'alluminio dagli altri componenti	NON APPLICATA	
		c	Separazione per densità relativa delle diverse componenti metalliche e non metalliche (utilizzando un fluido con una densità diversa o aria)	NON APPLICATA	

N.ro BAT	Rif. Pag.	Descrizione della BAT	Stato di applicazione	Note		
<b>1.3.4 Produzione secondaria di alluminio</b>						
<b>1.3.4.2 Energia</b>						
75	69	<b>BAT 75.</b> Per un utilizzo efficiente dell'energia, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche di seguito indicate o una loro combinazione.				
			Tecnica	Applicabilità		
		a	Preriscaldamento della carica del forno con i gas di scarico	Applicabile unicamente ai forni non rotativi	APPLICATA	
		b	Ricircolazione dei gas contenenti idrocarburi non bruciati nel sistema di bruciatori	Applicabile unicamente ai forni e agli essiccatori a riverbero	APPLICATA	
		c	Apporto di metallo liquido per lo stampaggio diretto	L'applicabilità è limitata dal tempo necessario per il trasporto (massimo 4-5 ore)	NON PERTINENTE	

N.ro BAT	Rif. Pag.	Descrizione della BAT	Stato di applicazione	Note
<b>1.3.4 Produzione secondaria di alluminio</b>				
<b>1.3.4.3 Emissioni nell'aria</b>				
76	69	<p><b>BAT 76.</b> Al fine di evitare o ridurre le emissioni nell'aria, la BAT consiste nell'eliminare, prima della fusione, l'olio e i composti organici dai trucioli mediante centrifugazione e/o essiccamento.</p> <p><b>Applicabilità</b> Quando avviene prima dell'essiccamento, la centrifugazione è applicabile unicamente ai trucioli ad elevato contenuto di olio. La rimozione dell'olio e dei composti organici non è sempre necessaria se il forno e il sistema di abbattimento sono concepiti per il trattamento di materie organiche.</p>	APPLICATA	I trucioli provenienti dal riciclo interno vengono pressati togliendo parte dell'olio inoltre i forni sono in grado di gestire materiale con contenuto oleoso

N.ro BAT	Rif. Pag.	Descrizione della BAT	Stato di applicazione	Note		
<b>1.3.4 Produzione secondaria di alluminio</b>						
<b>1.3.4.3.1 Emissioni diffuse</b>						
77	69	<p><b>BAT 77.</b> Al fine di evitare o ridurre le emissioni diffuse derivanti dal pretrattamento delle scorie, la BAT consiste nell'utilizzare una o entrambe le tecniche qui di seguito indicate.</p>				
		Tecnica				
		a	Convogliatori chiusi o pneumatici, con un sistema di estrazione dell'aria	NON PERTINENTE		
	b	Contenitori o cappe posizionati nei punti di carico e scarico, con un sistema di estrazione dell'aria	NON PERTINENTE			
78	69	<p><b>BAT 78.</b> Al fine di evitare o ridurre le emissioni diffuse derivanti dalle operazioni di carico e scarico/ spillaggio dei forni fusori, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche di seguito indicate o una loro combinazione.</p>				
		Tecnica		Applicabilità		
		a	Installazione di una cappa sopra la porta del forno e al livello del foro di colata, con un sistema di estrazione degli scarichi gassosi collegato ad un sistema di filtrazione	Generalmente applicabile	APPLICATA	
		b	Contenitore per la raccolta di fumi che copre le aree di carico e di spillaggio	Applicabile unicamente ai forni a tamburo fissi	NON PERTINENTE	
		c	Porta del forno a tenuta stagna	Generalmente applicabile	APPLICATA	
		d	Carrello di carico a tenuta stagna	Applicabile unicamente ai forni non rotativi	APPLICATA	
		e	Sistema di aspirazione potenziato che può essere modificato in funzione del processo richiesto	Generalmente applicabile	APPLICATA	È possibile modificare la portata delle cappe in funzione delle necessità
<b>Descrizione</b> BAT 78 a) e b): Consiste nell'applicare una copertura con sistema di estrazione per raccogliere e trattare gli scarichi gassosi del processo BAT 78 d): Il carrello si fissa ermeticamente sulla porta aperta del forno durante lo scaricamento delle scorie e mantiene la tenuta dei forni in questa fase						
79	70	<p><b>BAT 79.</b> Al fine di ridurre le emissioni derivanti dal trattamento delle schiume/loppe, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche qui di seguito indicate o una loro combinazione.</p>				
		Tecnica				
		a	Raffreddamento delle schiume/loppe, non appena schiumate, in contenitori a tenuta sotto gas inerte	NON PERTINENTE		
		b	Prevenzione dell'esposizione all'umidità delle schiume/loppe	APPLICATA	Lo stoccaggio e il carico è al coperto	
c	Compattazione delle schiume/loppe con un sistema di estrazione dell'aria e abbattimento delle polveri	APPLICATA	Vengono utilizzate delle presse sotto la cappa			

N.ro BAT	Rif. Pag.	Descrizione della BAT	Stato di applicazione	Note		
<b>1.3.4 Produzione secondaria di alluminio</b>						
<b>1.3.4.3.2 Emissioni convogliate di polveri</b>						
80	70	<b>BAT 80.</b> Al fine di ridurre le emissioni nell'aria di polveri e di metalli provenienti dall'essiccamento e dall'eliminazione dell'olio e dei composti organici dai trucioli e dalle operazioni di triturazione, macinazione e separazione a secco dei componenti non metallici e dei metalli diversi dall'alluminio, e da quelle di stoccaggio, movimentazione e trasporto nella produzione secondaria di alluminio, la <u>BAT consiste nell'utilizzare un filtro a maniche.</u>	NON PERTINENTE			
		<b>I livelli di emissione associati alla BAT per le emissioni nell'aria di polveri provenienti dall'essiccamento e dall'eliminazione dell'olio e dei composti organici dai trucioli e dalle operazioni di triturazione, macinazione e separazione a secco dei componenti non metallici e dei metalli diversi dall'alluminio, e da quelle di stoccaggio, movimentazione e trasporto nella produzione secondaria di alluminio</b>	NON PERTINENTE			
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Parametro</th> <th>BAT-AEL (mg/Nm<sup>3</sup>)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Polveri</td> <td>≤ 5</td> </tr> </tbody> </table>	Parametro	BAT-AEL (mg/Nm <sup>3</sup> )	Polveri	≤ 5
Parametro	BAT-AEL (mg/Nm <sup>3</sup> )					
Polveri	≤ 5					
81	70	<b>BAT 81.</b> Al fine di ridurre le emissioni nell'aria di polveri e di metalli derivanti dai processi del forno, come il carico, la fusione, lo spillaggio e il trattamento del metallo fuso per la produzione secondaria di alluminio, la BAT consiste nell'utilizzare un filtro a maniche.	APPLICATA			
		<b>Livelli di emissione associati alla BAT per le emissioni nell'aria di polveri derivanti da processi del forno, come il carico, la fusione, lo spillaggio e il trattamento del metallo fuso per la produzione secondaria di alluminio</b>	APPLICATA			
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Parametro</th> <th>BAT-AEL (mg/Nm<sup>3</sup>)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Polveri</td> <td>≤ 2 - 5</td> </tr> </tbody> </table>	Parametro	BAT-AEL (mg/Nm <sup>3</sup> )	Polveri	≤ 2 - 5
Parametro	BAT-AEL (mg/Nm <sup>3</sup> )					
Polveri	≤ 2 - 5					
82	70	<b>BAT 82.</b> Al fine di ridurre le emissioni nell'aria di polveri e metalli provenienti dalla rifusione nella produzione secondaria di alluminio, la BAT consiste <u>nell'utilizzare una delle tecniche qui di seguito indicate o una loro combinazione.</u>				
		Tecnica				
		a	Utilizzazione di alluminio non contaminato, ossia materiali solidi privi di sostanze come pittura, plastica o olio (ad esempio billette)	NON APPLICATA		
		b	Ottimizzazione delle condizioni di combustione al fine di ridurre le emissioni di polvere	APPLICATA		
		c	Filtro a maniche	APPLICATA		
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Parametro</th> <th>BAT-AEL (mg/Nm<sup>3</sup>)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Polveri</td> <td>≤ 2 - 5</td> </tr> </tbody> </table>	Parametro	BAT-AEL (mg/Nm <sup>3</sup> )	Polveri	≤ 2 - 5
Parametro	BAT-AEL (mg/Nm <sup>3</sup> )					
Polveri	≤ 2 - 5					

N.ro BAT	Rif. Pag.	Descrizione della BAT	Stato di applicazione	Note	
<b>1.3.4 Produzione secondaria di alluminio</b>					
<b>1.3.4.3.3 Emissioni di composti organici</b>					
83	70	<b>BAT 83.</b> Al fine di ridurre le emissioni nell'aria di composti organici e PCDD/F provenienti dal trattamento termico di materie prime secondarie contaminate (ad esempio trucioli) e dal forno fusorio, la BAT consiste nell'utilizzare un filtro a maniche in combinazione con almeno una delle tecniche qui di seguito indicate.			
		Tecnica			
		a	Selezione e introduzione delle materie prime in funzione del forno utilizzato e delle tecniche di abbattimento applicate	APPLICATA	
		b	Sistema di bruciatore interno per i forni fusori	APPLICATA	
		c	Postcombustore	APPLICATA	TCOV attualmente non misurata in quanto non richiesta, si misura il COV
		d	Raffreddamento (quenching) rapido	APPLICATA	
		e	Iniezione di carbone attivo	APPLICATA	
		<b>Livelli di emissione associati alla BAT per le emissioni nell'aria di TCOV e PCDD/F provenienti dal trattamento termico di materie prime secondarie contaminate (ad esempio trucioli) e dal forno fusore</b>		APPLICATA	
		Parametro	Unità		BAT-AEL
TCOV	mg/Nm <sup>3</sup>	≤ 10 - 30			
PCDD/F	ng I-TEQ/Nm <sup>3</sup>	≤ 0,1			

N.ro BAT	Rif. Pag.	Descrizione della BAT	Stato di applicazione	Note	
<b>1.3.4 Produzione secondaria di alluminio</b>					
<b>1.3.4.3.4. Emissioni acide</b>					
84	72	<b>BAT 84.</b> Al fine di ridurre le emissioni nell'aria di HCl, Cl <sub>2</sub> e HF provenienti dal trattamento termico di materie prime secondarie contaminate (ad esempio trucioli), dal forno fusorio e dalle operazioni di rifusione e trattamento del metallo fuso, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche di seguito indicate o una loro combinazione.			
		Tecnica			
		a	Selezione e introduzione delle materie prime in funzione del forno utilizzato e delle tecniche di abbattimento applicate	APPLICATA	
		b	Iniezione di Ca(OH) <sub>2</sub> o di bicarbonato di sodio, in combinazione con un filtro a maniche	APPLICATA	HCl, HF misurati, Cl <sub>2</sub> non misurato perché attualmente non richiesto
		c	Controllo del processo di raffinazione, adattando il quantitativo di gas utilizzato per eliminare i contaminanti presenti nei metalli fusi	NON PERTINENTE	
		d	Utilizzo di cloro diluito con un gas inerte nel processo di raffinazione	NON PERTINENTE	
		<b>Livelli di emissione associati alla BAT per le emissioni nell'aria di emissioni di HCl, Cl<sub>2</sub> e HF provenienti dal trattamento termico di materie prime secondarie contaminate (ad esempio trucioli), dal forno fusorio e dalla rifusione e il trattamento di metallo fuso</b>		APPLICATA	
		Parametro	BAT-AEL (mg/Nm <sup>3</sup> )		
		HCl	≤ 5 - 10		
Cl <sub>2</sub>	≤ 1				
HF	≤ 1				

N.ro BAT	Rif. Pag.	Descrizione della BAT	Stato di applicazione	Note		
<b>1.3.4 Produzione secondaria di alluminio</b>						
<b>1.3.4.4. Rifiuti</b>						
85	72	<b>BAT 85.</b> Al fine di ridurre la quantità di rifiuti avviata a smaltimento proveniente dalla produzione secondaria di alluminio, la BAT consiste nell'organizzare le operazioni in loco in modo da agevolare il riutilizzo dei residui di processo o, in alternativa, il riciclo dei residui di processo, anche utilizzando una delle tecniche tra quelle indicate qui di seguito o una loro combinazione.				
		Tecnica				
		a	Riutilizzo delle polveri raccolte nel processo nel caso di un forno fusorio che utilizza una copertura di sale o nel processo di recupero delle scorie saline	NON PERTINENTE		
		b	Riciclo completo delle scorie saline	NON PERTINENTE		
	c	Tattamento delle schiume/loppe per il recupero dell'alluminio nel caso di forni che non utilizzano la copertura di sale	APPLICATA	Pressatura delle scorie		
86	73	<b>BAT 86.</b> Al fine di ridurre la quantità di scorie saline derivanti dalla produzione secondaria di alluminio, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche qui di seguito indicate o una loro combinazione.				
			Tecnica	Applicabilità		
		a	Aumento della qualità della materia prima utilizzata attraverso la separazione delle componenti non metalliche e dei metalli diversi dall'alluminio nel caso di rottami in cui l'alluminio è mescolato con altri componenti	Generalmente applicabile	APPLICATA	
		b	Rimozione di olio e costituenti organici dai trucioli contaminati, prima della fusione	Generalmente applicabile	APPLICATA	
		c	Pompaggio o mescolamento del metallo	Non applicabile ai forni rotativi	APPLICATA	
	d	Forno rotativo basculante	L'utilizzo di questo tipo di forno può porre delle difficoltà a causa delle dimensioni dei materiali di alimentazione.	NON PERTINENTE		

# ALLEGATO B

## LIMITI E PRESCRIZIONI

Il Gestore FONDERIE PANDOLFO S.r.l. è autorizzato a svolgere l'attività di cui al punto 2.5, lettera b) dell'Allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 "*fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 4 Mg al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli*", presso lo stabilimento sito in via Ponte Giulio, 45, nel Comune di Maniago, a condizione che rispetti quanto di seguito prescritto.

La soglia massima di capacità di fusione di metalli non ferrosi e loro leghe, dell'attività IPPC di cui al punto 2.5, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, **autorizzata fino alla messa in esercizio della nuova linea produttiva** è pari a **194 Mg al giorno** così suddivisi:

- di alluminio primario in pani, sfridi alluminio, di rottami metallici e leghe madri per alluminio;
- di rifiuti non pericolosi di metalli non ferrosi e loro leghe derivanti dall'attività di recupero (R4), **nella quantità massima di 60 Mg al giorno** [codici CER 10.08.99, 12.01.03, 12.01.99, 15.01.04, 16.01.18, 17.04.02, 19.10.02, 19.12.03 e 20.01.40];

La soglia massima di capacità di fusione di metalli non ferrosi e loro leghe dell'attività IPPC di cui al punto 2.5, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, **autorizzata a seguito della messa in esercizio della nuova linea produttiva**, costituita da un forno fusorio e da un forno di omogeneizzazione, relativa alla comunicazione di modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale del 7 agosto 2017, è pari a **440 Mg al giorno** [140.000 Mg all'anno] così suddivisi:

- di alluminio primario in pani, sfridi alluminio, di rottami metallici e leghe madri per alluminio;
- di rifiuti non pericolosi di metalli non ferrosi e loro leghe derivanti dall'attività di recupero (R4), **nella quantità massima di 157 Mg al giorno** [codici CER 10.08.99, 12.01.03, 12.01.99, 15.01.04, 16.01.18, 17.04.02, 19.10.02, 19.12.03 e 20.01.40];

## EMISSIONI IN ATMOSFERA

Per l'individuazione dei punti di emissione si fa riferimento alla Planimetria del 15 dicembre 2016, denominata [Allegato 6.1 Planimetria generale emissioni in atmosfera – agg. n. 1 del luglio 2017], acquisita agli atti con prot. Regione n. 34403-A del 7 agosto 2017.

Per i punti di emissione in atmosfera devono essere rispettati i seguenti limiti:

**Punto di emissione E1** (TRATTAMENTO FUMI FORNO FUSORIO n. 1)  
(FORNO DI ATTESA)  
(ASPIRAZIONE CAPPE E SFIATO DEGASAGGIO)

**Punto di emissione E10** (TRATTAMENTO FUMI FORNO FUSORIO n. 2)  
(SFIATO DEGASAGGIO)

Inquinante	Valori limite da rispettare
Polveri totali	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di Zolfo espressi come SO <sub>2</sub>	15 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di Azoto espressi come NO <sub>2</sub>	100 mg/Nm <sup>3</sup>
Monossido di carbonio (CO)	100 mg/Nm <sup>3</sup>
Acido cloridrico (HCl)	4 mg/Nm <sup>3</sup>
Cloro (Cl <sub>2</sub> )	1 mg/Nm <sup>3</sup>
Acido Fluoridrico (HF)	1 mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili espressi come TCOV	10 mg/Nm <sup>3</sup>
PCDD / PCDF espressi come diossina equivalente T.EQ	0,1 ngI-TEQ/Nm <sup>3</sup>
<p>Per la determinazione del valore della somma stabilito all'articolo 7, paragrafo 2 della Dir. 16-12-1994 n. 94/67/CE, le concentrazioni di massa delle seguenti diossine e dibenzofurani devono essere moltiplicate per i seguenti fattori di equivalenza, prima di eseguire la somma (applicando il concetto di equivalenti tossici).</p>	
	Fattore di equivalenza tossico
2,3,7,8 - Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)	1
1,2,3,7,8 - Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)	0,5
1,2,3,4,7,8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1,2,3,7,8,9 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1,2,3,6,7,8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1,2,3,4,6,7,8 - Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)	0,01
- Octaclorodibenzodiossina (OCDD)	0,001
2,3,7,8 - Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)	0,01
2,3,4,7,8 - Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)	0,5
1,2,3,7,8 - Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)	0,05
1,2,3,4,7,8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1,2,3,7,8,9 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1,2,3,6,7,8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
2,3,4,6,7,8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1,2,3,4,6,7,8 - Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)	0,01
1,2,3,4,7,8,9 - Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)	0,01
- Octaclorodibenzodiossina (OCDD)	0,001
PCB totali come somma di:	
81 3, 4, 4', 5 TETRA-CB	
77 3, 3', 4, 4' TETRA-CB	
123 2', 3, 4, 4', 5 PENTA-CB	
118 2, 3', 4, 4', 5 PENTA-CB	
114 2, 3, 4, 4', 5 PENTA-CB	
105 2, 3, 3', 4, 4' PENTA-CB	
126 3, 3', 4, 4', 5 PENTA-CB	
167 2, 3', 4, 4', 5, 5' ESA-CB	
156 2, 3, 3', 4, 4', 5 ESA-CB	
157 2, 3, 3', 4, 4', 5' ESA-CB	
169 3, 3', 4, 4', 5, 5' ESA-CB	
189 2, 3, 3', 4, 4', 5, 5' EPTA-CB	
170 2, 2', 3, 3', 4, 4', 5 EPTA-CB	
180 2, 2', 3, 4, 4', 5, 5' EPTA-CB	
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA), come somma di	0,01 mg/Nm <sup>3</sup>
Benz [a] antracene	
Dibenz [a, h] antracene	
Benzo [b] fluorantene	
Benzo [j] fluorantene	
Benzo [k] fluorantene	
Benzo [a] pirene	
Dibenzo [a, e] pirene	
Dibenzo [a, h] pirene	
Dibenzo [a, i] pirene	
Dibenzo [a, l] pirene	
Indeno [1, 2, 3 - cd] pirene	
Mercurio e i suoi composti, espressi come mercurio (Hg)	0,05 mg/Nm <sup>3</sup>

**Punto di emissione E2** (FORNO DI OMOGENEIZZAZIONE)**Punto di emissione E9** (FORNO DI OMOGENEIZZAZIONE)

Inquinante	Valori limite da rispettare
Ossidi di Azoto espressi come NO <sub>2</sub>	300 mg/Nm <sup>3</sup> (*)
Monossido di carbonio (CO)	100 mg/Nm <sup>3</sup> (*)

(\*) Il valore limite di emissione si riferisce ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%.

**Punto di emissione E4** (ASPIRAZIONE TAGLIO TESTE BILLETTE)

Inquinante	Valori limite da rispettare
Polveri totali	5 mg/Nm <sup>3</sup>

**Punto di emissione E7** (ASPIRAZIONE POSTAZIONE SALDATURA)

Inquinante	Valori limite da rispettare
Polveri totali	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Olii, come nebbie oleose	5 mg/Nm <sup>3</sup>

**Punto di emissione E11** (ASPIRAZIONE IMPIANTO CERNITA PLASTICA)

Inquinante	Valori limite da rispettare
Polveri totali	10 mg/Nm <sup>3</sup>

**Vengono imposte le seguenti prescrizioni per i nuovi punti di emissione E7, E10 ed E11:**

1. Almeno 15 giorni prima di iniziare la messa in esercizio dei nuovi impianti afferenti ai punti di emissione E7, E10 ed E11, il Gestore deve darne comunicazione alla Regione FVG, al Comune interessato e all'ARPA Dipartimento di Pordenone.
2. Il termine ultimo per la messa a regime è fissato in 90 giorni dalla data di messa in esercizio. Il Gestore deve comunicare alla Regione FVG, al Comune interessato e all'ARPA Dipartimento di Pordenone la data di messa a regime.
3. Il Gestore deve comunicare alla Regione FVG, al Comune interessato e all'ARPA Dipartimento di Pordenone, entro 45 giorni dalla data di messa a regime, i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate per un periodo continuativo di 10 giorni, con almeno due misure effettuate nell'arco di tale periodo (ciascuna delle quali calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite;
4. Nei dieci giorni che precedono la messa a regime dei punti di emissione, le misure effettuate di velocità del flusso lungo il diametro del condotto dovranno dimostrare che il flusso del gas nel condotto è laminare e stabile, ossia che abbia i requisiti di cui alla lettera c) del punto 6.2.1. della norma UNI EN 15259:2008;
5. Per i camini E7 ed E11, prima della comunicazione di messa in esercizio di tali impianti, il Gestore comunica il tipo di presidio previsto e tutte le informazioni utili per l'aggiornamento del PMC con le attività di manutenzione previste;
6. L'impianto di trattamento a presidio del punto emissivo E10 deve essere dotato di sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni delle polveri, al fine della verifica dell'efficienza del sistema di trattamento; tale sistema deve essere concordato con ARPA FVG;
7. I verbali di campionamento del punto di emissione E10 devono riportare il dettaglio della ricetta di carico, al fine di poter correlare il dato analitico con l'attività svolta.

**Viene imposta la seguente prescrizione per il punto di emissione E1:**

1. Entro il 31 dicembre 2018 il Gestore deve dotare l'impianto di trattamento a presidio del punto emissivo E1 di un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni delle polveri, diverso o aggiuntivo da quello attuale, al fine della verifica dell'efficienza del sistema di trattamento; tale sistema deve essere concordato con ARPA FVG;
2. I verbali di campionamento del punto di emissione E1 devono riportare il dettaglio della ricetta di carico, al fine di poter correlare il dato analitico con l'attività svolta.

**Viene imposta la seguente prescrizione per il punto di emissione E5:**

Il Gestore nei primi dieci giorni di marcia controllata degli impianti, a valle dello spostamento del camino E5 (espulsione di vapore d'acqua dalla macchina di colata) deve verificare la composizione dell'emissione prevedendo la determinazione delle polveri e degli olii come nebbie oleose.

### **Vengono imposte le seguenti prescrizioni per tutti i punti di emissione:**

1. Il Gestore deve effettuare, con frequenza stabilita nel Piano di monitoraggio e controllo, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dagli impianti;
2. Il Gestore deve adottare i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione;
3. I valori limite di emissione non si applicano durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto. Il Gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi (rif. art. 271, c. 14 del d.lgs. 152/06);
4. Il sito di campionamento dei nuovi punti di emissione dovranno essere conformi alla norma UNI EN 15259/2008. In particolare:
  - a) la sezione di misurazione deve soddisfare i requisiti di cui alla lettera b) al punto 6.2.1 della norma tecnica citata al fine di consentire il prelievo di campioni rappresentativi del piano di misurazione e condizioni di flusso omogenee;
  - b) la piattaforma di lavoro deve essere sufficientemente ampia per l'attività svolta ed essere progettata e realizzata tenendo conto del punto 6.2.3.2, ossia dei vincoli che riguardano la "profondità", l'area "sgombra" e la distanza del bocchello di campionamento dal piano di calpestio della piattaforma, nonché dell'ergonomia e dei requisiti di sicurezza descritti nel punto 6.2.31, nella UNI EN 13204:2001 e nel d.lgs. 81/2008;
5. Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi;
6. Il Gestore deve adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
7. le porte di campionamento devono essere di forma circolare, dotate di flangia a piastra e corrispondente flangia cieca di chiusura;
8. Il diametro interno delle flange per i condotti di diametro idraulico superiore ai 70 cm deve essere di almeno 116 mm (corrispondente alla DN 100 - UNI EN 1092:2010) e di almeno 90.5 mm (corrispondente alla DN 80 - UNI EN 1092:2010) per quelli di diametro inferiore. I riferimenti alle dimensioni nominali (DN) della norma UNI EN 1092:2010 sono stati effettuati solo per agevolare l'approvvigionamento in quanto le flange con le dimensioni indicate nella norma sono normalmente disponibili in commercio;
9. Il numero, la posizione la filettatura e il diametro dei fori per l'accoppiamento delle flange e il tipo di materiale con cui sono realizzate non sono rilevanti ai fini del loro utilizzo per il prelievo delle emissioni. Lo spessore della flangia e quello del tronchetto di collegamento con il camino deve essere sufficiente per resistere alle sollecitazioni prodotte dal peso della sonda e dei dispositivi ad essa agganciati (tra 8 e 20 Kg);
10. Il tronchetto di collegamento deve avere una lunghezza, corrispondente alla distanza tra la flangia e la parete esterna del camino (compresa la coibentazione), di almeno 75 mm;
11. le caratteristiche costruttive dei camini devono essere verificate sulla base del documento "Attività di campionamento delle emissioni convogliate in atmosfera – requisiti tecnici delle postazioni ai sensi della UNI EN 15259:2008 e del d.lgs. 81/2008 e s.m.i." – Linee guida ARPA FVG LG22.03 Ed. 1 rev. 1 del 24.05.2016, disponibili sul sito dell'Agenzia all'indirizzo web [http://www.arpa.fvg.it/export/sites/default/tema/aria/utilita/Documenti\\_e\\_presentazioni/linee\\_guida\\_do cs/LG22\\_03\\_e1-r1-attivit-campionamento-camino.pdf](http://www.arpa.fvg.it/export/sites/default/tema/aria/utilita/Documenti_e_presentazioni/linee_guida_do cs/LG22_03_e1-r1-attivit-campionamento-camino.pdf) e, in caso di difformità, in particolare, dei condotti, delle piattaforme, delle zone di accesso e dei punti di campionamento, dovranno essere eseguite le idonee modifiche progettuali.

12. tutti i camini / punti di emissione devono essere chiaramente identificati con apposita segnaletica riportante la denominazione riportata nella presente autorizzazione conformemente agli elaborati grafici allegati alla domanda di autorizzazione integrata ambientale;

**Vengono imposta la seguente prescrizione per le emissioni diffuse:**

1. Al fine di ridurre le eventuali emissioni fuggitive, tutte le operazioni che potrebbero determinarle devono essere effettuate mantenendo chiusi i portoni del capannone principale di lavorazione.

## SCARICHI IDRICI

Per l'individuazione degli scarichi idrici si fa riferimento alla Planimetria del 15 dicembre 2016, denominata [Allegato 7.1 Planimetria generale fognature – agg. n. 1 del luglio 2017], acquisita agli atti con prot. Regione n. 34403-A del 7 agosto 2017.

E' autorizzato il seguente scarico:

Scarico	Tipologia acque scaricate	Trattamento	Recapito
S1	Prima pioggia Spurgo raffreddamento Rigenerazione addolcimento	Trattamento chimico - fisico	Fognatura consortile N.I.P.

Sono altresì presenti i seguenti scarichi:

Scarico	Tipologia acque scaricate	Trattamento	Recapito
S2	Meteoriche di seconda pioggia	Non presente	Pozzi perdenti
Fognatura	Domestiche	Condensa grassi	Fognatura consortile N.I.P.

### Vengono imposte le seguenti prescrizioni per gli scarichi:

1. Lo scarico S1 deve rispettare i limiti di emissione per lo scarico in rete fognaria di Tabella 3 (valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura), Allegato 5 (Limiti di emissione degli scarichi idrici) alla Parte Terza del d.lgs. 152/06;
2. Il Gestore deve effettuare, con frequenza stabilita nel Piano di monitoraggio e controllo, nelle più gravose condizioni di esercizio, le analisi al fine di verificare il rispetto dei limiti imposti;
3. E' vietata l'immissione in fognatura di:
  - a) sostanze infiammabili o esplosive;
  - b) sostanze che sviluppano gas o vapori tossici;
  - c) acque reflue contenenti sostanze tossiche (sia in azione diretta che in combinazione con altri prodotti) tali da danneggiare le condutture o da interferire con i processi biologici di depurazione o che comunque possano portare condizioni insalubri, disagiati o di pericolo per l'incolumità delle persone;
  - d) sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone, gli animali e l'ambiente sottoposti alle radiazioni;
  - e) sostanze aggressive (pH inferiore a 4 e superiore a 11);
  - f) sostanze che nell'intervallo di temperatura 10 °C – 45 °C possano precipitare, solidificare o diventare gelatinose;
  - g) acque di scarico a temperatura superiore ai 45 °C;
  - h) sostanze solide, viscosi od oleose in dimensioni e/o quantità tali da causare ostruzioni nelle condotte e/o produrre interferenze con l'appropriato funzionamento di tutto il sistema di fognatura e con i processi di depurazione (per es. bitumi, oli lubrificanti, oli alimentari e grassi, fluidi diatermici, ecc...);
  - i) acque prelevate da canali per successivo utilizzo irriguo misto con liquami fognari;
  - j) sostanze cancerogene in ambiente idrico o in concorso con lo stesso, sostanze sconosciute o il cui effetto sull'uomo non sia noto;
  - k) materiali grossolani (ad esempio ma non a esaurimento: immondizie, materiali vegetali, ceneri, stracci, scarti di lavorazione, segatura, residui alimentari anche se di provenienza domestica, assorbenti igienici ed affini, cartoni, sacchi di plastica, piume, materiali di scavo o demolizione ecc...).

## RIFIUTI

Il Gestore è **autorizzato fino alla messa in esercizio della nuova linea produttiva** all'attività di messa in riserva R13 dei rifiuti pericolosi di cui al codice CER 10 03 15\* [schiumature infiammabili e che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose] per un quantitativo massimo di 2.250 mc.

Il Gestore è **autorizzato, a seguito della messa in esercizio della nuova linea produttiva**, all'attività di messa in riserva R13 dei rifiuti pericolosi di cui al codice CER 10 03 15\* [schiumature infiammabili e che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose] per un quantitativo massimo di **4.000 mc.**

Il Gestore è autorizzato ad effettuare operazioni di messa in riserva R13 e recupero R4 di rifiuti non pericolosi di metalli non ferrosi (alluminio) e loro leghe effettivamente destinati al riutilizzo all'interno dell'installazione provenienti da industrie metallurgiche, metalmeccaniche e da commercianti di metalli non ferrosi.

Descrizione	CER	Q.Ta annua in ingresso [t/a]	Potenzialità giornaliera [t/g]	Q.Ta massima messa in riserva [t]	Potenzialità del deposito [m <sup>3</sup> ]
Rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi non specificati altrimenti	10 08 99	<b>18.000</b>	<b>60</b>	<b>1.000</b>	<b>3.300</b>
Limature e trucioli di materiali non ferrosi	12 01 03				
Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche non specificati altrimenti	12 01 99				
Imballaggi metallici	15 01 04				
alluminio	17 04 02				
Rifiuti di metalli non ferrosi	19 10 02				
Taglio termico cesoiato	19 12 03				
metallo	20 01 40				
Metalli non ferrosi (*)	16 01 18	<b>2.000</b>			

Il Gestore è **autorizzato, previa prestazione della nuova garanzia finanziaria**, ad effettuare operazioni di messa in riserva R13 e recupero R4 di rifiuti non pericolosi di metalli non ferrosi (alluminio) e loro leghe effettivamente destinati al riutilizzo all'interno anche del nuovo forno fusorio.

Descrizione	CER	Q. Ta annua in ingresso [t/a]	Potenzialità giornaliera [t/g]	Q. Ta massima messa in riserva [t]	Potenzialità del deposito [m3]
Rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi non specificati altrimenti	10 08 99	<b>48.000</b>	<b>157</b>	<b>8.000</b>	<b>20.000</b>
Limature e trucioli di materiali non ferrosi	12 01 03				
Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche non specificati altrimenti	12 01 99				
Imballaggi metallici	15 01 04				
alluminio	17 04 02				
Rifiuti di metalli non ferrosi	19 10 02				
Taglio termico cesoiato	19 12 03				
metallo	20 01 40				
Metalli non ferrosi (*)	16 01 18	<b>2.000</b>			

(\*) parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui al d.lgs. 24 giugno 2003, n. 209, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili, nella fattispecie cerchioni in lega di alluminio.

**Viene imposta la seguente prescrizione per la gestione dei rifiuti:**

1. Il Gestore deve comunicare e tenere traccia, in apposito registro, delle modifiche apportate alle aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti.

## Garanzie Finanziarie

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere l) ed m) della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti) compete alla Regione determinare le garanzie finanziarie per coprire i costi di eventuali interventi conseguenti alla non corretta gestione dell'impianto, nonché necessari al recupero dell'area interessata, ferma restando – ove ne ricorrano i presupposti – la responsabilità per danno ambientale.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del Decreto del Presidente della Giunta 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres., come modificato dall'articolo 1, comma 1, del Decreto del Presidente della Regione 9 luglio 2010, n. 0162/Pres., pubblicato sul B.U.R. 21 luglio 2010, n. 29, i privati operatori che gestiscono impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti, ovvero per il deposito preliminare o messa in riserva di rifiuti pericolosi, presta apposite garanzie finanziarie a favore del Comune sede dell'impianto.

Garanzie finanziarie a favore del Comune per coprire i costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità della gestione dell'impianto ed il recupero dell'area interessata			
Parte della garanzia finanziaria prevista viene determinata in applicazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del Regolamento di esecuzione del Decreto del Presidente della Giunta n. 0502/Pres. dell'8 ottobre 1991, secondo le indicazioni sotto riportate per un impianto tecnologico <b>per il recupero dei rifiuti non pericolosi con potenzialità teorica massima autorizzata di 60 tonnellate al giorno:</b>	Superiore a 25 t/g e fino a 100 t/g Euro 76.352,99 + Euro 1.527,06 per ogni t/g eccedente le prime 25	Euro 76.352,99 + (Euro 1.527,06 x 35 tonnellate)	Euro 129.800,09
Parte della garanzia finanziaria prevista viene determinata in applicazione dell'articolo 3, comma 1, lettera d) del Regolamento di esecuzione del Decreto del Presidente della Giunta n. 0502/Pres. dell'8 ottobre 1991, secondo le indicazioni sotto riportate <b>per deposito preliminare o messa in riserva di rifiuti non pericolosi con capacità autorizzata sino a 3.300 metri cubi:</b>	Superiore a 500 metri cubi: Euro 30.541,30 + Euro 38,18 per ogni cubo eccedente i primi 500	Euro 30.541,30 + (Euro 38,18 x 2.800 metri cubi)	Euro 137.445,30
Parte della garanzia finanziaria prevista viene determinata in applicazione dell'articolo 3, comma 1, lettera e) del Regolamento di esecuzione del Decreto del Presidente della Giunta n. 0502/Pres. dell'8 ottobre 1991, secondo le indicazioni sotto riportate <b>per deposito preliminare o messa in riserva di rifiuti pericolosi con capacità autorizzata sino a 2.250 metri cubi:</b>	Superiore a 500 metri cubi: Euro 61.082,60 + Euro 76,35 per ogni cubo eccedente i primi 500	Euro 61.082,60 + (Euro 76,35 x 1.750 metri cubi)	Euro 194.695,10
<b>TOTALE</b>			<b>Euro 461.940,49</b>

Il Gestore, prima di attuare l'aumento della capacità massima di fusione e l'aumento della potenzialità teorica di recupero rifiuti e di stoccaggio deve adeguare la garanzia finanziaria prestata al Comune, fino ai seguenti importi:

<b>Garanzie finanziarie a favore del Comune per coprire i costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità della gestione dell'impianto ed il recupero dell'area interessata</b>			
Parte della garanzia finanziaria prevista viene determinata in applicazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del Regolamento di esecuzione del Decreto del Presidente della Giunta n. 0502/Pres. dell'8 ottobre 1991, secondo le indicazioni sotto riportate per un impianto tecnologico <b>per il recupero dei rifiuti non pericolosi con potenzialità teorica massima autorizzata di 157 tonnellate al giorno</b>	Superiore a 100 t/g: Euro 190.882,49 + Euro 763,53 per ogni t/g eccedente le prime 100	Euro 190.882,49 + (Euro 763,53 x 57 tonnellate)	Euro 234.403,70
Parte della garanzia finanziaria prevista viene determinata in applicazione dell'articolo 3, comma 1, lettera d) del Regolamento di esecuzione del Decreto del Presidente della Giunta n. 0502/Pres. dell'8 ottobre 1991, secondo le indicazioni sotto riportate <b>per deposito preliminare o messa in riserva di rifiuti non pericolosi con capacità autorizzata sino a 20.000 metri cubi</b>	Superiore a 500 metri cubi: Euro 30.541,30 + Euro 38,18 per ogni cubo eccedente i primi 500	Euro 30.541,30 + (Euro 38,18 x 19.500 metri cubi)	Euro 775.051,30
Parte della garanzia finanziaria prevista viene determinata in applicazione dell'articolo 3, comma 1, lettera e) del Regolamento di esecuzione del Decreto del Presidente della Giunta n. 0502/Pres. dell'8 ottobre 1991, secondo le indicazioni sotto riportate <b>per deposito preliminare o messa in riserva di rifiuti pericolosi con capacità autorizzata sino a 4.000 metri cubi</b>	Superiore a 500 metri cubi: Euro 61.082,60 + Euro 76,35 per ogni cubo eccedente i primi 500	Euro 61.082,60 + (Euro 76,35 x 3.500 metri cubi)	Euro 328.307,60
TOTALE			Euro 1.337.762,60
Ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto legge 26 novembre 2010, n. 196, come convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, dispone, tra l'altro, la riduzione del 40% dell'importo della garanzia finanziaria di cui all'articolo 208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo 152/2006, per le imprese in possesso della certificazione ambientale di cui alla norma UNI EN ISO 14001	- 40%	Euro 1.337.762,60 x 0.40	Euro 535.105,04
<b>TOTALE</b>			<b>Euro 802.657,56</b>

**Prescrizioni:**

1. La Società deve prendere tutti gli accorgimenti atti a minimizzare eventuali dispersioni in atmosfera di polveri o materiali leggeri facilmente trasportabili dal vento;
2. La Società deve tenere l'impianto, le attrezzature di controllo e di servizio in buono stato di manutenzione attraverso controlli ed interventi periodici;
3. La Società deve eseguire almeno annualmente una verifica del buono stato di conservazione delle pavimentazioni cementate ed effettuare le manutenzioni in presenza di eventuali fessurazioni;
4. Il settore Z1 di stoccaggio dei rifiuti dovrà essere identificato e contrassegnato in modo inequivocabile attraverso un'apposita segnaletica riportante anche il codice CER del rifiuto;

**RUMORE**

Il Gestore deve rispettare le disposizioni dell'approvato Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) del Comune di Maniago (PN), di cui alla Deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 27 novembre 2015.

# ALLEGATO C

## PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il Piano di monitoraggio e controllo stabilisce la frequenza e le modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del gestore e l'attività svolta da ARPA FVG. Si ricorda che i campionamenti, analisi, misure, verifiche, calibrazioni devono essere sottoscritti da un professionista abilitato e messi a disposizione degli enti preposti al controllo presso la Società.

### 1. CONSIDERAZIONI GENERALI

#### **Evitare le miscele**

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro siano influenzate dalla miscelazione delle emissioni o degli scarichi, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.

#### **Funzionamento dei sistemi**

Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva.

#### **Guasto, avvio e fermata**

In caso di incidenti o imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente il Gestore informa immediatamente la Regione ed ARPA FVG (Dipartimento competente per territorio) e adotta immediatamente misure per limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti informandone l'autorità competente.

Nel caso in cui tali incidenti o imprevisti non permettano il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore dell'installazione dovrà provvedere alla riduzione o alla cessazione dell'attività ovvero adottare altre misure operative atte a garantire il rispetto dei limiti imposti e comunicare entro 8 ore dall'accaduto gli interventi adottati alla Regione, al Comune, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria competente per territorio e all'ARPA FVG (Dipartimento competente per territorio).

Il Gestore dell'installazione è inoltre tenuto ad adottare modalità operative adeguate a ridurre al minimo le emissioni durante fasi di transitorio, quali l'avviamento e l'arresto degli impianti.

#### **Arresto definitivo dell'impianto**

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

#### **Manutenzione dei sistemi**

Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi.

Tutti i macchinari il cui corretto funzionamento garantisce la conformità dell'impianto all'AIA dovranno essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore o dei specifici programmi di manutenzione adottati dal Gestore.

I controlli e gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso la Società, anche in conformità a quanto previsto dai punti 2.7-2.8 dell'Allegato VI alla Parte Quinta del d.lgs. 152/06 per i sistemi di abbattimento.

## **Accesso ai punti di campionamento**

Il Gestore dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio:

- a) punti di campionamento delle emissioni in atmosfera;
- b) pozzetti di campionamento degli scarichi di acque reflue;
- c) punti di rilievo delle emissioni sonore dell'insediamento;
- d) aree di stoccaggio di rifiuti.

## **Scelta dei metodi analitici**

### **Aria**

I metodi utilizzati dovranno essere riportati per ogni parametro sui singoli Rapporti di Prova (RdP) di ogni campione. Per valutare la conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione dovranno essere utilizzati i metodi di campionamento e di analisi indicati nel link di ARPA FVG:

[http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/aria/utilita/Documenti\\_e\\_presentazioni/linee\\_guida.html](http://www.arpa.fvg.it/cms/tema/aria/utilita/Documenti_e_presentazioni/linee_guida.html)

o metodi diversi da quelli presenti nell'elenco sopra riportato purché rispondenti alla norma UNI CEN/TS 14793:2005 "Procedimento di validazione intralaboratorio per un metodo alternativo confrontato con un metodo di riferimento". La relativa relazione di equivalenza deve essere trasmessa agli enti per le opportune verifiche.

Per i parametri non previsti in tale elenco devono essere utilizzati metodi che rispettino l'ordine di priorità delle pertinenti norme tecniche prevista al comma 17 dell'art. 271 del d.lgs. 152/06. In quest'ultimo caso in fase di verifica degli autocontrolli ARPA si riserva di effettuare una valutazione sulle metodiche utilizzate.

Nella temporanea impossibilità tecnica o nelle more di adeguamento alle metodiche di recente emanazione indicate nel link di ARPA FVG si ritengono utilizzabili, per il tempo strettamente necessario all'adeguamento, le metodiche corrispondenti precedentemente in vigore.

Si ricorda infine che i metodi utilizzati dovranno essere riportati, per ogni parametro, sui singoli Rapporti di Prova (RdP) di ogni campione. Si evidenzia, infine, che l'applicazione di detti metodi comunque prevede, per la loro applicazione, specifiche condizioni per le caratteristiche del punto di prelievo e per le postazioni di lavoro al fine di minimizzare l'incertezza delle misure. In particolare, nelle metodiche sono espressamente definiti gli spazi operativi e i requisiti strutturali delle postazioni di campionamento.

### **Acque**

Al fine di garantire la rappresentatività del dato fornito il prelievo, il trasporto e la conservazione di ogni campione dovranno essere eseguiti secondo quanto disposto dalle norme tecniche di settore (tali informazioni dovranno risultare nel verbale di prelievo di ogni campione, assieme ai dati meteorologici e pluviometrici). I metodi analitici per ogni parametro dovranno essere riportati nei singoli Rapporti di Prova (RdP) di ogni campione.

I metodi analitici dovranno essere quelli indicati nei manuali APAT CNR IRSA 2060 Man 29. Nell'impossibilità tecnica o nelle more di adeguamento alle migliori tecnologie utilizzabili, in analogia alle note ISPRA prot.18712 "Metodi di riferimento per le misure previste nelle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) statali" (Allegato G alla nota ISPRA prot.18712 del 1/6/2011) e alla nota ISPRA prot. 9611 del 28/2/2013, scaricabili dal sito (<http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/autorizzazioni-e-valutazioni-ambientali/prevenzione-e-riduzione-integrate-dell'inquinamento-ippc-controlli-aia/documentazione-tecnica-in-materia-di-controlli-aia>), possono essere utilizzati metodi alternativi purché possa essere dimostrato, tramite opportuna documentazione, il rispetto dei criteri minimi di equivalenza indicati nelle note ISPRA citate (Allegato G alla nota ISPRA prot.18712 del 1/6/2011), affinché sia inequivocabilmente effettuato il confronto tra i valori LoQ (limite di quantificazione) e incertezza estesa del metodo di riferimento e del metodo alternativo proposto, conseguiti dal laboratorio incaricato.

Nell'utilizzo di metodi alternativi per le analisi è necessario tener presente, quando possibile, la priorità, delle pertinenti norme tecniche internazionali CEN, ISO, EPA e le norme nazionali UNI, APAT-IRSA-CNR, in particolare la scala di

priorità dovrà considerare in primis le norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili le norme tecniche nazionali UNI, oppure ove quest'ultime non siano disponibili, le norme ISO o a metodi interni opportunamente documentati.

### **Comunicazione effettuazione misurazioni in regime di autocontrollo**

Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività di controllo di ARPA, il Gestore comunica, tramite il Software AICA, indicativamente 15 giorni prima, l'inizio di ogni misurazione in regime di autocontrollo prevista dall'AIA ed il nominativo della ditta esterna incaricata.

### **Modalità di conservazione dei dati**

Il Gestore deve conservare per un periodo di almeno 12 anni su registro o con altre modalità, i risultati analitici dei campionamenti prescritti. La registrazione deve essere a disposizione dell'autorità di controllo.

### **Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano**

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati attraverso il Software AICA predisposto da ARPA FVG.

Entro 30 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione il Gestore trasmette all'indirizzo e-mail: [autocontrolli.aia@arpa.fvg.it](mailto:autocontrolli.aia@arpa.fvg.it), i riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale, comprensivi di una e-mail personale a cui trasmettere le credenziali per l'accesso all'applicativo.

Le analisi relative ai campionamenti devono essere inserite entro 90 gg dal campionamento e la relazione annuale deve essere consolidata entro il 30 aprile di ogni anno.

Il Gestore deve, qualora necessario, comunicare tempestivamente i nuovi riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale per consentire un altro accreditamento.

## **2. RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO**

Nella tabella 1 seguente sono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

**Tab. 1** – *Soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del Piano*

<b>Soggetti</b>		<b>Nominativo del referente</b>
Gestore dell'impianto	FONDERIE PANDOLFO S.r.l.	Marco ROMPATO
Società terze contraenti	Ditte esterne incaricate di effettuare i campionamenti e le analisi	Come identificati da comunicazione dell'Azienda
Autorità competente	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia	Direttore del Servizio tutela da Inquinamento Atm., Acustico ed Elettromagnetico della Regione FVG
Ente di controllo	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	Direttore del Dipartimento di Pordenone

### 3. ATTIVITÀ A CARICO DEL GESTORE

Il Gestore deve svolgere tutte la attività previste dal presente piano di monitoraggio, anche avvalendosi di una società terza contraente.

#### 3.a PARAMETRI DA MONITORARE

##### Aria

Nella tabella 2 vengono specificati per i punti di emissione e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare.

**Tab. 2 – inquinanti monitorati**

Gruppo	Rif. BAT	Parametro	E1	E10	E2	E9	E4	E7	E11	E8	Modalità di controllo e frequenza		Metodi
											Continuo	Discontinuo	
Convenzionali e gas serra		Monossido di carbonio (CO)			x	x						Triennale	Vedi paragrafo "Scelta dei metodi analitici"
		Monossido di carbonio (CO)	x	x								Annuale	
	BAT 10 BAT 83	Composti organici volatili non metanici	x	x								Semestrale	
	BAT 10 BAT 13	Ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> )	x	x								Semestrale	
		Ossidi di azoto (NO <sub>x</sub> )			x	x						Triennale	
		Ossidi di zolfo (SO <sub>x</sub> )	x	x								Annuale	
Metalli e composti	BAT 10 BAT 11	Mercurio (Hg) e composti	x	x								Semestrale	
Sostanze organiche clorate	BAT 10 BAT 83	Policlorodibenzodiossine (PCDD) + Policlorodibenzofurani (PCDF)	x	x								Quadri- mestrale	
		PCB diossine like	x	x								Annuale	
Composti organici		Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	x	x								Annuale	
Altri composti	BAT 10 BAT 84	Cloro e composti inorganici	x	x								Annuale	
	BAT 10 BAT 84	Cloruri gassosi, espressi come HCl	x	x								Semestrale	
	BAT 10 BAT 84	Fluoruri gassosi, espressi come HF	x	x								Annuale	
	BAT 10 BAT 80 BAT 81 BAT 82 BAT 88	PM	x	x								Quadri- mestrale	
		PM					x	x		x		Triennale	
		PM							x			Annuale	
		Olii, come nebbie oleose					x	x				Triennale	

Nella tabella 3 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di abbattimento delle emissioni per garantirne l'efficienza.

**Tab. 3 – Sistemi di trattamento emissioni**

Punto emissione	Sistema di abbattimento	Parti soggette a manutenzione (periodicità)	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
E1	Ciclone		A valle della filtrazione	semestrale	Sistema informatico
	Neutralizzatore	Sistema di dosaggio		mensile	
	Adsorbitore a carboni attivi	Carboni attivi		mensile	
	Filtro a maniche	Tele filtranti (annuale)		in continuo con allarme	
E4	Ciclone			semestrale	
E8	Filtro a tessuto	filtro		semestrale	
E10	Ciclone			semestrale	
	Neutralizzatore a calce	Sistema di dosaggio		mensile	
	Adsorbitore a carboni attivi	Sistema di dosaggio		mensile	
	Filtro a maniche	Tele filtranti (annuale)		in continuo con allarme	
E12	Filtro a tessuto	filtro		semestrale	

**Tab. 4 – Emissioni diffuse e fuggitive**

Descrizione	Origine (punto di emissione)	Modalità di prevenzione	Modalità di controllo	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Carico delle materie prime nel forno di fusione	Apertura della porta	Cappa di aspirazione attivata all'apertura della porta	Interblocco apertura serranda / apertura porte forno	Ad ogni apertura della porta del forno	Registro allarmi
Operazioni di scorifica nel forno di fusione e nel forno di attesa					
Sostituzione della guarnizione inferiore della camera fredda	Apertura della porta	Sostituzione una volta all'anno e all'occorrenza	---	---	Registro
Sostituzione della guarnizione cornice superiore della porta della camera fredda	Apertura della porta	Sostituzione una volta all'anno e all'occorrenza	---	---	Registro

## Acqua

Nella tabella 5 vengono specificati per ciascuno scarico e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare:

**Tab. 5 - Inquinanti monitorati**

Rif. BAT	parametro	S1	Modalità di controllo e frequenza		Metodi
			continuo	discontinuo	
	pH	x		Semestrale	Vedi paragrafo "Scelta dei metodi analitici"
	Temperatura				
	Colore				
	Odore				
	Conducibilità				
	Materiali grossolani				
BAT 16	Solidi sospesi totali	x		Semestrale	
	BOD <sub>5</sub>	x		Semestrale	
	COD	x		Semestrale	
BAT 16	Alluminio	x		Semestrale	
	Arsenico (As) e composti	x		Semestrale	
	Bario				
	Boro				
	Cadmio (Cd) e composti				
	Cromo (Cr) e composti	x		Semestrale	
	Ferro	x		Semestrale	
	Manganese	x		Semestrale	
	Mercurio (Hg) e composti				
	Nichel (Ni) e composti	x		Semestrale	
	Piombo (Pb) e composti				
	Rame (Cu) e composti	x		Semestrale	
	Selenio				
	Stagno				
	Zinco (Zn) e composti				
	Cianuri	x		Semestrale	
	Cloro attivo libero				
	Solfuri				
	Solfiti				
	Solfati				
	Cloruri				
	Fluoruri				
	Fosforo totale				
	Azoto totale				
	Azoto ammoniacale (come NH <sub>4</sub> )				
	Azoto nitroso (come N)				
	Azoto nitrico (come N)				
	Grassi e olii animali/vegetali				
	Idrocarburi totali	x		Semestrale	
	Aldeidi				
	Solventi organici azotati				
	Tensioattivi totali	x		Semestrale	
	Tensioattivi Bias	x		Semestrale	
	Tensioattivi Mbas	x		Semestrale	
	Pesticidi				
	Dicloroetano-1,2 (DCE)				
	Diclorometano (DCM)				
	Cloroalcani (C10-13)				
	Esaclorobenzene (HCB)				
	Esaclorobutadiene (HCBd)				
	Esaclorocicloesano (HCH)				
	Pentaclorobenzene				
	Composti organici alogenati				
	Benzene, toluene, etilbenzene, xileni (BTEX)				
	Difenilietere bromato				
	Composti organostannici				
	IPA				
	Fenoli				
	Nonilfenolo				
	COT				
	Altro				

Il Gestore deve effettuare almeno uno dei 2 campionamenti semestrali su S1, contestualmente, e successivamente a precipitazioni piovose, dando atto delle condizioni meteorologiche nel verbale di campionamento.

Nella tabella 6 si riportano i controlli da effettuare sui sistemi di depurazione per garantirne l'efficienza.

**Tab. 6 - Sistemi di depurazione**

Scarico	Sistema di trattamento (stadio di trattamento)	Elementi caratteristici di ciascuno stadio	Dispositivi di controllo	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
S1	Impianto chimico fisico + decantazione e disoleazione	-	nessuno	Pozzetto di scarico	quindicinale	registro
Fognatura	Condensa grassi	-	nessuno	Pozzetto di scarico	Almeno annuale	Registro manutenzione ed evidenza di rimozione dei fanghi

### Monitoraggio acque sotterranee e suolo

Con frequenza almeno quinquennale per le acque sotterranee e decennale per il suolo, il Gestore effettua i controlli di cui all'articolo 29-sexies, comma 6-bis del d.lgs. 152/2006, fatta salva eventuale diversa indicazione ministeriale che sarà comunicata da ARPA.

### Rumore

Dovranno essere eseguite misure fonometriche nelle postazioni di misura descritte nella seguente tabella 7

**Tab. 7 - Postazioni indagini acustiche**

Previsione di verifiche di inquinamento acustico	
Recettori	Come individuati nella tavola 16/A "Allegato 8-A Planimetria generale sorgenti sonore" allegata alla domanda di rinnovo A.I.A.

Ogniquale volta si realizzino modifiche agli impianti o interventi che possano influire sull'immissione di rumore nell'ambiente esterno, dovranno essere eseguite misure fonometriche presso il perimetro dell'installazione, nelle postazioni di misura individuate nella tabella 7, al fine dell'eventuale adeguamento dei livelli di emissione sonora.

I rilievi dovranno essere eseguiti in accordo con quanto previsto dalle norme tecniche contenute nel DM 16/03/98; i risultati dovranno riportare, oltre ai puntuali parametri di rumore indicati dalla vigente normativa in acustica, anche i grafici relativi all'andamento temporale delle misure esperite e gli spettri relativi all'analisi in frequenza per bande in terzi di ottava lineare.

Il tempo di misura deve essere rappresentativo dei fenomeni acustici osservati, tenendo in considerazione, oltre che le caratteristiche di funzionamento dell'impianto, anche le condizioni meteorologiche del sito; nel caso di misure effettuate con la tecnica di campionamento si dovranno seguire le indicazioni presenti nelle norme di riferimento internazionale di buona tecnica (norme UNI serie 11143, UNI 9884, UNI 10855).

I rilievi dovranno essere eseguiti a cura di un tecnico iscritto nell'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42.

## Radiazioni

Nella tabella 8 vengono riportati i controlli radiometrici da effettuare su materie prime o rifiuti trattati.

**Tab. 8 – Controllo radiometrico**

Materiale controllato	Modalità di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Materiali in ingresso ed uscita	Portale con sensore di radioattività	Ad ogni ingresso	registro

## Rifiuti

Nelle tabelle 9 e 10 viene riportata la gestione dei rifiuti in ingresso ed in uscita.

**Tab. 9 – Controllo rifiuti in ingresso**

Rifiuti controllati Cod. CER	Metodo di smaltimento / recupero	Modalità di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
10 08 99 12 01 03 12 01 99 15 01 04 16 01 18 17 04 02 19 10 02 19 12 03 20 01 40	Attività di messa in riserva R13 finalizzata al Recupero di materia R4 di metalli non ferrosi (alluminio) e loro leghe	Radiometrico e visivo	Ad ogni fornitura	Registro allarmi

**Tab. 10 – Controllo rifiuti in uscita**

Rifiuti controllati Cod. CER	Metodo di smaltimento/recupero	Modalità di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
tutti	Conferimento a soggetti autorizzati secondo i CER di appartenenza	Visivo e analitico	Ad ogni spedizione in occasione della compilazione del formulario	Sistema informatico e archivio analisi

## 3.b GESTIONE DELL'IMPIANTO

### Controllo e manutenzione

Nelle tabelle 11 e 12 vengono specificati i sistemi di controllo sui macchinari (sia per il monitoraggio dei parametri operativi che di eventuali perdite) e gli interventi di manutenzione ordinaria da effettuare.

**Tab. 11 – Controlli sui macchinari**

Apparato	Parametri				Perdite	
	Controllo	Frequenza dei controlli	Fase	Modalità	Sostanza	Modalità di registrazione dei controlli
Impianto di abbattimento emissione E1	Presenza di polveri al camino E1	continuo	Regime (fermata di uno solo dei due filtri a maniche)	Automatico con allarme	Polveri inerti	Sistema informatico
Impianto di abbattimento emissione E10	Presenza di polveri al camino E10	continuo	Regime (fermata di uno solo dei due filtri a maniche)	Automatico con allarme	Polveri inerti	Sistema informatico
Impianto chimico fisico	Verifica livelli	settimanale	Regime	Manuale a vista		Registro
torri evaporative	controllo microbiologico delle acque	semestrale	regime	strumentale	Aerosol contenenti legionella	Registro

**Tab. 12 – Interventi di manutenzione ordinaria**

Apparato	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione delle manutenzioni
Impianto di abbattimento emissioni E1	Sostituzione delle maniche filtranti	Secondo le indicazioni del costruttore	Registro
Impianto di abbattimento emissioni E10	Sostituzione delle maniche filtranti	Secondo le indicazioni del costruttore	Registro

**Controlli sui punti critici**

Nelle tabelle 13 e 14 vengono evidenziati le specifiche del controllo e gli interventi di manutenzione che devono essere effettuati, su dotazioni significative dell'impianto.

**Tab. 13 – Punti critici degli impianti e del processo produttivo**

Apparato	Parametri				Perdite	
	Parametri	Frequenza controlli	Fase	Modalità	Sostanza	Modalità di registrazione dei controlli
Forno di fusione	Stato del refrattario	annuale	arresto	Visivo e strumentale	nessuna	Registro di manutenzione
Ventilatori di coda emissione E1	Rumorosità, vibrazioni	settimanale	regime	Visivo	nessuna	Registro di manutenzione
Ventilatori di coda emissione E10	Rumorosità, vibrazioni	settimanale	regime	Visivo	nessuna	Registro di manutenzione

**Tab. 14 – Interventi di manutenzione sui punti critici**

Apparato	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli
Forno di fusione	vari	Secondo le indicazioni del costruttore	Registro di manutenzione
Ventilatori di coda emissione E1 ed E10	vari	Secondo le indicazioni del costruttore	Registro di manutenzione

**Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc...)**

Nella tabella 15 vengono indicati la metodologia e la frequenza delle prove di tenuta da effettuare sulle strutture adibite allo stoccaggio e sottoposte a controllo periodico (anche strutturale).

**Tab. 15 – Aree di stoccaggio**

Struttura contenimento	Contenitore			Bacino di contenimento		
	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione
Vasche di accumulo acque di prima pioggia	Visivo dell'integrità	mensile	Registro	-	-	-
Piazzale deposito rottame di alluminio selezionato	-	-	-	Visivo dell'integrità	mensile	Registro

### Indicatori di prestazione

La Società dovrà monitorare gli indicatori di performance indicati in tabella 16 e presentare all'autorità di controllo, entro il 30 aprile di ogni anno, un allegato grafico con l'indicazione dell'andamento degli indicatori monitorati.

**Tab. 16 – Monitoraggio degli indicatori di prestazione ambientale**

Indicatore	Unità di misura	Modalità di calcolo	Frequenza di monitoraggio e periodo di riferimento	Modalità di registrazione
Consumo specifico energia elettrica	KW/tpf	Consumo energia elettrica/tonnellate di prodotto finito	trimestrale	registro
Consumo specifico acqua	m3/tpf	Consumo acqua/tonnellate di prodotto finito	trimestrale	
Consumo specifico di metano	m3/tpf	Consumo metano/tonnellate di prodotto finito	trimestrale	
Consumo specifico reagenti depurazione camino E1 / E10	kg/tpf	Consumo reagenti/tonnellate di prodotto finito	trimestrale	

### 4. ATTIVITÀ A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto in materia di vigilanza, l'Ente di controllo, come identificato in tabella 1, effettua, con oneri a carico del Gestore e quantificati sulla base delle disposizioni contenute negli allegati IV e V al decreto ministeriale 24 aprile 2008, nell'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e nella D.G.R. 2924/2009, i controlli di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del D.M. 24 aprile 2008 secondo le frequenze stabilite dal Piano di ispezione ambientale, pubblicato sul sito della Regione.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato D.M. 24 aprile 2008, sono determinati dal Gestore dell'installazione secondo il vigente tariffario generale di ARPA.

Al fine di consentire il puntuale rispetto di quanto disposto dagli articoli 3 e 6, del D.M. 24 aprile 2008, ARPA comunicherà al soggetto autorizzato, entro il mese di dicembre dell'anno precedente all'effettuazione dei controlli previsti dall'AIA, quali di questi intende effettivamente svolgere.

# DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

## INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L'installazione gestita da FONDERIE PANDOLFO S.r.l. è collocata in via Ponte Giulio, 45, nel Comune di Maniago (PN).

Con riferimento agli strumenti urbanistici vigenti (PRGC) del Comune di Maniago, l'area occupata dall'installazione ricade in zona omogenea D.1.1 (zona omogenea industriale di interesse regionale a gestione NIP) ed è identificata catastalmente come segue:

Foglio mappale: 30

Particelle cat.: 687, 330, 1273, 1276, 1294, 1296, 1298, 1300, 1303, 1305, 1307, 1308, 1400, 1404, 1408, 1791;

Foglio mappale: 37

Particelle cat.: 42, 404, 450, 452, 461, 463, 465, 465, 467, 469, 471, 475, 478, 479, 481, 483, 485, 655.

Nell'area attorno l'installazione entro il raggio di un chilometro dal confine dell'installazione sono presenti, altre attività produttive, abitazioni isolate, la S.S. 251 e la S.S. 464 e zone agricole ai margini della Z.I.P.R. L'installazione è servita da fognatura e acquedotto consortili N.I.P., da un elettrodotto di potenza maggiore o uguale a 15kW e da un metanodotto.

A circa 1 km di distanza è presente un asilo nido mentre nell'area attorno l'installazione non sono presenti ospedali, impianti sportivi o ricreativi, corpi idrici di superficie, opere di presa idrica destinate al consumo umano, riserve o parchi naturali.

## CICLO PRODUTTIVO

L'installazione gestita da FONDERIE PANDOLFO S.r.l., ricade tra le tra le attività industriali identificate al punto 2.5, lettera b) dell'allegato VIII alla parte II del d.lgs. 152/2006 (fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 4 Mg al giorno per piombo e il cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli).

Presso l'installazione viene svolta l'attività di fusione di pani di alluminio e rottami di alluminio selezionati per la produzione di billette in lega di alluminio.

La soglia massima autorizzata di capacità di fusione di metalli non ferrosi (compresi cadmio e piombo) e loro leghe, dell'attività IPPC di cui al punto 2.5, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, è pari a 194 Mg al giorno così suddivisi:

- di alluminio primario in pani, sfridi alluminio, di rottami metallici e leghe madri per alluminio;
- di rifiuti non pericolosi di metalli non ferrosi e loro leghe derivanti dall'attività di recupero (R4), **nella quantità massima di 60 Mg al giorno** [codici CER 10.08.99, 12.01.03, 12.01.99, 15.01.04, 16.01.18, 17.04.02, 19.10.02, 19.12.03 e 20.01.40].

In data **7 agosto 2017** il Gestore ha trasmesso **comunicazione di modifica sostanziale** dell'autorizzazione integrata ambientale consistente nell'installazione di una nuova linea produttiva, costituita da un forno fusorio e da un forno di omogeneizzazione, che comporta un aumento della capacità massima di fusione.

Il Gestore ha dichiarato che la capacità di fusione complessiva dei forni presenti nell'installazione IPPC è pari a 440 Mg al giorno [140.000 Mg all'anno] così suddivisi:

- di alluminio primario in pani, sfridi alluminio, di rottami metallici e leghe madri per alluminio;
- di rifiuti non pericolosi di metalli non ferrosi e loro leghe derivanti dall'attività di recupero (R4), **nella quantità massima di 157 Mg al giorno** [codici CER 10.08.99, 12.01.03, 12.01.99, 15.01.04, 16.01.18, 17.04.02, 19.10.02, 19.12.03 e 20.01.40].

Il ciclo produttivo inizia con la ricezione e messa in riserva dell'alluminio primario in pani e di sfridi e rottami di alluminio. Il processo prevede una prima fase di controllo visivo del rottame in ingresso che stabilisce la necessità di una eventuale cernita e/o di una tranciatura dello stesso. L'alluminio primario e di recupero, viene fuso in un forno a doppia camera alimentato a gas metano, dove vengono altresì aggiunti gli elementi richiesti per la preparazione delle leghe di alluminio desiderate. La lega di alluminio fusa subisce quindi un processo di affinazione e degasaggio per poi essere inviato alla macchina di colata. Le billette prodotte dalla macchina di colata vengono quindi tagliate e inviate ad appositi forni di riscaldamento, per l'eliminazione delle autotensioni derivanti dal processo di raffreddamento subito durante la colata, per poi essere raffreddate gradualmente in un forno di mantenimento. Le billette così prodotte vengono quindi stoccate a magazzino in attesa della spedizione.

## **ENERGIA**

Per sopperire al limitato fabbisogno di energia elettrica della nuova linea al verificarsi di black-out verrà utilizzato il gruppo elettrogeno attualmente esistente da 800 kVA azionato da un motore diesel. La produzione di energia ha un valore annuo trascurabile, trattandosi, normalmente, solo di quella prodotta durante le programmate prove di funzionamento del gruppo elettrogeno e, saltuariamente, per sopperire a limitate necessità emerse in caso di emergenza dovuta a black-out elettrico.

Per il riscaldamento dei forni fusori viene impiegato gas naturale metano. Per l'azionamento delle macchine, le apparecchiature e per l'illuminazione viene impiegata energia elettrica di rete.

## EMISSIONI IN ATMOSFERA

All'interno dell'installazione sono presenti i seguenti punti di emissione in atmosfera soggetti ad autorizzazione:

<b>Sigla punto di emissione</b>	<b>Impianto di provenienza</b>	<b>Portata massima di progetto (Nmc/ora)</b>	<b>Altezza camino da terra (m)</b>	<b>Sistema di abbattimento</b>
E1	(M1) Fusione 1	90.000	25,0	Ciclone + Neutralizzatore + Adsorbitore a carboni attivi+ Filtro a maniche
E2	(M2) Omogeneizzazione billette	2.400	25,0	Non presente
E4	(M4) Taglio testebillette	1.500	25,0	Ciclone
E7	(M7) Saldatrice	2.000	25,0	Non presente
E9	(M9) 2° forno di omogeneizzazione	9.900	25,0	Non presente

In data 7 agosto 2017 il Gestore ha trasmesso comunicazione di modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale consistente nell'installazione di una nuova linea produttiva, costituita da un forno fusorio e da un forno di omogeneizzazione, che comporta un aumento della capacità massima di fusione e la realizzazione dei seguenti punti emissivi:

<b>Sigla punto di emissione</b>	<b>Impianto di provenienza</b>	<b>Portata massima di progetto (Nmc/ora)</b>	<b>Altezza camino da terra (m)</b>	<b>Sistema di abbattimento</b>
E10	(M10) Fusione 2	120.000	25,0	Ciclone + Neutralizzatore + Adsorbitore a carboni attivi+ Filtro a maniche
E11	(M11) Aspirazione impianto cernita plastica	20.000	ambiente	Non presente

All'interno dell'installazione sono presenti i seguenti punti di emissione in atmosfera non soggetti ad autorizzazione:

<b>Sigla punto di emissione</b>	<b>Impianto di provenienza</b>	<b>Impianto non soggetto ad autorizzazione ai sensi</b>
E3	(M3) Centrale termica	Non soggetto ad autorizzazione ai sensi della lettera dd), del punto 1, alla Parte I, all'Allegato IV (impianti attività in deroga) alla Parte Quinta, del d.lgs. 152/2006
E6	(M6) Gruppo elettrogeno di emergenza	Non soggetto ad autorizzazione ai sensi della lettera bb), del punto 1, alla Parte I, all'Allegato IV (impianti attività in deroga) alla Parte Quinta, del d.lgs. 152/2006
E8	(M8) Filtro maniche silo calce 1	Non soggetto ad autorizzazione ai sensi della lettera m), del punto 1, alla Parte I, all'Allegato IV (impianti attività in deroga) alla Parte Quinta, del d.lgs. 152/2006

In data 7 agosto 2017 il Gestore ha trasmesso comunicazione di modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale consistente nell'installazione di una nuova linea produttiva, costituita da un forno fusorio e da un forno di omogeneizzazione, che comporta un aumento della capacità massima di fusione e la realizzazione dei seguenti punti emissivi:

<b>Sigla punto di emissione</b>	<b>Impianto di provenienza</b>	<b>Impianto non soggetto ad autorizzazione ai sensi</b>
E5	(M5) Macchina di colata continua 1	Non soggetto ad autorizzazione ai sensi del comma 5 dell'articolo 272 del d.lgs. 152/2006, in quanto emissioni (vapor acqueo) provenienti da sfuato esclusivamente adibito alla protezione e alla sicurezza dell'ambiente di lavoro.
E12	(M12) Filtro maniche silo calce 2	Non soggetto ad autorizzazione ai sensi della lettera m), del punto 1, alla Parte I, all'Allegato IV (impianti attività in deroga) alla Parte Quinta, del d.lgs. 152/2006

Emissioni diffuse potrebbero manifestarsi durante le operazioni di alimentazione delle materie prime o delle leghe madri al forno di fusione o al forno di attesa oppure durante le operazioni di scorifica del metallo fuso. Per contenere tali emissioni l'alimentazione dei rottami viene effettuata mediante cassoni che, prima dell'apertura delle porte di carico del forno, si posizionano a tenuta in corrispondenza di queste consentendo l'aspirazione e il convogliamento delle emissioni nel punto E10.

## SCARICHI IDRICI

All'interno dell'installazione sono presenti i seguenti punti di scarico:

Scarico	Provenienza reflui	Corpo recettore	Sistema di trattamento
S1	Prima pioggia Spurgo raffreddamento Rigenerazione addolcimento	Fognatura consortile	Trattamento chimico - fisico
S2	Seconda pioggia	Pozzi perdenti	Non presente
Fognatura	Domestiche	Fognatura consortile	Condensa grassi

## RUMORE

L'attività all'interno dell'installazione è svolta a ciclo continuo su tre turni giornalieri. Le principali sorgenti acustiche sono costituite dai ventilatori del sistema di trattamento fumi, dalle torri evaporative, dalla movimentazione dei rottami con pala gommata e dagli automezzi in ingresso e in uscita.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 23 novembre 2015 il Comune di Maniago ha approvato il Piano comunale di classificazione acustica del proprio territorio (PCCA).

L'installazione IPPC della Società FONDERIE PANDOLFO S.r.l., collocata in "Zona Industriale – D1", è stata inserita all'interno del Piano Comunale di Classificazione Acustica, quale area acustica in Classe VI (area esclusivamente industriale), con limiti di immissione pari a 70 dB(A) sia per il periodo diurno che per quello notturno.

Dalle analisi effettuate in gennaio / febbraio 2017 si evince il rispetto dei limiti imposti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA).

## RIFIUTI

Il Gestore dichiara che l'installazione si avvale delle disposizioni sul deposito temporaneo di cui all'articolo 183 del d.lgs. 152/06.

### Operazioni di stoccaggio e recupero rifiuti

Con nota del 7 aprile 2015, il Gestore ha comunicato ai sensi dell'articolo 29-nonies del d.lgs. 152/2006 l'intenzione di attuare la gestione, nell'ambito del ciclo produttivo, di nuovo rifiuto, codice CER 16 01 18 (cerchioni in lega di alluminio);

All'interno dell'installazione sono presenti zone di stoccaggio rifiuti destinati ad operazioni di messa in riserva R13 e recupero R4 di rifiuti di metalli non ferrosi (alluminio) e loro leghe:

descrizione	CER	modalità	Potenzialità teorica massima di stoccaggio
Rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi non specificati altrimenti	10 08 99	Cumuli sotto tettoia da 900 m2 e area scoperta da 2500 m2 pavimentate in cemento	<b>14.000 mc</b> pari a <b>3.200 Mg</b>
Limature e trucioli di materiali non ferrosi	12 01 03		
Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche non specificati altrimenti	12 01 99		
Imballaggi metallici	15 01 04		
Metalli non ferrosi *	16 01 18		
alluminio	17 04 02		
Rifiuti di metalli non ferrosi	19 10 02		
Metalli non ferrosi	19 12 03		
metallo	20 01 40		

\* parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui al d.lgs. 24 giugno 2003, n. 209, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili, nella fattispecie cerchioni in lega di alluminio.

In data 7 agosto 2017 il Gestore ha trasmesso comunicazione di modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale consistente nell'installazione di una nuova linea produttiva, costituita da un forno fusorio e da un forno di omogeneizzazione, che comporta un aumento della capacità massima di fusione e l'aumento della potenzialità teorica di stoccaggio:

Descrizione	CER	Modalità	Potenzialità teorica massima di stoccaggio
Rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi non specificati altrimenti	10 08 99	Stoccaggio in cumuli posti su una superficie coperta (tettoia) di 900 mq e su una superficie scoperta di 3.100 mq.  <b>La superficie pavimentata complessiva, destinata allo stoccaggio di rifiuti di metalli non ferrosi è di 4.000 mq.</b>	<b>20.000 mc</b> [4.000 mq x 5 ml]  pari a <b>8.000 Mg</b> [20.000 mc x 0,4 Mg/mc]
Limature e trucioli di materiali non ferrosi	12 01 03		
Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche non specificati altrimenti	12 01 99		
Imballaggi metallici	15 01 04		
Metalli non ferrosi *	16 01 18		
alluminio	17 04 02		
Rifiuti di metalli non ferrosi	19 10 02		
Metalli non ferrosi	19 12 03		
metallo	20 01 40		

\* parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui al d.lgs. 24 giugno 2003, n. 209, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili, nella fattispecie cerchioni in lega di alluminio.

Nella seguente tabella si riporta il dettaglio dell'attività di recupero svolta:

Attività di recupero	Tipologia	Descrizione	Operazione	Codice rifiuto	Quantità massime di rifiuti non pericolosi di cui all'allegato 1, suballegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998	Potenzialità teorica massima
Recupero diretto in impianti metallurgici [R4] (3.2.3 lett.a)	3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe	R4 (*)	10 08 99 12 01 03 12 01 99 15 01 04 17 04 02 19 10 02 19 12 03 20 01 40	<b>70.000 t/a</b>	<b>18.000 t/a</b>
Messa in riserva di rifiuti [R13] con frantumazione oppure cesoiatura per sottoporli all'operazione di recupero negli impianti metallurgici [R4] (5.1.3)	5.1	Metalli non ferrosi (cerchioni in lega di alluminio di veicoli a motore, di rimorchi e simili)		16 01 18		
<b>Totale rifiuti massima da destinare a recupero</b>						<b>20.000 t/a</b>

(\*) la messa in riserva R13 è funzionale al recupero come previsto dal D.M. 5 febbraio 1998.

In data 7 agosto 2017 il Gestore ha trasmesso comunicazione di modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale consistente nell'installazione di una nuova linea produttiva, costituita da un forno fusorio e da un forno di omogeneizzazione, che comporta un aumento della capacità massima di fusione e l'aumento della potenzialità teorica di stoccaggio:

Attività di recupero	Tipologia	Descrizione	Operazione	Codice rifiuto	Quantità massime di rifiuti non pericolosi di cui all'allegato 1, suballegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998	Potenzialità teorica massima
Recupero diretto in impianti metallurgici [R4] (3.2.3 lett.a)	3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi e loro leghe	R4 (*)	10 08 99 12 01 03 12 01 99 15 01 04 17 04 02 19 10 02 19 12 03 20 01 40	<b>70.000 t/a</b>	<b>48.000 t/a</b>
Messa in riserva di rifiuti [R13] con frantumazione oppure cesoiatura per sottoporli all'operazione di recupero negli impianti metallurgici [R4] (5.1.3)	5.1	Metalli non ferrosi (cerchioni in lega di alluminio di veicoli a motore, di rimorchi e simili)		16 01 18	<b>3.000 t/a</b>	<b>2.000 t/a</b>
<b>Totale rifiuti massima da destinare a recupero</b>						<b>50.000 t/a</b>

(\*) la messa in riserva R13 è funzionale al recupero come previsto dal D.M. 5 febbraio 1998.

### IMPIANTI A RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI

Il Gestore dichiara che l'installazione non è soggetta agli obblighi previsti dal d.lgs. 105/2015.

### BONIFICHE AMBIENTALI

Non pertinente.

### SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

Il Gestore è in possesso della certificazione del proprio sistema di qualità ambientale conformemente ai requisiti UNI EN ISO 14001:2004 per "Produzione billette di alluminio mediante processi di trattamento del rottame, fusione della materia prima, raffinazione colata e omogeneizzazione (IAF 17)" – certificato n. 50 100 13379 del 19 gennaio 2016, con scadenza 14 settembre 2018.

### RELAZIONE DI RIFERIMENTO

La verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento, di cui al DM 272/2014 ed elaborata secondo le linee guida pubblicate da ARPA FVG, ha prodotto esito negativo in quanto il Gestore ritiene che non vi siano possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee.



**MODELLO DI PAGAMENTO:  
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI  
E ALTRE ENTRATE**

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

[Empty box for direct payment to concessionary]

2. DELEGA IRREVOCABILE A

UNICREDIT SPA

AGENZIA/UFFICIO

SARMEOLA DI RUBANO

PROV.

PD

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (\*)

[Empty box for reference number]

**DATI ANAGRAFICI**

4. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE: FONDERIE PANDOLFO SRL  
 NOME: [Empty]  
 DATA DI NASCITA: [Empty]  
 SESSO M o F: [Empty]  
 COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE: RUBANO  
 PROV.: P D  
 CODICE FISCALE: 0 3 8 0 9 8 1 0 2 8 0

5. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE: [Empty]  
 NOME: [Empty]  
 DATA DI NASCITA: [Empty]  
 SESSO M o F: [Empty]  
 COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE: [Empty]  
 PROV.: [Empty]  
 CODICE FISCALE: [Empty]

**DATI DEL VERSAMENTO**

6. UFFICIO O ENTE: T 1 6  
 7. COD. TERRITORIALE (\*): [Empty]  
 8. CONTENZIOSO: [Empty]  
 9. CAUSALE: P A  
 10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO: Anno [Empty] Numero [Empty]

11. CODICE TRIBUTO: 4 5 6 T  
 12. DESCRIZIONE (\*): IMPOSTA DI BOLLO  
 13. IMPORTO: 80,00  
 14. COD. DESTINATARIO: [Empty]

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

80,00

EURO (lettere)

=OTTANTA/00=

**ESTREMI DEL VERSAMENTO**

(DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE)

DATA					CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE		
giorno	meso	2	anno	1	8	AZIENDA	CAB/SPORTELLO
26	01		20	1	8	02008	62000

